

RENTRI

Il manuale completo

Guida operativa al sistema di tracciabilità dei rifiuti

di Paolo Pipere



RENTRI

Il manuale completo

Guida operativa al sistema di tracciabilità dei rifiuti

© 2025 Edizioni TuttoAmbiente

Tutti i diritti sono riservati

Sommario

1. Introduzione	7
2. Le origini del RENTRI.....	18
3. La disciplina del RENTRI	22
4. La modifica dell'articolo 188-bis.....	71
5. La struttura del RENTRI	83
6. I termini per l'iscrizione	87
7. Un sistema di tracciabilità ibrido	89
8. Le definizioni.....	90
9. I nuovi modelli di formulario e di registro	94
10. Modalità di iscrizione.....	161
11. Contributi.....	163
12. Sanzioni.....	165
13. Responsabilità dell'incaricato.....	166
Appendice 1 – Le correzioni che è necessario introdurre alle istruzioni ufficiali di compilazione dei formulari e dei registri.....	173
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152	183
DECRETO 4 aprile 2023, n. 59	192
Decreto Direttoriale n. 97/2023	213
Decreto direttoriale n. 143/2023.....	218
SCHEDE DELLE MODALITÀ OPERATIVE.....	224
Decreto direttoriale n. 251/2023.....	278
ALLEGATO 1.....	282
ALLEGATO 2.....	326
DECRETO DIRETTORIALE N. 253/2024	349

DECRETO DIRETTORIALE N. 254/2024356
DECRETO DIRETTORIALE N. 255/2024362

1. Introduzione

Il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è il nuovo sistema telematico per documentare e controllare la corretta gestione dei rifiuti.

Il RENTRI è stato formalmente istituito fin dal mese di dicembre del 2018, con il decreto-legge 135/2018¹, ma solo con il decreto ministeriale 59/2023², pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio ed entrato in vigore il 15 giugno 2023, sono state effettivamente poste le basi per la transizione verso la fase di operatività del sistema.

La pubblicazione del D.M. 59/2023 ha consentito di comprendere, in termini generali, il funzionamento di questo sistema e ha condotto alla definizione dei nuovi modelli, cartacei e digitali, di registro cronologico di carico e scarico e di formulario identificativo del rifiuto.

I nuovi modelli di formulario, nella versione cartacea, dovranno essere utilizzati anche da coloro che non saranno tenuti a aderire a RENTRI e, per tutti, hanno sostituito dal 13 febbraio 2025 i moduli definiti con i decreti ministeriali 145/1998³ e 148/1998⁴. A tale proposito si deve ricordare che tali decreti, a differenza di quanto affermato dalla banca dati ufficiale “Normattiva – Il portale della Legge vigente”, non sono stati affatto abrogati dalla data di entrata in vigore del D.M. 59/2023, quindi dal 15 giugno 2023, ma sono stati abrogati, secondo quanto disposto dall’art. 23, comma 1, del decreto ministeriale citato: *«A decorrere dalla data di cui all'articolo 13,*

¹ Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 - Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione - entrato in vigore il 15/12/2018 e convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12/02/2019, n. 36).

² Decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59 - Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», in vigore dal 15/06/2023 (in GU n. 126 del 31/05/2023).

³ Decreto ministeriale 1° aprile 1998, n. 145 - Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - in vigore dal 12/06/1998 (in GU n.109 del 13/05/1998).

⁴ DECRETO 1° aprile 1998, n. 148 - Regolamento recante approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m), e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 - in vigore dal 13/06/1998 (in GU n. 110 del 14/05/1998).

comma 1, lettera a)» e, pertanto, dal 13 febbraio 2025, come precisato dal decreto direttoriale ambiente n. 97 del 22/09/2023.

La disciplina del RENTRI ha previsto una complessa definizione delle scadenze per l'avvio dell'operatività del sistema, rispetto alle quali il Consiglio di Stato, esaminando lo schema del D.M. 59/2023⁵, aveva già segnalato che:

«Appare dunque evidente che, pur nelle dilatate tempistiche (da 18 a 30 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento) di effettiva operatività dell'obbligo degli operatori di iscriversi al RENTRI e di applicare dunque gli strumenti telematici per l'assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 190 e 193 del codice dell'ambiente per la compilazione dei registri cronologici di carico e scarico e del formulario di identificazione, la reale definizione operativa del nuovo sistema è rinviata a convenzioni e atti dirigenziali attuativi di incerta e futura definizione.

2.6. Emerge pertanto che il successo di questa complessa e ambiziosa riforma, ossia la sua concreta ed effettiva capacità di tradursi in una realtà operativa efficiente ed efficace, mentre se ne rinvia di fatto la compiuta definizione alla futura adozione di numerosi decreti direttoriali, affidata in sostanza al “generoso” regime transitorio, che ne dilazona nel tempo l'obbligatorietà e punta sulla gradualità di entrata in vigore del RENTRI, con “la possibile coesistenza di entrambe le fattispecie di tenuta (cartacea o digitale)” nella tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione (secondo le scadenze previste per i principali obblighi previsti dal regolamento riportate nella seconda tabella di sintesi contenuta nella relazione AIR, pagg. 4-5: sostanzialmente, 30 mesi successivi all'entrata in vigore del nuovo regolamento)».

In merito all'individuazione dei soggetti tenuti a aderire al RENTRI e a quelli esclusi, è necessario segnalare come, malgrado siano passati quasi cinque anni dalla data di istituzione di questo sistema e dalla prima definizione dei soggetti obbligati⁶, ancora oggi persistano molte difficoltà interpretative. Tali criticità, per essendo state tempestivamente segnalate al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (d'ora in avanti: MASE), nel

⁵ Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2022, numero affare 01826/2022, oggetto: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Schema di regolamento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica recante Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.

⁶ Operata dall'art. 6, comma 3, della Legge 11 febbraio 2019, n. 12, - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 – pubblicato in G.U. n. 36 del 12/02/2019 e in vigore dal 13/02/2019.

momento in cui scriviamo non hanno ancora condotto all'elaborazione dei necessari chiarimenti e alla modifica delle prescrizioni in materia di RENTRI. Queste ultime, infatti, non sembrano essere sufficientemente coordinate con il *corpus* delle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti, norme fondamentalmente contenute nella parte quarta del decreto legislativo 152/2006, oltre che nel vasto insieme delle norme speciali relative alle modalità di gestione di particolari flussi di rifiuti.

Nonostante le difficoltà anticipate, cercheremo di capire:

- quali sono le finalità del sistema,
- chi lo deve utilizzare e da quando lo deve impiegare,
- come funziona e
- come sono stati articolati i nuovi modelli di formulario identificativo del rifiuto (FIR) e di registro di carico e scarico.

Ci porremo, inoltre, l'obiettivo di comprendere come concretamente si opera all'interno del sistema. A tale proposito, deve essere ricordato che sul sito del RENTRI (www.rentri.gov.it) è disponibile, per i soggetti non ancora iscritti, un'area dimostrativa che consente di capire come funziona, dal punto di vista pratico, il sistema di tracciabilità dei rifiuti.

1.1. I sistemi telematici di tracciabilità dei rifiuti

In passato abbiamo avuto un altro sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, il SISTRI⁷.

Il “sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” fu istituito con il D.M. 17 dicembre 2009⁸ allo scopo di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 14-bis del decreto-legge 78/2009⁹, norma che aveva demandato al Ministero

⁷ Per approfondimenti sul precedente sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti: Maglia, Stefano e Pipere, Paolo, SISTRI. Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, 2010, Piacenza, Inrerio Editore

⁸ «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009». (GU Serie Generale n. 9 del 13/01/2010 - Suppl. Ordinario n. 10).

⁹ «Art. 14-bis - Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti).

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6

dell'ambiente la definizione dei tempi e delle modalità di attivazione del sistema.

Il SISTRI¹⁰ è stato introdotto con il dichiarato fine di arginare, e possibilmente eliminare, i traffici illeciti e gli smaltimenti illegali di rifiuti. Per questo motivo le modalità di funzionamento del sistema sono state presentate come segrete¹¹, al pari delle procedure con le quali la gestione del sistema è stata affidata a raggruppamenti di imprese¹².

In precedenza, con l'art. 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), era stata prevista la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti. Successivamente, con il D.Lgs. 4/2008¹³, che inseriva il comma 3-*bis* all'art. 189 del D.Lgs.

novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n. 152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di quanto stabilito dal presente articolo».

¹⁰ Per una sintetica esposizione delle caratteristiche fondamentali del SISTRI si consulti l'articolo: "Guida al SISTRI: il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" disponibile al seguente link: <https://www.tuttoambiente.it/commenti-premium/sistri-sistema-controllo-tracciabilita-rifiuti/>

¹¹ Con decreto ministeriale 23 febbraio 2007 è stata disposta la segretezza del progetto istitutivo del SISTRI.

¹² In proposito si segnala la relazione della Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato: "Il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)", Deliberazione 7 giugno 2016, n. 4/2016/G.

¹³ Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale», entrato in vigore il 13-2-2008 (GU n. 24 del 29/01/2008 - Suppl. Ordinario n. 24).

152/2006, era stato stabilito l'obbligo, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dell'installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche per garantire la tracciabilità dei rifiuti:

«3-bis. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a partire dall'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e la realizzazione in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D., da stabilirsi con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le categorie di soggetti di cui al comma precedente sono assoggettati all'obbligo di installazione e utilizzo delle apparecchiature elettroniche"».

Il SISTRI è stato introdotto sul finire del 2009 ed è stato poi *soppresso*, così si esprime la norma, al termine del 2018:

«1. Dal 1° gennaio 2019 il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, conseguentemente, non sono dovuti i contributi di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 marzo 2016, n. 78¹⁴».

In questo lungo periodo è stato attivo a fasi alterne: è stato obbligatorio utilizzarlo in alcuni periodi mentre in altri l'obbligo è stato sospeso. In ogni caso, nei momenti in cui è stato operativo, sia pure con modalità sperimentale, *il SISTRI si è semplicemente affiancato, senza sostituirli, agli adempimenti documentali tradizionali*, cioè agli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico, di emissione del formulario identificativo e di compilazione e invio del MUD. È stato introdotto una sorta di “doppio binario”. Si è trattato, quindi, di un *periodo di duplicazione degli adempimenti documentali legati alla gestione dei rifiuti* che ha portato ad un notevole incremento degli oneri amministrativi per gli operatori del settore e per i produttori di rifiuti, senza che il SISTRI abbia consentito di conseguire quegli obiettivi di limitazione dei traffici illeciti di rifiuti e di eliminazione degli smaltimenti illegali di rifiuti che il sistema si proponeva di raggiungere.

Deve essere ricordato, inoltre, che il SISTRI è stato strenuamente difeso dal Ministero dell'Ambiente durante tutto questo periodo. Ogni critica, per quanto accuratamente motivata, è stata per anni considerata come un inutile fastidio e non come un contributo al miglioramento della funzionalità e

¹⁴ Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 - Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

dell'efficacia del sistema di tracciabilità. Il sistema, inoltre, è stato presentato come perfettamente funzionante anche quando, nella prima fase della sua storia, l'infrastruttura informatica evidentemente non riusciva a sopportare il carico di dati conseguente all'obbligo, previsto per alcune centinaia di migliaia di imprese ed enti, di utilizzare quel sistema in affiancamento ai formulari e ai registri tradizionali.

Quindi, mentre non solo durante l'uso presso la singola impresa ma anche in tutte le occasioni pubbliche - convegni, seminari, corsi - accadeva che il sistema, dopo l'inserimento dei dati o all'atto della trasmissione degli stessi, si bloccasse, il Ministero continuava a sostenere che, invece, il sistema fosse pienamente funzionante.

In una seconda fase, superati i problemi informatici, le principali criticità del SISTRI sono state riconducibili alla proliferazione, incontrollata e per fasi successive, delle procedure d'uso. La definizione di un consistente numero di procedure, diverse l'una dall'altra per dettagli quasi impercettibili, ha comportato la necessità di redigere una pluralità di manuali, di guide d'uso per casi specifici e di strumenti di supporto per consentire agli utenti di comprendere, non senza fatica, quale procedura dovesse essere utilizzata per la corretta documentazione di una determinata operazione di gestione dei rifiuti. Si ritiene che l'eccessiva complessità del SISTRI sia stata una delle ragioni del suo fallimento.

1.2. Similitudini e differenze

Il RENTRI, almeno in parte, è diverso dal SISTRI. Prima di tutto perché il nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti è gestito dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica mediante un suo braccio operativo, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Se in passato è stato previsto l'affidamento della gestione del SISTRI a imprese private, ora si è deciso a favore di un'internalizzazione, se così si può dire, della conduzione di questo strumento telematico.

Ma le differenze sono anche di altro tipo. Fin dall'introduzione del nuovo sistema, a differenza di quanto è avvenuto con il SISTRI, il ministero ha adottato una strategia di collaborazione con le associazioni imprenditoriali rappresentative dei soggetti che poi sarebbero stati obbligati ad utilizzare il RENTRI. È stata anche prevista una fase di sperimentazione alla quale, però, ha partecipato un numero limitato di imprese rispetto al novero e all'eterogeneità dei soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI. Inespiegabilmente, inoltre, è stata sperimentata una modalità di trasmissione dei dati contenuti nel registro cronologico di carico e scarico completamente

diversa - *downloading* e successivo *uploading* di un file Excel nel quale venivano imputati i dati - da quella che, in seguito, è stata adottata e che oggi possiamo utilizzare.

La sperimentazione, per quanto anomala, è stata importante perché ha consolidato una diversa articolazione del rapporto fra il Ministero e i soggetti obbligati. Certo lascia un po' perplessi la scelta di non verificare, con sufficiente anticipo rispetto alla data di effettiva operatività dello stesso, l'effettiva funzionalità della configurazione definitiva del sistema. A questo proposito è importante segnalare che il Consiglio di Stato, in sede d'esame dello schema di decreto ministeriale che poi sarebbe diventato il D.M. 59/2023, ha comunicato al ministero quanto segue:

«2.1. Sotto questo angolo di visuale, la documentazione presentata a corredo del testo, in particolare, la relazione illustrativa e l'AIR, non offre, come sarebbe stato invece massimamente auspicabile e opportuno, una ricostruzione diacronica adeguata delle dinamiche normative e amministrative (notoriamente complesse) che, da un lato, hanno impedito la realizzazione del sistema precedentemente previsto (il SISTRI) e, dall'altro lato, hanno orientato e determinato, di riflesso e di conseguenza, le scelte riformatrici e la costruzione del nuovo sistema, come prefigurato nello schema di regolamento in esame.

[...] 2.3. Manca tuttavia negli atti una più completa ricostruzione del contesto, tale da consentire la comprensione, nella logica di una sorta di "VIR" (valutazione d'impatto della regolazione), delle ragioni e delle valutazioni che, alla luce del fallimento dei precedenti modelli normativi, hanno motivato (e possono di conseguenza spiegare) le nuove scelte normative e, soprattutto, possono dimostrare la ragionevole possibilità di "successo" del nuovo sistema e di una sua "messa a terra" in termini celeri e con risultati efficaci.

2.4. La nuova impostazione voluta dal legislatore si caratterizza per l'abbandono del modello di esternalizzazione del sistema, fino ad oggi perseguito attraverso procedure selettive di operatori economici potenziali concessionari o prestatori di servizi, a favore di un modello di autoproduzione basato sul supporto tecnico-gestionale dell'Albo nazionale gestori ambientali (costituito presso il Ministero ai sensi dell'articolo 212 del codice dell'ambiente), nonché su (futuri) accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici (in particolare, con il sistema delle Camere di commercio). Su tali basi, l'idea guida seguita dall'Amministrazione per rispondere all'esigenza di dare una concreta

prospettiva di successo applicativo al nuovo sistema sembra essere imperniata su due assi fondamentali: lo sviluppo (in chiave di dematerializzazione e digitalizzazione) di prassi e di strumenti già esistenti (con un congruo periodo transitorio di convivenza del cartaceo con il digitale) e la progressiva costruzione di un nuovo ambiente informatico condiviso entro il quale far “girare” il nuovo sistema. Il dato sostanziale è racchiuso negli artt. 10, comma 1, e 11 dello schema di decreto: il RENTRI utilizza la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali interconnessa con la rete telematica delle Camere di commercio; l'Albo nazionale gestori ambientali fornisce il necessario supporto tecnico operativo alla competente Direzione generale del Ministero per la gestione dei rapporti con l'utenza, le Associazioni di categoria e le Associazioni dei produttori di software, nonché per gli aspetti operativi di funzionamento della piattaforma telematica e la predisposizione della documentazione tecnica e delle specifiche funzionali per la gestione ed evoluzione del RENTRI, mentre le Sezioni regionali delle Camere di commercio assicurano la gestione dei rapporti con gli utenti del RENTRI anche in collaborazione con le Associazioni di categoria e l'organizzazione di adeguate attività di formazione e informazione.

2.5. Non sono tuttavia forniti elementi conoscitivi più specifici – al di là del menzionato ricorso all'implementazione della banca dati di cui dispone l'Albo gestori ambientali, che si basa sull'infrastruttura informatica dell'Unione delle Camere di commercio - sull'effettiva idoneità di questa infrastruttura digitale a supportare adeguatamente i nuovi carichi di dati e di elaborazioni, né sulle risorse che sono impiegate o che dovranno essere impiegate per la una implementazione, per il suo eventuale potenziamento, per la sua effettiva messa a regime. Poche risultano inoltre le indicazioni (nell'articolato normativo e nei documenti illustrativi a corredo) in ordine agli strumenti giuridici – accordi, protocolli d'intesa, ulteriori decreti attuativi, etc. – necessari per realizzare effettivamente quegli avvalimenti e quella interoperabilità solo enunciati in astratto nel testo. Informazioni e dati, questi, che appaiono vieppiù indispensabili, ove si consideri la massa di soggetti coinvolti nel sistema (indicata, ad esempio, nella prima tabella contenuta nella relazione AIR, dove si stima in circa 1.200.000 il numero totale dei soggetti coinvolti, comprendente anche i trasportatori di rifiuti conto terzi, le imprese e gli enti che effettuano il trattamento dei rifiuti conto terzi e gli intermediari). L'unico elemento concreto rinvenibile negli atti è offerto dal comma 3 dell'art. 11, che rinvia ad un'apposita convenzione stipulata tra la competente Direzione generale del Ministero e Unioncamere il tema della regolazione economica dei costi sostenuti per le attività di supporto fornito dalla Segreteria del Comitato nazionale dell'Albo gestori

ambientali e dalle Sezioni Regionali¹⁵».

Entro il 13 febbraio 2025 il primo gruppo di soggetti obbligati - come nel caso del SISTRI è stata prevista una partenza a scaglioni - ha concluso la fase di iscrizione. Ad oggi però, è bene segnalarlo fin da ora, mancano una serie di decreti direttoriali che erano stati previsti per definire il funzionamento del sistema. Considerato che il RENTRI è un sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, paradossalmente, ad esempio, non è ancora stato definito il decreto direttoriale volto a delineare “i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate” (quindi anche degli organi di controllo) previsto dall’articolo 21, comma 1, del D.M. 59/2023.

Solo il 12 dicembre 2024, a tre giorni dalla fase di inizio dell’iscrizione per il primo gruppo di soggetti obbligati, è stato emanato il decreto direttoriale 255 allo scopo di definire:

«la procedura di accreditamento che gli enti, amministrazioni ed organi di controllo di cui all’articolo 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, devono seguire per accedere alle informazioni contenute nel RENTRI ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali».

L’Allegato del decreto direttoriale citato precisa che:

«Sulla base del disposto normativo, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica procede all’accreditamento degli Enti, Amministrazioni ed Organi di controllo che presentano specifica richiesta attraverso il portale RENTRI www.rentri.gov.it

Si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo degli enti/amministrazioni/organi di controllo che potrebbero essere interessati alla consultazione delle informazioni presenti nel RENTRI:

- a) Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;*
- b) Albo nazionale gestori ambientali e Sezioni Regionali;*
- c) Altri ministeri: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero*

¹⁵ Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2022, numero affare 01826/2022, oggetto: Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Schema di regolamento del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica recante Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.

delle Imprese e del Made in Italy, Ministero degli Interni;

d) Organi di controllo: Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Agenzia delle Dogane, Guardia Costiera;

e) Organi di controllo locale: Polizia Municipale;

f) Regioni, Province e città metropolitane;

g) Ispra e Agenzie regionali e provinciali protezioni ambiente;

h) Camere di commercio».

Sembra quanto meno singolare che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica avvii una procedura di accreditamento per valutare se è opportuno che il medesimo ministero possa accedere al RENTRI, considerato che il Registro è *“gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212”* ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 152/2006.

Curioso anche che fra gli enti che possono richiedere l'accesso ai dati RENTRI vi siano anche le Camere di commercio, istituzioni prive di qualsivoglia potere di vigilanza o controllo del rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti.

1.3. Le motivazioni alla base di un approccio critico al sistema

È certo che sia indispensabile usare un sistema telematico per garantire la tracciabilità dei rifiuti, ma si possono nutrire dubbi sul fatto che il RENTRI, così come è stato progettato e se non interverranno delle modifiche, potrà effettivamente condurre a conseguire sia la piena tracciabilità sia quell'obiettivo di semplificazione degli adempimenti documentali connessi alla gestione dei rifiuti che il Parlamento, con la legge delega, ha chiesto al Governo, al Ministero dell'Ambiente dell'epoca, di perseguire.

La semplificazione sembra piuttosto difficile da raggiungere se si prende atto che, come vedremo, il nuovo modello di formulario è dieci volte più complesso di quello attualmente in uso, mentre il registro è, probabilmente, solo cinque volte più complicato rispetto al precedente.

Anche le associazioni rappresentative delle software house che sviluppano sistemi per la gestione di rifiuti segnalano che nell'attuale configurazione del RENTRI si perdono buona parte dei vantaggi che si potrebbero ottenere

utilizzando un sistema informatico. I dati, ad esempio, vengono inseriti più volte, mentre in tutti i sistemi informatici le informazioni una volta inserite si possono richiamare allo scopo di evitare una duplicazione della fase di *data entry* che nessuno pensa sia opportuno prevedere.

Il limite di questo sistema di tracciabilità, come del precedente SISTRI, è evidente: ciò che si traccia è un veicolo che, di norma, trasporta carichi di rifiuti provenienti da differenti unità locali di diversi produttori, basti pensare alla raccolta dei rifiuti speciali presso gli autoriparatori, e non un singolo lotto con una determinata origine e una specifica, prevista, destinazione.

Ognuno di noi sa che acquistando su internet un qualunque prodotto, anche di prima fascia di prezzo, per esempio una *cover* per lo smartphone, grazie al *link* che ci invia il sito dal quale l'abbiamo acquistato - che ovviamente è un collegamento ipertestuale fornito dalla società di logistica che garantirà il trasporto e la consegna del prodotto - è possibile seguire non un veicolo che trasporta prodotti di quel tipo ma, in modo specifico, il collo gestito dai vettori che trasportano prima su strada, poi per via marittima, poi magari per ferrovia, poi ancora su strada il pacchetto contenente la cover che abbiamo acquistato dalla remota località sita in un altro continente in cui è stato prodotta fino al magazzino vicino a casa nostra dal quale ci verrà consegnato. Questa esperienza, diffusa e consolidata, spinge a chiedersi quale sia il motivo che impedisce di utilizzare sistemi simili a quelli dei corrieri internazionali di merci allo scopo di assicurare la corretta gestione dei rifiuti. I corrieri impiegano, grazie a un processo di miglioramento continuo durato decenni, dispositivi e software molto evoluti e che offrono elevate garanzie di sicurezza dei dati. Invece di scegliere una soluzione di questo tipo, incredibilmente, si è scelto di impiegare un sistema che per molti aspetti è simile al SISTRI anche se, per altri, presenta elementi di miglioramento.

2. Le origini del RENTRI

Le origini del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, come anticipato, risalgono al 2018: l'anno a partire dal quale è stato soppresso il precedente sistema, il SISTRI, ed è stato formalmente istituito il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Il ministero ha deciso che lo strumento per eliminare il vecchio sistema e introdurre il nuovo dovesse essere un decreto-legge, una misura da adottare in caso d'urgenza. Certo non è molto evidente perché vi fosse tale urgenza, dato che in seguito sono passati cinque anni prima che si definisse il passaggio alla fase operativa.

La scelta di intervenire con una misura d'urgenza era, pertanto, fondamentalmente motivata dalla necessità di eliminare i contributi annuali che, nel caso in cui non si fosse intervenuti con tempestività, le imprese e gli enti obbligati ad iscriversi al SISTRI avrebbero dovuto pagare anche per il 2019.

Nel decreto-legge 135/2018, dopo la conversione avvenuta con la Legge 12/2019¹⁶, l'articolo 6 ha delineato il primo elenco dei soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI e a utilizzare il nuovo sistema:

«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis,

- *gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,*
- *i produttori di rifiuti pericolosi e*
- *gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che*
- *operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi,*

¹⁶ Legge 11 febbraio 2019, n. 12 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione, in vigore dal 13/02/2019 (GU n.36 del 12/02/2019).

- *i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché,*
- *con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»*

Un elenco che solo molti anni dopo, precisamente dal 16 giugno 2023, è stato collocato nell'ambito dell'articolo 188-bis, l'articolo del decreto legislativo 152/2006 che in passato disciplinava l'uso del SISTRI e che ora disciplina l'uso del RENTRI.

Dal dicembre del 2018 al 16 giugno 2023 per comprendere se, in prospettiva, un'impresa o un ente sarebbe stato o meno obbligato a aderire a RENTRI, sarebbe stato necessario:

- reperire il decreto-legge,
- verificare che fosse stato convertito in legge,
- individuare la legge di conversione,
- comprendere se fossero state introdotte modifiche sul tema di nostro interesse.

Dopo questi passaggi ci saremmo trovati di fronte, come anticipato, a un elenco di soggetti obbligati che è tutto fuorché chiaro e semplice da comprendere, perché fornisce alcune indicazioni iniziali che vengono in seguito completamente modificate da un rinvio normativo alle disposizioni in materia di compilazione e invio del modello unico di dichiarazione ambientale (*“con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*). Questa scelta, ovviamente, è in aperta e insanabile contraddizione rispetto alle finalità di una norma che dovrebbe condurre alla semplificazione degli adempimenti. La disposizione, infatti, dovrebbe perlomeno *consentire di comprendere agevolmente se si è tenuti ad iscriversi al RENTRI oppure se si è esclusi dall'obbligo*.

Deve essere ricordato, inoltre, che la norma finalizzata a sopprimere il SISTRI era stata caratterizzata anch'essa da disposizioni intrinsecamente contraddittorie. Per eliminare il SISTRI, infatti, era necessario abrogare le norme che avevano lo introdotto. Il decreto-legge 135/2018, pertanto, aveva disposto che dal 1° gennaio del 2019 sarebbero state abrogate una serie di disposizioni, tra le quali l'articolo 16 del decreto legislativo 205 del 2010, articolo che aveva introdotto gli articoli 188-bis (Controllo della tracciabilità dei rifiuti) e 188-ter (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nel decreto legislativo 152/2006. Quindi, a causa dell'eliminazione dell'articolo che aveva a sua volta introdotto quegli articoli, quegli articoli erano appena stati abrogati, mentre, alcune righe dopo, la stessa norma richiamava i soggetti individuati dagli articoli 188-bis e 188-ter imponendo

loro di continuare a garantire la tracciabilità col vecchio metodo, cioè con i formulari e i registri cartacei che comunque nel periodo di “sperimentazione” del SISTRI nessuno aveva mai potuto abbandonare.

«2. Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; [...]

3. Dal 1° gennaio 2019, e fino alla definizione e alla piena operatività di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti organizzato e gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i soggetti di cui agli articoli 188-bis e 188-ter [abrogati per effetto dell'abrogazione dell'art. 16 del D.Lgs. 205/2010] del decreto legislativo n. 152 del 2006 garantiscono la tracciabilità dei rifiuti effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del medesimo decreto, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205¹⁷».

A prescindere dall'iscrizione al nuovo sistema di tracciabilità, è necessario ricordare che dal 13 febbraio del 2025 *anche chi al termine del periodo transitorio non opererà nel RENTRI deve usare i nuovi modelli di formulario identificativo del rifiuto*, perché chi oggi è tenuto ad istituire e movimentare il registro cronologico di carico e scarico sarà in futuro tenuto ad iscriversi, magari con il secondo o terzo gruppo di soggetti obbligati, al RENTRI. Anche se, paradossalmente, non è vero il contrario: vi sono, infatti, *soggetti oggi esclusi dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico* – ad esempio liberi professionisti produttori di rifiuti pericolosi - *che, invece, dovranno necessariamente iscriversi al RENTRI*. È indispensabile sottolineare, inoltre, che chi dovrà iscriversi al sistema con il secondo o terzo gruppo di soggetti obbligati sarà tenuto ad utilizzare, per sei mesi o per un anno, il nuovo modello di registro in versione cartacea vidimato fisicamente presso le Camere di Commercio, per passare in seguito, all'atto dell'iscrizione al RENTRI, alla versione digitale del modello. Un doppio passaggio – registro cartaceo definito dal D.M. 1° aprile 1998, n. 148, registro cartaceo nuovo modello e, infine, registro digitale – che sicuramente non sembra essere in linea con l'obiettivo di semplificazione degli adempimenti amministrativi che il RENTRI deve perseguire.

¹⁷ Art. 6, Decreto-Legge 14 dicembre 2018, n. 135 - Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione - convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12/02/2019, n. 36).

La Legge di conversione del decreto-legge 135/2018, infine, ha demandato la definizione della disciplina di dettaglio del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti ad un decreto ministeriale:

«3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonché per gli aspetti di competenza il Ministro della difesa, definisce le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi, nonché gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti, secondo criteri di gradualità per la progressiva partecipazione di tutti gli operatori».

3. La disciplina del RENTRI

3.1. Gli schemi di decreto ministeriale

Alla definizione del decreto ministeriale 59 del 2023 si è giunti mediante l'elaborazione di due schemi, due bozze, del Regolamento. Su entrambi gli schemi il Ministero ha opportunamente previsto un confronto con le associazioni imprenditoriali rappresentative ai soggetti obbligati.

Fin dalla prima consultazione le associazioni imprenditoriali hanno assunto una posizione comune, sottoscrivendo un *manifesto* con il quale hanno evidenziato una serie di criticità del sistema.

In primo luogo, secondo le Associazioni, mancavano le necessarie verifiche di fattibilità del nuovo sistema di tracciabilità.

In secondo luogo, il sistema, per come era stato ipotizzato in queste bozze di decreti ministeriali, alle Associazioni non sembrava né semplice né di facile uso.

Il decreto ministeriale, infine, così come era stato presentato in bozza, sempre secondo le Associazioni, riproponeva moltissimi elementi che erano già presenti nel SISTRI, comprese scelte che già all'epoca erano state ritenute anomale. Per esempio, il SISTRI prevedeva che si usasse in fase di trasporto dei rifiuti l'equivalente del formulario, la “scheda movimentazione SISTRI”, in formato digitale, imponendone al contempo la stampa su carta allo scopo di “agevolare i controlli su strada”.

Con il manifesto citato le associazioni imprenditoriali hanno formulato una serie di proposte.

A differenza di quanto era previsto all'epoca del SISTRI, le Associazioni hanno richiesto di evitare che i dati contenuti nel formulario dovessero essere inviati prima che avesse inizio il trasporto. La struttura del SISTRI, infatti, prevedeva che il produttore del rifiuto dovesse compilare la parte di sua competenza della “Scheda area movimentazione SISTRI” (l'equivalente del formulario), sottoscriverla digitalmente e inviarla al sistema in modo che diventasse disponibile per il trasportatore. Il trasportatore avrebbe compilato le parti di sua competenza, compresa la definizione su una cartografia digitale - via per via, rotatoria per rotatoria, incrocio per incrocio - del percorso che si immaginava che l'autista avrebbe poi seguito per

movimentare il rifiuto da quella unità locale del produttore a quell'impianto di destinazione. Dopo aver eseguito tutte queste operazioni preliminari, il trasportatore firmava digitalmente e trasmetteva la Scheda movimentazione SISTRI. Il produttore del rifiuto si rendeva conto che la Scheda movimentazione SISTRI era pronta per essere usata e che, in fase successiva, sarebbe arrivato l'autista con il veicolo. Ma l'autista avrebbe potuto iniziare a trasportare il rifiuto solo a seguito di un'ulteriore fase di compilazione della Scheda di movimentazione. L'inserimento, ad esempio, della data e ore di inizio del trasporto a cura dell'autista nella Scheda movimentazione digitale richiedeva che quest'ultimo potesse avere accesso a un computer dell'azienda produttrice del rifiuto e con una configurazione del sistema di questo tipo è ovvio che vi fossero delle difficoltà. Non è detto, infatti, che si prelevino i rifiuti, durante il normale orario di lavoro, quando, ad esempio, un'azienda manifatturiera riceve le materie prime e fa partire i carichi di prodotti finiti. Il trasporto dei rifiuti, potrebbe, infatti, essere effettuato la mattina presto o la sera tardi quando, magari, non c'è nessuno in ufficio.

È necessario ricordare, inoltre, che per accedere al sistema SISTRI era necessario usare un dispositivo costituito da un supporto di memorizzazione dei dati, la “chiavetta USB”, che doveva essere inserita in un computer per consentire il riconoscimento del soggetto autorizzato ad operare per una determinata impresa o un determinato ente.

Per le ragioni in precedenza esposte, le associazioni hanno chiesto al Ministero di evitare di ripetere quell'errore.

Le Associazioni hanno chiesto anche di evitare la prevista geolocalizzazione dei veicoli e la conservazione e trasmissione al RENTRI dei tracciati informatici dei percorsi seguiti dai veicoli che hanno trasportato rifiuti pericolosi.

Infine, è stato sollevato un problema, ancora oggi più che attuale, che si era verificato all'epoca del SISTRI. I decreti che avevano disciplinato il sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti inizialmente prevedevano che il “delegato SISTRI”, la persona incaricata dall'impresa o dall'ente di operare nel sistema, venisse ritenuta come la persona “responsabile della corretta gestione dei rifiuti” dell'unità locale di un'impresa o di un ente. Nel periodo di vigenza del D.M. 17 dicembre 2009, infatti, per delegato SISTRI s'intendeva il:

«soggetto al quale, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, sono stati delegati i compiti e le responsabilità relative alla gestione dei rifiuti per ciascuna unità locale [...]».

Ovviamente, era un'assurdità pensare che la persona incaricata di effettuare

il *data entry* potesse essere considerata al pari di chi, in quell'azienda, aveva la possibilità di scegliere quali fornitori di servizi di trasporto e trattamento di rifiuti utilizzare, come classificare i rifiuti, come attribuire il codice identificativo e quali caratteristiche di pericolo attribuire al rifiuto. Il decreto che ha disciplinato il SISTRI trasformava una funzione operativa di inserimento dei dati in una funzione che comportava rilevanti responsabilità. Per questo motivo è stato necessario modificare addirittura due volte la definizione della nozione di “delegato SISTRI”.

Il rischio paventato dalle Associazioni era quello che si passasse ancora da diverse fasi di messa a punto della norma per giungere a circoscrivere le responsabilità di quello che oggi, secondo le definizioni contenute non nel decreto ministeriale (e questo costituisce un ulteriore problema) ma nel decreto direttoriale 143/2023, è stato definito come “incaricato”.

Il decreto direttoriale citato al riguardo definisce l'*incaricato* nei seguenti termini:

«Persona fisica che utilizza i servizi della piattaforma telematica per conto del rappresentante dell'impresa dell'Ente o di altro soggetto; non necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell'impresa o dell'ente o di altro soggetto [definito dal D.M. 59/2023 come “utente”], e accede mediante dispositivi di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE)».

Il medesimo decreto direttoriale, al punto 1.5.2 Creazione del profilo operatore, specifica che gli incaricati:

«interni o esterni all'operatore, possono completare l'iscrizione ed utilizzare i servizi della piattaforma telematica RENTRI per conto dell'operatore. [...]»

L'incaricato, pertanto, accede al sistema con il proprio SPID, con la propria carta di identità elettronica, con la propria carta nazionale di servizi ed è individuato fondamentalmente come persona fisica e non, come avevano chiesto le Associazioni allo scopo di evitare i problemi già verificatesi con il SISTRI, come uno degli incaricati dell'impresa o dell'ente iscritti al RENTRI. Invece, ovviamente, l'obiettivo che le Associazioni intendevano conseguire, e che non si è raggiunto, era costituito dalla possibilità che l'azienda per la quale lavora una determinata persona fisica la incarichi facendo sì che quella persona diventi l'operatore numero X di quella impresa e possa operare come tale, e non come persona fisica, impegnando l'impresa per la quale lavora. Quel che si sarebbe voluto evitare, in altri termini, è l'imputazione dell'eventuale errore di immissione o di trasmissione dei dati alla persona fisica, sulla quale graverebbero le sanzioni amministrative

pecuniarie previste per gli errori di trasmissione dei dati, invece che all'operatore – ente o impresa - iscritto al RENTRI.

La Legge 24 novembre 1981, n. 689 - *Modifiche al sistema penale* – in materia di sanzioni amministrative pecuniarie dispone, tra l'altro, quanto segue:

«Articolo 3 (Elemento soggettivo)

Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. [...]

Articolo 6 (Solidarietà)

[...] Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione».

Questo è un problema ancora del tutto aperto, un'incertezza che rischia di mettere in seria difficoltà, esattamente come in passato è avvenuto con la nozione di *delegato SISTRI*, anche il nuovo sistema.

Le Associazioni, inoltre, hanno fatto notare l'irrealizzabilità di una disposizione contenuta negli schemi di decreto ministeriale. È stato fatto notare che era impossibile pensare che i formulari e i registri, introdotti nel 1998 e in seguito mai emendati, potessero essere radicalmente modificati lasciando ai soggetti obbligati solo 15 giorni, il periodo che intercorre tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di quello che oggi conosciamo come D.M. 59/2023, per adeguarsi alle nuove disposizioni. L'impossibilità di adeguamento, per decine di migliaia di soggetti obbligati, entro i quindici giorni originariamente previsti avrebbe dovuto essere palese, se si considera come fosse stato previsto che per il secondo e il terzo gruppo di soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI il nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico sarebbe stato per sei mesi o per un anno cartaceo, con conseguente obbligo di preventiva vidimazione presso le Camere di Commercio grazie al *file* che viene messo a disposizione dal sistema RENTRI.

Ovviamente il problema non sarebbe stato solo quello della vidimazione dei registri, ma soprattutto quello della eterogenea articolazione, della diversa ricchezza informativa dei nuovi formulari e dei nuovi registri rispetto a quelli

del passato, differenza che non avrebbe consentito il passaggio ai nuovi modelli senza un adeguato periodo transitorio.

In sintesi, le richieste delle associazioni imprenditoriali hanno portato ai seguenti risultati:

- è stata accettata la richiesta di non prevedere la trasmissione del formulario compilato dal produttore prima dell'inizio del trasporto;
- si è ottenuto che i nuovi formulari e i nuovi registri divenissero applicabili in fase successiva rispetto alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale e, in particolare, dal 13 febbraio 2025.

La transizione è stata perciò graduale, dato che il decreto ministeriale è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio ed è entrato in vigore il 16 giugno 2023 mentre i nuovi moduli sono divenuti efficaci dal 13 febbraio 2025. Deve essere ricordato, però, che le istruzioni indispensabili per capire come compilare i nuovi modelli di formulario e di registro sono state rese disponibili solo nel mese di dicembre del 2023 e, purtroppo, contengono una serie di contraddizioni e di errori che avrebbero dovuto essere corretti prima dell'avvio dell'operatività del RENTRI.

Per quanto riguarda la richiesta di evitare di registrare i percorsi seguiti dai veicoli carichi di rifiuti pericolosi e poi di doverli trasmettere al Ministero, la richiesta non è stata accettata e quindi i trasportatori dovranno documentare con strumenti informatici i percorsi seguiti dai veicoli, trasmetterli al RENTRI, con modalità e formati non ancora definiti, e garantirne la conservazione.

Infine, per quanto riguarda le responsabilità dell'incaricato, il ministero ha comunicato che la trasmissione dei dati al sistema avviene con una modalità di sottoscrizione digitale interna al sistema e differente rispetto a quelle abitualmente utilizzate, mentre per quanto riguarda l'identificazione del soggetto che accede al RENTRI il dicastero dell'ambiente ritiene che il problema possa essere superato mediante SPID aziendali o dell'ente in luogo di quelli personali.

La soluzione prospettata, però, non sembra essere praticabile, in quanto le norme che disciplinano il RENTRI impongono l'identificazione dell'*utente*, definito dall'art. 3 del D.M. 59/2023 come: *«il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni»*.

L'articolo 4 del medesimo decreto ministeriale, infatti, in relazione al registro cronologico di carico e scarico dispone che:

«2) i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l'identificabilità dell'utente;

3) qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data ed ora».

La “modalità operativa 1 – Iscrizione al RENTRI” del decreto direttoriale 143/2023, inoltre, consente di comprendere che l'utente è una persona dotata di poteri di rappresentanza dell'operatore (impresa, ente o studio professionale che si intende iscrivere):

«1.5.1 Accesso al servizio

I. Il primo accesso al servizio avviene con strumenti digitali di autenticazione (SPID per persona fisica o persona giuridica, CNS, CIE) da parte di uno o più utenti che rappresentano l'operatore (ovvero l'Ente, l'impresa o altro soggetto tenuto all'iscrizione al RENTRI).

II. Il titolo di rappresentanza viene verificato mediante:

a. interoperabilità con il Registro delle Imprese ai fini dell'identificazione dell'impresa e dell'utente i cui poteri devono essere riportati nel Registro delle Imprese».

In questa fase, quindi, anche se il decreto direttoriale fa riferimento alla possibilità di utilizzare lo SPID per la persona giuridica, in realtà si deve trattare di SPID di tipo 4, che veicola sia i dati della persona giuridica sia quelli della persona fisica.

Secondo l'area di supporto presente nel sito del RENTRI l'autenticazione necessaria per operare nel sistema si può ottenere con le seguenti tipologie di SPID.

«Autenticazione con le diverse tipologie di identità digitale. Alla data di emanazione del presente avviso esistono le seguenti tipologie di identità digitale:

1. Identità digitale della persona fisica (veicola solo i dati della persona fisica)

2. Identità digitale della persona giuridica (veicola solo i dati afferenti alla persona giuridica)

3. Identità digitale ad uso professionale della persona fisica (veicola solo i dati della persona fisica)

4. Identità digitale ad uso professionale per la persona giuridica (veicola solo [sia] i dati della persona fisica e della persona giuridica)

La seguente tabella chiarisce i diversi casi d'uso.

Per “uso professionale” si intende, l'uso dell'identità SPID nell'ambito di un servizio professionale.

Per “servizi professionali” si intendono i servizi destinati ai soggetti che agiscono con finalità riferibili all'attività lavorativa svolta.

Per “servizi non professionali” si intendono i servizi destinati ai soggetti che agiscono con finalità non riferibili all'attività lavorativa eventualmente svolta.

<i>Tipologia di identità</i>	<i>Tipologia di servizi cui sono destinate le identità</i>
<i>1. della persona fisica</i>	<i>Servizi non professionali destinati ai cittadini</i>
<i>2. della persona giuridica</i>	<i>Servizi professionali per i quali necessario conoscere solo gli attributi della persona giuridica</i>
<i>3. ad uso professionale della persona fisica</i>	<i>Servizi professionali per i quali necessario conoscere solo gli attributi della persona fisica che può essere o non essere dotati di una partita IVA personale.</i>
<i>4. ad uso professionale per la persona giuridica</i>	<i>Servizi professionali per i quali necessario conoscere sia gli attributi della persona fisica sia gli attributi della persona giuridica per la quale la persona fisica opera</i>

L'identità di tipo 1 costituisce l'identità digitale del cittadino con cui accede ai propri dati personali, interagisce con soggetti pubblici e privati in qualità di cittadino. È l'identità digitale che tutti i gestori di identità si sono impegnati nel dicembre 2019 a rendere disponibile con almeno una modalità a titolo gratuito.

L'identità di tipo 2 non ha trovato, alla data del presente avviso, applicazione. Prevista, anche in conformità al regolamento eIDAS, per scopi professionali, ha il forte limite di veicolare solo i dati della persona giuridica, caratteristica che la rende poco utile ai SP che hanno quasi sempre bisogno di conoscere chi sia la persona fisica che sta accedendo al servizio.

Le identità di tipo 3 e 4 nascono per ovviare a tale limite e perché si è verificata l'esigenza da parte di diversi fornitori di servizi pubblici e privati, di realizzare servizi destinati a chi agisce per scopi professionali, servizi che possono essere disegnati per le esigenze di tali soggetti, certamente diverse dalle esigenze del cittadino.

L'identità di tipo 4 consente, inoltre, di avere la certezza di chi sia la persona fisica che sta agendo nell'ambito di una specifica organizzazione. Quest'ultima identità risolve anche potenziali problemi di utilizzo del servizio, in quanto un datore di lavoro può trovare ostacoli da parte dei dipendenti all'utilizzo della propria identità digitale di tipo 1 per scopi lavorativi. Per ovviare a tale problema, può dotare i propri dipendenti dell'identità digitale di tipo 4. L'organizzazione, oltre ad autorizzare il rilascio di questa tipologia di identità, acquisisce il diritto (e il dovere nel caso il soggetto lasci l'organizzazione) di richiederne la revoca per qualunque ragione».

Sul medesimo tema sul portale di supporto RENTRI si legge anche quanto segue:

«Identità digitali per la persona giuridica

Il sistema RENTRI, ad oggi, accetta le seguenti tipologie di identità digitale per la persona giuridica:

- Identità digitale della persona giuridica (veicola solo i dati afferenti alla persona giuridica)

- Identità digitale ad uso professionale per la persona giuridica (veicola i dati della persona fisica e della persona giuridica)

L'identità della persona giuridica prevista, anche in conformità al regolamento eIDAS, per scopi professionali, veicola solo i dati della persona giuridica.

L'identità digitale ad uso professionale per la persona giuridica veicola i dati della persona fisica e della persona giuridica e consente, quindi, di avere la certezza di chi sia la persona fisica che sta agendo nell'ambito di una specifica organizzazione. Quest'ultima identità risolve anche potenziali problemi di utilizzo del servizio, in quanto un datore di lavoro può trovare ostacoli da parte dei dipendenti all'utilizzo della propria identità digitale di tipo 1 per scopi lavorativi. Per ovviare a tale problema, può dotare i propri dipendenti dell'identità digitale di tipo 4. L'organizzazione, oltre ad autorizzare il rilascio di questa tipologia di identità, acquisisce il diritto (e il dovere nel caso il soggetto lasci l'organizzazione) di richiederne la revoca per qualunque ragione».

Sembra quindi che il Ministero dell'Ambiente non abbia ben compreso il

senso delle richieste delle associazioni imprenditoriali tese ad evitare il ripetersi dei problemi già verificatesi all'epoca del SISTRI.

In sintesi, quindi, anche se lo SPID di tipo 2 - *Identità digitale della persona giuridica in grado di veicolare solo i dati afferenti alla persona giuridica* - venisse reso disponibile, non sarebbe sufficiente per consentire "l'identificazione dell'utente" in quanto l'utente, non secondo la definizione contenuta nel D.M. 59/2023 ma in quella presente nel D.D. 143/2023, è una persona fisica dotata di poteri di rappresentanza o, in ogni caso, una persona fisica, l'incaricato o il sub incaricato, mentre lo SPID di tipo 2 consente esclusivamente di identificare l'operatore, in altri termini l'entità giuridica iscritta al RENTRI.

A seguito delle osservazioni espresse dalle Associazioni imprenditoriali sulla prima bozza, il Ministero ha provveduto alla seconda formulazione dello schema del decreto, anch'essa sottoposta alle Associazioni. Queste ultime hanno elaborato una nutrita serie di ulteriori osservazioni critiche e proposte di miglioramento. Infine, il secondo schema è stato inviato alla Commissione Europea e al Consiglio di Stato. Anche il Consiglio di Stato, pur avendo espresso parere favorevole, ha formulato decine di osservazioni critiche, in parte riportate nel primo capitolo. A questo proposito si ricorda, tra l'altro, la perplessità relativa alla difficoltà di individuare le molteplici scadenze previste e quella inerente alla vasta messe delle norme attuative e all'assenza di termini per l'adozione di tali provvedimenti.

«2.5.3. La reale possibilità di entrata in funzione del nuovo sistema è subordinata in realtà alla generica previsione dell'art. 21 (Modalità operative) che demanda a futuri decreti direttoriali – senza la previsione di termini di adozione – la definizione concreta e specifica di questo nuovo sistema (modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI e il suo funzionamento; istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori; requisiti informatici per garantire l'interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori; modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5; requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate; manuali e guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti; modalità di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all'articolo 20). Appare dunque evidente che, pur nelle dilatate tempistiche (da 18 a 30 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento) di effettiva operatività dell'obbligo degli operatori di iscriversi al RENTRI e di applicare dunque gli strumenti telematici per l'assolvimento degli obblighi di cui agli artt. 190 e 193 del codice dell'ambiente per la compilazione dei registri cronologici di carico e scarico e del formulario di identificazione, la reale definizione operativa del nuovo sistema è rinviata a convenzioni e atti dirigenziali attuativi di incerta e futura

definizione.

2.6. *Emerge pertanto che il successo di questa complessa e ambiziosa riforma, ossia la sua concreta ed effettiva capacità di tradursi in una realtà operativa efficiente ed efficace, mentre se ne rinvia di fatto la compiuta definizione alla futura adozione di numerosi decreti direttoriali, è affidata in sostanza al “generoso” regime transitorio, che ne dilazona nel tempo l’obbligatorietà e punta sulla gradualità di entrata in vigore del RENTRI, con “la possibile coesistenza di entrambe le fattispecie di tenuta (cartacea o digitale)” nella tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione (secondo le scadenze previste per i principali obblighi previsti dal regolamento riportate nella seconda tabella di sintesi contenuta nella relazione AIR, pagg. 4-5: sostanzialmente, 30 mesi successivi all’entrata in vigore del nuovo regolamento)».*

Rispetto alle scadenze il Consiglio di Stato si è espresso nei seguenti termini:

«3. Un secondo aspetto di carattere generale che merita una più specifica attenzione è costituito dalla complessa disciplina della tempistica di applicabilità del nuovo sistema. Il testo proposto presenta una complicata distribuzione delle norme transitorie e di prima applicazione in diversi punti dell’articolato [ad esempio, il comma 8 dell’art. 9 rinvia l’emissione del formulario di identificazione del rifiuto in modalità digitale “a partire dalla data di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 13”; nell’art. 9 si stabilisce l’Entrata in vigore dei nuovi modelli, peraltro con rinvio interno all’articolo 13, comma 1, lettera a); l’art. 12, comma 2, rinvia all’articolo 13 la definizione delle tempistiche in base alle quali i soggetti di cui al comma 1 procedono all’iscrizione al RENTRI]. Si osserva nella relazione illustrativa, a proposito del comma 8 dell’art. 7, che si “introduce l’obbligo di tenuta del FIR in modalità digitale coincidente con la data di iscrizione al RENTRI dell’ultimo “scaglione” di utenti previsto, garantendo così che l’intera filiera dei soggetti interessati dalla movimentazione del rifiuto, sia compliance alla modalità digitale. La modalità digitale sarà obbligatoria a decorrere dai 30 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, per tutti i soggetti obbligati al RENTRI”, mentre, a proposito dell’art. 9, si rileva che “L’articolo stabilisce che l’entrata in vigore dei nuovi modelli dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione del rifiuto avvenga secondo la tempistica di iscrizione al RENTRI fissata per il primo scaglione di soggetti ed individuata a partire da 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”. È poi l’art. 13 che detta le Tempistiche di iscrizione, correlate alle dimensioni delle imprese, articolate in tre scaglioni. Inoltre, nell’articolo 8 (Specifiche tecniche) si rinvia di fatto l’operatività del nuovo sistema alla pubblicazione sul sito del RENTRI, da parte della Direzione generale competente del Ministero, delle specifiche tecniche per la

redazione in formato elettronico dei nuovi modelli, senza peraltro indicare alcun termine, ancorché solo acceleratorio, per tale pubblicazione, che pure condiziona l'effettiva applicabilità del nuovo regime. L'art. 21 (Modalità operative) demanda, come detto, a plurimi decreti direttoriali della Direzione generale competente del Ministero, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, la definizione delle modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI e il suo funzionamento, le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori, etc., ma senza indicare alcun termine per l'adozione di tali decreti, la cui pubblicazione è evidentemente pregiudiziale per l'effettiva operatività del sistema e dovrà dunque ragionevolmente avvenire in tempi utili rispetto ai tre "scaglioni" di avvio dell'obbligo di iscrizione al RENTRI, di cui all'art. 13.

Ferma restando la scelta di merito, riservata all'Amministrazione, su come graduare e distribuire nel tempo la progressiva attuazione del nuovo sistema, graduazione, come detto nella relazione illustrativa, "fortemente sollecitata nella fase di consultazione pubblica degli stakeholder" al fine di consentire "al tessuto imprenditoriale, formato da piccole imprese, di adeguare i processi organizzativi aziendali alle nuove procedure gestionali e informatiche previste dal RENTRI", ritiene la Sezione che sia possibile e senz'altro preferibile concentrare le varie disposizioni transitorie, sopra indicate, ora sparse in vari punti del testo, in un unico articolo appositamente dedicato, nel quale siano accorpate in modo ordinato e chiaro le diverse scadenze e i diversi termini che, si deve precisare, non sono di "entrata in vigore", ma di applicabilità delle diverse disposizioni e dei diversi obblighi e adempimenti ivi previsti».

Il Ministero, purtroppo, non ha accolto il suggerimento di elaborare un unico articolo dedicato alle scadenze, tant'è vero che, in fase successiva rispetto alla pubblicazione del D.M. 59/2023, uno dei decreti direttoriali¹⁸, assolutamente non previsto, chiarisce quali siano le date in questione, che nel decreto ministeriale erano indicate in modo criptico, ad esempio: "a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi".

3.2. Il decreto ministeriale 59/2023 e decreti direttoriali

Con il decreto 4 aprile 2023, n. 59, il Ministero ha disciplinato in termini generali il funzionamento del sistema e ha definito i *format* grafici dei nuovi registri e formulari. Il decreto ministeriale è però completamente privo sia di *legenda*, indispensabile per comprendere i molti acronimi impiegati nei nuovi moduli, sia di istruzioni di compilazione.

¹⁸ Decreto direttoriale n. 251/2023 del 19 dicembre 2023

Le istruzioni di compilazione e la *legenda* sono state fornite, ben sei mesi dopo, con il decreto direttoriale 251 del 19 dicembre 2023. Al decreto direttoriale si è giunti mediante un tormentato percorso di elaborazione che ha condotto a redigere due bozze, in seguito sottoposte alla consultazione delle associazioni imprenditoriali. La consultazione, come è stato in precedenza ricordato, ha prodotto un *feedback* costituito da decine di pagine di osservazioni critiche e di rilievi sulla mancata coerenza con le norme di riferimento di molte indicazioni contenute nelle istruzioni. È stato fatto rilevare, inoltre, come alcuni dei contenuti delle istruzioni di compilazione avrebbero dovuto essere introdotti nel decreto legislativo 152 del 2006 e non certo in un decreto direttoriale, in un atto di natura amministrativa.

Il decreto ministeriale prevede, con l'articolo 21, l'emanazione di una serie di decreti direttoriali:

«Art. 21 - Modalità operative

1. La Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, definisce entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento [15 dicembre 2023], con uno o più decreti direttoriali:

a) le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

b) le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679, contenente, tra l'altro, la tipologia dei dati raccolti, la durata della loro conservazione nei sistemi informativi, le finalità perseguite, le operazioni da svolgere, l'individuazione del titolare del trattamento e il ruolo dei soggetti in esso coinvolti;

c) i requisiti informatici per garantire l'interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;

d) le modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5;

e) i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate;

f) i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti;

g) le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all'articolo 20».

Al momento sono stati pubblicati sei decreti direttoriali. Il primo non era assolutamente previsto ma è stato necessario per precisare le scadenze, quali, ad esempio:

- il termine entro il quale si dovrà iscrivere il primo gruppo di soggetti obbligati;
- il termine entro il quale si dovrà iscrivere il secondo gruppo di soggetti obbligati;
- il termine entro il quale si dovrà iscrivere il terzo gruppo di soggetti obbligati;
- i termini a partire dai quali si utilizzeranno i nuovi moduli;
- i termini a partire dai quali i nuovi moduli verranno gestiti digitalmente;
- i termini a partire dai quali dovranno essere trasmessi i dati contenuti nei formulari relativi al trasporto di rifiuti pericolosi, ecc.

La formulazione del Decreto ministeriale 59 del 2023, come aveva accuratamente e dettagliatamente segnalato il Consiglio di Stato in sede di elaborazione del parere preliminare alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di questo decreto, era per molti aspetti criptica perché non consentiva di capire che cosa volesse dire, ad esempio, che quella determinata scadenza era stata posta al “trentesimo mese ed entro i 60 giorni successivi” dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale.

«Un secondo aspetto di carattere generale che merita una più specifica attenzione è costituito dalla complessa disciplina della tempistica di applicabilità del nuovo sistema. Il testo proposto presenta una complicata distribuzione delle norme transitorie e di prima applicazione in diversi punti dell'articolato [ad esempio, il comma 8 dell'art. 9 rinvia l'emissione del formulario di identificazione del rifiuto in modalità digitale “a partire dalla data di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 13”; nell'art. 9 si stabilisce l'Entrata in vigore dei nuovi modelli, peraltro con rinvio interno all'articolo 13, comma 1, lettera a); l'art. 12, comma 2, rinvia all'articolo 13 la definizione delle tempistiche in base alle quali i soggetti di cui al comma 1 procedono all'iscrizione al RENTRI]¹⁹».

¹⁹ Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, Adunanza di Sezione del 20 dicembre 2022, Numero affare 01826/2022, Oggetto: Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Schema di regolamento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica recante Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 152.

Il primo decreto direttoriale, pertanto, si è limitato ad esplicitare le scadenze, rendendo comprensibili le oscure indicazioni in precedenza richiamate.

ALLEGATO
TABELLA SCADENZE RENTRI

1. Scadenze per l'iscrizione al RENTRI	
<i>L'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:</i>	<i>Data (art. 13, comma 1)</i>
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)	a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)	a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)	a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli	
<i>Scadenza per l'adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)</i>	<i>Data (art.9, comma 1)</i>
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall'obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a).	a decorrere dal 13 febbraio 2025
3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale	
<i>Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale</i>	<i>Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025	dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	dalla data di iscrizione al RENTRI
4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale	
<i>Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale</i>	<i>Data per l'emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale (art. 7, comma 8)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)	a decorrere dal 13 febbraio 2026

Il secondo decreto direttoriale²⁰ (143/2023) ha definito le “modalità operative” del RENTRI, fondamentalmente nei seguenti termini:

«Articolo 1 (Modalità operative)

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 si

²⁰ Decreto direttoriale 143 del 6 novembre 2023.

approva il documento, allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, concernente le “Modalità operative” di seguito indicate:

- Modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, di cui al comma 1, lettera a);*
- Istruzioni per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI da parte degli operatori, di cui al comma 1, lettera b);*
- Requisiti informatici per garantire l'interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori, di cui al comma 1, lettera c);*
- Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l'assolvimento degli adempimenti previsti, di cui alla lettera g)».*

La norma si presenta, almeno in apparenza, come fondamentalmente rivolta a quanti hanno dovuto sviluppare alcune funzionalità del sistema telematico. Con riferimento alle procedure da 7 a 12 e da 16 a 18, leggiamo, infatti, che: *«La Modalità operativa è rivolta principalmente alle strutture tecniche informatiche di cui gli operatori si avvalgono»* o locuzioni simili.

In molti casi, quindi, analizzando una determinata modalità operativa ci si rende conto che essenzialmente si tratta di una spiegazione rivolta a chi ha sviluppato il software necessario a gestire questo sistema e non di una indicazione finalizzata a illustrare come i soggetti obbligati agiscono nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

Le diciotto modalità operative richiamano alla mente le molte procedure del SISTRI. Come si è anticipato, uno dei problemi fondamentali che ha portato all'insuccesso del precedente sistema per il controllo della tracciabilità era legato al fatto che erano state sviluppate così tante procedure, diverse l'una dall'altra per dettagli quasi impercettibili, da rendere molto difficile comprendere a quale concreta situazione fosse applicabile ogni procedura. Non sembra, secondo le valutazioni delle associazioni imprenditoriali, che si sia riusciti a superare questo approccio, volto a creare inutili duplicazioni delle procedure.

Un solo esempio. Si è opportunamente deciso di sviluppare un'applicazione “utilizzabile in mobilità” con la quale si potrà, come ovviamente si fa in tanti altri casi in cui si usano documenti di trasporto digitali, aggiornare il formulario in fase di movimentazione dei rifiuti. Quando il produttore del rifiuto avrà compilato la propria sezione del formulario, altrettanto farà

l'autista del veicolo e poi il gestore dell'impianto. L'applicazione per dispositivi mobili, come precisato in una delle in una delle procedure, può essere utilizzata anche sul computer dell'ufficio collegato alla rete. Non è chiaro, perciò, perché sia stata prevista un'applicazione adatta solo ai computer degli uffici collegati alla rete. Se la prima applicazione può essere impiegata in tutti i contesti in cui deve essere utilizzata, che senso ha prevederne un'altra?

«13 MODALITÀ OPERATIVA: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'utilizzo del FIR in modalità digitale in mobilità

13.1 Obiettivo

Il servizio fornisce uno strumento (applicazione informatica) che consente agli operatori iscritti al RENTRI di svolgere, in condizione di mobilità, le operazioni per la produzione del FIR digitale, integrare i dati nelle diverse fasi della movimentazione del rifiuto nonché trasmettere al RENTRI i dati contenuti nel FIR nel caso di rifiuti pericolosi. [...]

13.3 Modalità di fruizione

Il servizio viene erogato attraverso una applicazione web utilizzabile con dispositivi mobili. L'applicazione sarà comunque accessibile anche mediante postazioni fisse. [...]

14 MODALITÀ OPERATIVA: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'emissione del FIR in modalità digitale

14.1 Obiettivo

Il servizio mette a disposizione le funzionalità di base che consentono all'operatore iscritto al RENTRI di svolgere le operazioni necessarie per l'emissione e la vidimazione digitale del FIR in formato digitale, e di trasmettere al RENTRI i dati contenuti nel FIR nel caso di rifiuti pericolosi. [...]

14.3 Modalità di fruizione

Il servizio è erogato mediante l'applicazione web della piattaforma telematica RENTRI».

Come anticipato, le istruzioni di compilazione dei nuovi modelli di formulari e registri sono state fornite sei mesi dopo rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 59/2023, con il terzo decreto direttoriale, il numero 251 del dicembre 2023. Il decreto direttoriale ha finalmente reso disponibile la *legenda* che ha consentito di capire il

significato delle sigle riportate nelle caselle dei moduli. Nel nuovo formato del registro cronologico di carico e scarico, ad esempio, è presente una casella con la sigla T*, un'altra con la sigla TR. TR vorrà dire trasporto? T* che cosa vorrà mai dire? Per alcuni mesi non si è stati posti in condizioni di capirlo, e solo attraverso il rilascio di queste istruzioni si è giunti a superare queste difficoltà.

Alla versione definitiva delle istruzioni di compilazione si è arrivati grazie alla condivisione con le associazioni imprenditoriali di due bozze del decreto direttoriale. Entrambe sono state completamente riscritte, accogliendo almeno in parte le osservazioni e i suggerimenti delle associazioni, per arrivare alla versione attualmente disponibile sul sito del RENTRI.

Nonostante i miglioramenti, le attuali istruzioni di compilazione contengono ancora errori concettuali preoccupanti. Leggiamo sulle istruzioni di compilazione del registro cronologico di carico e scarico che la casella “centro di raccolta” dovrà essere barata dal produttore iniziale del rifiuto quando sceglierà di affidare i propri rifiuti urbani²¹ al gestore del servizio pubblico di raccolta:

«Il produttore barra la casella CR qualora abbia aderito alla gestione integrata del servizio di raccolta per i rifiuti urbani e conferisca al Centro di raccolta».

Nessun produttore di rifiuti urbani, però, è tenuto a registrare sul registro di carico e scarico l'avvenuta produzione o l'avvenuto avvio al trattamento di tale tipologia rifiuti. Come dovrebbe essere ben noto al ministero,

²¹ D.Lgs. 152/2006, art. 184, comma 2: «Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter)» [«b-ter) “rifiuti urbani”»:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;

3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;

4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.

6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune].

l'obbligo di tenuta del Registro di carico e scarico, con riferimento ai produttori iniziali di rifiuti, è disciplinato dall'articolo 190, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 nei seguenti termini:

«Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti [speciali] pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti [speciali] non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)²² ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico [...]».

Nessuna norma, pertanto, impone ai produttori iniziali di annotare nel registro cronologico di carico e scarico l'avvenuta produzione o l'avvenuto avvio al trattamento dei rifiuti classificati come urbani, mentre nelle istruzioni di compilazione del nuovo modello di registro leggiamo le affermazioni in precedenza riportate. Sembra, pertanto, che nella redazione di queste istruzioni il ministero non si sia sufficientemente curato di verificare che le indicazioni fornite fossero pienamente conformi alle norme che disciplinano la gestione dei rifiuti.

Nell'area del sito RENTRI dedicata al supporto agli operatori, tra l'altro, si legge che i soggetti obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico sono i seguenti:

«I soggetti obbligati a tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'art. 190 del D.lgs. 152/2006, sono:

- chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;*
- commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione;*
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di*

²² «Sono rifiuti speciali: [...]

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 [rifiuti urbani];

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 2 [rifiuti urbani]; [...]

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie [...]

rifiuti;

- consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti;

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

- imprese ed enti, con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.lgs. 152/2006, che di seguito si riportano:

c) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli urbani;

d) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi da quelli urbani;

g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie [...]».

L'elenco riportato nel sito è corretto ed è, però, in palese contraddizione con le indicazioni fornite nelle istruzioni ufficiali di compilazione del nuovo modello di registro. Analogamente nelle risposte del ministero ai quesiti posti nel corso del webinar del 21 maggio 2023²³ si legge che:

«Nel caso di conferimento di rifiuti urbani al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, quali obblighi vi sono con riferimento al RENTRI?

Il produttore che conferisce tutti i rifiuti prodotti al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani non deve iscriversi al RENTRI e non deve tenere il registro di carico e scarico».

Il MASE, pertanto, conferma che, *a differenza di quanto riportato nelle istruzioni ministeriali di compilazione del nuovo formato di registro RENTRI*, i produttori di rifiuti *non sono tenuti ad annotare nel registro cronologico di carico e scarico l'avvenuta produzione o l'avvenuto avvio al trattamento dei rifiuti classificati come urbani*. È certo, pertanto, che le citate istruzioni devono essere al più presto rettifiche.

Con il Decreto Direttoriale 253 del 12 dicembre 2024, tre giorni prima

²³ Risposte del MASE ai quesiti posti nel corso del webinar del 21 maggio 2024:
<https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud#>

dell'avvio della fase di iscrizione al RENTRI del primo gruppo di soggetti obbligati (che comprende anche tutti i trasportatori di rifiuti prodotti da terzi), sono state fornite indicazioni di larga massima sui sistemi di geolocalizzazione che devono essere installati a bordo dei veicoli iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 5 - raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi.

L'art. 16, comma 1, del D.M. 59/2023 dispone che:

«i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione *basati sulle tecnologie disponibili sul mercato* [sic!]].» (art. 16, comma 1, D.M. 59/2023)

Il decreto direttoriale, con l'articolo 1, prevede quanto segue:

«1. I sistemi di geolocalizzazione di cui all'articolo 16 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 devono rilevare il percorso effettuato dall'autoveicolo dal punto di partenza al punto di destinazione, registrando la data in cui è avvenuto il trasporto del rifiuto e garantendo una accuratezza sufficiente per il rilevamento della posizione dell'autoveicolo su cui il sistema di geolocalizzazione è installato».

Limitandosi ad esporre in termini molto generali il concetto di *geolocalizzazione* di un veicolo.

Il medesimo atto espone altre indicazioni di larga massima, quali, ad esempio:

«2. Per garantire la tracciabilità del percorso è necessario che:

a. il sistema di geolocalizzazione debba essere associato alla targa e al telaio dell'autoveicolo in modo che lo stesso possa essere identificabile univocamente;

b. il rilevamento del percorso debba avvenire attraverso la registrazione di una serie di punti di posizione (coordinate geografiche) ad intervalli temporali tali che, messi in sequenza e collegati fra di loro, generino il percorso effettuato dall'autoveicolo nella data del trasporto del rifiuto;

c. i dati relativi ai percorsi degli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi, rilevati dai sistemi di geolocalizzazione, devono poter essere esportati in un formato standard fra quelli comunemente usati;

d. i percorsi compiuti dagli autoveicoli devono poter essere visualizzati attraverso mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore».

L'articolo 2 del decreto direttoriale rinvia a un successivo decreto del medesimo genere la definizione di ciò che più importa:

«[...] le modalità di gestione dei dati attinenti [a]i percorsi degli autoveicoli, con particolare riguardo alle modalità di trasmissione al RENTRI che possano consentire l'associazione tra il percorso e il FIR, nonché quelle di archiviazione dei dati dei percorsi con le relative tempistiche».

Il medesimo decreto direttoriale posticipa al 13 febbraio 2027, sempre con modalità che non consentono l'immediata comprensione della nuova scadenza, la trasmissione al RENTRI dei dati relativi ai percorsi seguiti dai veicoli in fase di trasporto dei rifiuti speciali pericolosi:

«2. Le informazioni afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione devono essere rese disponibili con le modalità indicate nel decreto di cui al comma 1, a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di cui all'articolo 13, comma 1 lettera c) del D.M. 4 aprile 2023, n. 59».

Infine, sempre posticipando a data da destinarsi ogni decisione puntuale in proposito, il decreto direttoriale dispone che:

«c. i dati relativi ai percorsi degli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi, rilevati dai sistemi di geolocalizzazione, devono poter essere esportati in un formato standard fra quelli comunemente usati [sic!]]» (art. 1, comma 2, D.D. 253/2024).

Quindi, in sostanza il decreto direttoriale in esame non consente di comprendere quali dei dispositivi di geolocalizzazione *basati sulle tecnologie disponibili sul mercato* è sensato acquistare e far installare sui veicoli, dato che *non è stato in alcun modo precisato quale dovrà essere il formato di esportazione dei dati* che i dispositivi dovranno garantire di poter generare.

Sempre in data 12 dicembre 2024, con decreto direttoriale 254 si è provveduto ad approvare una serie di manuali già in precedenza diffusi:

- Manuale per la tenuta del registro di carico e scarico con i servizi di supporto;
- Manuale per l'emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto;
- Manuale per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI da parte degli operatori;
- Manuale per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti delegati;

- Manuale per l'accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione.

Un modo di procedere del tutto atipico - che ricorda il proliferare di procedure e la conseguente ridondanza di manuali, casi d'uso, istruzioni che si è registrato all'epoca del SISTRI – considerato *che solo molti mesi dopo la pubblicazione dei manuali sul sito RENTRI si è provveduto a ratificarne i contenuti*.

Quanto accaduto consente però di apprendere che quanto pubblicato sul sito, comprese le risposte ai quesiti più frequentemente posti, non è stato preventivamente sottoposto al vaglio del ministero ma che, invece, prima viene elaborato e poi eventualmente modificato o approvato *ex-post* dal dicastero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Una lezione importante per quanti dimenticano che *le disposizioni in materia di RENTRI non possono essere dettate da comunicazioni informali pubblicate sul portale*.

Infine, del decreto direttoriale 255/2024 – accreditamento degli enti, amministrazioni ed organi di controllo – si è già riferito: il provvedimento si limita ad elencare amministrazioni pubbliche che potrebbero richiedere di accreditarsi allo scopo di accedere ai dati RENTRI.

3.3.La problematica individuazione dei soggetti obbligati

Come anticipato, l'articolo 6 del decreto-legge 135/2018, così come convertito dalla Legge 12/2019, prevedeva il seguente elenco di soggetti obbligati:

«3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, cui sono tenuti ad iscriversi, entro il termine individuato con il decreto di cui al comma 3-bis,

- *gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,*
- *i produttori di rifiuti pericolosi e*
- *gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che*
- *operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi,*
- *i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché,*

con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

L'elenco, con identica formulazione, costituisce (dal 16 giugno 2023) *il comma 3-bis dell'articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006*.

3.3.1. Gestori di impianti di trattamento

La prima tipologia di soggetti obbligati è quindi costituita da:

- *tutti gli enti e da tutte le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti.*

Rispetto a questa tipologia di soggetti obbligati non vi sono particolari difficoltà: è chiaro che sono obbligati ad iscriversi e a usare il RENTRI tutti i gestori di impianti che sottopongono a trattamento rifiuti.

Al riguardo è opportuno precisare che il termine giuridico “trattamento” comprende anche le operazioni propedeutiche al trattamento, ad esempio, la “messa in riserva”, lo stoccaggio prima del recupero dei rifiuti, piuttosto che il “deposito preliminare”, lo stoccaggio prima dello smaltimento dei rifiuti.

Tutti gli impianti autorizzati a trattare rifiuti, indipendentemente dal fatto che siano stati prodotti dell'azienda o ente che li tratta o da altre imprese o enti, e qualunque sia la tipologia di rifiuti trattati, urbani piuttosto che speciali non pericolosi o speciali pericolosi, sono tenuti ad iscriversi al RENTRI.

L'obbligo, inoltre, prescinde dall'esistenza o meno di una norma speciale che disciplina la gestione di una particolare tipologia di rifiuti; ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le norme sui rifiuti di imballaggio, le norme sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, quelle sulle pile sugli accumulatori, quelle sui prodotti in polietilene, quelle sugli pneumatici fuori uso e le disposizioni sui veicoli fuori uso. Tutti gli impianti di trattamento sono tenuti a iscriversi a RENTRI e operare nel Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

In realtà sussiste un dubbio che non è ancora risolto: secondo le indicazioni contenute nell'area di supporto del sito RENTRI e, soprattutto, secondo le modalità di iscrizione previste dal sito, *sembra siano tenuti ad iscriversi anche i centri di raccolta comunali*.

Non si comprende, però, perché dovrebbero iscriversi, dato che i centri di raccolta comunali *non sono impianti* e sono giuridicamente definiti come fasi della raccolta differenziata dei rifiuti sul territorio del comune o dell'ambito territoriale ottimale:

- «mm) "centro di raccolta": area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta data con decreto del Ministro dell'ambiente²⁴; [...]»;

Anche il D.M. 8 aprile 2008²⁵ definisce i centri di raccolta comunali specificando che:

«sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche»;

Inoltre, l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che la realizzazione o l'adeguamento dei centri di raccolta deve essere eseguito:

«in conformità con la normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia e il Comune territorialmente competente ne dà comunicazione alla Regione e alla Provincia²⁶».

Sebbene i centri comunali di raccolta non siano impianti, anche nel caso dei SISTRI erano stati coinvolti nell'obbligo di iscrizione. Probabilmente l'equivoco nasce dalla previsione dell'art. 190 (registro cronologico di carico e scarico), comma 9, secondo la quale:

«Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti [urbani] non pericolosi. Per i rifiuti [urbani] pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita

²⁴ Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale - art. 183, comma 1.

²⁵ Decreto ministeriale 8 aprile 2008 - Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche (G.U. 28 aprile 2008, n. 99).

²⁶ D.M. 8 aprile 2008, come modificato dal D.M. 13 maggio 2009 e dal D. Lgs. 116/2020.

dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti».

Considerato che i centri comunali di raccolta, come abbiamo rilevato, non rispondono alla definizione giuridica di impianti di trattamento ma costituiscono una fase della raccolta dei rifiuti, sarebbe più opportuno che i gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani ne documentassero l'attività, con riferimento ai rifiuti urbani pericolosi, nell'ambito delle operazioni di raccolta e trasporto.

Tale impostazione è confermata dalle indicazioni contenute nelle istruzioni ufficiali di compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 2025:

«Avvertenze

I rifiuti urbani conferiti ai Centri di Raccolta comunali o intercomunali, ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee, per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento dei rifiuti urbani, conferiti in maniera differenziata da utenze domestiche e non domestiche, vanno sommati, per CER, alla quantità complessivamente raccolta ed indicata nella scheda RU [scheda compilata, fondamentalmente, dai “soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani”]²⁷.»

3.3.2. Produttori di rifiuti pericolosi

Per quanto riguarda la seconda categoria di soggetti obbligati constatiamo che l'obbligo riguarda:

- *«i produttori di rifiuti pericolosi».*

In primo luogo, deve essere rilevato che la locuzione “produttori di rifiuti pericolosi” non specifica se l'obbligo sussiste:

- sia per i produttori di rifiuti urbani pericolosi,
- sia per i produttori di rifiuti speciali pericolosi.

Nonostante non sia stato specificato, è razionale interpretare tale espressione come riferita esclusivamente ai produttori di rifiuti speciali pericolosi. Se

²⁷ Istruzioni ufficiali di compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale allegate al D.P.C.M. 29 gennaio 2025, 10.1 SCHEDA RU (Raccolta rifiuti urbani).

così non fosse, infatti, *l'obbligo di iscrizione al RENTRI sarebbe tendenzialmente esteso a tutti i nuclei familiari italiani*. In tutti i nuclei familiari, infatti, può capitare di sostituire il frigorifero, generando un rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica classificato come rifiuto urbano pericoloso. Allo stesso modo, in ambito domestico si utilizzano prodotti, ad esempio per la pulizia della casa, che quando diventano rifiuti sono giuridicamente qualificati come “*imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze*” e devono essere classificati come rifiuti urbani pericolosi.

Deve essere, inoltre, ricordato che imprese, enti e professionisti non producono in nessun caso rifiuti urbani pericolosi. Sono classificati come rifiuti urbani, oltre ai rifiuti prodotti dai nuclei domestici, i rifiuti elencati nell'*Allegato L-quater* – che non comprende alcun rifiuto classificato come pericoloso – esclusivamente nel caso in cui siano stati generati dalle attività economiche elencate nell'*Allegato L-quinquies* della parte quarta del D.Lgs. 152/2006²⁸.

²⁸ D.Lgs. 152/2006, art. 183, comma 1: «[...] b-ter) "rifiuti urbani":

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; [...].».

Allegato L-quater

FRAZIONE	DESCRIZIONE	Codice EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127*	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

Diamo quindi per scontato, anche se il comma 3-bis dell'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 non lo ha chiarito, che l'obbligo di iscrizione al sistema di tracciabilità riguardi esclusivamente i produttori di rifiuti *speciali* pericolosi.

Un'indiretta conferma della correttezza di questa interpretazione è costituita dalla formulazione dell'articolo 13 del D.M. 59/2023, disposizione riferita alla partenza a scaglioni dei soggetti tenuti a iscriversi al RENTRI e non all'elencazione dei soggetti obbligati, che in proposito precisa quanto segue:

«1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui

all'articolo 18;

b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;

c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1.»

3.3.2.1 Professionisti produttori di rifiuti speciali pericolosi

La formulazione utilizzata dalla norma - «*i produttori di rifiuti pericolosi*» - introduce un'importante novità rispetto all'individuazione dei soggetti tenuti a istituire e annotare il registro cronologico di carico e scarico e a compilare e inviare il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

Nel primo caso, registro cronologico di carico e scarico, l'art. 190, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 individua tra i soggetti obbligati anche:

- «*le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi*».

Nel secondo, comunicazione annuale al catasto dei rifiuti realizzata tramite il MUD, l'obbligo disciplinato dall'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo è relativo, tra gli altri, a:

- «*le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi*».

Lo stesso articolo 6 del decreto-legge 135/2018, così come convertito dalla Legge 12/2019 (ora vigente come comma 3-bis dell'articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006), con riferimento alla prima categoria di soggetti obbligati, i gestori di impianti, si riferisce a:

- “*gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti*”

Analogamente, il riferimento *agli enti e alle imprese* è previsto per quanti raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi e per quanti commerciano senza detenzione e intermediano servizi di gestione dei rifiuti: solo per i produttori non è stata prevista questa precisazione.

Con riferimento ai produttori di rifiuti [speciali] pericolosi, l'obbligo, pertanto, non è limitato agli enti e alle imprese, ma è *esteso a tutti i produttori di rifiuti speciali pericolosi*.

Questa scelta comporta l'inclusione nel novero dei soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dei liberi professionisti, da sempre esclusi, anche con riferimento alla produzione di rifiuti speciali pericolosi, dagli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico e di compilazione del MUD. Una scelta ancora meno comprensibile, se si considera che il Ministero ha confermato la sussistenza delle esclusioni dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico, previste dall'art.190, comma 6, del D.Lgs. 152/2006:

«[...] i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa [i liberi professionisti], quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità, che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189 [MUD]:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183».

Se si considera, inoltre, che il sistema RENTRI consente ai liberi professionisti che si avvalgono delle semplificazioni in precedenza richiamate di *non trasmettere direttamente al sistema i dati relativi ai rifiuti speciali pericolosi prodotti e avviati al trattamento*, perché tale onere può essere affidato ai trasportatori²⁹, così come permette loro di conferire tali rifiuti al gestore di un circuito organizzato di raccolta senza emettere il formulario, *la scelta di includere nell'insieme dei soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI anche i liberi professionisti diventa sempre meno comprensibile*.

²⁹ D.M. 59/2023, articolo 15: «3. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono tenuti alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi, emessi con le modalità di cui all'articolo 7, comma 8. I dati relativi al formulario sono trasmessi dai soggetti che producono o trasportano rifiuti e dai destinatari secondo le procedure di cui all'articolo 21.

4. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 3 [il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore], il produttore può richiedere al trasportatore la trasmissione dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi [...].».

Nell'area di supporto presente nel sito del RENTRI a tale proposito si precisa quanto di seguito riportato:

«Obblighi dei produttori non rientranti in organizzazione di ente o impresa

Sono compresi tra i produttori iniziali non rientranti in organizzazione di ente o impresa, a titolo puramente indicativo e non esaustivo, i professionisti medici, dentisti e veterinari (se non organizzati in strutture di impresa) oppure enti del terzo settore.

Tali soggetti sono obbligati ad iscriversi al RENTRI solo se producono rifiuti pericolosi.

L'iscrizione deve essere effettuata, a prescindere dal numero di dipendenti, a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

Registri Cronologici di Carico e Scarico

I produttori iniziali di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, che tengono il registro cronologico di carico e scarico ai sensi dell'art. 190, comma 1 del D.lgs. 152/2006:

- *a partire dal 13 febbraio 2025 sono obbligati alla tenuta in formato cartaceo secondo il nuovo modello stabilito dal D.M. 4 aprile 2023 n.59 che dovranno vidimare presso la Camera di commercio. Il nuovo modello cartaceo sarà disponibile accedendo al portale del RENTRI dove sarà possibile produrre il file in formato pdf, su pagine di dimensioni A4 contenente il frontespizio e le pagine numerate.*
- *dalla data di iscrizione sono obbligati alla sua tenuta in formato digitale ed alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI. La trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.*

I produttori iniziali di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o impresa, se adempiono agli obblighi di tenuta dei registri con le modalità alternative di cui all'art. 190, comma 6 del D.lgs. 152/2006 non sono tenuti alla trasmissione dei relativi dati al RENTRI.

Formulari di Identificazione del Rifiuto (FIR)

I produttori iniziali di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di

Ente o impresa

- *a partire dal 13 febbraio 2025, dovranno vidimare digitalmente il FIR cartaceo, previa registrazione al RENTRI, e compilarlo attraverso i sistemi gestionali o attraverso i servizi di supporto del RENTRI o manualmente.*
- *a partire dal 13 febbraio 2026, dovranno emettere i FIR in formato digitale e trasmettere i dati al RENTRI almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto.*

I produttori iniziali di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa se utilizzano il documento di conferimento e non emettono il FIR (ad esempio nel caso di conferimento dei rifiuti al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione) non devono trasmettere i relativi dati al RENTRI».

L'analisi delle indicazioni ministeriali induce due considerazioni. In primo luogo, l'evidente *contraddizione in termini* secondo la quale non rientrano nella categoria degli "enti" gli "enti del terzo settore". Sebbene tale errore sia stato segnalato molti mesi fa, all'atto della pubblicazione dell'indicazione sul sito, il ministero non ha ancora provveduto a correggerlo. La "logica" del RENTRI ritiene, infatti, che solo le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi possano essere definiti come "enti". In secondo luogo, la potenziale sussistenza dell'obbligo non solo per i liberi professionisti in senso stretto, quindi quelli tenuti ad essere iscritti ad un Ordine o a un Collegio professionale, ma anche per quanti esercitano, ai sensi della Legge n. 4/2013³⁰, una *professione intellettuale non regolamentata*, definita dall'art. 1, comma 2, della norma citata nei seguenti termini:

«Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative».

³⁰ Legge 14 gennaio 2013, n. 4 - Disposizioni in materia di professioni non organizzate, in G.U. n. 22 del 26/01/2013.

L'obbligo di iscrizione al RENTRI è, pertanto, esteso a *tutti i professionisti che generano rifiuti speciali pericolosi*, non solo ai medici e ai veterinari. Il consulente del lavoro, l'ingegnere, l'architetto, il commercialista, il consulente ambientale, il giornalista che, ad esempio dismettendo un apparecchio elettrico o elettronico del suo studio, genererà un rifiuto speciale pericoloso dovrà iscriversi al RENTRI, anche se potrà avvalersi delle semplificazioni che gli consentiranno di non dover trasmettere alcun dato al sistema per la tracciabilità dei rifiuti. Un evidente paradosso che contribuisce a spiegare perché il ministero ha indicato, nel momento in cui ha sottoposto al Consiglio di Stato la bozza dello schema del Decreto Ministeriale 59 del 2023, che *saranno tenuti ad iscriversi al RENTRI un milione e duecentomila soggetti*. Molti, se si considera che oggi le unità locali per le quali sussiste l'obbligo di compilare il MUD sono poco più di quattrocentomila. Sono circa quattrocentomila anche i soggetti che tengono il registro di carico e scarico, perché dall'entrata in vigore del decreto legislativo 116/2020³¹ c'è una pressoché completa coincidenza fra queste due categorie di soggetti. Permangono, infatti, solo alcune eccezioni marginali: ad esempio, il registro tenuto dai centri di raccolta comunali, che non sono chiamati a compilare il MUD, e il MUD compilato dai soggetti istituzionali che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, che non devono istituire e movimentare il registro cronologico di carico e scarico con riferimento a tale ruolo.

3.3.2.2. Altri produttori di rifiuti speciali pericolosi esclusi dagli obblighi di tenuta del registro e di compilazione del MUD

Oltre ai professionisti, vi sono altri soggetti esclusi dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico e di comunicazione annuale al catasto dei rifiuti (MUD) anche se producono rifiuti pericolosi. L'art. 190, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 dispone, infatti, che:

«6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01 [servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere], 96.02.02 [servizi degli istituti di bellezza], 96.02.03 [servizi di manicure e pedicure] e 96.09.02 [attività di tatuaggio e piercing] che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori*

³¹ Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità, che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183».

Nonostante l'esclusione dagli obblighi documentali citati (registro e MUD), anche gli imprenditori agricoli, i barbieri, i parrucchieri, i gestori di saloni bellezza, le attività di pedicure e manicure e le attività di tatuaggio e piercing, sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, stando alle indicazioni contenute nell'area di supporto del sito del sistema di tracciabilità.

Al RENTRI si devono perciò iscrivere anche i piccolissimi produttori di rifiuti speciali pericolosi. Per questi ultimi, infatti, non è previsto alcun limite dimensionale riferito al numero dei dipendenti o alla quantità di rifiuti speciali pericolosi prodotti. Sul sito del nuovo sistema di tracciabilità leggiamo che:

«Rimane valida la possibilità per alcuni produttori di tenere il registro con modalità alternative (per esempio conservando i FIR)?

L'articolo 190 del D.lgs. 152/2006 prevede la possibilità di adempiere all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico con modalità alternative

In particolare:

– il comma 4 del citato articolo, riguarda i soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236;

– il comma 6 del citato articolo, riguarda: gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi e i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati e i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa;*

– il comma 8 riguarda le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami

ferrosi e non ferrosi.

Questi soggetti:

– sono obbligati ad iscriversi al RENTRI secondo le tempistiche stabilite dal D.M. 4 aprile 2023 n. 59;

– non sono obbligati, *se si avvalgano di una delle summenzionate modalità alternative*, a tenere il registro di carico e scarico in modalità digitale né a trasmettere al RENTRI i relativi dati tenuti con le riferite modalità³²»

Le indicazioni ministeriali riportate sul sito RENTRI sembrano, però, in aperto e insanabile contrasto con le prescrizioni contenute nell'articolo 12 del D.M. 59/2023:

«Art. 12 - Iscrizione al RENTRI

1. Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019³³, di seguito indicati:

[...] b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9».

La locuzione “fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9” del medesimo decreto, rimanda alla prescrizione secondo la quale:

«Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006».

Sembra, perciò, che il Regolamento intenda limitare, *anche se evidentemente non potrebbe in alcun modo perseguire tale obiettivo essendo una norma di rango secondario*, la portata della disposizione di rango primario che impone l'iscrizione al RENTRI per “i produttori di rifiuti pericolosi” senza eccezione alcuna. L'eccezione, introdotta dalla locuzione “fatto salvo” presente nel D.M. 59/2023, sembrerebbe essere riferita ai casi di esenzione dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico (articolo 190) e, in

³² Prime risposte del MASE ai quesiti formulati nel corso del seminario del 21 maggio 2024: <https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud#>

³³ Dal 16 giugno 2023, data di entrata in vigore del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213, l'elenco dei soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI è contenuto nel comma 3-bis dell'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006.

questo caso incomprensibilmente, di emissione del formulario identificativo del rifiuto (articolo 193). Da un lato, quindi, il Regolamento RENTRI sembra introdurre un'esenzione dall'obbligo di iscrizione al sistema di tracciabilità per i soggetti che possono, a determinate condizioni, beneficiare dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico; dall'altro, invece, il MASE decide di ignorare questi casi di possibile esonero, ribadendo che anche nei casi in cui sia stata prevista l'esenzione dalla tenuta del registro per quei soggetti sussiste l'obbligo di iscrizione al RENTRI.

3.3.3. Gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale

L'analisi del comma 3-bis dell'articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006 ci conduce a prendere atto dell'obbligo di iscrizione a RENTRI per "gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi". In questo caso non v'è motivo di ritenere che l'obbligo sussista solo per i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi. Nonostante l'imprecisione della norma, sembra che anche chi trasporta rifiuti urbani pericolosi - e praticamente tutti i gestori del servizio pubblico di raccolta si trovano necessariamente a trasportare anche rifiuti urbani pericolosi - sia tenuto ad iscriversi al RENTRI. Non abbiamo, infatti, argomenti a sostegno dell'ipotesi che l'obbligo sia previsto solo per le imprese iscritte alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali: "raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi".

Che cosa significhi effettuare l'attività di trasporto di rifiuti "a titolo professionale" è una domanda alla quale la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha dato da molti anni una risposta certa. Nelle norme nazionali, invece, questa espressione è presente da anni, senza che ne sia mai stato chiarito fino in fondo il significato. In realtà, come si è anticipato, il significato della locuzione "a titolo professionale", riferita all'attività di trasporto di rifiuti, è stato chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea quando, nel 2005, ha condannato il nostro Paese. In Italia ritenevamo, infatti, che trasportare a titolo professionale significasse trasportare esclusivamente rifiuti prodotti da terzi, la Corte di Giustizia, invece, ha chiarito che l'attività è svolta a titolo professionale *se non è occasionale o saltuaria*, indipendentemente dal fatto che i rifiuti siano stati prodotti dal trasportatore o da altri soggetti.

«La Corte ha peraltro già avuto modo di dichiarare che la nozione di trasporto di rifiuti a titolo professionale contenuta nell'art. 12 si riferisce non solo a coloro che trasportano, nell'esercizio della loro attività professionale di trasportatori, rifiuti prodotti da terzi, ma anche a coloro che,

pur non esercitando la professione di trasportatori, nondimeno trasportino nell'ambito della loro attività professionale rifiuti da loro stessi prodotti (ordinanza Caterino, citata, punto 25).

24 *Contrariamente a quanto sostiene il governo italiano, la finalità di vigilanza sul ciclo dei rifiuti, perseguita dalla direttiva, implica il controllo continuo dei rifiuti fin dal momento in cui sono stati prodotti e, in particolare, come dispone l'art. 12 della direttiva, il controllo delle condizioni in cui sono raccolti e trasportati. Se, in taluni casi, è vero che il produttore dei rifiuti può provvedere egli stesso alla loro raccolta o al loro trasporto e disfarsene effettivamente soltanto alla fine dell'operazione di raccolta o trasporto, tale circostanza è irrilevante ai fini della qualifica come rifiuti delle sostanze o degli oggetti raccolti o trasportati nonché, di conseguenza, ai fini dell'obbligo d'iscrizione gravante sul produttore in ragione di un'operazione del genere.*

25 *L'art. 12 della direttiva non ricomprende, tuttavia, tutte le imprese che, nell'ambito della loro attività professionale, trasportino i rifiuti da esse prodotti.*

26 *Anzitutto, la locuzione «a titolo professionale», impiegata in tale articolo, non è sinonimo delle espressioni «nell'ambito delle loro attività professionali» o «nello svolgimento delle loro attività professionali», alle quali probabilmente il legislatore comunitario avrebbe fatto ricorso ove avesse inteso riferirsi a tutte le imprese che, nell'ambito della loro attività professionale, trasportino i rifiuti da esse prodotti.*

27 *Risulta, poi, dal dodicesimo 'considerando' della direttiva 91/156 che i nuovi obblighi di autorizzazione e d'iscrizione previsti da tale direttiva si applicano alle «imprese che si occupano di rifiuti, come gli operatori intermedi addetti alla raccolta, al trasporto e alla mediazione». L'uso del verbo «occuparsi» nonché l'elenco indicativo di professioni specializzate nel settore dei rifiuti indicano che l'art. 12 della direttiva si applica alle imprese che svolgono a titolo abituale la raccolta o il trasporto di rifiuti.*

28 *Infine, la previsione che il trasporto sia effettuato «a titolo professionale» significa che l'attività di trasporto di rifiuti, sebbene l'art. 12 non disponga che essa deve costituire l'attività esclusiva, e neppure principale, delle imprese di cui trattasi, deve rappresentare un'attività ordinaria e regolare di tali imprese.*

29 *Dalle considerazioni che precedono risulta che l'art. 12 della direttiva assoggetta a un obbligo d'iscrizione gli stabilimenti o le imprese che, nell'ambito delle loro attività, provvedono in via ordinaria e regolare al trasporto di rifiuti, a prescindere dal fatto che tali rifiuti siano prodotti da*

terzi o da loro stessi. *Non risulta, peraltro, da alcuna disposizione della direttiva che tale obbligo ammetta deroghe fondate sulla natura o sulla quantità dei rifiuti* ³⁴».

La sentenza, pertanto, afferma il principio secondo il quale il trasporto è effettuato «a titolo professionale» se l'attività di trasporto di rifiuti, rappresenta un'attività ordinaria e regolare di tali imprese *a prescindere dal fatto che tali rifiuti siano prodotti da terzi o dalle imprese che li trasportano*.

Dato, quindi, che la locuzione “a titolo professionale” è stata interpretata in modo diverso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalle disposizioni nazionali è certo che sarebbe stato preferibile evitare di utilizzarla anche in questo contesto.

Nel caso dell'iscrizione al RENTRI è necessario capire se l'obbligo è previsto esclusivamente per i trasportatori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi o *anche per le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti*. La risposta questa domanda sembrerebbe rinvenibile nel decreto ministeriale 59 del 2023, perché anche in questa norma, entrata in vigore il 15 giugno 2023, è presente un elenco dei soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI. Purtroppo, invece, il decreto ministeriale non ci aiuta a rispondere al quesito. L'elenco dei soggetti obbligati presente nel decreto ministeriale, cioè nel regolamento che dà attuazione alle disposizioni oggi contenute, dopo le modifiche apportate dal decreto legislativo 213/2022³⁵, nel comma 3-bis dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 152/2006, pur essendo – inspiegabilmente – diverso da quello contenuto nella norma primaria, non permette di giungere a conclusioni certe. Il regolamento, infatti, in un articolo differente rispetto a quello dedicato all'individuazione dei soggetti obbligati, l'articolo 13, dispone che:

«Art. 13 Tempistiche di iscrizione

[...] 2. *Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del*

³⁴ Causa C-270/03, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, «Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Gestione dei rifiuti — Direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE — Trasporto e raccolta dei rifiuti — Art. 12», Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 giugno 2005.

³⁵ Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 213 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio - in vigore dal 16/06/2023 in G.U. n.127 del 01/06/2023.

decreto legislativo n. 152 del 2006 [iscrizione in categoria 2-bis], si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1».

Questa disposizione è tutt'altro che chiara e si presta a differenti possibili interpretazioni. Innanzitutto, è necessario considerare che l'articolo citato è finalizzato a definire le “tempistiche di iscrizione”, perciò la locuzione “si iscrivono *quando* obbligati come produttori” conduce a ritenere che le imprese e gli enti che trasportano i propri rifiuti avendo ottenuto l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 2-bis, *si debbano iscrivere al RENTRI* e lo debbano fare “*quando*”, cioè nel momento in cui, sono tenuti ad iscriversi al sistema in qualità di produttori.

Un'evidente conferma della correttezza di questa interpretazione è desumibile anche dall'analisi dell'articolo 18 del D.M. 59/2023:

«Art. 18 - Deleghe

1. I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di cui al Titolo III del presente regolamento, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo n. 152 del 2006».

Constatato che tra gli “obblighi di cui al Titolo III” vi è anche l'iscrizione al RENTRI, è assolutamente palese come questa disposizione dia per scontato che i produttori iniziali dei rifiuti *debbono adempiere agli obblighi di documentazione previsti dal sistema di controllo della tracciabilità “anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti”* e che, eventualmente, possano adempiere delegando tale compito alle associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o alle società di servizi di diretta emanazione delle stesse.

Questa interpretazione appare come l'unica possibile alla luce della lettera della norma, anche se fa sorgere un'altra criticità. Se i trasportatori di propri rifiuti non pericolosi, esclusi dagli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico e di compilazione del MUD in relazione all'attività di trasporto, fossero costituiti da produttori di rifiuti urbani oppure di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da:

- attività agricole, agro-industriali, della silvicoltura e della pesca,
- attività di costruzione, demolizione e scavo,

- attività commerciali,
- attività di servizio,
- attività sanitarie,

allora, a prescindere dal numero dei dipendenti dell'impresa o dell'ente, non sarebbero mai tenuti all'iscrizione al RENTRI e non si potrebbe comprendere "quando" dovrebbero iscriversi al sistema in qualità di trasportatori dei propri rifiuti.

Si presenterebbe la medesima situazione se i rifiuti speciali non pericolosi fossero prodotti da imprese o enti che complessivamente non occupano più di dieci dipendenti e costituiti da:

- rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali,
- rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali,
- rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.

Secondo il ministero, invece, a quanto risulta dalla sezione supporto del sito RENTRI, "gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi" sono tenuti ad iscriversi al RENTRI solo *se*, questo è il senso attribuito al termine "quando", rientrano tra i soggetti obbligati in qualità di produttori. In altri termini, gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi *non sarebbero tenuti ad iscriversi in qualità di trasportatori di propri rifiuti*.

«Impresa che produce rifiuti e che è iscritta all'Albo per la categoria 2bis

Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 2 bis ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono, quando obbligati in funzione del tipo di rifiuti prodotti, come produttori e non come trasportatori.

Quindi se l'azienda ha fino a 10 dipendenti dovrà iscriversi al RENTRI solo se produce rifiuti pericolosi³⁶».

³⁶ Risposte del MASE ai quesiti posti nel corso del webinar del 21 maggio 2024:

Questa interpretazione implica necessariamente che la locuzione “a titolo professionale” sia stata intesa, a differenza di quanto chiaramente e tassativamente statuito dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, come *referita esclusivamente ai trasportatori di rifiuti prodotti da terzi*, perché la norma di rango primario, attualmente il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006, prevede l’obbligo di iscrizione per “*gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale*”.

Considerato, infine, che fra i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI dal citato decreto legislativo sono previsti anche:

«con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 [i soggetti tenuti ad effettuare la comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti (MUD) diversi dai soggetti istituzionali che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani (obbligati ai sensi del comma 5 del medesimo articolo)]», è necessario sottolineare che i trasportatori di propri rifiuti urbani o speciali non pericolosi non rientrano tra i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, in quanto beneficiano dell’esclusione prevista dall’ultimo capoverso del medesimo comma:

«Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, [iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 2-bis] nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.»

Infine, con riferimento all’obbligo di iscrizione a RENTRI per “gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi”, risulta molto difficile comprendere per quali motivi il MASE ritenesse, ben prima della modifica dell’articolo 11³⁷ del D.Lgs. 49/2014 operata dalla Legge 166/2024

<https://supporto.rentri.gov.it/aswsWeb/selectLanding?idProduct=RENTRI&userRole=rentriud#>

³⁷ «b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11 (Ritiro di AEE secondo i sistemi 'uno contro uno' e 'uno contro zero'). [...] 6. I distributori o i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo non sono soggetti all'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, né all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, del medesimo decreto legislativo e non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 3, del decreto legislativo stesso.

7. Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 [...]».

di conversione del D.-L. 131/2024 (c.d. Decreto Salva infrazioni), che i trasportatori professionali di rifiuti prodotti da terzi, iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 3-bis, fossero esclusi da tale onere.

«I soggetti iscritti alla categoria 3-bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali ovvero distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 3 bis, quando svolgono le attività di gestione dei RAEE in base alle modalità semplificate previste dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65 NON sono soggetti agli obblighi del RENTRI».

Al riguardo è opportuno precisare che i trasportatori di rifiuti [urbani o speciali] di apparecchiature elettriche ed elettroniche “in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature” si potevano iscrivere all'abrogata categoria 3-bis all'Albo nazionale gestori ambientali solo se documentavano:

«l'iscrizione al Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la professione di trasportatore su strada [R.E.N.] istituito ai sensi del regolamento (Ce) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, oppure, per le imprese egli enti la cui attività di trasporto non rientra nel campo di applicazione dello stesso Regolamento, il possesso delle licenze o dei titoli previsti dalla vigente normativa»³⁸.

Difficile pensare, considerando la doppia iscrizione al R.E.N. e all'Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto di rifiuti prodotti da terzi, che tale attività, fosse svolta a titolo diverso da quello professionale. Non è chiaro, quindi, perché per il trasporto di RAEE domestici o professionali classificati come pericolosi e prodotti da terzi il ministero ritenesse, prima della modifica del decreto legislativo 49/2014, che non fosse necessaria l'iscrizione al RENTRI. D'altronde la precisazione contenuta nel nuovo articolo 11 del decreto legislativo citato – “[...] i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro [...] non sono tenuti a iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti” - rivela chiaramente come l'indicazione precedente fosse del tutto priva di fondamento giuridico, tanto da richiedere una specifica modifica *ex post* alla norma che disciplina le modalità semplificate di raccolta e trasporto dei RAEE.

³⁸ Decreto ministeriale 3 giugno 2014, n. 120 - Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, Art. 15, comma 3.

La questione si complica ulteriormente per effetto delle indicazioni contenute nelle istruzioni ufficiali di compilazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2025 riferito al 2024. Nel documento, infatti, i trasportatori di propri rifiuti – indipendentemente dal fatto che trasportino rifiuti pericolosi o meno – sono stati qualificati come “gestori di rifiuti” (si veda immagine sottostante), in altri termini come operatori professionali del trasporto di rifiuti: *l'esatto contrario rispetto a quanto il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha sostenuto in occasione dell'individuazione dei soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI.*

3 Presentazione

3.1 Modalità

Ogni dichiarante deve presentare un unico Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, contenente tutte le Comunicazioni dovute per l'Unità Locale dichiarante, con le modalità sotto indicate:

Chi	Cosa	Come
Produttori		
Produttori iniziali che, nella propria Unità Locale, producono non più di 7 rifiuti e, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali e conferiscono i rifiuti in Italia	Comunicazione Rifiuti Semplificata <i>Oppure</i> Comunicazione Rifiuti	Invio via PEC della modulistica generata dal sistema di compilazione Trasmissione telematica
Altri produttori iniziali e nuovi produttori	Comunicazione Rifiuti	Trasmissione telematica
Gestori (ricuperatori, trasportatori, compresi i trasportatori di rifiuti da essi stessi prodotti, smaltitori)	Comunicazione Rifiuti Comunicazione Veicoli Fuori Uso (se dovuta) Comunicazione Imballaggi – Sezione gestori rifiuti di imballaggio (se dovuta) Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettroniche (se dovuta)	Trasmissione telematica

Infine, è necessario chiarire che chi scrive ritiene assolutamente opportuno escludere dagli obblighi di iscrizione al RENTRI i trasportatori di propri rifiuti non pericolosi iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 2-bis, ma per ottenere questo auspicabile risultato è evidente, sulla base delle considerazioni finora esposte, che sia la norma primaria, il comma 3-bis dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, sia quella secondaria, il D.M. 59/2023, devono essere al più presto modificate.

3.3.4. Commercianti senza detenzione e intermediari

Fra gli intermediari di servizi di recupero o smaltimento e i commercianti senza detenzione di rifiuti, cioè le imprese iscritte alla categoria 8 dell'Albo nazionale di gestori ambientali, ad un primo livello di analisi, sembrano essere tenuti all'iscrizione al RENTRI solo coloro che si occupano di rifiuti urbani o speciali pericolosi. Anche in questo caso, infatti, la norma non limita l'ambito di applicazione ai soggetti che intermediano o commercializzano senza detenzione rifiuti speciali pericolosi.

In realtà, *tutte le imprese che esercitano queste attività* sono tenute ad iscriversi al sistema di tracciabilità in quanto il comma 3-bis dell'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006, precisa che l'obbligo, con *rilferimento ai rifiuti non pericolosi*, sussiste per:

«i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 [della medesima norma]».

Sono tenuti, pertanto, ad iscriversi:

tutti *«i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione»*, sia nel caso in cui si occupino di rifiuti non pericolosi sia nel caso in cui intermedino o commercializzino rifiuti non pericolosi.

3.3.5. Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti

Per quanto riguarda i Consorzi, nella disposizione che individua i soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI non v'è alcun riferimento ai rifiuti pericolosi. Ad un primo livello di analisi, pertanto, sembra che siano tenute ad iscriversi al sistema di tracciabilità tutte le organizzazioni create dalle imprese sottoposte a un regime di responsabilità estesa del produttore del prodotto [Extended Producer Responsibility – EPR]. Nel momento in cui scriviamo, il principio si applica a cinque prodotti disciplinati a livello europeo e a cinque definiti a livello italiano:

UE

- imballaggi;
- pile e accumulatori;
- alcune tipologie di veicoli a motore;
- apparecchiature elettriche ed elettroniche;

- alcune tipologie di prodotti monouso in plastica;

Italia

- oli minerali;
- oli e grassi vegetali e animali esausti;
- beni in polietilene;
- pneumatici fuori uso;
- articoli pirotecnici.

Mentre sul portale di supporto RENTRI a tale proposito si indicano, inspiegabilmente, solo alcuni di tali Consorzi:

«Sono tenuti a iscriversi al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 i consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti istituiti in base ai seguenti articoli del D.lgs. 152/2006:

- *art. 221, comma 3, lettera a) - soggetti che organizzano autonomamente, anche in forma collettiva la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;*
- *art. 221 comma 3 lettera c) - soggetti che hanno messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi;*
- *art. 223 - Consorzi per i singoli materiali di imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale;*
- *art. 224 - Consorzio Nazionale imballaggi;*
- *art. 228 - Consorzi per i [gli, sic!] pneumatici fuori uso;*
- *art. 233 - Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti;*
- *art. 234 - Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in Polietilene;*
- *art. 236 - Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati».*

Sono stati, invece, dimenticati:

- i Sistemi collettivi di cui all'articolo 227 del D.Lgs. 152/2006 relativi ai *Rifiuti elettrici ed elettronici e ai rifiuti di pile e accumulatori*,
- i Consorzi che garantiscono la gestione di alcune tipologie di prodotti monouso in plastica, per esempio i “prodotti da fumo” di cui all'articolo 232-bis, e
- i Consorzi relativi ai “rifiuti da articoli pirotecnici” di cui all'articolo 185, comma 4-ter, del medesimo decreto legislativo.

Deve essere ricordato, però che alcune organizzazioni di questo tipo non sono giuridicamente qualificate come “Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti”. È il caso, ad esempio, dei “sistemi riconosciuti istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi” o, con riferimento agli pneumatici fuori uso, delle “strutture operative associate”, di cui all’art. 228 del D.Lgs. 152/2006. Queste organizzazioni, diverse dai Consorzi, sono comprese oppure non sono comprese tra i soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI?

La risposta alla domanda, indiretta e non certo di agevole individuazione, è presente nella norma primaria. Il comma 3-*bis* dell’art. 188-*bis* del D.Lgs. 152/2006, precisa che l’obbligo, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, sussiste per:

«i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 [della medesima norma]».

Solo analizzando i soggetti individuati dall’articolo citato possiamo, infine, comprendere che l’obbligo sussiste per:

«i Consorzi e i sistemi riconosciuti ~~[e gli]~~ istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti».

Oltre che ai Consorzi l’obbligo è esteso anche ai “sistemi riconosciuti” istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi, mentre la norma nulla dice rispetto alle “strutture operative associate”. Queste ultime possono essere ritenute assoggettate all’obbligo di iscrizione al RENTRI non per espressa indicazione normativa ma solo in via interpretativa.

3.3.6 I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006

Sia il previgente art. 6 del decreto-legge 135/2018 sia il comma 3-*bis* dell’art. 188-*bis* del D.Lgs. 152/2006 concludono l’elenco dei soggetti obbligati con un riferimento a buona parte delle imprese e degli enti tenuti a compilare e inviare il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), lo strumento con il quale si adempie all’obbligo di comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti:

«[...] nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo».

Se non si trattasse di una norma finalizzata a semplificare gli adempimenti documentali connessi alla gestione dei rifiuti, avremmo forse potuto

apprezzare l'inaspettato *coup de théâtre*. Fino ad ora, infatti, avevamo ritenuto che, salvo per i gestori di impianti e per i consorzi, sarebbero stati coinvolti nell'obbligo di uso del sistema i produttori di rifiuti pericolosi, i trasportatori di rifiuti pericolosi, gli intermediari e i commercianti di rifiuti pericolosi. Questo rinvio normativo, invece, modifica completamente la situazione.

“Nonché”, da interpretarsi come “anche”, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, di nuovo senza precisare se urbani o speciali, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 152 del 2006.

Il riferimento al comma 3 dell'art. 189 comporta l'esclusione dei “soggetti istituzionali che realizzano la raccolta differenziata dei rifiuti urbani sul territorio comunale”, in quanto per i Comuni, i Consorzi intercomunali e le Comunità montane che assicurano la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani l'obbligo di compilazione del MUD è prescritto dal comma 5, e non dal comma 3, del medesimo articolo del decreto legislativo 152/2006.

Questo rinvio normativo ai “soggetti di cui all'articolo 189, comma 3” chiarisce che i soggetti che sono tenuti a iscriversi a RENTRI sono molto di più di quelli che in precedenza avevamo individuato, perché tra i soggetti che devono compilare il MUD, tra gli altri, vi sono:

- i trasportatori di rifiuti urbani non pericolosi;
- i trasportatori di rifiuti speciali non pericolosi;
- tutti gli intermediari, anche quelli che si occupano di rifiuti (urbani e speciali) non pericolosi;
- i produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) a condizione che occupino più di dieci dipendenti.

Il rinvio normativo esclude, invece, i *trasportatori di propri rifiuti non pericolosi*, in quanto il comma 3 dell'articolo citato dispone che:

«Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti».

Deve essere notato, però, che “le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8”, sono inspiegabilmente coinvolte nell'obbligo di iscrizione al RENTRI dall'art. 13 del decreto ministeriale 59/2023:

«Art. 13 Tempistiche di iscrizione

[...] 2. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006 [iscrizione in categoria 2-bis], si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1».

3.4.L'elencazione dei soggetti obbligati presente nelle diverse norme

La tabella seguente mostra come sono stati individuati i soggetti obbligati dalle diverse norme o, nel caso del D.M. 59/2023, dai diversi articoli della medesima disposizione.

Decreto-Legge 135/2018, art. 6, comma 3, come modificato dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12	Decreto Legislativo 152/2006, art.188-bis, comma 3-bis	D.M. 59/2023, art. 12	D.M. 59/2023, art. 13
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,	- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,	- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;	- tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali
- i produttori di rifiuti pericolosi e	- i produttori di rifiuti pericolosi e	- i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9;	- produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o	- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o	- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o	- tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali
- che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi,	- che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi,	- che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;	- tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali

- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,	- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti,	- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;	- tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali
- nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	- nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3 [...]	- i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.	- produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi con più di dieci dipendenti

L'analisi della tabella comparativa conduce a notare che:

- l'art. 13 del D.M. 59/2023 specifica che i produttori di rifiuti pericolosi tenuti ad iscriversi sono esclusivamente, come avevamo già ipotizzato in via interpretativa, i “produttori iniziali di rifiuti *speciali* pericolosi”, mentre nessun obbligo è previsto per i produttori di rifiuti urbani pericolosi;
- l'art. 12 del D.M. 59/2023, utilizzando la locuzione “fatto salvo”, *sembra escludere* dall'obbligo di iscrizione al RENTRI i soggetti esonerati dagli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico e, meno comprensibilmente, da quelli di emissione del formulario identificativo del rifiuto. Il citato art. 9, comma 3, del D.M. 59/2023, infatti, dispone che:

«3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo³⁹, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006».

L'articolo 190 prevede l'esclusione dall'obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico per:

«4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 tramite analoghe evidenze documentali o gestionali.

5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1

- gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con

³⁹ Titolo II del decreto ministeriale riferito a: “registro cronologico di carico e scarico e formulario di identificazione”.

un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,

- *le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8,*

- *nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.*

6. Gli imprenditori agricoli *di cui all'articolo 2135 del Codice civile* produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché

- *i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed*

- *i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità, che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189:*

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183».

Il Ministero, con riferimento ai soggetti in precedenza indicati, ha però confermato l'esclusione solo per:

- *le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8 [indicazioni fornite nel portale RENTRI];*
- *per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti [indirettamente mediante l'articolazione dei diversi scaglioni di soggetti obbligati di cui all'art. 13 del D.M. 59/2023].*

4. La modifica dell'articolo 188-bis

Le modifiche dell'articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006 sono state introdotte dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 213⁴⁰ pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° giugno 2023 - un giorno dopo rispetto a quello di pubblicazione del D.M. 59/2023 - ed entrato in vigore il 16 giugno 2023.

La modalità scelta è stata particolarmente tortuosa, se si considera che si è intervenuti per modificare il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 – che nel 2020 aveva modificato il cosiddetto testo unico ambientale – allo scopo di giungere a modificare il D.Lgs. 152/2006.

Nella tabella seguente sono riportate la formulazione della norma precedente alle modifiche e quella attualmente vigente:

Formulazione al 15/06/2023	Formulazione dal 16/06/2023
<i>Art. 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)</i> <i>1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212.</i>	<i>«Art. 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)</i> <i>1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ((...)).</i> <i>((Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212.))</i>

⁴⁰ Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 213 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

*Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ((, **sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento.**))*

2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della

<i>territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</i> <i>3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, articolato in:</i> <i>a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;</i> <i>b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.</i>	<i>tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.</i> <i>3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, articolato in:</i> <i>a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;</i> <i>b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.</i> <i>((3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico</i>
--	---

4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare: a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi; b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori; c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto; d) le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui	nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.)) 4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare: a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi; b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del ((comma 3-bis)), con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva ((iscrizione)) degli operatori; c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), ((comprensivi dei dati di cui all'articolo 193, comma 1, lettera d),)) relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto; d) le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro
---	---

<i>all'articolo 189;</i> <i>e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 [MUD] e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;</i> <i>f) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1;</i> <i>g) le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;</i> <i>h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione ((dell'avvio a recupero)) o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.</i> <i>5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.</i> <i>6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del comma 2, in caso di intervenute novità tecniche o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di</i>	<i>inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189;</i> <i>e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 [MUD] e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;</i> <i>f) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1;</i> <i>g) le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;</i> <i>h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.</i> <i>5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del ((comma 3-bis del presente articolo)); negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.</i> <i>6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del ((comma 4)), in caso di intervenute novità tecniche o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro</i>
--	--

in cui è intervenuto per modificare la norma, sia stata quella di ribadire con decisione che la titolarità del sistema è del ministero e che l'*Albo nazionale dei gestori*, che in realtà è ufficialmente denominato “Albo Nazionale Gestori Ambientali”⁴¹, svolgerà esclusivamente una funzione di supporto tecnico-operativo.

Le modifiche all’art. 188-bis spiegano, inoltre, che per definire le modalità di compilazione del registro e del formulario saranno emanati diversi decreti.

In realtà per definire i nuovi formati di registro e formulario è stato sufficiente un decreto e, in seguito, è stato necessario redigere un decreto direttoriale, reso disponibile sei mesi dopo, per spiegare il significato delle sigle presenti nei moduli e per fornire le istruzioni di compilazione dei modelli.

4.1 La semplificazione degli adempimenti

La nuova formulazione della norma illustra l’*iter* per l’approvazione di queste disposizioni e sottolinea come, con questi decreti, dovrà essere disciplinata l’organizzazione e il funzionamento del sistema “consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti”, cioè con i software di compilazione dei registri e dei formulari, al fine di “*favorire la semplificazione amministrativa*”. I sistemi gestionali, senza dubbio, sono utilizzati da quasi tutti gli operatori del settore della gestione dei rifiuti, ma sono invece usati, secondo una recente rilevazione di un’associazione imprenditoriale, solo dall’8% dei produttori di rifiuti di medie e grandi dimensioni. Il “colloquio con i sistemi gestionali degli utenti”, pertanto, non semplificherà gli adempimenti connessi alla gestione dei rifiuti del barbiere, del libero professionista o dell’estetista, perché questi soggetti, così come la maggior parte delle aziende di piccola dimensione, sicuramente non dispongono di tali software.

Chiunque abbia dato anche solo un’occhiata ai nuovi modelli di formulari e di registro probabilmente avrà notato che sono entrambi di complessità ben superiore ai precedenti. È improbabile, pertanto, che con questi nuovi strumenti si possa effettivamente pervenire alla “semplificazione amministrativa” auspicata.

Allo stesso modo è piuttosto stravagante che nel 2024 si possa ancora

⁴¹ D.Lgs. 152/2006, art. 212: «(Albo nazionale gestori ambientali)

1. È costituito, presso il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio, l’Albo nazionale gestori ambientali, di seguito denominato Albo, [...]».

pensare che sia normale dover scaricare un file dal sito del RENTRI per stamparlo su fogli di carta da portare a far vidimare, mediante l'apposizione di un timbro a secco, presso la locale Camera di commercio. È strano anche perché sappiamo che già da qualche anno, attraverso il sistema Vi.Vi.FIR, gestito dal sistema delle Camere di commercio, si possono ottenere formulari vidimati virtualmente e semplicemente da stampare, perché oggi i formulari devono essere ancora stampati, ma senza bisogno di recarsi alla Camera di commercio a far apporre il timbro a secco. Per il primo anno, quindi, ci saranno circa 350.000 imprese ed enti che dovranno ottenere il *file* del registro cronologico di carico e scarico dal sistema, stamparlo su carta e portarlo a far vidimare. Ovviamente ci si chiede perché, ricercando la semplificazione amministrativa, non sia stata prevista la vidimazione virtuale anche del, sia pur transitorio, registro cartaceo.

4.2. La disciplina di dettaglio del RENTRI

L'art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 elenca i decreti necessari a pervenire alla piena operatività del RENTRI nei seguenti termini:

«4. I decreti di cui ai commi 1⁴² e 2⁴³ disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in

⁴² «[...] uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

⁴³ «In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

particolare:

a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;

b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del comma 3-bis, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva degli operatori;

c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), comprensivi dei dati di cui all'articolo 193, comma 1, lettera d), dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;

d) le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189;

e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;

f) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1;

g) le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;

h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5⁴⁴, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario».

⁴⁴ «5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti».

Come anticipato, il D.M. 59/2023 ha introdotto i nuovi modelli di registro e di formulario, mentre la definizione delle modalità di compilazione, arrivate in una seconda fase, è stata affidata al decreto direttoriale 251/2023.

Le modalità di vidimazione sono presenti nel decreto ministeriale, mentre le modalità di “trasmissione dei dati” contenuti nel registro e nel formulario, parzialmente disciplinate dal decreto direttoriale 143/2023, possono essere comprese mediante l’impiego dell’*area dimostrativa* disponibile sul portale RENTRI.

All’area dimostrativa è possibile accedere esclusivamente con le modalità previste per operare effettivamente nel sistema: il legale rappresentante dell’impresa o dell’ente deve, pertanto, accedere al sistema con la propria identità digitale e incaricare una determinata persona fisica ad operare nell’area dimostrativa del sistema. A sua volta la persona incaricata accede all’area dimostrativa RENTRI con il suo SPID, con la sua carta di identità elettronica o con la sua CNS e da quel momento può simulare l’iscrizione definendo le unità locali, associando ad ognuna di queste l’attività per la quale è tenuto ad iscriversi (produttore, trasportatore, gestore di impianto di trattamento, ecc.) ed il relativo registro cronologico di carico e scarico. Per utilizzare l’area dimostrativa, perciò, è necessario affrontare le modalità d’accesso che si è tenuti ad affrontare per la formale iscrizione al RENTRI. Una scelta che appare anomala, se si considera che per sistemi telematici simili non è stato previsto questo inutile ulteriore onere burocratico.

L’articolo 188-bis, inoltre, dispone che siano trasmessi al RENTRI i “dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1”. Il D.M. 59/2023 precisa che si tratta “dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione di cui all’articolo 16”, mentre quest’ultimo prevede che i trasportatori trasmettano i dati relativi ai percorsi seguiti dai veicoli carichi di rifiuti speciali pericolosi:

«Art. 16 Sistemi di geolocalizzazione

1. Ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006 [iscrizione in categoria 2-bis], i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato [sic!], ai fini di quanto previsto all’articolo 188-bis, comma 3, lettera b) e

comma 4, lettera c)⁴⁵ del citato decreto legislativo e nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e della conservazione di cui all'articolo 5, par. 1, lett. b) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679⁴⁶».

L'articolo 188-bis, inoltre, prevede che all'atto dell'iscrizione si versino, separatamente, il diritto di segreteria e il contributo annuale. Dato che il contributo annuale previsto per il primo anno è più elevato di quello che si sarà tenuti a pagare il secondo e il terzo anno, sarebbe stato più in linea con le dichiarate finalità di semplificazione amministrativa del RENTRI prevedere un unico versamento e una ripartizione dei proventi dello stesso fra le differenti articolazioni della Pubblica Amministrazione competenti in materia.

Una delle modifiche normative più importanti chieste dalle associazioni imprenditoriali, il differimento dei termini di applicazione dei nuovi modelli di registro e di formulario, è stata accolta tramite la nuova formulazione dell'art. 188-bis introdotta dal D.Lgs. 213/2022 e in vigore dal 16 giugno 2023. I nuovi modelli contenuti nel decreto 59 del 2023, pertanto, non sono diventati applicabili 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, come originariamente previsto dalla norma, ma *sono divenuti efficaci il 13 febbraio del 2025*, con un periodo transitorio che ha avuto inizio il 15 giugno 2023.

Nel momento in cui si scrive mancano ancora il decreto che dovrà stabilire come gli organi di controllo accederanno alla banca dati dei RENTRI, una negligenza di un certo peso considerato che si tratta un sistema finalizzato a garantire la corretta gestione dei rifiuti, e quello che consentirà di comprendere come far sì che in questo sistema vengano acquisiti i documenti previsti dal Regolamento sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

Deve essere ricordato, infine, e questo è un vero paradosso, che le norme sul

⁴⁵ «c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), comprensivi dei dati di cui all'articolo 193, comma 1, lettera d), relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto».

⁴⁶ «b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»))»

RENTRI dispongono che anche nel momento in cui il nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti sarà pienamente operativo - quindi a partire dal 2027 perché fino al 2026 ci sarà chi non opererà ancora per tutto l'anno nel sistema - sarà mantenuto il MUD, il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, lo strumento con il quale si adempie all'obbligo di comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti. Non sembra vi sia alcun motivo razionale per giustificare questa scelta, in quanto i dati annotati sui registri cronologici di carico e scarico di tutti i produttori e i gestori di rifiuti obbligati ad iscriversi confluiranno nella banca dati del RENTRI, rendendo del tutto inutile e inopportuno il mantenimento dell'attuale strumento di rilevazione statistica dei medesimi dati.

Malgrado sia irrazionale prevedere ancora il MUD per chi dovrà operare nel RENTRI, il modello unico di dichiarazione ambientale sarà precompilato e verrà inviato ai soggetti obbligati che lo controlleranno ed eventualmente lo modificheranno e lo trasmetteranno al RENTRI. Ovviamente ogni intervento di integrazione o modifica comporta l'insorgere di un problema: se quel MUD è stato elaborato con i dati ufficialmente trasmessi allora ogni modifica successiva potrebbe condurre ad una sanzione. Anche il MUD precompilato, purtroppo, non è un'idea nuova perché era già stato previsto, e mai realizzato, all'epoca del SISTRI.

5. La struttura del RENTRI

5.1. La Sezione anagrafica

Il decreto legislativo 152/2006, con l'articolo 188-bis, descrive la struttura del RENTRI, chiarendo che il sistema è composto da due sezioni. La prima è la sezione anagrafica, "comprensiva dei dati dei soggetti iscritti". Ovviamente, verrebbe da dire, perché se così non fosse non sarebbe stata denominata *sezione anagrafica*, ma l'aspetto interessante è il seguente: questa porzione della banca dati conterrà le *"informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti"*.

La norma, perciò, spiega che nella sezione anagrafica saranno rese disponibili le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate ad alcuni dei soggetti iscritti: agli operatori del settore della gestione dei rifiuti.

Dato che il sistema è gestito dal punto di vista operativo dall'Albo nazionale gestori ambientali, nella sezione anagrafica si troveranno automaticamente riportate le informazioni relative ai soggetti iscritti all'Albo in tutte le categorie relative al trasporto di rifiuti, perché per questi soggetti vi è la necessità di acquisire informazioni di dettaglio che ci consentono di comprendere se quel veicolo o quel rimorchio con quella targa può legittimamente trasportare quel rifiuto al quale il produttore ha attribuito un determinato codice.

La novità, però, non è tanto questa, in quanto il portale dell'Albo e i servizi informatici di fruibilità della banca dati dell'Albo nazionale gestori ambientali consentono da molti anni di ottenere queste informazioni. Ciò che manca, invece, è una banca dati nazionale completa e costantemente aggiornata relativa tutti gli impianti autorizzati a sottoporre a trattamento i rifiuti.

La banca dati di ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, non ha, purtroppo, queste caratteristiche, tanto è vero che le disposizioni relative all'iscrizione al Registro nazionale per la tracciabilità dei rifiuti prevedono che i gestori degli impianti di trattamento siano tenuti a *integrare le informazioni recuperate con modalità informatiche dal Catasto dei rifiuti*. Con il RENTRI, a differenza di quanto è avvenuto all'epoca del SISTRI, forse si giungerà ad avere una banca dati completa e aggiornata degli impianti di recupero e di smaltimento presenti nel nostro Paese. Si

tratterebbe di un elemento decisivo per garantire la trasparenza del settore.

Il passo avanti sarebbe ancora più significativo se questo sistema consentisse ai produttori di rifiuti, come a tutti gli operatori coinvolti, di essere certi che i loro partner nella filiera di gestione dei rifiuti siano effettivamente in possesso dei titoli abilitativi necessari.

In passato, infatti, il precedente sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – il SISTRI – non avvertiva in alcun modo il produttore di rifiuti che non era corretta, ad esempio, la scelta di selezionare una discarica di rifiuti inerti come impianto di trattamento di un rifiuto costituito da olio minerale esausto. Quindi il SISTRI, che nell'ultima fase della sua tormentata esistenza è stato capace di darci indicazioni sull'adeguatezza dei trasportatori, non è mai stato capace di fornire ai produttori di rifiuti indicazioni sugli impianti.

Sarebbe auspicabile, perciò, che il RENTRI non si limitasse a consentire la consultazione delle banche dati, ma diventasse anche uno strumento di supporto di primo livello per la selezione dei fornitori di servizi di gestione dei rifiuti. Di primo livello, in quanto il sistema potrebbe fornire degli *alert* sulla base delle informazioni minime costituite dai codici dei rifiuti, mentre è indispensabile considerare come le prescrizioni dell'autorizzazione dell'impianto possano introdurre ulteriori variabili che devono necessariamente essere valutate mediante la preliminare acquisizione del provvedimento di autorizzazione.

Naturalmente per far sì che una banca dati alla quale dobbiamo fare riferimento per capire se effettivamente questo soggetto può o non può trasportare, intermediare, ricevere per il trattamento i rifiuti sia pienamente affidabile è essenziale da un lato che i dati siano esclusivamente di fonte ufficiale, e quindi forniti dalle amministrazioni pubbliche che rilasciano i titoli abilitativi e, dall'altro, che siano costantemente e tempestivamente aggiornati.

Pur non avendo alcun dubbio sul fatto che i gestori degli impianti sappiano inserire in modo corretto nella banca dati del RENTRI le informazioni relative alle autorizzazioni delle quali sono in possesso, il problema più rilevante in relazione all'efficacia delle indicazioni che potrebbe fornire il sistema è legato alla constatazione dell'assenza di una modalità di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione uniforme su scala nazionale. Fatto salvo il caso delle autorizzazioni ottenute con le procedure semplificate disciplinate dagli articoli 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, dalle relative norme di attuazione e dal più recente decreto ministeriale 10 luglio 2023, n. 119 (procedure semplificate per l'avvio di operazioni di preparazione per il

riutilizzo)⁴⁷ negli altri casi non v'è alcuna "standardizzazione" dei provvedimenti autorizzativi.

L'assenza di criteri uniformi fa sì che un impianto che sottopone allo stesso trattamento le medesime tipologie di rifiuti in una regione sia autorizzato a svolgere un'operazione, ad esempio, R13 e in un'altra un'operazione R12.

5.2. La Sezione Tracciabilità

La seconda sezione del RENTRI è, ovviamente, la sezione per la quale è stato istituito il Registro, la *sezione tracciabilità*.

In questa sezione gli operatori sono tenuti a far confluire i dati relativi ai movimenti di carico e di scarico che annoteranno sul registro e quelli che inseriranno quando compileremo il formulario.

Nella banca dati, oltre ai dati contenuti nei registri e nei formulari, saranno immessi anche i file relativi ai percorsi seguiti dai veicoli che trasportano determinate tipologie di rifiuti. L'obbligo è previsto esclusivamente per i soggetti che trasportano rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi e non per quanti trasportano limitate quantità dei propri rifiuti pericolosi essendo iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 2-bis⁴⁸:

«D.M. 59/2023 - Art. 16 - Sistemi di geolocalizzazione

1. Ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato [sic!], ai fini di quanto previsto all'articolo 188-bis, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera c) del citato decreto legislativo e nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e della conservazione di cui all'articolo 5, par. 1, lett. b) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 17 - Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

⁴⁷ Decreto ministeriale 10 luglio 2023, n. 119 - Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

⁴⁸ In proposito si ricorda che il portale di supporto del RENTRI nega che tali soggetti siano tenuti ad iscriversi al sistema.

1. A decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento [15 dicembre 2024], la disponibilità delle tecnologie di cui all'articolo 16 è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il Comitato nazionale, con propria delibera, definisce le modalità e le tempistiche per l'aggiornamento delle iscrizioni in essere».

Come anticipato il decreto direttoriale 253/2024, con l'articolo 2, dispone il rinvio di un anno del precedente termine a partire dal quale dovranno essere trasmessi i dati relativi ai percorsi dei veicoli:

“1. Con successivo decreto direttoriale sono definite le modalità di gestione dei dati attinenti [a]i percorsi degli autoveicoli, con particolare riguardo alle modalità di trasmissione al RENTRI che possano consentire l'associazione tra il percorso e il FIR, nonché quelle di archiviazione dei dati dei percorsi con le relative tempistiche.

2. Le informazioni afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione devono essere rese disponibili con le modalità indicate nel decreto di cui al comma 1, a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di cui all'articolo 13, comma 1 lettera c) del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 [13 febbraio 2027]”

6. I termini per l'iscrizione

L'articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006, come anticipato, prevede una “gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori”. È stata perciò prevista una partenza a scaglioni.

«a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi [a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025], per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18⁴⁹;

b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi [a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025], per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;

c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi [a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026], per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1».

All'epoca del SISTRI la partenza a scaglioni si è rivelata disastrosa, per il semplice fatto che il sistema informatico SITRI era stato progettato, come è ovvio, per avere contemporaneamente operanti nel sistema i produttori, i trasportatori, gli intermediari e commercianti senza detenzione di rifiuti e i gestori di impianti di trattamento. Si era deciso, invece, che in una prima fase non dovessero iscriversi al SISTRI una parte dei produttori e quindi si era dovuto correre ai ripari sviluppando delle procedure *ad hoc* per consentire a trasportatori, intermediari e gestori di impianti di poter prendere in carico i rifiuti da chi era originariamente previsto che agisse nel sistema ma di fatto aveva la possibilità di non operare nel sistema perché la sua iscrizione era stata differita nel tempo.

Con il RENTRI non vi è questo genere di difficoltà, anche se l'idea della partenza per scaglioni anche in questa occasione genera qualche disagio. I

⁴⁹ Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

soggetti che tenuti ad iscriversi al RENTRI con il secondo scaglione, infatti, dovranno tenere il nuovo modello di registro di carico e scarico in formato cartaceo per sei mesi e, dopo aver ben imparato a usare quello di carta, passeranno a quello digitale, dovendo rivedere completamente il loro modo di operare. La stessa cosa accadrà a chi partirà col terzo scaglione: per un anno avrà il registro di carta nuovo formato e poi passerà a quello digitale.

Deve essere considerato, inoltre, che il primo anno – fino al 13 febbraio 2026 - per tutti i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI saranno disponibili solo i formulari di carta, nuovo modello naturalmente, e non quelli digitali. Per questo motivo, ad esempio, i produttori iniziali di rifiuti iscritti al RENTRI con il primo e secondo scaglione dovranno assicurare la tenuta del registro digitale ma, fino a quando i formulari saranno di carta, il trasportatore potrà restituire loro la copia completa del formulario entro tre mesi dall'inizio del trasporto. Tutti i produttori iniziali, pertanto, dovranno registrare - sul registro digitale o cartaceo - entro dieci giorni lavorativi il movimento di scarico privo delle indicazioni da porre nel riquadro “esito del conferimento” e quando, magari dopo tre settimane, arriverà loro la copia completa del formulario, saranno costretti a rettificare - ad integrare - il movimento di scarico che hanno già in precedenza inserito senza poter precisare né la data di conclusione del trasporto né il peso verificato presso l'impianto di destinazione. Anche in questo caso, perciò, l'idea della partenza a scaglioni più che una semplificazione sembra essere un'ulteriore complicazione, così come il differimento dell'obbligo di impiego dei formulari digitali rispetto a quello dell'uso del registro digitale.

In ogni caso, le norme prevedono che si possa emettere il formulario digitale anche prima del 13 febbraio del 2026, peccato che in nessun punto del Regolamento RENTRI sia stato spiegato come si esercita questa possibile opzione.

Deve essere segnalato, infine, che il D.M. 59/2023 con l'art. 12, comma 6, precisa che:

«6. I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall'anno solare successivo».

La scelta di anticipare il momento di iscrizione al RENTRI, se esercitata prima del 13 febbraio 2025, ha consentito di evitare il passaggio dal vecchio modello di registro al nuovo cartaceo e, in seguito, a quello digitale. Esercitando questa scelta, infatti, è stato possibile passare dal vecchio modello cartaceo al nuovo già in formato digitale.

7. Un sistema di tracciabilità ibrido

Considerato che non tutti i produttori iniziali di rifiuti dovranno aderire a RENTRI e che anche quando il sistema sarà a regime non tutti useranno i formulari digitali, al termine del periodo transitorio si delinea un sistema di tracciabilità nel quale un trasportatore, un intermediario o un gestore di impianto di trattamento avrà clienti che useranno i formulari digitali e il registro di carico e scarico digitale e che beneficeranno dell'invio telematico del formulario completo con i valori riscontrati a destinazione dal gestore dell'impianto, mentre invece altri clienti non useranno i documenti digitali. Si tratterà, per esempio, dei produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività agricole piuttosto che da costruzione e demolizione, da attività di servizio o da attività commerciali. A questi soggetti il trasportatore invierà, entro tre mesi dall'inizio della fase di trasporto, la fotocopia del formulario cartaceo.

In ogni caso si prospetta un sistema misto in cui trasportatori, intermediari, commercianti, gestori di impianti avranno alcuni clienti che operano nel RENTRI e altri clienti che non dovranno in alcun modo iscriversi al sistema telematico.

8. Le definizioni

Il D.M. 59/2023 introduce le seguenti definizioni:

«1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, [...], nonché le seguenti:

a) «unità locale»: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione;

b) «operatore»: il soggetto iscritto al RENTRI;

c) «sistema gestionale»: il sistema informatico utilizzato dall'operatore iscritto al RENTRI, attraverso il quale è possibile assolvere, tra gli altri, anche agli obblighi della tenuta dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari per l'identificazione dei rifiuti;

d) «utente»: il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni».

8.1. Unità locale

L'unità locale RENTRI è, pertanto, quella ove l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche oppure ove realizza le attività per cui è tenuto ad iscriversi a RENTRI, oppure quelle per cui non dovendo iscriversi ha comunque deciso di iscriversi al RENTRI. Se si considera che unità locale è anche quella presso la quale l'operatore “realizza le attività per cui è tenuto ad iscriversi a RENTRI”, diviene evidente che il luogo ove sono stati prodotti rifiuti speciali pericolosi o speciali non pericolosi delle tipologie che comportano l'iscrizione al sistema di tracciabilità *non necessariamente coincide con l'unità locale da iscrivere alla Camera di commercio*. Il produttore, infatti, è tenuto a istituire e a movimentare un registro di carico e scarico nel luogo dove ha materialmente generato rifiuti

che comportano l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico, anche se quel luogo non è qualificabile come unità locale dell'impresa o dell'ente, o, nei casi ammessi - ad esempio attività di manutenzione, attività sanitarie svolte al di fuori della struttura sanitaria e spurghi - ove possono essere collocati in deposito temporaneo prima della raccolta i rifiuti materialmente generati altrove perché questi ultimi si considerano giuridicamente prodotti nel luogo di deposito.

8.2.Operatori

Con il termine “*operatore*” il D.M. 59/2023 si riferisce all'entità giuridica, impresa ente o libero professionista, iscritto al RENTRI. Innanzitutto, quindi, i produttori di rifiuti speciali pericolosi, le imprese e gli enti che producono rifiuti speciali non pericolosi, da lavorazione industriale, lavorazione artigianale, trattamento delle acque, abbattimento dei fumi, ecc., a condizione che abbiano più di dieci dipendenti.

Fra gli operatori vi sono anche tutti i trasportatori, tutti gli intermediari di servizi di trattamento di rifiuti, i commercianti di rifiuti senza detenzione degli stessi, i gestori di impianti, i consorzi istituiti per la raccolta e il recupero di particolari tipologie di rifiuti, i sistemi autonomi per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e, infine, i soggetti che possono essere delegati dai produttori: associazioni imprenditoriali e società di servizi di diretta emanazione delle stesse, gestori dei circuiti organizzati di raccolta e, *inspiegabilmente, dato che non si occupano delle tipologie di rifiuti che per i produttori comportano l'obbligo di iscrizione al RENTRI*, i gestori dei servizi pubblici di raccolta dei rifiuti urbani.

In altri termini, quindi, l'operatore è l'impresa, l'ente o il libero professionista che si iscrive al RENTRI.

8.3.Sistema gestionale

Il “*sistema gestionale*” è il software con il quale si compilano i registri e i formulari. Come anticipato, non è detto che tutti i soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI dispongano di software di questo tipo. È molto probabile che quasi tutti gli intermediari, i commercianti di rifiuti e i gestori di impianti abbiano un programma per la gestione degli adempimenti documentali, ma non è certo che lo abbiano anche i piccolissimi trasportatori di rifiuti. Con riferimento ai produttori iniziali di rifiuti, invece, la situazione è completamente diversa, in quanto solo un modesto numero di produttori

dispone di programmi di questo tipo, anche perché, è bene ricordarlo, il tessuto produttivo italiano è composto al 97% da piccole imprese⁵⁰. Per questo motivo è necessario mettere a disposizione degli operatori strumenti che consentano di usare il RENTRI anche se non si è dotati di un software gestionale, strumenti che consentano di inserire i dati nel sistema in modo semplice e immediato.

8.4. Utente

L'*utente* è la persona fisica che accede mediante strumenti di autenticazione digitale, cioè con lo SPID, la carta di identità elettronica, piuttosto che la carta nazionale dei servizi, al sistema RENTRI per effettuare operazioni. Sia il decreto direttoriale “modalità operative” sia il manuale di istruzioni per l'iscrizione consentono di comprendere che l'utente, in realtà, è *il legale rappresentante*, cioè chi ha potere di rappresentare quell'impresa, quell'ente, quello studio professionale tenuto ad iscriversi al sistema per la tracciabilità dei rifiuti. Non si tratta, pertanto, se non in limitati casi, di chi effettuerà il *data entry* nel sistema.

8.5. Incaricato

L'utente, se desidera farlo, individua, l'*incaricato*. Quest'ultimo non è stato definito dal D.M. 59/2023 ma solo dai decreti direttoriali. L'incaricato non è un soggetto dotato di poteri di rappresentanza e potrebbe essere semplicemente la persona, dipendente o meno dell'operatore, che inserisce nel portale i dati da fornire al sistema di tracciabilità.

Considerato che l'incaricato accede al sistema con la propria identità digitale, si riapre – come anticipato - l'annoso problema del soggetto al quale saranno imputate le responsabilità relative alle eventuali violazioni delle norme che disciplinano il RENTRI. Le norme in materia di sanzioni

⁵⁰ “Più di tre quarti delle imprese appartenenti alla popolazione oggetto di studio (805mila unità, pari al 78,9% del totale) è costituito da microimprese (con 3-9 addetti in organico), 189mila (pari al 18,5% del totale) sono imprese di piccole dimensioni (10-49 addetti), mentre le medie (con 50-249 addetti) e le grandi imprese (con 250 addetti e oltre) rappresentano rispettivamente il 2,2% (22.861 unità in valori assoluti) e lo 0,4% (3.969 unità, di cui 1.622 con 500 addetti e oltre). Più della metà delle imprese è attiva al Nord (il 28,7% nel Nord-ovest e il 22,7% nel Nord-est), il 21,3% al Centro e il 27,3% nel Mezzogiorno”. ISTAT 2023 [https://www.istat.it/comunicato-stampa/censimento-permanente-delle-imprese-2023-primi-risultati/#:~:text=Più%20di%20tre%20quarti%20delle,249%20addetti\)%20e%20le%20grandi](https://www.istat.it/comunicato-stampa/censimento-permanente-delle-imprese-2023-primi-risultati/#:~:text=Più%20di%20tre%20quarti%20delle,249%20addetti)%20e%20le%20grandi)

amministrative pecuniarie, infatti, dispongono che la sanzione sia irrogata al soggetto che ha commesso la violazione.

Deve essere considerato, inoltre, che l'incaricato può a sua volta incaricare altre persone fisiche, i sub incaricati. Se il legale rappresentante dell'impresa, ad esempio, ha scelto di affidare l'incarico al direttore dello stabilimento, il direttore dello stabilimento può affidare l'incarico al manager HSE dello stabilimento.

8.6.Dipendenti

La definizione di dipendenti non mancherà di generare problemi dato che si riferisce alle persone “*presenti*” nell'impresa o nell'ente al 31 dicembre dell'anno precedente rispetto a quello di riferimento per l'iscrizione o il versamento del contributo annuale.

L'articolo 13 del D.M. 59/2023 in proposito dispone che:

«3. Ai fini del comma 1 [iscrizione al RENTRI], il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento».

Deve essere ricordato che il numero dei dipendenti è rilevante solo per comprendere con quale scaglione dovrà perfezionare l'iscrizione il produttore iniziale di rifiuti, ma è stato un errore non usare, ad esempio, il termine “computati” al 31 dicembre in luogo di “presenti”, perché il fatto che un dipendente il 31 dicembre sia effettivamente fisicamente “presente” nell'impresa o nell'ente è del tutto irrilevante.

9. I nuovi modelli di formulario e di registro

Il D.M. 59/2023, come si è anticipato, ha definito i contenuti informativi e il format grafico dei nuovi modelli di formulario identificativo del rifiuto e di registro cronologico di carico e scarico.

9.1. Efficacia dei nuovi modelli

I nuovi modelli di registro e di formulario sono *applicabili dal 13 febbraio 2025*. I nuovi formulari da quella data *devono essere utilizzati anche dai soggetti che non saranno tenuti ad iscriversi al RENTRI*.

Il primo gruppo di soggetti obbligati, a differenza di quanto era stato affermato da alcuni, non è tenuto a usare il nuovo registro in formato digitale dal momento dell'iscrizione, che avrebbe potuto essere perfezionata anche il 15 dicembre 2024, ma dal 13 febbraio 2025.

A partire da quella data, sia tutti i soggetti che si sono iscritti al RENTRI con il primo scaglione sia quelli che si iscriveranno con gli scaglioni successivi dovranno iniziare ad utilizzare il modello di registro introdotto dal decreto ministeriale 59/2023.

I soggetti che sono tenuti a iscriversi col secondo gruppo utilizzeranno il registro cartaceo per sei mesi, mentre chi dovrà partire col terzo scaglione lo avrà cartaceo per un anno e, come si è anticipato, tutti i produttori iniziali di rifiuti speciali - anche chi non è tenuto ad iscriversi al RENTRI – così come tutti gli operatori del settore della gestione dei rifiuti sono tenuti a impiegare il nuovo modello di formulario di carta dal 13 febbraio del 2025.

Le norme sul RENTRI non hanno sufficientemente chiarito che non esisteranno soggetti tenuti a istituire e movimentare il registro di carico e scarico cartaceo nel momento in cui il RENTRI diventerà operativo anche per il terzo gruppo dei soggetti obbligati, cioè a partire dal 13 febbraio del 2026.

9.2. Il registro cronologico di carico e scarico

Considerato che le istruzioni di compilazione del registro sono esposte in 33 pagine e che, ad esempio, il “Manuale per la gestione del Registro cronologico di carico e scarico tramite il servizio di supporto” consta di 62 pagine, può insorgere qualche legittimo dubbio sull’effettiva possibilità di conseguire l’obiettivo della semplificazione degli adempimenti perseguito dal RENTRI.

In primo luogo, è necessario ricordare che è stato previsto un solo modello di registro invece dei due precedentemente in uso. Molti conoscono il modello A, che è quello che doveva essere utilizzato da produttori, trasportatori e gestori di impianti, mentre era meno noto il modello B, utilizzato solo dai commercianti senza detenzione di rifiuti e dagli intermediari di servizi di recupero e di smaltimento.

Come è stato anticipato, il nuovo modello di registro di carico e scarico, stando alle prescrizioni dell’articolo 4, comma 3, del D.M. 59/2023 diviene digitale dalla data di iscrizione a RENTRI, ma questo non è avvenuto per tutti i soggetti obbligati.

«Art. 4. Disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico [...]

3. Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti di cui all’articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006:

a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA;

b) a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI [...].».

Fino al 12 febbraio 2025 il primo gruppo di soggetti obbligati, a prescindere dalla data di iscrizione al RENTRI (che è stato possibile effettuare dal 15/12/2024 al 13/02/2025) ha usato i precedenti modelli di registro e dal 13

febbraio 2025 è passato al nuovo modello in formato digitale.

Il decreto direttoriale 97/2023, infatti, precisa quanto segue:

3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale	
<i>Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale</i>	<i>Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025	dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	dalla data di iscrizione al RENTRI

I soggetti obbligati tenuti ad iscriversi con il secondo e il terzo scaglione, invece, dal 13 febbraio 2025 sono passati al nuovo modello di registro cartaceo e, in seguito, passeranno al formato digitale dal giorno dell'iscrizione al RENTRI.

I soggetti obbligati non ancora iscritti al RENTRI devono scaricare dal sito

del sistema il file del *format* del nuovo registro, stamparlo su carta formato A4 e portare i fogli a vidimare in Camera di commercio, mentre il registro sarà già vidimato digitalmente per i soggetti in quel momento iscritti.

Difficile comprendere perché sia possibile vidimare “virtualmente”, quindi con modalità telematiche, i formulari identificativi del rifiuto cartacei e non sia possibile utilizzare la medesima modalità per i registri cronologici di carico e scarico da stampare su carta.

Naturalmente, quando si opererà nel RENTRI non si sarà più tenuti a stampare su carta il registro cronologico di carico e scarico, neppure nel caso di verifiche effettuate dagli enti di controllo. In questi casi l'organo di controllo potrà verificare quanto è stato registrato e quanto è stato trasmesso al ministero senza alcuna necessità di stampa su carta.

L'articolo 4, comma 3, del D.M. 59/2023 in proposito dispone che:

«1) le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l'estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, qualora ciò sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;»

L'articolo 15, comma 2, del D.M. 59/2023 dispone che la trasmissione dei dati del registro di carico e scarico, ovviamente digitale, deve essere effettuata con cadenza mensile e, più precisamente, *entro la fine del mese successivo rispetto a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.*

«2. La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta.

I soggetti di cui all'articolo 18 [quelli ai quali si può delegare la trasmissione dei dati al RENTRI] trasmettono i dati entro la fine del secondo mese

successivo a quello in cui stata effettuata l'annotazione.»

Questa indicazione è ambigua e può dar luogo a due possibili differenti interpretazioni:

- dopo aver effettuato l'annotazione sul registro entro i termini previsti dall'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006, è possibile scegliere se trasmettere i dati immediatamente oppure entro la fine del mese successivo;
- dopo aver effettuato l'annotazione sul registro entro i termini previsti dall'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006, si è tenuti – in un secondo tempo - a trasmettere i dati entro la fine del mese successivo.

Considerato il tenore letterale della disposizione, si ritiene che vi sia la possibilità di scegliere di trasmettere i dati contestualmente all'effettuazione dell'annotazione oppure di ritardarne l'invio nel rispetto del termine massimo costituito dalla fine del mese successivo rispetto a quello di registrazione del movimento di carico o di scarico.

L'ipotesi opposta renderebbe inutilmente più complessa la documentazione della corretta gestione dei rifiuti dei produttori occasionali di rifiuti, costringendoli ad entrare nel sistema in fase successiva rispetto a quella di esecuzione dell'annotazione solo per trasmettere i contenuti informativi della stessa.

La precisazione secondo la quale *“nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta”* può sembrare superflua, ma contribuisce ad evitare interpretazioni paradossali, come ad esempio: ogni dieci giorni lavorativi deve essere trasmessa un'annotazione “a zero” finalizzata a comunicare che non è stato prodotto rifiuto.

9.2.1. Le novità introdotte dal nuovo format di registro

Le modifiche apportate al precedente modello in alcuni casi introducono novità interessanti, mentre in altri suscitano più di una perplessità.

RIFERIMENTI OPERAZIONE		IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO		INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S		TRASPORTATORE	
1) Registrazione n.		8) Codice EER		22) Num. Formulato		33) Denominazione	
2) Del		9) Provenienza	Urbano Speciale	22b) Traspo. Trasportatore	Tipi	34) Codice fiscale	
Causale operazione		10) Descrizione del rifiuto:		23) Data inizio trasporto		35) N. Iscrizione Albo	
3) Carico	DT NP T* RE			ESITO CONFERIMENTO		Destinatario	
4) Scarico	I aT M TR			24) Data fine trasporto		(conferimento a smaltimento o in modo eccezionale e sebbene)	
5) Riferimento operazione	n. /	11) Caratteristica di Pericolo (pH)		25) Pesa verificata a destino	kg	36) Denominazione	
n. /	n. /			Risorgimento:		37) Codice fiscale	
n. /	n. /	12) Stato fuso	13) Quantità	26) Tipologia: Totale Parziale		38) N. Autorizzazione	
n. /	n. /			27) Quantità	28) Unità di m. kg l	Intermediaria e Commerciant	
n. /	n. /	14) Unità di misura	kg l	29) Causale: NC IR Altro		39) Denominazione	
6) Rottifica Reg. n.	del	15) Destinato a: R D CR		PROVENIENZA DEL RIFIUTO		40) Codice fiscale	
7) Stoccaggio istantaneo	Data calcolo	16) Categoria AEE		Produttore		41) N. Iscrizione Albo	
42) Annotazioni:		17) Veicolo Porto Usi		30) Denominazione			
		18) Reg. Pubblica Sicurezza		31) Codice fiscale			
		19) Materiale	20) Quantità Kg	32) Indirizzo luogo di produzione			
		21) Materia					

Le novità più rilevanti sono le seguenti:

-nel nuovo modello di registro sono state introdotte le *causali dei movimenti di carico e scarico*;

- *è stata eliminata*, incredibilmente dato che la maggior parte dei produttori iniziali di rifiuti non dispone di una pesa, *l'unità di misura del volume [m³]*;

- è stato introdotto il riquadro dedicato alla *rettifica dei movimenti*.

Sono stati, inoltre, previsti:

- il riquadro relativo allo “*stoccaggio istantaneo*” (riferito esclusivamente agli impianti di trattamento);
- quello con il quale documentare l'avvenuta produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto negli impianti di recupero capaci di realizzare la cessazione della qualifica di rifiuto;
- e quello denominato “*esito del conferimento*”.

RIFERIMENTI OPERAZIONE			
1) Registrazione n.			
2) Del			
Causale operazione	3) Carico	DT	NP T* RE
	4) Scarico	I aT M TR	
5) Riferimento operazione		<i>n</i>	/
<i>n</i>	/	<i>n</i>	/
<i>n</i>	/	<i>n</i>	/
<i>n</i>	/	<i>n</i>	/
<i>n</i>	/	<i>n</i>	/
<i>n</i>	/	<i>n</i>	/
6) Rettifica Reg.nr.		del	
7) Stoccaggio istantaneo		Data calcolo	
42) Annotazioni:			

Per quanto riguarda il numero di registrazione, è stato introdotto un miglioramento: viene chiarito, nel *modulo pubblicato in Gazzetta Ufficiale* e non in quello successivamente reso disponibile tramite il portale del RENTRI, che la numerazione deve essere *progressiva su base annua* e che, quindi, partirà da 1/202X con il primo movimento annotato nel corso del primo anno in cui l'operatore utilizzerà il nuovo formato di registro dal 1° gennaio. Nel 2025, invece, il nuovo modello di registro si è utilizzato dal 13 febbraio e per questo motivo il primo movimento registrato sul nuovo registro potrebbe non essere il numero 1/2025 ma il primo numero successivo rispetto all'ultimo movimento annotato sul precedente formato di registro.

Del tutto inedite le *causali* delle operazioni di carico e di scarico, già utilizzate dai software di gestione dei registri ma non presenti nei precedenti formati dei registri.

Le causali sono indicate con sigle quali: T*, M, NP, TR. La *legenda* per comprendere il significato di queste sigle non era presente nel decreto ministeriale che ha definito il nuovo modello di registro ed è stata introdotta dal decreto direttoriale n. 251/2023, pubblicato sul sito RENTRI nel mese di dicembre del medesimo anno.

Con riferimento ai movimenti di carico, la *causale DT* significa deposito temporaneo, anche se nelle istruzioni di compilazione approvate con il decreto direttoriale citato viene precisato che è riferita a un rifiuto “prodotto o detenuto” nell'unità locale.

NP è la causale che dovrà essere utilizzata per i *movimenti di carico effettuati da un “nuovo produttore”*, perciò dal gestore di un impianto che sottopone i rifiuti in ingresso a un trattamento che fa sì che questi rifiuti siano *modificati nella natura* - anche se non è mai stato chiarito che cosa significhi questo termine - *e nella composizione*. Il gestore dell'impianto, quando il trattamento produce queste conseguenze, è giuridicamente qualificato come “nuovo produttore”⁵¹ del rifiuto e quindi il carico dei rifiuti che derivano al trattamento sarà effettuato con la causale NP.

La causale T* indica un'annotazione di carico riferita a rifiuti ricevuti da terzi. Difficile comprendere perché non sia stato scelto l'acronimo RT, che è il modulo con il quale si indicano i rifiuti ricevuti da terzi quando si compila la Scheda rifiuti del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD). La causale T*, pertanto, deve essere utilizzata esclusivamente dai trasportatori e dai gestori di impianti di trattamento.

La causale RE, in questo caso è stato scelto lo stesso acronimo del modulo che si allega alla Scheda rifiuti quando si compila il MUD, si utilizza per indicare che i rifiuti sono stati prodotti *all'esterno dell'unità locale*, ad esempio, presso i clienti nel corso di attività di manutenzione degli impianti o delle apparecchiature o nel caso di rifiuti derivanti da attività di assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture sanitarie.

Fra le causali relative ai movimenti di scarico si nota una novità assoluta, lo *scarico interno*, ovviamente solo per i gestori di impianti. Si è tenuti a utilizzare questa causale, ad esempio, quando un impianto è autorizzato a ricevere i rifiuti da recuperare con l'operazione R13 (messa in riserva) per poi sottoporli al trattamento di recupero (per esempio: R3 o R4). Il gestore

⁵¹ D.Lgs. 152/2006, art. 183, comma 1, lettera f): «"produttore di rifiuti": il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)».

dell'impianto in questo caso pone i rifiuti in “messa in riserva” e, in seguito, quando li sottopone a trattamento di recupero, annota sul registro uno scarico interno.

La causale “scarico interno” – “I” - modifica profondamente, rispetto al modello definito nel 1998, la logica di compilazione del registro di carico e scarico di un impianto di trattamento. La novità, infatti, consente di garantire la tracciabilità dei lotti di rifiuti anche all'interno dell'impianto, come peraltro era già stato richiesto da anni in alcune autorizzazioni. Il precedente modello di registro era stato progettato, invece, fondamentalmente per documentare i movimenti di carico di un impianto, legandoli ai formulari in ingresso, e quelli di scarico connettendoli ai formulari dei rifiuti in uscita dall'impianto.

La causale “aT”, scarico a terzi, dovrà essere utilizzata dai produttori iniziali e dai nuovi produttori per comunicare che hanno affidato il rifiuto al trasportatore che lo movimenterà verso l'impianto di destinazione. I trasportatori useranno la medesima causale, insieme a quella di carico “T*” (rifiuti ricevuti da terzi), per spiegare che hanno affidato i rifiuti al gestore dell'impianto di destinazione.

È opportuno ricordare che tutti gli impianti di trattamento, tranne probabilmente le discariche di inerti, a loro volta producono rifiuti derivanti dal trattamento che devono essere conferiti ad un altro impianto.

La causale “M” indica un movimento di *scarico* per la produzione di materiali ottenuti a seguito di un trattamento di recupero che realizza la cessazione della qualifica di rifiuto, trasformando i rifiuti in ingresso in materiali, in prodotti liberamente commercializzabili, in merci. Dal punto di vista logico, però, la produzione di materiali a seguito del trattamento di rifiuti più che uno scarico deve essere considerata come un *carico* del magazzino delle merci che in seguito saranno commercializzate.

La causale “TR” deve essere utilizzata esclusivamente da chi professionalmente svolge l'attività di intermediario di servizi di recupero o di smaltimento o quella di commerciante senza detenzione di rifiuti.

L'introduzione del *movimento di rettifica* è senza dubbio una delle novità più interessanti del nuovo formato di registro perché pone fine alla pletora di indicazioni contrastanti in merito alle modalità di correzione di un'annotazione.

Per modificare una registrazione si indica sia il numero progressivo sia la data dell'annotazione che si intende rettificare, quest'ultima sarà richiamata dal portale RENTRI o dal software gestione capace di “interoperare” con il

nuovo sistema di tracciabilità, e poi si inseriranno i nuovi valori nei campi del precedente movimento. In proposito le istruzioni di compilazione chiariscono che:

«Possono essere rettificati tutti i campi al fine di rappresentare le informazioni corrette.

Ogni registrazione di rettifica deve riportare integralmente tutti i dati della registrazione originaria, anche se non modificati».

Se si intende, invece, annullare un movimento - perché, ad esempio, è stato registrato due volte per errore - si richiamerà il movimento e, senza modificarlo, si utilizzerà lo spazio riservato alle annotazioni per spiegare i motivi che hanno condotto all'esigenza di annullare la precedente registrazione.

Il riquadro dedicato allo “stoccaggio istantaneo”, cioè al calcolo della giacenza di ogni tipologia di rifiuto nell'unità locale, è del tutto inedito. Nell'ipotesi originaria del ministero era stato concepito come richiesta, rivolta sia ai produttori di rifiuti sia ai gestori di impianti, di calcolare ogni sei mesi, ma non è stato chiarito perché fosse stata scelta questa frequenza, la quantità di ogni rifiuto in giacenza in quel momento o nell'impianto o nel deposito temporaneo del produttore iniziale.

Questa richiesta, considerato che nessuna norma ha mai imposto un calcolo di questo tipo, è stata messa in discussione dalle associazioni e, in seguito, il Ministero è tornato sui propri passi modificando le istruzioni di compilazione di questo campo del registro. Ora il termine “stoccaggio”, riferito ai rifiuti, è stato ricondotto al suo significato giuridico, perciò all'attività esercitata da un impianto autorizzato ad effettuare le operazioni R13, messa in riserva prima delle operazioni di recupero, o D15, deposito preliminare alle operazioni di smaltimento. Le istruzioni di compilazione del registro attualmente precisano che, solo a seguito della richiesta di un ente di controllo, si dovrà essere in grado di calcolare la quantità di ogni rifiuto in giacenza nell'impianto e sarà il software di gestione in uso presso ogni impianto a effettuare questo calcolo. Ovviamente il problema è molto più complesso, in quanto in un impianto possono verificarsi cali o incrementi ponderali naturali, così come perdite di processo.

L'immagine della seconda colonna del nuovo formato di registro cronologico di carico e scarico è di seguito riportata.

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO									
8) Codice EER									
9) Provenienza:		Urbano ☐		Speciale ☐					
10) Descrizione del rifiuto:									
11) Caratteristica di Pericolo (HP)									
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12) Stato fisico ☐		13) Quantità							
		14) Unità di misura: kg		☐	l		☐		
15) Destinato a:		R ☐		D ☐		CR ☐			
16) Categoria AEE									
17) Veicolo Fuori Uso ☐		18) Reg. Pubblica Sicurezza							
Nr:		Del:							
MATERIALI									
19) Materiale ☐		21) Quantità Kg							
20) Altro									

La riga 8) richiede l'inserimento del codice dell'elenco europeo dei rifiuti, mentre la descrizione del rifiuto – riga 10) - deve essere inserita, esprimendola con termini comprensibili da chiunque, solo nel caso in cui il codice dell'elenco europeo dei rifiuti termini con le cifre “99”, quindi, ad esempio, “030199 - rifiuti non specificati altrimenti” [derivanti dalla lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili].

In proposito le istruzioni ufficiali di compilazione specificano che nel campo 10 deve essere inserita una:

«Descrizione del rifiuto che consente di identificarlo in modo chiaro e univoco, da compilare nel caso dei codici EER terminanti con le cifre 99. In tutti gli altri casi è sufficiente inserire il solo codice EER senza la descrizione codificata come riportata dall'elenco europeo».

Ovviamente il fatto che è stato prima specificato - 0301 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili - ci fa capire

che il rifiuto al quale è stato attribuito il codice 030199 è un qualunque tipo di rifiuto derivante dalla lavorazione del legno per il quale nell'elenco europeo non v'è un codice adatto a descrivere le sue specifiche caratteristiche merceologiche.

La riga 9) richiede di specificare la classificazione in relazione all'origine, alla provenienza del rifiuto, indicando se si tratta di un rifiuto urbano o di un rifiuto speciale.

Deve essere ricordato, a questo proposito, che il “produttore iniziale” di un *rifiuto urbano*, cioè un soggetto che non è dotato di alcun titolo abilitativo per il trattamento di rifiuti, *non è – e non è mai stato – tenuto a registrarne l'avvenuta produzione o l'avvenuto avvio al trattamento.*

Spunteranno, pertanto, la casella “urbano” *esclusivamente i trasportatori di rifiuti urbani, gli intermediari e commercianti senza detenzione di questa tipologia di rifiuti, così come i gestori di impianti di trattamento che ricevono rifiuti urbani.*

Se il produttore iniziale di un rifiuto barrasse la casella “urbano” starebbe registrando un'annotazione in alcun modo prevista dalle norme di riferimento.

Rispetto allo “stato fisico” del rifiuto è stata introdotta una novità: lo stato fisico “vischioso e sciropposo”. Inutile dire che servirebbe comprendere in quali casi è necessario utilizzare la dicitura “sciropposo”, dato che il vocabolario Treccani fornisce questa definizione del lemma: «**sciropposo** agg. [der. di sciroppo]. – 1. Denso e dolciastro come uno sciroppo: un liquido sc.; vini, liquori sciropposi».

Preoccupa, soprattutto, l'eventuale necessità di verificare se il rifiuto oltre che essere denso è anche “dolciastro”. Forse non guasterebbe un'indicazione un tantino più puntuale dei casi in cui è necessario utilizzare questo stato fisico, anche perché lo stato fisico in precedenza indicato come “fangoso palabile” ora è riportato solo come “fangoso”.

I campi 13 e 14 richiedono di indicare la quantità del rifiuto ma, come è stato anticipato, è stata eliminata la possibilità di usare come unità di misura i metri cubi e questa scelta costituisce un grave problema perché renderà queste indicazioni spesso imprecise.

La maggior parte delle imprese e degli enti produttori iniziali, infatti, non dispone di una pesa o di una bilancia adatta a pesare i *big bags* di rifiuti, per questo motivo l'eliminazione della possibilità di utilizzare i metri cubi porterà a dover rettificare praticamente tutti i movimenti di carico e di

scarico, a meno che non si precisi nelle istruzioni che i litri possono essere usati anche per indicare il volume dei rifiuti solidi.

Il campo 15, “destinato a”, richiede di indicare, come in passato, a quale operazione di recupero o di smaltimento è stato avviato il rifiuto e, a questo proposito, le istruzioni precisano che deve essere indicata la prima operazione di trattamento che sarà effettuata nell’impianto di destinazione.

Nel modulo è presente una nuova opzione, la casella “CR”, centro di raccolta. In questo caso le istruzioni contengono un’indicazione completamente infondata dal punto di vista giuridico quando affermano che:

«Il produttore barra la casella CR qualora abbia aderito alla gestione integrata del servizio di raccolta per i rifiuti urbani e conferisca al Centro di raccolta⁵²».

Il produttore iniziale di un rifiuto urbano che abbia scelto di conferirlo al gestore del servizio pubblico di raccolta, infatti, *non è in alcun caso tenuto a documentarne l'avvenuta produzione o l'avvenuto avvio al trattamento mediante l'annotazione del registro cronologico di carico e scarico.* L’istituzione e l’annotazione periodica del registro cronologico di carico e scarico, come dovrebbe ben sapere il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, è prevista dall’articolo 190 del D.Lgs. 152/2006 per i seguenti soggetti:

«[...] le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti [speciali] pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti [speciali] non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g),»

La casella “CR” sarà barrata esclusivamente dai trasportatori di rifiuti urbani quando trasportano il rifiuto urbano raccolto sul territorio al centro di raccolta perché poi da lì sia trasportato verso l’impianto di trattamento.

Sul portale RENTRI, solo a partire dal mese di gennaio del 2025, è apparsa una risposta a un quesito che conferma l’erroneità delle indicazioni in precedenza ufficialmente fornite.

⁵² “Modalità di compilazione del modello di cui all’art.4 del D.M. n.59 del 2023 - Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti”, paragrafo 1.2.1 Conferimento a terzi



Non vi è obbligo di iscrizione al RENTRI né di tenuta del registro di carico e scarico per le Unità Locali in cui si producono rifiuti urbani (pericolosi e non pericolosi), a prescindere dal soggetto al quale essi sono conferiti

Anche il campo 16 - Categorie di AEE [apparecchiature elettriche ed elettroniche] – *non è coerente con le norme che disciplinano la materia* in quanto le *sei categorie* di AEE previste dall’Allegato III del D.Lgs. 49/2014⁵³ sono riferite ai *prodotti nuovi immessi sul mercato*, mentre il deposito preliminare alla raccolta e la raccolta dei RAEE – Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche – devono essere effettuata, a mente del decreto legislativo citato, sulla base dei *raggruppamenti* di cui all’Allegato al decreto ministeriale 20 febbraio 2023, n. 40 - *Regolamento recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185*.

⁵³ «Allegato III Categorie di AEE rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera b).

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm²
3. Lampade
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)».

I raggruppamenti sono i seguenti:

Allegato 1 (articolo 9, comma 3)

Raggruppamenti di RAEE che devono essere effettuati dai centri di raccolta di cui all'articolo 4, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, fatto salvo il disposto di cui all'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativo al divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche sono conferiti nei centri di raccolta ed ivi raggruppati come di seguito indicato. Indipendentemente dalle condizioni fisiche nelle quali i predetti rifiuti sono conferiti, agli stessi sono attribuiti i codici EER dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Raggruppamento 1 - Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi

Le apparecchiature indicate ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 4.2 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

- 1.1 Frigoriferi
- 1.2 congelatori;
- 1.3 apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti freddi;
- 1.4 condizionatori, deumidificatori, pompe di calore;
- 1.5 radiatori a olio;
- 1.6 altre apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi diversi dall'acqua;
- 4.2 asciugatrici.

Raggruppamento 2 - Altri grandi bianchi

Le apparecchiature indicate ai punti 4.1, 4.3, 4.4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

- 4.1 Lavatrici
- 4.3 lavastoviglie
- 4.4. apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche;
- 4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Raggruppamento 3 - TV e Monitor

Gli schermi, i monitor e le apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm² indicati al paragrafo 2 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencati:

- 2.1 Schermi;
- 2.2 televisori;
- 2.3 cornici digitali LCD;
- 2.4 monitor;
- 2.5 laptop, notebook;

Raggruppamento 4 - IT e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose), PED e altro

Le apparecchiature di grandi dimensioni elencate al paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, tranne quelle rientranti nei raggruppamenti R1 e R2, le apparecchiature di piccole dimensioni elencate al paragrafo 5 e le piccole apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm) elencate al paragrafo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

- 4.5 lampadari;
- 4.6 apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali (esclusi gli organi a

canne installati nelle chiese

- 4.7 macchine per cucire, macchine per maglieria;
- 4.7 mainframe
- 4.6 grandi stampanti;
- 4.9 grandi copiatrici;
- 4.10 grandi macchine a gettoni;
- 4.11 grandi dispositivi medici;
- 4.12 grandi strumenti di monitoraggio e di controllo;
- 4.13 grandi apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti e denaro;
- 5.1 aspirapolvere;
- 5.2 scope meccaniche
- 5.3 macchine per cucire
- 5.4 lampadari;
- 5.5 forni a microonde;
- 5.6 ventilatori elettrici;
- 5.7 ferri da stiro;
- 5.8 tostapane;
- 5.9 coltelli elettrici;
- 5.10 bollitori elettrici;
- 5.11 sveglie e orologi;
- 5.12 rasoi elettrici;
- 5.13 bilance;
- 5.14 apparecchi tagliacapelli e apparecchi per la cura del corpo;
- 5.15 calcolatrici;
- 5.16 apparecchi radio;
- 5.17 videocamere, videoregistratori;
- 5.18 apparecchi hi-fi, strumenti musicali, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini;
- 5.19 giocattoli elettrici ed elettronici;
- 5.20 apparecchiature sportive, computer per ciclismo, immersioni subacquee, corsa, canottaggio, ecc.
- 5.21 rivelatori di fumo, regolatori di calore, termostati, piccoli strumenti elettrici ed elettronici, piccoli dispositivi medici, piccoli strumenti di monitoraggio e di controllo;
- 5.22 piccoli apparecchi che distribuiscono automaticamente prodotti;
- 5.23 piccole apparecchiature con pannelli fotovoltaici integrati;
- 6.1 telefoni cellulari;
- 6.2 navigatori satellitari (GPS);
- 6.3 calcolatrici tascabili;
- 6.4 router;
- 6.5 PC;
- 6.6 stampanti;
- 6.7 telefoni;
- altre apparecchiature di grandi e piccole dimensioni, anche informatiche e per telecomunicazioni, non menzionate nei paragrafi 4, 5 e 6 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Raggruppamento 4 - Sezione A "pannelli fotovoltaici"

I pannelli fotovoltaici indicati al punto del paragrafo 4 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencati:

- 4.14 pannelli fotovoltaici

Raggruppamento 5 - Sorgenti luminose

Le apparecchiature elencate al paragrafo 3 dell'allegato IV del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di seguito elencate:

- 3.1 Tubi fluorescenti;
- 3.2 lampade fluorescenti compatte;
- 3.3 lampade fluorescenti;
- 3.4 lampade a scarica ad alta densità, comprese lampade a vapori di sodio ad alta pressione e lampade

Con riferimento ai rifiuti di apparecchiature elettriche elettroniche, in fase di raccolta si usano i raggruppamenti: insiemi di apparecchiature diverse tra loro ma accomunate dal fatto che devono essere sottoposte allo stesso tipo di trattamento. Rifiuti di apparecchiature di differenti tipologie e dimensioni, infatti, sono state collocate nel medesimo raggruppamento di RAEE perché, ad esempio, hanno bisogno, prima di essere sottoposti ad altri trattamenti, del prelievo (“recupero” secondo la terminologia utilizzata dal Regolamento FGAS⁵⁴) del gas presente nel circuito del condizionatore o del frigorifero.

I campi 17) e 18) devono essere compilati, spiegano le istruzioni, esclusivamente agli impianti che si occupano dei veicoli fuori uso disciplinati dal decreto legislativo 209/2003.

«- Campo 17 – Veicoli fuori uso: compilano il campo gli impianti disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

- Campo 18 - Registro Pubblica Sicurezza: Gli impianti disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 devono indicare data e numero del certificato di rottamazione del veicolo ritirato per demolizione, assegnato dal Registro unico telematico dei veicoli fuori uso ex DPR 177/22.»

Anche in questo caso non è chiaro perché vi sia questa limitazione, considerato che il decreto legislativo 152/2006 disciplina anche la gestione delle tipologie veicoli fuori uso che non sono incluse nella Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso⁵⁵.

Allo stesso modo è piuttosto strano che nel campo 18, denominato “Registro Pubblica Sicurezza” – sia richiesto di inserire “data e numero del certificato di rottamazione del veicolo ritirato per demolizione”. Sarebbe stato più semplice denominare il campo “Certificato di rottamazione”.

Tra l'altro l'aver limitato l'uso del riquadro “veicoli fuori uso” a quelli che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 209/2003 è in contrasto con l'ambito di applicazione delle nuove norme sul “Registro telematico dei

⁵⁴ Regolamento (UE) 2024/573 del 7 febbraio 2024 sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014,

⁵⁵ Art. 231 (veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209)

veicoli fuori uso”, dato che tali disposizioni, come spiega la circolare del Ministero dell’Interno del 25/06/2024:

«La nuova procedura, secondo quanto previsto nell'art. 4, comma 2, del DPR 23 settembre 2022, n. 177, e secondo le indicazioni fornite dai citati Uffici, riguarda tutti i veicoli fuori uso destinati alla demolizione, sia quelli disciplinati dal D.Lgs. 209/2003, sia i veicoli disciplinati dal D.lgs. 152/2006».

I campi da 19 a 21 devono essere compilati dagli impianti di recupero capaci di realizzare la cessazione della qualifica di rifiuto – *End of Waste* - al fine di documentare quantità e tipologie di materiali ottenuti dal recupero di rifiuti. Il D.Lgs. 116/2020, infatti, ha modificato l’articolo 190, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 disponendo che con il registro cronologico di carico e scarico sia documentata anche la:

«quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero».

La tabella dei materiali, riportata di seguito, trascura completamente i prodotti ottenuti dalla preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, operazione di trattamento pur citata nella norma di rango primario.

5.7 Tabella 7 – Materiali

- 1) Ammendante compostato verde
- 2) Ammendante compostato misto
- 3) Altri ammendanti
- 4) Digestato
- 5) Aggregati riciclati
- 6) Rottami di alluminio
- 7) Rottami di vetro
- 8) Rottami ferro e acciaio
- 9) Rottami di rame
- 10) Carta e cartone
- 11) Plastica
- 12) Legno e sughero
- 13) CSS - combustibile
- 14) Tessili
- 15) Gomma
- 16) Cuoio
- 17) Materiali ceramici
- 18) Correttivi da fanghi
- 19) Altri fertilizzanti
- 20) Granulato di Conglomerato bituminoso
- 21) Materiali secondari derivanti dal recupero di prodotti assorbenti per la persona
- 22) Gomma vulcanizzata da PFU
- 23) Altro

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S	
22) Num. Formulario	
22b) Trasp. Transfrontaliero	☐ Tipo
23) Data inizio trasporto	
ESITO CONFERIMENTO	
24) Data fine trasporto	
25) Peso verificato a destino	kg
Respingimento:	
26) Tipologia:	Totale ☐ Parziale ☐
27) Quantità	28) Unità di m. kg I
29) Causale:	NC ☐ IR ☐ Altro
PROVENIENZA DEL RIFIUTO	
Produttore	
30) Denominazione	
31) Codice fiscale	
32) Indirizzo/luogo di produzione	

Le istruzioni di compilazione del riquadro “Integrazione FIR/Registro di C/S” richiedono di inserire il numero di formulario alla riga 22) oppure in caso di trasporto transfrontaliero “il numero di notifica e numero di serie della spedizione ove previsto”, la data di inizio del trasporto alla riga 23) e l’indicazione relativa all’eventuale esecuzione di una spedizione transfrontaliera di rifiuti, casella da spuntare, e al tipo di documento di trasporto utilizzato in alternativa al formulario:

«indicare a quale tipo di documento ci si riferisce. I tipi ammessi sono:

- Documento di movimento (Allegato IB - al Regolamento 1013/06).

- Documento di accompagnamento (Allegato VII al Regolamento 1013/06)».

Le istruzioni sono però, anche in questo caso, intrinsecamente contraddittorie quando dispongono che:

«Nel caso di trasporto esente dall’obbligo del FIR i campi 22, 22b e 23 non

devono essere compilati»,

dato che in tutti i casi di spedizioni transfrontaliere, secondo quanto disposto dall'art. 190, comma 9, del Dlgs.152/2006:

«Per i rifiuti oggetto di spedizioni transfrontaliere, il formulario di cui al presente articolo è sostituito dai documenti previsti dall'articolo 194, anche con riguardo alla tratta percorsa su territorio nazionale».

Sulla base dell'attuale formulazione delle istruzioni, che inevitabilmente denota un'insufficiente conoscenza della materia, in caso di spedizioni transfrontaliere *lo specifico campo dedicato al “trasporto transfrontaliero”*, pur essendo stato previsto, *non dovrebbe mai essere compilato*. È evidente come, anche in questo caso, l'errore debba essere al più presto corretto.

Un'altra importante novità nella struttura del nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico è costituita dal riquadro: “esito conferimento”. Al produttore del rifiuto, ad esempio, è richiesto di precisare la data di fine del trasporto e il peso verificato a destino nel caso di accettazione del carico. Sono previsti, inoltre, alcuni campi dedicati all'eventuale respingimento totale o parziale del carico con le relative motivazioni. Queste informazioni, che nella precedente articolazione dei documenti necessari a dimostrare la corretta gestione dei rifiuti sono riportate *solo sul formulario, ora devono essere inserite anche nel registro di carico e scarico del produttore iniziale del rifiuto*.

Le istruzioni di compilazione precisano che:

«1.5 Esito conferimento

La sezione deve essere compilata sia dal produttore/detentore che dal nuovo produttore ad avvenuta ricezione della copia completa del FIR. Laddove il produttore/detentore o il nuovo produttore non abbia ricevuto la copia completa del FIR entro i termini previsti per la registrazione dello scarico, le informazioni richieste nella sezione ESITO CONFERIMENTO devono essere inserite con una registrazione di rettifica, associata alla registrazione dello scarico, dove la data da riportarsi al campo 2 (Data della registrazione) corrisponde alla data del campo 24 (Data fine trasporto).»

Come anticipato, però, per il primo anno – dal 13 febbraio 2025 al 12 febbraio del 2026 – il formulario sarà cartaceo, fatta salva la possibilità di passare su base volontaria a quello digitale. Per questo motivo *l'obbligo di compilare il riquadro “esito del conferimento” mal si concilierà con i tempi* – tre mesi dell'inizio del trasporto – *concessi al trasportatore per la restituzione al produttore o al detentore del rifiuto della copia completa del*

formulario. Dato che l'annotazione del movimento di scarico sul registro deve essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dall'inizio del trasporto verso l'impianto, *in quasi tutti i casi sarà necessario in una prima fase effettuare la registrazione lasciando i campi del riquadro in bianco, per poi rettificare pressoché ogni movimento di scarico in fase successiva allo scopo di inserire le informazioni in precedenza necessariamente omesse, nel momento in cui si riceverà la copia completa del FIR.*

In fase successiva rispetto alla definizione delle istruzioni ufficiali di compilazione il ministero ha rettificato l'indicazione in precedenza riportata, spiegando che:

«Ai punti 1.5 e 2.3 delle istruzioni la frase "le informazioni richieste nella sezione ESITO CONFERIMENTO devono essere inserite con una registrazione di rettifica, associata alla registrazione dello scarico, dove la data da riportarsi al campo 2 (Data della registrazione) corrisponde alla data del campo 24 (Data fine trasporto)" deve essere intesa correttamente come "le informazioni richieste nella sezione ESITO CONFERIMENTO devono essere inserite con una registrazione di rettifica, associata alla registrazione dello scarico, dove la data da riportarsi al campo 2 (Data della registrazione) corrisponde alla data in cui è stata effettuata l'operazione di rettifica».

Incomprensibile, inoltre, la scelta operata dalle istruzioni ufficiali di compilazione del registro di non contemplare la necessità che l'intermediario compili il riquadro "esito conferimento":

«ESITO CONFERIMENTO - Questa sezione non va compilata».

Seguendo queste indicazioni di compilazione del registro l'intermediario è tenuto a riportare nel proprio registro *i pesi stimati*, o in qualche caso effettivamente rilevati, *dai produttori in luogo di quelli rilevati dal gestore dell'impianto*. Questi ultimi, tra l'altro, sono i pesi sulla base dei quali sono fatturati i servizi offerti dall'impianto di trattamento.

Il riquadro "Provenienza del rifiuto" - la quarta colonna del modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale e l'ultimo riquadro della terza colonna e i riquadri presenti nella quarta colonna nel modello diffuso dal ministero - non deve essere compilato, nemmeno con riferimento all'eventuale intermediario o commerciante senza detenzione di rifiuti, *né dal produttore iniziale né dal nuovo produttore di rifiuti*, come illustrato nel paragrafo 1.2 Scarico del produttore delle istruzioni di compilazione.

Compileranno questo riquadro, con logiche in parte differenti, *gli operatori del settore della gestione dei rifiuti*.

In particolare, i gestori *degli impianti di trattamento* compileranno i:

«Campi da 30 a 32: Denominazione; Codice fiscale del produttore; Indirizzo del luogo di produzione.

- Campi da 33 a 35: Denominazione; Codice fiscale; Numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali del trasportatore. Nel caso di trasporto intermodale il destinatario dovrà riportare i dati relativi al primo vettore.

- Campi da 39 a 41: Denominazione; codice fiscale; Numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali dell'intermediario e commerciante o degli intermediari e commercianti. Gli impianti di trattamento dovranno inserire i riferimenti a tutti gli intermediari; questo sarà consentito grazie alla tenuta in formato digitale, obbligatoria per gli impianti stessi».

Nel caso in cui il trasporto avvenga senza il formulario le indicazioni fornite dal ministero durante i webinar di formazione, inspiegabilmente, prevedono che:

«La sezione «Provenienza del rifiuto» (campi da 30 a 41) deve essere compilata unicamente dall'impianto di trattamento che inserisce i dati del produttore e del trasportatore (tranne nel caso di trasporto avvenuto senza FIR)».

Quindi se il gestore dell'impianto effettua l'annotazione di carico inserendo il numero del formulario che accompagna i rifiuti in ingresso, riferimento che consente di individuare produttore e luogo di produzione del rifiuto, deve comunque riportare sul registro le medesime informazioni disponibili sul FIR, mentre *quando quest'ultimo non è stato utilizzato tali informazioni possono essere omesse*, rinunciando, pertanto, ad ogni possibilità di individuare la provenienza del rifiuto giunto nell'impianto, con buona pace dell'esigenza di garantire la tracciabilità del rifiuto.

Gli intermediari devono compilare i primi tre riquadri ma non il quarto, a meno che non vi sia un altro intermediario:

«PROVENIENZA DEL RIFIUTO

- Campi da 30 a 32: Denominazione; Codice fiscale del produttore; Indirizzo del luogo di produzione.

- Campi da 33 a 35: Denominazione; Codice fiscale e numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali del trasportatore.

- Campi da 36 a 38: Denominazione; Codice fiscale e numero di

autorizzazione del destinatario.

- Campi da 39 a 41: Denominazione; Codice fiscale e numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di eventuali altri intermediari.»

Trasportatore
33) Denominazione
34) Codice fiscale
35) N. Iscrizione Albo
Destinatario (Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario)
36) Denominazione
37) Codice fiscale
38) N. Autorizzazione
Intermediario o Commerciante
39) Denominazione
40) Codice fiscale
41) N. Iscrizione Albo

Nel riquadro riservato al destinatario è presente una dicitura incomprensibile: “Conferimento in area privata e in modo occasionale e saltuario”. Non si tratta, come potrebbe apparire, di un’unica fattispecie – il conferimento in modo occasionale e saltuario di un rifiuto in un’area privata - cioè dell’ammissione di aver commesso i reati di cui agli articoli 255 (abbandono di rifiuti) e 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata) del D.Lgs. 152/2006⁵⁶, ma di due casistiche del tutto distinte.

⁵⁶ Art. 255 – (Abbandono di rifiuti)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. [...]

Art. 256 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

La prima è esposta al paragrafo 2.7.1 - *presa in carico senza formulario in modo occasionale e saltuario* – e si verifica nei casi di esonero dall'obbligo di emissione del FIR previsti dall'art. 193, commi 7 e 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e non solo, è bene precisarlo, nel caso di trasporto occasionale e saltuario dei propri rifiuti speciali non pericolosi:

«7. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.

8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì al trasporto di rifiuti speciali di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a) [i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca], effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario, come definito al comma 7, per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con i quali sia stata stipulata apposita convenzione».

La seconda fattispecie è descritta dal paragrafo 2.7.2 *Presa in carico in area privata*.

«Nei casi previsti dall'art. 193, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152⁵⁷, quando il luogo di produzione e di destinazione coincidono, anche se produttore e destinatario sono diversi (per esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo impianti mobili o impianti di trattamento

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

⁵⁷ «11. La movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private non è considerata trasporto ai fini della Parte quarta del presente decreto e non necessita di formulario di identificazione».

rifiuti operanti in siti di proprietà di soggetti diversi), il destinatario effettua la registrazione di carico secondo le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 2.1.1 riportando tutti i riferimenti identificativi dei rifiuti, oltre alla relativa quantità senza la compilazione della sezione INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO campo (Num. Formulario) in quanto non è richiesta l'emissione del FIR. Nella sezione PROVENIENZA DEL RIFIUTO devono essere compilati i seguenti campi:

- Campo 30: Denominazione del soggetto da cui proviene il rifiuto.

- Campo 31: Codice fiscale.

- Campo 32: Indirizzo/luogo dove il rifiuto è stato prodotto.

La registrazione di scarico è effettuata secondo le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 2.2

Le quantità prodotte e conferite in area privata, in assenza di un sistema di misura, saranno stimate».

In questo specifico caso, pertanto, pur in assenza del formulario e a differenza di quanto è stato disposto in termini generali, il gestore dell'impianto mobile, come è razionale che sia, precisa produttore e luogo di produzione del rifiuto sottoposto a trattamento.

Le immagini seguenti illustrano sinteticamente le modalità di esecuzione delle annotazioni di carico e di scarico di un produttore iniziale di rifiuti.

Annotazione di carico
del produttore iniziale
(rifiuto prodotto
nell'unità locale)

© Paolo Pipere 2024 - Tutti i diritti riservati

Registro di carico e scarico RENTRI

→

→

→

RIFERIMENTI OPERAZIONE									
1) Registrazione n.								/	a a
2) Del									
Causale operazione									
3) Carico									
4) Scarico									
5) Riferimento operazione									
6) Rettifica									
7) S									
42) Annotazioni:									

1): n. annotazione progressivo su base annua (una sola serie sia per i carichi sia per gli scarichi)

2) Data di annotazione

3) DT: rifiuto prodotto nell'unità locale

© Paolo Pipere 2024 - Tutti i diritti riservati

Registro di carico e scarico RENTRI

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	
8) Codice EER	
9) Provenienza	Urbano ☐ Speciale ☐
10) Descrizione del rifiuto	
11) Caratteristica di Pericolo (HP)	
12) Stato fisico	
13) Quantità	
14) Unità di misura	kg ☐ l ☐
15) Destinato a	R ☐ D ☐ CR ☐
16) Categoria AEE	
17) Veicolo	
18) Reg. Pubbl. del	/ a a
19) Materiale	
20) Altro	
21) Quantità (kg)	

8) Codice del rifiuto desunto dall'Elenco Europeo dei Rifiuti assegnato dal produttore secondo le prescrizioni delle Linee guida SNPA 2021

9) ATTENZIONE: a differenza di quanto indicato nelle istruzioni ufficiali, il produttore iniziale dovrà barrare solo ed esclusivamente la casella «speciale», perché nessun produttore iniziale del rifiuto è tenuto ad annotare sul Registro cronologico di carico e scarico l'avvenuta produzione di un rifiuto classificato come urbano

10) Inserire una descrizione del rifiuto che «consenta di identificarlo in modo chiaro e univoco» solo nel caso di codici EER che terminano con le cifre 99 - per esempio 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti [provenienti dalla lavorazione del legno]

© Paolo Pipere 2024 - Tutti i diritti riservati

Registro di carico e scarico RENTRI

Tabella 2 - Caratteristiche di pericolo

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	
8) Codice EER	
9) Provenienza	Urbano ☐ Speciale ☐
10) Descrizione del rifiuto	
11) Caratteristica di Pericolo (HP)	
12) Stato fisico	
13) Quantità	
14) Unità di misura	kg ☐ l ☐
15) Destinato a	R ☐ D ☐ CR ☐
16) Categoria AEE	
17) Veicolo	
18) Reg. Pubbl. del	/ a a
19) Materiale	
20) Altro	
21) Quantità (kg)	

- HP1 Esplosivo.
- HP2 Comburente.
- HP3 Infiammabile.
- HP4 Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari.
- HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT); Tossicità in caso di respirazione.
- HP6 Tossicità acuta.
- HP7 Cancerogeno.
- HP8 Corrosivo.
- HP9 Infettivo.
- HP10 Tossico per la riproduzione.
- HP11 Mutageno.
- HP12 Liberazione di gas a tossicità acuta.
- HP13 Sensibilizzante.
- HP14 Ecotossico.
- HP15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo già menzionate, ma può manifestarla successivamente.

11) Inserire una o più caratteristiche di pericolo tra quelle indicate nella Tabella 2 delle istruzioni di compilazione

© Paolo Pipere 2024 - Tutti i diritti riservati

Registro di carico e scarico RENTRI

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO									
8) Codice EER									
9) Provenienza	Urbano	☐	Speciale	☐					
10) Descrizione del rifiuto									
11) Caratteristica di Pericolo (HP)									
12) Stato fisico									
13) Quantità									
14) Unità di misura	kg	☐	l	☐					
15) Destinato a	R	☐	D	☐	CR				
16) Categoria AEE									
17) Veicolo									
18) Reg. Pubb. del									
19) Materiale									
20) Altro									
21) Quantità (kg)									

Tabella 3 – Stato fisico

- **SP** – In polvere o pulverulento
- **S** - Solido
- **VS** - Viscioso sciropposo
- **FP** - Fangoso
- **L** – Liquido

12) Indicare lo stato fisico del rifiuto [Tabella 3]

© Paolo Pipere 2024 - Tutti i diritti riservati

Registro di carico e scarico RENTRI

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO									
8) Codice EER									
9) Provenienza	Urbano	☐	Speciale	☐					
10) Descrizione del rifiuto									
11) Caratteristica di Pericolo (HP)									
12) Stato fisico									
13) Quantità									
14) Unità di misura	kg	☐	l	☐					
15) Destinato a	R	☐	D	☐	CR				
16) Categoria AEE									
17) Veicolo									
18) Reg. Pubb. del									
19) Materiale									
20) Altro									
21) Quantità (kg)									

13, 14) Indicare la quantità del rifiuto esprimendola in kg o litri [è stata eliminata la possibilità di utilizzare i metri cubi]. «La quantità può essere stimata in assenza di uno strumento di misura».

© Paolo Pipere 2024 - Tutti i diritti riservati

Annotazione di carico del produttore iniziale (rifiuto prodotto fuori dall'unità locale)

© Paolo Pipere 2024 - Tutti i diritti riservati

Registro di carico e scarico RENTRI

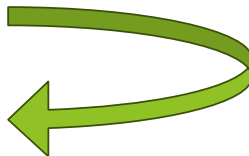
1.1.2 Rifiuto prodotto fuori dall'unità locale

Nel presente paragrafo il produttore di rifiuti viene guidato nella registrazione di carico quando il rifiuto viene prodotto fuori dalla sua unità locale.

L'istruzione di compilazione si applica anche ai seguenti casi specifici, riportati al successivo paragrafo 1.9:

- rifiuti prodotti da attività di manutenzione e attività correlate;
- rifiuti prodotti da assistenza sanitaria;
- rifiuti prodotti dall'attività manutentiva delle reti fognarie;
- rifiuti agricoli conferiti presso Consorzi/Cooperative agricole.

Attenzione - Questi rifiuti **non sono stati prodotti fuori dall'UL**, ma sono stati prodotti nell'UL e poi posti in deposito temporaneo nei locali nella disponibilità della cooperativa agricola o del consorzio agrario



© Paolo Pipere 2024 - Tutti i diritti riservati

4) Scarico
5) Riferimento
6) Rettifica
Reg.n.
Del
7) S
8) Annotazioni

2) Data di annotazione

3) RE: rifiuto prodotto fuori dall'unità locale. **Attenzione** - le istruzioni di compilazione specificano che: «Le quantità prodotte fuori dall'unità locale concorrono al calcolo del deposito temporaneo», ma il calcolo del quantitativo di ogni tipologia di rifiuto posto in deposito temporaneo, a differenza di quanto previsto dalle bozze di istruzioni di compilazione, **NON è più previsto**. Lo «stoccaggio istantaneo» è ora riferito solo agli impianti di trattamento dei rifiuti.

124

Annotazione di scarico
del produttore iniziale
(rifiuto prodotto
nell'unità locale o fuori
dall'unità locale)

© Paolo Pipere 2024 - Tutti i diritti riservati

Registro di carico e scarico RENTRI

RIFERIMENTI OPERAZIONE

1) Registrazione n.

						/	a	a
--	--	--	--	--	--	---	---	---

2) Del

g	g	m	m	a	a
---	---	---	---	---	---

Causale operazione

3) Carico

DT	NP	T*	RE
I	aT	M	TR

4) Scarico

5) Riferimento operazione

n					/	a	a
n					/	a	a
n					/	a	a
n					/	a	a
n					/	a	a
n					/	a	a

6) Rettifica
Reg.n.

						/	a	a
--	--	--	--	--	--	---	---	---

Del

--	--	--	--	--	--

7) Stoccaggio
Data calcolo

g	m	m	a	a
---	---	---	---	---

42) Annotazioni:

1): n. annotazione progressivo su base annua (una sola serie sia per i carichi sia per gli scarichi)

2) Data di annotazione

4) aT: (scarico a terzi) quando il rifiuto viene avviato a trattamento (all'impianto di recupero o di smaltimento)

5) Indicare le precedenti operazioni di carico che hanno dato luogo (in tutto o in parte) alla quantità del rifiuto avviata al trattamento.

«Qualora un carico non si esaurisca in un unico scarico, lo stesso riferimento di carico dovrà essere riportato sul o sui successivi scarichi.

Nel caso di registro in formato cartaceo, qualora gli spazi previsti per il Campo 5 (riferimento operazione) non siano sufficienti gli ulteriori riferimenti vanno riportati nel campo 42 (Annotazioni)».

© Paolo Pipere 2024 - Tutti i diritti riservati

Registro di carico e scarico RENTRI

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	
8) Codice EER	
9) Provenienza	Urbano ☐ Speciale ☐
10) Descrizione del rifiuto	
11) Caratteristica di Pericolo (HP)	
12) Stato fisico	
13) Quantità	
14) Unità di misura	kg ☐ l ☐
15) Destinato a	R ☐ D ☐ CR ☐
16) Categoria AEE	
17) Veicolo	
18) Reg. Pubb. del	/ a a
19) Materiale	
20) Altro	
21) Quantità (Kg)	

8) Codice del rifiuto desunto dall'Elenco Europeo dei Rifiuti assegnato dal produttore secondo le prescrizioni delle Linee guida SNPA 2021
9) ATTENZIONE: a differenza di quanto indicato nelle istruzioni ufficiali, il produttore iniziale dovrà barrare **solo ed esclusivamente la casella «speciale»**, perché **nessun produttore iniziale del rifiuto è tenuto ad annotare sul Registro cronologico di carico e scarico l'avvenuta produzione di un rifiuto classificato come urbano**
10) Inserire una descrizione del rifiuto che «consenta di identificarlo in modo chiaro e univoco» **solo nel caso di codici EER che terminano con le cifre 99 - per esempio 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti [provenienti dalla lavorazione del legno]**

© Paolo Pignone 2024 - Tutti i diritti riservati

Registro di carico e scarico RENTRI

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	
8) Codice EER	
9) Provenienza	Urbano ☐ Speciale ☐
10) Descrizione del rifiuto	
11) Caratteristica di Pericolo (HP)	
12) Stato fisico	
13) Quantità	
14) Unità di misura	kg ☐ l ☐
15) Destinato a	R ☐ D ☐ CR ☐
16) Categoria AEE	
17) Veicolo	
18) Reg. Pubb. del	/ a a
19) Materiale	
20) Altro	
21) Quantità (Kg)	

Tabella 2 - Caratteristiche di pericolo

- HP1 Esplosivo.
- HP2 Comburente.
- HP3 Infiammabile.
- HP4 Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari.
- HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/ Tossicità in caso di respirazione.
- HP6 Tossicità acuta.
- HP7 Cancerogeno.
- HP8 Corrosivo.
- HP9 Infettivo.
- HP10 Tossico per la riproduzione.
- HP11 Mutageno.
- HP12 Liberazione di gas a tossicità acuta.
- HP13 Sensibilizzante.
- HP14 Ecotossico.
- HP15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo già menzionate, ma può manifestarla successivamente.

11) Inserire **una o più** caratteristiche di pericolo tra quelle indicate nella Tabella 2 delle istruzioni di compilazione

© Paolo Pignone 2024 - Tutti i diritti riservati

Registro di carico e scarico RENTRI

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	
8) Codice EER	
9) Provenienza	Urbano ☐ Speciale ☐
10) Descrizione del rifiuto	
11) Caratteristica di Pericolo (HP)	
12) Stato fisico	
13) Quantità	
14) Unità di misura	kg ☐ l ☐
15) Destinato a	R ☐ D ☐ CR ☐
16) Categoria AEE	
17) Veicolo	
18) Reg. Pubb. del	/ a a
19) Materiale	
20) Altro	
21) Quantità (kg)	

Tabella 3 – Stato fisico

- SP – In polvere o pulverulento
- S - Solido
- VS - Viscioso sciropposo
- FP - Fangoso
- L – Liquido

12) Indicare lo stato fisico del rifiuto [Tabella 3]

© Paolo Pignere 2024 - Tutti i diritti riservati

Registro di carico e scarico RENTRI

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	
8) Codice EER	
9) Provenienza	Urbano ☐ Speciale ☐
10) Descrizione del rifiuto	
11) Caratteristica di Pericolo (HP)	
12) Stato fisico	
13) Quantità	
14) Unità di misura	kg ☐ l ☐
15) Destinato a	R ☐ D ☐ CR ☐
16) Categoria AEE	
17) Veicolo	
18) Reg. Pubb. del	/ a a
19) Materiale	
20) Altro	
21) Quantità (kg)	

13, 14) Indicare la quantità del rifiuto esprimendola in kg o litri [è stata eliminata la possibilità di utilizzare i metri cubi] «La quantità può essere stimata in assenza di uno strumento di misura».

© Paolo Pignere 2024 - Tutti i diritti riservati

Registro di carico e scarico RENTRI

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO	
8) Codice EER	
9) Provenienza	Urbano ☐ Speciale ☐
10) Descrizione del rifiuto	
11) Caratteristica di Pericolo (HP)	
12) Stato fisico	
13) Quantità	
14) Unità di misura	kg ☐ l ☐
15) Destinato a	R ☐ D ☐ CR ☐
16) Categoria AEE	
17) Veicolo	
18) Reg. del	
19) Materiale	
20) Altro	
21) Quantità	

15) Indicare l'operazione di recupero [da R1 a R13] o di smaltimento [da D1 a D15] alla quale sarà sottoposto il rifiuto nell'impianto di trattamento.

ATTENZIONE: a differenza di quanto indicato nelle istruzioni [«Il produttore barra la casella CR qualora abbia aderito alla gestione integrata del servizio di raccolta per i rifiuti urbani e conferisca al Centro di raccolta»] il produttore **NON** deve mai barrare la casella CR [Centro di Raccolta] perché il produttore iniziale di un rifiuto urbano **NON** è mai tenuto ad annotarne produzione e avvio al trattamento nel registro cronologico di carico e scarico.

© Paolo Pipere 2024 - Tutti i diritti riservati

Registro di carico e scarico RENTRI

5.4 Tabella 4 - Operazioni di recupero

- R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2 Rigenerazione/recupero di solventi
- R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R4 - Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici
- R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

© Paolo Pipere 2024 - Tutti i diritti riservati

Registro di carico e scarico RENTRI

5.5 Tabella 5 – Operazioni di smaltimento

- D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)
- D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).
- D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
- D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10 Incenerimento a terra
- D11 Incenerimento in mare
- D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)
- D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
- D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti.

© Paolo Pipere 2024 - Tutti i diritti riservati

Registro di carico e scarico RENTRI

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S									
22) Num.Formulario									
22b) Trasp. Trasfrontaliero		Tipo							
23) Data inizio trasporto	g	g	m	m	a	a			

- INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S:

Le spedizioni transfrontaliere possono essere effettuate anche con la procedura generale di informazione, in questo caso si usa l'Allegato VII, privo di qualsiasi numero

Ma in tutti i casi di spedizioni transfrontaliere non si usa il fir, allora i campi 22, 22b e 23 non devono mai essere compilati?

- Campo 22 - Numero formulario: numero del FIR, o in caso di trasporto transfrontaliero il numero di notifica e numero di serie della spedizione, ove previsto.
- Campo 22b - Trasporto transfrontaliero: in caso di trasporto transfrontaliero barrare la relativa casella ed indicare a quale tipo di documento ci si riferisce. I tipi di documenti ammessi sono:
 - Documento di movimento (Allegato IB - al Regolamento 1013/06).
 - Documento di accompagnamento (Allegato VII - al Regolamento 1013/06).
- Campo 23 – Data inizio trasporto: Corrisponde alla data inizio trasporto indicata sul FIR.

Nel caso in cui il trasporto sia esente dall'obbligo del FIR i campi 22, 22b e 23 non devono essere compilati.

© Paolo Pipere 2024 - Tutti i diritti riservati

Registro di carico e scarico RENTRI

ESITO CONFERIMENTO									
24) Data fine trasporto	g	g	m	m	a	a			
25) Peso verificato a destino							kg		
Respingimento:									
26) Tipologia	☐	Totale	☐	Parziale					
27) Quantità							28) Unità di misura	kg	l
29) Causale	NC		IR		Altro: _____				

«La sezione **deve essere compilata sia dal produttore/detentore che dal nuovo produttore** ad **avvenuta ricezione della copia completa del FIR**. Laddove il produttore/detentore o il nuovo produttore non abbia ricevuto la copia completa del FIR **entro i termini previsti per la registrazione dello scarico**, le informazioni richieste nella sezione ESITO CONFERIMENTO devono essere **inserite con una registrazione di rettifica**, associata alla registrazione dello scarico, dove la data da riportarsi al campo 2 (Data della registrazione) corrisponde alla data del campo 24 (Data fine trasporto)».

© Paolo Pirene 2024 - Tutti i diritti riservati

Registro di carico e scarico RENTRI

ESITO CONFERIMENTO									
24) Data fine trasporto	g	g	m	m	a	a			
25) Peso verificato a destino							kg		
Respingimento:									
26) Tipologia	☐	Totale	☐	Parziale					
27) Quantità							28) Unità di misura	kg	l
29) Causale	NC		IR		Altro: _____				

25) Il campo deve essere compilato per tutti i trasporti, compresi quelli in cui la quantità è verificata in partenza

«L'annotazione del respingimento, parziale o totale, sostituisce l'obbligo di annotare la ripresa in carico del rifiuto respinto»

© Paolo Pirene 2024 - Tutti i diritti riservati

Registro di carico e scarico RENTRI

ESITO CONFERIMENTO									
24) Data fine trasporto	g	g	m	a	a				
25) Peso verificato a destino									kg
Respingimento:									
26) Tipologia	☐ Totale	☐ Parziale							
27) Quantità									kg
29) Causale	NC	IR	Altro:						

29) Indicare una delle causali: • **NC - Non Conformità**, a titolo esemplificativo e non esaustivo: rifiuti diverso da quello descritto dal formulario o da quanto dichiarato ai fini della pratica di conferimento all'impianto, rifiuto confezionato in modo non conforme da quanto previsto per la specifica destinazione o dalle norme applicabili, di stato fisico diverso da quello previsto) • **IR - Irricevibile**, (a titolo esemplificativo e non esaustivo: rifiuto non previsto dall'autorizzazione / iscrizione dell'impianto di destino, mancanza dei requisiti per l'ammissibilità all'impianto quali caratterizzazione di base, analisi di classificazione o di ammissibilità...) • **ALTRO** - indicare motivazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo: esaurimento volumetria disponibile per conferimento rifiuto, chiusura impianto per manutenzione straordinaria, ecc.

© Paolo Pipere 2024 - Tutti i diritti riservati

Nelle immagini seguenti sono illustrate le modalità di rettifica e annullamento di una registrazione.

Annotazione di rettifica

© Paolo Pipere 2024 - Tutti i diritti riservati

Registro di carico e scarico RENTRI

1.7.1 Variazione di un campo

Per integrare o modificare una precedente registrazione di carico o di scarico, già annotata sul registro, è possibile effettuare una operazione di rettifica.

Campi da compilare.

L'operazione di rettifica segue la numerazione progressiva all'interno del registro e riporta:

- Campi 1 e 2: numero progressivo su base annuale e data in cui è stata effettuata l'operazione di rettifica.

- Campo 6 - Rettifica: numero registrazione e data dell'operazione di carico o scarico che si vuole integrare o modificare.

Possono essere rettificati tutti i campi al fine di rappresentare le informazioni corrette.

Ogni registrazione di rettifica **deve riportare integralmente tutti i dati della registrazione originaria, anche se non modificati**.

Le informazioni rettificate sul registro potranno essere riportate sul FIR, prima dell'avvio del trasporto. Per quanto riguarda la sezione IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO, ad esempio, potranno essere rettificati i campi: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 seguendo le istruzioni di compilazione riportate al punto 1.1.

© Paolo Pipere 2024 - Tutti i diritti riservati

1.7.2 Annullamento

L'annullamento di una registrazione avviene attraverso la rettifica.

Oltre alla compilazione dei campi 1 e 2, nel campo 6 indicare il numero di registrazione che si intende annullare; **non va compilato alcun altro campo.**

Il soggetto, che procede all'annullamento di una operazione nel proprio registro, deve specificare il motivo dell'annullamento al campo 42 (Annotazioni) (esempio: registrazione eseguita per errore sul presente registro in quanto di competenza di altro registro; registrazione duplicata inserita per errore o inserita una seconda volta, etc.).

9.3. I formulari di identificazione del rifiuto

Il D.M. 59/2023 precisa che, come in passato, è possibile ottenere il formulario già vidimato virtualmente e precompilato dal trasportatore, a condizione, però, di avanzare una specifica richiesta in forma libera all'impresa che trasporta i rifiuti. Si consiglia, pertanto, di formulare la richiesta in sede di contratto o, successivamente, mediante l'invio di un messaggio di PEC.

«Art. 5. Disposizioni generali sul formulario di identificazione del rifiuto

[...] 2. Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformità al modello riportato nell'allegato II ed integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

3. Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore».

Nulla cambia, invece, per quanto attiene alle responsabilità: è il produttore o il detentore ad emettere il formulario e a sottoscriverlo, unitamente al conducente del veicolo.

Il nuovo format di formulario è divenuto applicabile, in formato cartaceo, dal 13 febbraio 2025.

La vidimazione del formulario cartaceo è realizzata sul portale RENTRI con le modalità già previste per la vidimazione virtuale dal sistema Vi.Vi.FIR.

Dal 13 febbraio 2026 gli iscritti al RENTRI dovranno utilizzare FIR digitali, già vidimati dal sistema.

Per i soggetti che non sono tenuti ad iscriversi al sistema di tracciabilità, invece, il formulario resterà di carta e dovrà essere vidimato virtualmente tramite il portale RENTRI al quale è necessario “registrarsi”.

Non è comprensibile per quale motivo, secondo quanto disposto dal D.M. 59/2023, l'acquisizione da parte del produttore del formulario compilato in tutte le sue parti; quindi, con la sezione compilata per accettazione completa del carico dal gestore dell'impianto, sembri avere un diverso valore a seconda

che si tratti del formulario in generale

«Art. 5. - Disposizioni generali sul formulario di identificazione del rifiuto

[...] 5. L'acquisizione da parte del produttore del formulario compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006»

o di quello digitale:

«Art. 7 - Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale

7. La trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario avviene per il tramite del RENTRI e consente di adempiere gli obblighi previsti dall'articolo 188, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il formulario è così reso disponibile dal RENTRI a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione».

Nel primo caso la lettera h) dell'articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006 prevedeva che il decreto ministeriale, a suo tempo di futura emanazione e che oggi conosciamo come D.M. 59/2023, disponesse:

«h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario».

Quindi si riesce, con notevoli sforzi e senza che le “responsabilità da attribuire all'intermediario” siano in alcun modo pertinenti, a comprendere che il nuovo modello di FIR costituisce, in termini generali la “comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5”.

Il citato comma 5 a sua volta prevede quanto segue:

«Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni

intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni.»

In conclusione, perciò, il nuovo FIR produce anche gli effetti della precedente attestazione di avvenuto smaltimento – e mai di recupero – richiesta in aggiunta al formulario completato dal gestore dell'impianto, nel caso di conferimento a impianti intermedi di smaltimento dalla precedente formulazione dell'articolo 188, comma 5.

Il formulario digitale, invece, consente di adempiere ai ben più generali e rilevanti obblighi di documentazione della corretta gestione del rifiuto di cui alla lettera b) del comma 4 dell'art. 188 del D.Lgs. 152/2006:

«la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:

a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario».

Il formulario, come si è anticipato, dal 13 febbraio 2026 dovrà essere emesso in modalità digitale dagli iscritti al RENTRI. Prima di quella data sarà in ogni caso possibile emettere, su base volontaria, il FIR in formato digitale. Il D.M. 59/2023 non specifica quale procedura deve essere utilizzata per avvalersi di questa possibilità ma successive indicazioni pubblicate sul sito RENTRI precisano, nel momento in cui si scrive, quanto segue:

«Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale potrà essere emesso su base volontaria prima del 13 febbraio 2026, solo dopo la conclusione della fase di sperimentazione attualmente in corso; tale fase

potrà protrarsi anche nei primi mesi del 2025.

In merito alla conclusione della fase di sperimentazione, verrà fornita sul portale RENTRI una specifica comunicazione.

Per utilizzare il formulario in formato digitale prima del 13 febbraio 2026 è necessario che sia terminata la fase di sperimentazione attualmente in corso, e che tutti gli operatori coinvolti nella movimentazione del rifiuto:

- *siano iscritti al RENTRI*
- *siano concordi con tale modalità di gestione “digitale” del FIR*
- *si avvalgano di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI per la gestione di un FIR, oppure utilizzino i servizi di supporto che il RENTRI metterà a disposizione degli operatori».*

A partire dal 13 febbraio del 2026 dovranno essere trasmessi al RENTRI i dati contenuti nei FIR riferiti al trasporto di rifiuti pericolosi. Non è chiaro perché sia stata prevista esclusivamente la trasmissione dei dati contenuti nei formulari relativi ai rifiuti pericolosi dato che gli iscritti al RENTRI dalla data indicata utilizzeranno i nuovi modelli digitali per documentare il trasporto anche dei rifiuti non pericolosi.

Solo a partire dal 13 febbraio 2026, pertanto, tutti i soggetti iscritti al RENTRI saranno tenuti ad utilizzare i formulari digitali, mentre le imprese e gli enti non iscritti impiegheranno i formulari definiti dal D.M. 59/2023 in formato cartaceo.

I nuovi formulari di carta devono essere preventivamente vidimati “virtualmente” con le medesime modalità in precedenza previste per l’uso del servizio VI.VI.FIR. Conseguentemente, dal 13 febbraio 2025 non è più possibile acquistare nei negozi di modulistica per uffici i moduli continui o i blocchi di formulari prestampati, ma si deve acquisire dal portale RENTRI il file che contiene già la vidimazione virtuale e che dovrà essere stampato in due copie, esattamente come nel caso del precedente modello di formulario vidimato con il servizio VI.VI.FIR.



A questo proposito, il D.M. 59/2023 dispone che:

«Art. 5. Disposizioni generali sul formulario di identificazione del rifiuto

[...] 4. Il formulario di identificazione del rifiuto vidimato digitalmente con le modalità indicate all'articolo 6, comma 2, se in formato cartaceo, oppure con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, se in formato digitale.»

Le modalità indicate dall'articolo 6, comma 2, sono le seguenti:

«2. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo è generato conformemente ai modelli di cui all'allegato II ed identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI.

3. L'applicazione di cui al comma 2 rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.

4. Il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo, stampato

su moduli A4, è riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto».

Finalmente è stato deciso, a differenza di quanto oggi disposto dall'art. 193, comma 4:

«4. Fino all'emanazione dei modelli contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis , comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni»

che la trasmissione via PEC della scansione del avrà pieno valore legale, senza obbligo – per il produttore o il trasportatore - di conservazione del documento *originale*.

Oggi, invece, Il trasportatore può anche trasmettere la scansione del formulario completo via PEC, ma in ogni caso deve essere in grado di esibire l'originale della quarta copia del formulario oppure deve consegnare la quarta copia al produttore in modo che quest'ultimo sia in grado di mostrarla in fase di controllo.

L'art. 6, comma 5, del D.M. 59/2023 al riguardo dispone che:

«5. La trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti può avvenire:

a) mediante consegna diretta da parte del trasportatore;

b) mediante posta elettronica certificata da parte del trasportatore;

c) mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI secondo le procedure operative di cui all'articolo 21⁵⁸».

In realtà i “servizi specifici” di supporto agli operatori sono definiti dall’articolo 20 del D.M. 59/2023:

«Art. 20 Servizi di supporto alla transizione digitale

1. Tramite il RENTRI il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica mette a disposizione un servizio per i singoli operatori al fine di agevolare l'assolvimento degli adempimenti agli obblighi di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alla trasmissione dei dati.

2. Tramite il RENTRI il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende disponibili i servizi per l'utilizzo in interoperabilità degli strumenti di autenticazione e sottoscrizione digitale nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale e dalle regole tecniche definite dall'AgID.

3. Le modalità operative di cui all'articolo 21 disciplinano la fruizione dei servizi di cui al presente articolo».

⁵⁸ «Art. 21 Modalità operative

1. La Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, definisce entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o più decreti direttoriali:

a) le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

b) le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679, contenente, tra l'altro, la tipologia dei dati raccolti, la durata della loro conservazione nei sistemi informativi, le finalità perseguite, le operazioni da svolgere, l'individuazione del titolare del trattamento e il ruolo dei soggetti in esso coinvolti;

c) i requisiti informatici per garantire l'interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;

d) le modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5;

e) i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate;

f) i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti;

g) le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all'articolo 20.

2. I decreti direttoriali di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito del RENTRI».

Da questo punto di vista, quindi, l'attribuzione del pieno valore legale all'invio della scansione della copia completa del formulario via PEC costituisce un passo avanti: si è dimostrato di avere più fiducia negli strumenti informatici e di non confidare esclusivamente nei tradizionali documenti cartacei.

Questa fiducia viene però al contempo negata in un'altra situazione: la fase d'uso dei FIR digitali. In proposito, infatti, l'articolo 7 - *Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale* – del D.M. 59/2023 si esprime in questi termini:

«4. Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto è accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto, secondo il formato di cui all'allegato II e prodotto con le modalità indicate nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8. In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 8.»

L'idea paradossale di utilizzare un documento digitale e poi – “per sicurezza” – stamparlo su carta risale all'epoca del SISTRI. Allora si doveva elaborare la “scheda SISTRI area movimentazione” digitale, stamparla su carta, sempre al fine di “agevolare i controlli” e al contempo impiegare il formulario definito dal D.M. 145/1998 stampato o compilato manualmente su moduli di carta chimica a ricalco a loro volta prodotti dai tipografi autorizzati.

In proposito, infatti, il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 febbraio 2011 - *Regolamento recante “Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102”* – disponeva che:

«Art. 18, comma 4,

Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della

Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE relativa ai rifiuti movimentati, stampata dal produttore dei rifiuti al momento della presa in carico dei rifiuti»

e ancora all'art. 22, comma 4,

«La Scheda SISTRI – AREA REGISTRO CRONOLOGICO e le singole Schede SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE sono conservate per almeno tre anni presso la sede del soggetto di cui al comma 1 e tenuti a disposizione, su supporto informatico o in copia cartacea, dell'autorità di controllo che ne faccia richiesta».

Fortunatamente nel caso del RENTRI, a differenza di quanto era avvenuto per il SISTRI, la norma ammette la possibilità di esibire il formulario digitale *mediante l'utilizzo di dispositivi mobili*: lo smartphone o il tablet dei quali deve necessariamente essere dotato l'autista dell'impresa di trasporto anche, e soprattutto, per completare il formulario digitale con i dati di sua competenza prima dell'inizio del trasporto. Ovviamente chiunque abbia avuto l'esperienza di un controllo su strada mentre era alla guida della sua auto o del suo furgone sa benissimo che per gli agenti che effettuano il controllo è sufficiente inquadrare la targa del veicolo con il tablet o lo smartphone per accedere immediatamente alla banca dati privata delle assicurazioni, allo scopo di verificare se il veicolo è assicurato, e a quella della Regione o della Provincia autonoma, per controllare l'avvenuto pagamento del “bollo di circolazione” o, più propriamente, della tassa automobilistica.

È del tutto evidente che quanto si può fare da anni accedendo a banche dati private si potrebbe replicare senza alcuna difficoltà mediante l'elaborazione di una specifica *applicazione* per garantire i controlli sugli specifici documenti digitali che accompagneranno i rifiuti in fase di trasporto.

9.3.1. Le nuove informazioni da inserire nel FIR

FORMULARIO RIFIUTI		REGISTRO NO	Nr. registrazione	DATA EMISSIONE	[Numero FIR]
PRIMA SEZIONE	1	PRODUTTORE		2	DETTENTORE
	Denominazione				
	Unità Locale Luogo di produzione se diverso dall'unità locale				
	Codice Fiscale				
SECONDA SEZIONE	3	DESTINATARIO		Numero Iscrizione Albo	
	Denominazione				
	Unità locale				
	Codice Fiscale				
	N. Aut./Comunicazione				
	Tipo:				
	4	TRASPORTATORE		Numero Iscrizione Albo	
	Denominazione				
	Codice Fiscale				
	5	INTERMEDIARIO e COMMERCIANTE		Numero Iscrizione Albo	
	Denominazione				
	Codice Fiscale				
TERZA SEZIONE	6	CARATTERISTICHE del RIFIUTO		Provenienza: Urbano Speciale	
	CODICE EER				
	STATO FISICO				
	CARATTERISTICHE DI PERICOLO				
	Descrizione				
	Quantità				
	Peso verificato in partenza				
	Aspetto esteriore: Nr. Colli/Contentori				
	Alta rifiuta				
	CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE				
QUARTA SEZIONE	9	TRASPORTO		10	ALLEGATO MOD. MICRORACCOLTA INTERMODALE
	Targa automezzo				
	Targa rimorchio				
	Percorso (se diverso da più breve)				
	11	COGNOME e NOME CONDUCENTE		Data inizio trasporto	
	Ora				
	12	FIRMA del CONDUCENTE		FIRMA del PRODUTTORE o del DETTENTORE	
	RISERVATO al DESTINATARIO				
	Il carico è stato: Accettato per intero				
	Accettato parzialmente				
Raspinto					
Causale respingimento: NC IR A					
QUINTA SEZIONE	Quantità accettata				
	kg				
	Quantità respinta				
	kg				
Motivazioni:					
In attesa di verifica analitica					
Data arrivo					
Ora					
Firma del Destinatario					
17					
ANNOZZIONI					
[Numero FIR]					
Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.					
Modulo - FIR 2024-01 - Modulo conforme all'Allegato 2 al DM 4 aprile 2023 n.59 - ver.1.0					

13	TRASBORDO PARZIALE	Denominazione del nuovo trasportatore, o del produttore / detentore originario
Denominazione		
Codice Fiscale		Numero Iscrizione Albo
Rit. Nr. Formulario	Quantità residua	kg
Motivazione / Causale:		
FRAZIONAMENTO DEL CARICO SU PIÙ VEICOLI		
Denominazione		
Codice Fiscale		Numero Iscrizione Albo
Rit. Nr. Formulario	Quantità residua	kg
Denominazione		
Codice Fiscale		Numero Iscrizione Albo
Rit. Nr. Formulario	Quantità residua	kg
14 TRASBORDO TOTALE		
Denominazione del nuovo trasportatore		
Denominazione		
Codice Fiscale		Numero Iscrizione Albo
Targa automezzo	Targa rimorchio	☐ Presa in carico rimorchio precedente
Cognome e nome del conducente		Firma del conducente
15 SOSTA TECNICA		
Luogo di stazionamento		
Prima sospensione: Data	Ora	Ripresa trasporto: Data Ora
Luogo di stazionamento		
Seconda sospensione: Data	Ora	Ripresa trasporto: Data Ora
Luogo di stazionamento		
Terza sospensione: Data	Ora	Ripresa trasporto: Data Ora
16 SECONDO DESTINATARIO		
Denominazione		
Unità locale		
Codice Fiscale		Numero Iscrizione Albo
N. Aut./Comunicazione		Destinazione: R D
Quantità accettata	kg	Tipo: Firma del Destinatario
In attesa di verifica analitica ☐		Motivazioni:
17 (segue) ANNOTAZIONI		
[Numero FIR]		

Le novità più rilevanti nel contenuto informativo e nella struttura del modello di formulario che deve essere utilizzato dal 13 febbraio 2025 sono le seguenti:

- i riquadri distinti per il produttore e per il detentore del rifiuto, introdotti senza che sul piano giuridico vi sia una chiara differenziazione fra i due soggetti (il produttore può essere al contempo il detentore del rifiuto)⁵⁹;
- il riquadro per indicare gli intermediari e i commercianti senza detenzione di rifiuti;
- i riferimenti ai certificati analitici o ai rapporti di prova rispetto ai quali la norma di rango primario - l'articolo 193, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 - non ha mai prescritto che debbano essere presenti sul formulario:

«1. Il trasporto dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, è accompagnato da un formulario di identificazione (FIR) dal quale devono risultare i seguenti dati:

- a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;*
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;*
- c) impianto di destinazione;*
- d) data e percorso dell'istradamento;*
- e) nome ed indirizzo del destinatario»;*

- *campi errati in relazione all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali o alle autorizzazioni; si consideri, per esempio, la presenza del campo "numero di iscrizione all'Albo" del destinatario, nonostante le categorie di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali per la gestione di impianti di titolarità di terzi e per i gestori di impianti mobili siano state abrogate dal 25 dicembre 2010 con l'articolo 25 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 - Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive⁶⁰;*
- come anticipato, nei nuovi modelli di formulari è stata confermata l'impossibilità di usare i metri cubi per determinare la quantità di rifiuti, con tutte le conseguenze in termini di imprecisione della compilazione delle quali si detto è in precedenza.
- l'introduzione di due allegati del formulario, uno per il trasporto intermodale e l'altro, che non si potrà usare "fino a nuove disposizioni", per documentare la micro-raccolta.

⁵⁹ D.Lgs. 152/2006, art. 183, comma 1: «h) "detentore": il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso».

⁶⁰ Pubblicato in GU n. 288 del 10/12/2010 - Suppl. Ordinario n. 269.

Allegato FORMULARIO RIFIUTI

DATA EMISSIONE

[Numero FIR]

FOGLIO Nr.

1° OPERATORE

VETTORE TERRESTRE

TERMINALISTA

GESTORE FERROVIARIO

GESTORE MARITTIMO

INTERMEDIARIO

Denominazione

Codice Fiscale

Numero Iscrizione Albo

Tratta

Identificativo Treno / Nave

(RID / IMDG) Trasporto merci pericolose

Targa automezzo

Targa rimorchio

Preso in carico rimorchio precedente

Cognome e Nome del Conducente

Data

Ora

Firma

2° OPERATORE

VETTORE TERRESTRE

TERMINALISTA

GESTORE FERROVIARIO

GESTORE MARITTIMO

INTERMEDIARIO

Denominazione

Codice Fiscale

Numero Iscrizione Albo

Tratta

Identificativo Treno / Nave

(RID / IMDG) Trasporto merci pericolose

Targa automezzo

Targa rimorchio

Preso in carico rimorchio precedente

Cognome e Nome del Conducente

Data

Ora

Firma

3° OPERATORE

VETTORE TERRESTRE

TERMINALISTA

GESTORE FERROVIARIO

GESTORE MARITTIMO

INTERMEDIARIO

Denominazione

Codice Fiscale

Numero Iscrizione Albo

Tratta

Identificativo Treno / Nave

(RID / IMDG) Trasporto merci pericolose

Targa automezzo

Targa rimorchio

Preso in carico rimorchio precedente

Cognome e Nome del Conducente

Data

Ora

Firma

4° OPERATORE

VETTORE TERRESTRE

TERMINALISTA

GESTORE FERROVIARIO

GESTORE MARITTIMO

INTERMEDIARIO

Denominazione

Codice Fiscale

Numero Iscrizione Albo

Tratta

Identificativo Treno / Nave

(RID / IMDG) Trasporto merci pericolose

Targa automezzo

Targa rimorchio

Preso in carico rimorchio precedente

Cognome e Nome del Conducente

Data

Ora

Firma

ANNOTAZIONI

[Numero FIR]

Complemento Modulo - FIR-2024-01 - Modello conforme all'Allegato 2 al DM 4 aprile 2023 n.59 - ver.1.0

Come si è anticipato, ai sensi dell’articolo 7, comma 7, del D.M. 59/2023 la copia completa del formulario digitale consente, in termini generali e non esclusivamente con riferimento al conferimento ad impianti che effettuano operazioni propedeutiche rispetto a quelle di smaltimento, alle di dimostrare la corretta gestione del rifiuto:

«7. La trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario avviene per il tramite del RENTRI e consente di adempiere gli obblighi previsti dall'articolo 188, comma 4, lettera b), del decreto

146

legislativo n. 152 del 2006. Il formulario è così reso disponibile dal RENTRI a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione».

Il citato articolo 188, comma 4 del D.Lgs. 152/2006 dispone, infatti, che:

«4. [...] Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi:

a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;

b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario».

Fra le informazioni richieste spicca, nella prima riga del formulario, una novità della quale non si capisce il senso: tutti i soggetti che avviano al trattamento il rifiuto con un formulario devono specificare se per quel rifiuto non sono tenuti ad avere il registro cronologico di carico e scarico barrando la casella “no”. La stragrande maggioranza dei produttori di rifiuti, si pensi ai produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da:

- attività agricole, connesse all’agricoltura e derivanti dalla pesca;
- attività di costruzione, demolizione e scavo;
- attività di servizio e
- attività sanitarie

che in relazione alla produzione e all’avvio al trattamento di questo genere di rifiuti non sono tenuti a istituire e annotare periodicamente il registro, pertanto, si troverà in questi casi a dover barrare ogni volta la casella “no”.

FORMULARIO RIFIUTI

REGISTRO

Nr. registrazione

DATA EMISSIONE

[Numero FIR]

1 PRODUTTORE

2 DETENTORE

Denominazione

Unità Locale

Luogo di produzione se diverso dall'unità locale

Codice Fiscale

Numero Iscrizione Albo

N. Aut./Comunicazione

Tipo

3 DESTINATARIO

Denominazione

Unità locale

Codice Fiscale

Numero Iscrizione Albo

Destinazione: R D

N. Aut./Comunicazione

Tipo

4 TRASPORTATORE

Denominazione

Codice Fiscale

Numero Iscrizione Albo

5 INTERMEDIARIO o COMMERCIANTE

Denominazione

Codice Fiscale

Numero Iscrizione Albo

Per quanto riguarda il campo “numero di registrazione” viene chiarito meglio rispetto al passato, quando quel campo era definito come “numero registro”, che si tratta di un numero progressivo su base annua; o meglio: questo avviene nel modello di formulario pubblicato in Gazzetta Ufficiale come allegato al D.M. 59/2023, mentre nel modello di FIR reso disponibile in fase successiva mediante il portale RENTRI questo aspetto non è evidente.

FORMULARIO		DATA EMISSIONE		REGISTRO		REGISTRO: n registrazione		
		g	m	a	a	No		
1) Produttore	Denominazione						Luogo di produzione se diverso dall'unità locale:	
	Unità locale:							
	CF							
	N. Aut./Comunicazione:	Tipo			N. Iscr. Albo:			
2) Detentore	Denominazione							
	Unità locale:							
	CF							
	N. Aut./Comunicazione:	Tipo			N. Iscr. Albo:			
3) Destinatario	Denominazione							
	Unità locale:							
	CF							
	N. Aut./Comunicazione:	Tipo			N. Iscr. Albo:			

In merito al campo “numero registrazione” le istruzioni di compilazione del formulario allegate al decreto direttoriale 251/2023 spiegano che:

«Il soggetto tenuto alla compilazione del registro cronologico di carico e scarico deve inserire nel campo registro del FIR il numero di annotazione effettuata sul registro cronologico di carico e scarico.

Nel caso di FIR emessi e gestiti in modalità digitale la compilazione del campo registro non è obbligatoria

Durante la fase di trasporto del rifiuto, la copia del FIR in possesso del trasportatore è priva del numero di annotazione effettuata sul registro cronologico di carico e scarico, in quanto il trasportatore effettua tale annotazione entro dieci giorni dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino, ai sensi dell'art.190, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n.152 del 2006».

Riprendendo, almeno in parte, le indicazioni della vecchia circolare ministeriale del 4 agosto 1998 sulla compilazione dei registri e dei FIR:

«k) per analoghe esigenze di integrazione tra formulari e registri, il produttore/detentore, il trasportatore ed il destinatario dei rifiuti dovranno apporre il proprio "numero di registro" sulla copia del formulario che deve restare in loro possesso. Tale conclusione poggia su un preciso dato normativo. Infatti, l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, prevede in modo espresso che i registri devono essere "integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti" e l'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 145/1998 ribadisce a tali fini che "gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza dell'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi". Occorre, inoltre, considerare che solo grazie alla predetta integrazione il contenuto del registro può rispettare quanto stabilito dall'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Per quanto poi riguarda le modalità da seguire per garantire l'effettiva attuazione dell'integrazione tra registri e formulari, è importante sottolineare che, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere da a) a d), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, l'annotazione sul registro delle operazioni di carico e scarico dei rifiuti deve essere effettuata secondo precise scadenze temporali. E poiché solo a seguito della predetta annotazione sarà possibile individuare il "numero di registro" (cioè il numero progressivo dell'annotazione dell'operazione di carico o scarico sul registro) è evidente che il "numero di registro" potrà e dovrà essere riportato sul formulario da parte del produttore/detentore, del trasportatore e del destinatario (smaltitore o recuperatore) nel rispetto dei termini entro i quali i citati soggetti devono effettuare l'annotazione delle operazioni di

carico/scarico ai sensi del citato articolo 12, comma 1, lettere da a) a d).

Ovviamente, ciò comporta che durante il trasporto il formulario potrà essere sprovvisto del "numero di registro". A parte tale eccezione, che discende dal sistema, il formulario di identificazione che accompagna il trasporto dei rifiuti dovrà però essere compilato in ogni sua parte [...]»⁶¹.

Della difficile distinzione, sul piano giuridico, fra produttore e detentore si è detto in precedenza, ma nelle istruzioni di compilazione il ministero non precisa in alcun modo quale soggetto debba essere considerato “produttore” del rifiuto, mentre a mero titolo esemplificativo fornisce alcuni esempi di “detentore”:

«si compila il campo 1 (Produttore) quando il rifiuto esce dalla sede del produttore verso il successivo impianto [sic!];

– si compila il campo 2 (Detentore) quando il rifiuto esce dalla sede del detentore, inteso come la persona fisica o giuridica che ne è in possesso, diversa dal produttore iniziale o dal nuovo produttore.

In questo contesto rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i gestori autorizzati di impianti che svolgono attività di solo stoccaggio di rifiuti ricevuti da terzi, i gestori di impianti che effettuano operazioni R12 o D14 che non modificano la natura del rifiuto, i gestori dei centri di raccolta».

Un'altra stranezza del nuovo modulo è la richiesta di indicare il “luogo di produzione” del rifiuto se diverso dall'unità locale. È una bizzarria in quanto il FIR è un documento di trasporto e da un documento di trasporto, come minimo, ci si aspetta che indichi qual è il luogo di origine del trasporto, in quale luogo si intende arrivare, che cosa si sta trasportando e in quale quantità. Ciò che è rilevante è il luogo dal quale origina il trasporto, come in passato spiegavano con maggior chiarezza le istruzioni di compilazione del formulario contenute nel D.M. 145/1998 che lo ha istituito:

⁶¹ Circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98 sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di trasporto - Pubblicata nella Gazzetta ufficiale 11 settembre 1998 n. 212.

«III. Nella prima sezione dovranno essere riportati:

A) nella casella (1) i seguenti dati identificativi del produttore o detentore che effettua la spedizione dei rifiuti:

- DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DELLA IMPRESA

- CODICE FISCALE DELL'IMPRESA

- INDIRIZZO DELL'IMPIANTO O UNITÀ LOCALE DI PARTENZA DEL RIFIUTO».

Soprattutto nel format del nuovo formulario pubblicato in Gazzetta Ufficiale come allegato al D.M. 59/2023 sembra, invece, che sia più rilevante l'unità locale dell'impresa, anche se ubicata altrove rispetto al luogo di effettiva produzione e di carico del rifiuto sul veicolo che lo trasporterà all'impianto di trattamento. È evidente come, ad esempio, nel caso di produzione del rifiuto nel corso dell'attività di manutenzione nei pressi di Trapani e avvio al trattamento in un impianto ubicato in provincia di Palermo, è del tutto irrilevante – in un documento di trasporto - sapere che l'unità locale dalla quale dipende l'assistenza tecnica dell'impianto ubicato a Trapani è quella di Aosta.

Come si è anticipato, rispetto agli estremi delle autorizzazioni e dei provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, sembra che in fase di progettazione dei moduli non si sia prestata sufficiente attenzione.

Il “produttore iniziale” del rifiuto e il “nuovo produttore” dello stesso non sono dotati di nessun titolo abilitativo in relazione all'attività di produzione del rifiuto. È vero che il produttore iniziale, ad esempio, potrebbe essere iscritto all'Albo per poter svolgere un'attività di rimozione dei materiali contenenti amianto o di bonifica dei siti contaminati, ma quest'iscrizione è necessaria per poter svolgere quelle attività e non certo per produrre i rifiuti che ne decadono. Le medesime considerazioni possono essere applicate al “nuovo produttore”: il gestore dell'impianto è autorizzato ad esercitare un'attività di trattamento dei rifiuti in ingresso e non a produrre rifiuti derivanti dal trattamento dei rifiuti.

Si è già riferito, inoltre, dell'errata previsione dell'inserimento del numero d'iscrizione all'Albo del gestore di un impianto. Quest'ultimo, infatti, in relazione a tale attività non può essere in alcun modo iscritto all'Albo a causa dell'assenza di categorie di iscrizione relative alla gestione di impianti di trattamento.

Ciononostante, si riporta quanto prescrivono in proposito le istruzioni di compilazione del formulario:

«Inoltre, occorre indicare la tipologia delle autorizzazioni secondo quanto indicato in Tabella 1 (sezione Allegati al presente documento):

- Nel caso di nuovo produttore, riportare il numero di autorizzazione.

- In caso di produttori iniziali per attività di bonifica riportare il numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali».

Per quanto riguarda il trasportatore, in questo caso c'è una novità positiva: non è più richiesto di precisare da quando ha efficacia il provvedimento di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, anche se, ovviamente, questo aspetto dovrà essere costantemente monitorato.

Nuovo anche il riquadro per inserire gli estremi identificativi e il numero di iscrizione all'Albo dell'intermediario o del commerciante senza detenzione del rifiuto, anche se l'indicazione contenuta nelle istruzioni di compilazione appare del tutto fuorviante:

«Nel caso di più intermediari o commercianti senza detenzione del rifiuto, questi dovranno essere aggiunti nella sezione intermodale del FIR».

Ovviamente è assurdo prescrivere che il soggetto che compila il FIR sia costretto a dichiarare sotto la propria responsabilità di aver effettuato un trasporto intermodale anche quando non v'è stato alcun trasporto di questo tipo solo per inserire gli intermediari successivi al primo. Sarebbe stato opportuno prescrivere, invece, di inserire gli ulteriori intermediari nel campo annotazioni.

SECONDA SEZIONE	6 CARATTERISTICHE del RIFIUTO		Provenienza: Urbano ☐ Speciale ☐	
	CODICE EER	STATO FISICO	CARATTERISTICHE DI PERICOLO	
	Descrizione			
	Quantità kg litri	Peso verificato in partenza	Aspetto esteriore: Nr. Colli/Contentori Alla rifiuta	
TERZA SEZIONE	CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE			
	Analisi/rapporto di prova	Classificazione	Nr. documento	Valida al
	Trasporto ADR / RID	Classe pericolo	Nr. ONU	Note:
	9 TRASPORTO		10 ALLEGATO MOD. ☐ MICRORACCOLTA ☐ INTERMODALE ☐	
	Targa automezzo	Targa rimorchio	Percorso (se diverso dal più breve)	
	8 COGNOME e NOME CONDUCENTE		Data inizio trasporto Ora	
	11 FIRMA del CONDUCENTE		7 FIRMA del PRODUTTORE o del DETENTORE	

Nel riquadro dedicato alle caratteristiche del rifiuto, a differenza di quanto in precedenza esposto in relazione all'analogia richiesta prevista per la compilazione del registro, è sensato che il produttore indichi se il rifiuto è urbano o speciale, perché un'attività economica compresa fra quelle indicate nell'Allegato L-*quinquies* della parte quarta del D.Lgs. 152/2006 può avviare al recupero il proprio rifiuto urbano con operatori diversi dal gestore del servizio pubblico e quindi è tenuta a emettere il formulario anche per il trasporto di rifiuti urbani.

Per quanto riguarda le caratteristiche di pericolo, non ci saranno problemi quando il formulario sarà digitale, ma durante l'anno in cui il FIR sarà di carta gli spazi previsti, sul modello pubblicato in Gazzetta Ufficiale e non su quello reso disponibile dal ministero mediante il portale RENTRI, sono del tutto insufficienti, tanto è vero che le istruzioni di compilazione in proposito spiegano che:

«Nel caso di FIR in formato cartaceo, le eventuali ulteriori caratteristiche di pericolo, che non trovassero spazio nell'apposito riquadro, vanno indicate nel campo 17 (Annotazioni)».

Anche in questo caso sarebbe stato, senza dubbio, apprezzata qualche attenzione in più durante la fase di progettazione del modulo.

Appare come del tutto inopportuna, inoltre, la scelta di modificare radicalmente la precedente casella "peso da verificarsi a destino" trasformandola nell'esatto contrario: "peso verificato in partenza". In questo modo per un paio d'anni molti commetteranno errori nella compilazione del formulario: quella che oggi è la casella con la quale si sceglie di far verificare il peso a destinazione diventerà invece la casella con la quale si dichiara di aver verificato il peso in partenza.

Per quanto riguarda lo “stato fisico”, si è già commentato lo stato fisico “vischioso sciropposo”, mentre con riferimento alle “caratteristiche chimico-fisiche” secondo le istruzioni di compilazione: “il campo non va compilato.”

Si è già commentata anche l'introduzione, dei campi relativi al certificato analitico e al rapporto di prova.

La precedente casella “ADR/RID” riferita al trasporto di merci pericolose su strada, da barrare nel caso in cui i rifiuti fossero anche merci pericolose per il trasporto su strada o su ferrovia, ora è relativa solo al trasporto su strada e non a quello ferroviario, ma in questo caso è previsto l'allegato per il trasporto intermodale.

Del tutto criptica, inoltre, l'indicazione riportata nelle istruzioni di compilazione secondo la quale:

“Le informazioni relative all'ADR da riportare nel FIR non sostituiscono quelle del modello unico di segnalazione ADR”,

se non altro perché nessuno ha mai sentito parlare del “modello unico di segnalazione ADR”. Un modello che nessuna norma in materia di trasporto di merci pericolose su strada ha mai previsto.

Rispetto all'ADR sono state introdotti nuovi campi, in particolare, la classe di pericolo e il numero ONU, ma mancano gli spazi per le ulteriori indicazioni necessarie, sostituiti da un campo note che, nella versione cartacea del FIR, non sembra essere sufficientemente capiente.

12. RISERVATO al DESTINATARIO

Il carico è stato: Accettato per intero ☐ Accettato parzialmente ☐ Respinto ☐ Causale respingimento: NC ☐ IR ☐ A ☐

Quantità accettata kg Quantità respinta kg

In attesa di verifica analitica ☐

Data arrivo Ora Firma del Destinatario

17. ANNOTAZIONI

[Numero FIR]

Stampare in duplice copia. Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.

Modulo - FIR-2024-01 - Modello conforme all'Allegato 2 al DM 4 aprile 2023 n.59 - ver.1.0

La sezione riservata al destinatario è molto più chiara di quella presente nel precedente format di formulario. Nella nuova versione del modulo è evidente, ad esempio, che nel caso di accettazione totale del carico il gestore dell'impianto di trattamento dovrà barrare la casella “accettato per intero” e

poi indicare la quantità accettata, anche se il carico è stato accettato per intero. Le istruzioni specificano, infatti, che:

«Il destinatario indica alternativamente se il carico è stato:

- 1. accettato per intero, barrando l'apposita casella e compilando il campo "quantità accettata" in cui riporta la quantità espressa in kg (chilogrammi);*
- 2. accettato parzialmente, barrando l'apposita casella e compilando il campo "quantità accettata" espressa in kg (chilogrammi) e la causale del respingimento, così come indicata nella Tabella 4 (sezione Allegati al presente documento), annotando negli appositi spazi la motivazione. La quantità respinta non [deve essere?] compilata.*
- 3. respinto, barrando l'apposita casella e indicando la causale del respingimento, così come indicata nella tabella 4 (sezione Allegati al presente documento), annotando negli appositi spazi la motivazione. La quantità respinta non va compilata. [...]».*

Sembrerebbe interessante anche la casella "in attesa di verifica analitica", se non fosse che le istruzioni di compilazione non sono certo illuminanti su questo punto:

«Il campo "In attesa di verifica analitica" va barrato se il destinatario sottopone il rifiuto ad analisi».

Sì, ovvio, ma come bisogna comportarsi in questo caso? Durante il primo anno, quando il formulario è ancora cartaceo, il gestore dell'impianto consegna al trasportatore una fotocopia del formulario che non precisa se il rifiuto è stato accettato o respinto e il trasportatore consegna al produttore del rifiuto una fotocopia inadatta a dimostrare la corretta gestione del rifiuto? E, in fase successiva, il gestore dell'impianto come può comunicare al trasportatore, all'eventuale intermediario e al produttore che il carico è stato, ad esempio, accettato?

[illegible]

Nei riquadri da 13 a 15 dovranno essere inserite le informazioni esclusivamente nel caso in cui si verifichi la necessità di un trasbordo totale o parziale dei rifiuti o una sosta tecnica del veicolo. Questi riquadri sono dedicati al trasportatore che, eventualmente, li compilerà.

13	TRASBORDO PARZIALE	Denominazione del nuovo trasportatore, o del produttore / detentore originario			
Denominazione					
Codice Fiscale		Numero Iscrizione Albo			
Rif. Nr. Formulario		Quantità residua		kg	
Motivazione / Causale:					
FRAZIONAMENTO DEL CARICO SU PIÙ VEICOLI					
Denominazione					
Codice Fiscale		Numero Iscrizione Albo			
Rif. Nr. Formulario		Quantità residua		kg	
Denominazione					
Codice Fiscale		Numero Iscrizione Albo			
Rif. Nr. Formulario		Quantità residua		kg	
14	TRASBORDO TOTALE	Denominazione del nuovo trasportatore			
Denominazione					
Codice Fiscale		Numero Iscrizione Albo			
Targa automezzo		Targa rimorchio		☐ Presa in carico rimorchio precedente	
Cognome e nome del conducente			Firma del conducente		
15	SOSTA TECNICA				
Luogo di stationamento					
Prima sospensione / Data del trasporto		Ora		Ripresa trasporto: Data Ora	
Luogo di stationamento					
Seconda sospensione / Data del trasporto		Ora		Ripresa trasporto: Data Ora	

Nel caso in cui il rifiuto sia respinto dal primo impianto, e si trovi l'accordo per cui il produttore accetta che sia trasportato dal primo al secondo impianto, è necessario compilare il riquadro 16: “secondo destinatario”.

16	SECONDO DESTINATARIO		
	Denominazione		
	Unità locale		
	Codice Fiscale	Numero Iscrizione Albo	
	Destinazione: R D		
N. Aut./Comunicazione		Tipo	
Quantità accettata	kg	Data arrivo	Ora
In attesa di verifica analitica		Firma del Destinatario	
Motivazioni:			
17	(segue) ANNOTAZIONI		
	[Numero FIR]		

Completamento Modulo - FIR-2024-01 - Modello conforme all'Allegato 2 al DM 4 aprile 2023 n.59 - ver.1.0

L'allegato micro-raccolta – definita dall'articolo 193, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 come “[...] *raccolta di rifiuti da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori o detentori, svolta con lo stesso automezzo, ovvero presso diverse unità locali dello stesso produttore*” -, non deve essere più compilato.

Si tratta, senza dubbio, di una novità positiva fondamentalmente perché le prescrizioni dell'articolo 188 del D.Lgs. 152/2006 - «*la responsabilità del produttore o del detentore per il recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa nei seguenti casi: a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore*» - mal si conciliano con l'idea di un formulario “cumulativo” riferito a una pluralità di produttori. Il singolo produttore o detentore del rifiuto, infatti, è specificamente tenuto a dimostrare la corretta gestione di ogni singolo lotto di rifiuto avviato al trattamento e non potrebbe in alcun modo avvalersi di un documento che non lo attesti in relazione alla sua specifica esigenza.

Deve essere notato che, non essendo stata prevista nell'allegato micro-raccolta l'indicazione relativa al numero del formulario di riferimento, *leggendo l'allegato non si può comprendere a quale rifiuto si riferisca*, non si sa se si tratta di un rifiuto pericoloso o meno e, inoltre, *non si può comprendere quanto di quel rifiuto – non identificabile – è stato prelevato dal secondo, dal terzo, dal quarto e dai successivi cinque produttori*. La progettazione dell'allegato micro-raccolta, inoltre, denota un'evidente insufficiente conoscenza della materia e delle norme di riferimento, anche quando, ad esempio, richiede di specificare il percorso “se diverso dal più breve”. Dovrebbe essere ovvio che in caso di micro-raccolta, cioè dell'uso di uno stesso veicolo per prelevare rifiuti presso più unità locali dello stesso produttore o, più probabilmente, di tanti differenti produttori, tranne che in casi del tutto eccezionali il percorso sarà necessariamente più lungo e diverso da quello più breve.

FIR - RENTRI

Sezione microraccolta (10 produttori)

Manca il numero del FIR

Manca la quantità del rifiuto prelevato presso il singolo produttore

FORMULARIO		DATA EMISSIONE	MICRORACCOLTA											
		g m a												
2) Produttore	Denominazione:													Lungo di produzione se diverso dall'unità locale:
	Unità locale:													
	CF													Percorso (se diverso dal più breve):
	N. Icr.Albo:													
3) Produttore	Denominazione:													Lungo di produzione se diverso dall'unità locale:
	Unità locale:													
	CF													Percorso (se diverso dal più breve):
	N. Icr.Albo:													
4) Produttore	Denominazione:													Lungo di produzione se diverso dall'unità locale:
	Unità locale:													
	CF													Percorso (se diverso dal più breve):
	N. Icr.Albo:													
5) Produttore	Denominazione:													Lungo di produzione se diverso dall'unità locale:
	Unità locale:													
	CF													Percorso (se diverso dal più breve):
	N. Icr.Albo:													

D.D. 251/2023: «2.6 Microraccolta

«Questa sezione **non va compilata** in attesa dell'emanazione di ulteriori disposizioni.

Il FIR, ad esclusione di questa sezione, deve essere compilato per ogni produttore/detentore»

© Paolo Pignone 2024 - Tutti i diritti riservati

L'allegato per il trasporto intermodale è fatto meglio: in questo caso si capisce di quale formulario il modulo sia l'allegato. La parte relativa ai terminalisti, però, è stata inserita ma, come spiegano le istruzioni, non deve essere più compilata: *«La sezione TERMINALISTA non va compilata, fino all'adozione di ulteriori disposizioni»*.

FIR - RENTRI Trasporto intermodale

FORMULARIO		DATA EMISSIONE	TRATTE	
N°		gg/mese/anno		
TERMINALISTI				
TERMINALISTA 1		TERMINALISTA 2		TERMINALISTA 3
Denominazione		Denominazione		Denominazione
C.F.		C.F.		C.F.
I. Albo:		I. Albo:		I. Albo:
Presa in carico		Presa in carico		Presa in carico
data/ora		data/ora		data/ora
Firma terminalista:		Firma:		Firma:
TRATTA FERROVIARIA				
GESTORE FERROVIARIO 1		GESTORE FERROVIARIO 2		GESTORE FERROVIARIO 3
Denominazione		Denominazione		Denominazione
Treno:		Treno:		Treno:
RID		RID		RID
C.F.		C.F.		C.F.
I. Albo:		I. Albo:		I. Albo:
Tratta 1		Tratta 2		Tratta 3
data/ora		data/ora		data/ora
Firma:		Firma:		Firma:

«La sezione TERMINALISTA **non va compilata**, fino all'adozione di ulteriori disposizioni».

© Paolo Pignone 2024 - Tutti i diritti riservati

[Numero FIR]

FOGLIO Nr.

	VETTORE TERRESTRE	TERMINALISTA	GESTORE FERROVIARIO	GESTORE MARITTIMO	INTERMEDIARIO			
1- OPERATORE	Denominazione _____ Codice Fiscale _____ Numero Iscrizione Albo _____ Tratta _____ Identificativo Treno / Nave _____ (RID / IMDG) Trasporto merci pericolose _____ Targa automezzo _____ Targa rimorchio _____ Cognome e Nome del Conducente _____ Presa in carico rimorchio precedente _____ Data _____ Ora _____ Firma _____							
	2- OPERATORE	VETTORE TERRESTRE _____ TERMINALISTA _____ GESTORE FERROVIARIO _____ GESTORE MARITTIMO _____ INTERMEDIARIO _____ Denominazione _____ Codice Fiscale _____ Numero Iscrizione Albo _____ Tratta _____ Identificativo Treno / Nave _____ (RID / IMDG) Trasporto merci pericolose _____ Targa automezzo _____ Targa rimorchio _____ Cognome e Nome del Conducente _____ Presa in carico rimorchio precedente _____ Data _____ Ora _____ Firma _____						
		3- OPERATORE	VETTORE TERRESTRE _____ TERMINALISTA _____ GESTORE FERROVIARIO _____ GESTORE MARITTIMO _____ INTERMEDIARIO _____ Denominazione _____ Codice Fiscale _____ Numero Iscrizione Albo _____ Tratta _____ Identificativo Treno / Nave _____ (RID / IMDG) Trasporto merci pericolose _____ Targa automezzo _____ Targa rimorchio _____ Cognome e Nome del Conducente _____ Presa in carico rimorchio precedente _____ Data _____ Ora _____ Firma _____					
			4- OPERATORE	VETTORE TERRESTRE _____ TERMINALISTA _____ GESTORE FERROVIARIO _____ GESTORE MARITTIMO _____ INTERMEDIARIO _____ Denominazione _____ Codice Fiscale _____ Numero Iscrizione Albo _____ Tratta _____ Identificativo Treno / Nave _____ (RID / IMDG) Trasporto merci pericolose _____ Targa automezzo _____ Targa rimorchio _____ Cognome e Nome del Conducente _____ Presa in carico rimorchio precedente _____ Data _____ Ora _____ Firma _____				
				ANNOTAZIONI				
				[Numero FIR]				

Si possono nutrire molti dubbi sull'opportunità di prevedere, oltre a quello presente sul FIR di base, addirittura tre ulteriori spazi per l'intermediario nell'allegato per il trasporto intermodale, dato che in dottrina non tutti accettano l'idea che vi possano essere anche solo due intermediari. In ogni caso, come anticipato, è errata l'indicazione contenuta nelle istruzioni secondo la quale, a prescindere dall'effettuazione di un trasporto intermodale: *“Nel caso di più intermediari o commercianti senza detenzione del rifiuto, questi dovranno essere aggiunti nella sezione intermodale del FIR”*.

10. Modalità di iscrizione

Le modalità di iscrizione al RENTRI sono definite dalla procedura 1 del decreto direttoriale 143/2023 sulle “Modalità operative”. I passaggi fondamentali sono di seguito riassunti.

È necessario accedere al portale www.rentri.gov.it con strumenti digitali di autenticazione [SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi].

«Il primo accesso al servizio avviene con strumenti digitali di autenticazione (SPID per persona fisica o persona giuridica, CNS, CIE) da parte di uno o più utenti che rappresentano l'operatore (ovvero l'Ente, l'impresa o altro soggetto tenuto all'iscrizione al RENTRI).

[...] Le seguenti operazioni vengono svolte dal rappresentante dell'operatore così come identificato al punto precedente:

Importazione dei dati dal Registro delle Imprese, da Indice PA o da altre banche dati ufficiali ed integrazione di informazioni aggiuntive al fine di creare il profilo dell'operatore ed attivare la connessa area riservata tramite la quale gli utenti possono perfezionare l'iscrizione e svolgere le altre operazioni verso il RENTRI; per il profilo impresa, può essere recuperato anche il numero dei dipendenti. Si veda anche la Modalità operativa 2 “Inserimento dei dati delle autorizzazioni”.

Inserimento e aggiornamento della o delle persone fisiche che, in qualità di incaricati [Tali incaricati non necessariamente sono soggetti che hanno titolo di rappresentanza], interni o esterni all'operatore, possono completare l'iscrizione ed utilizzare i servizi della piattaforma telematica RENTRI per conto dell'operatore.

Configurazione del profilo operatore. Al fine di predisporre il profilo operativo per la successiva trasmissione dei dati contenuti in ciascun registro cronologico di carico e scarico detenuto dall'operatore, il rappresentante dell'operatore o un suo incaricato effettuano le seguenti operazioni:

Inserimento delle unità locali dove l'operatore svolge l'attività e, se obbligato, tiene uno o più registri cronologici di carico e scarico; le unità locali possono essere recuperate dal Registro delle Imprese o inserite manualmente dall'utente se non iscritte al Registro delle Imprese.

Inserimento o variazione delle attività (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio senza detenzione) svolte presso l'unità locale al fine della successiva trasmissione dei dati.

Inserimento e variazione delle deleghe ai soggetti di cui all'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

Inserimento dei dati delle autorizzazioni

[...] Versamento, mediante l'interfaccia con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (PagoPA), per ogni unità locale, del diritto di segreteria all'atto dell'iscrizione o di ogni variazione all'iscrizione, comprese le cancellazioni di ogni tipo.

Versamento, mediante l'interfaccia con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (PagoPA), per ogni unità locale, del contributo annuale all'atto dell'iscrizione e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno.

11. Contributi

I contributi sono riepilogati nella tabella allegata al D.M. 59/2023:

«1. I contributi sono definiti nella misura riportata nella tabella I al presente allegato.

Tabella I

CLASSI DI UTENTI	DIRITTO DI SEGRETERIA	CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno)	CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo)
Articolo 13, comma 1, lettera a)	€ 10,00	€ 100,00	€ 60,00
Articolo 13, comma 1, lettera b)	€ 10,00	€ 50,00	€ 30,00
Articolo 13, comma 1, lettera c)	€ 10,00	€ 15,00	€ 10,00

2. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) - enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18 - versano al momento dell'iscrizione, per ogni unità locale, un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualità successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unità locale, l'importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo).

3. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) - enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti - versano al momento dell'iscrizione, per ogni unità locale, un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualità successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unità locale, l'importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo).

4. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) - tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo

6, comma 3 del decreto-legge n. 135 del 2018 - versano al momento dell'iscrizione, per ogni unità locale, un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualità successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unità locale, l'importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo).

5. Ogni variazione all'iscrizione è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria nella misura indicata alla voce 36.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2012 recante Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle Camere di Commercio e relativa approvazione della tabella A.

6. I diritti di segreteria, il CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno) e il CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo), sono corrisposti con le modalità di pagamento previste per le pubbliche amministrazioni».

12. Sanzioni

Il sistema sanzionatorio connesso al RENTRI, definito nel D.Lgs. 152/2006, è quello di seguito riportato:

«Art. 258 – (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

[...] 10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato. [...]

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo».

13. Responsabilità dell'incaricato

In considerazione della rilevanza giustamente attribuita al tema dell'individuazione del responsabile delle eventuali violazioni delle norme che disciplinano il RENTRI, sembra opportuno riprendere e approfondire alcune considerazioni già, in parte, precedentemente esposte.

Il sistema sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 152/2006 per le violazioni connesse al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è delineato dai commi da 10 a 13 dell'articolo 258. È opportuno ricordarlo, anche se l'affermazione sembra banale. Qualche “esperto” del nuovo sistema di informatico di tracciabilità dei rifiuti, infatti, sta sostenendo che le violazioni delle disposizioni che disciplinano il RENTRI non comporterebbero sanzioni in quanto quelle previste per il precedente sistema, il SISTRI, oggi non sono applicabili. La mancata esplicita abrogazione dell'articolo 260-bis (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) - non è certo venuta in soccorso degli interpreti della norma, ma è evidente che tale disposizione non è oggi applicabile perché vi sono sanzioni che sono state specificamente introdotte per il RENTRI dal decreto legislativo 116/2020, norma che ha profondamente modificato la parte quarta del decreto legislativo 152/2006.

In particolare, come anticipato, il comma 10 dell'articolo 258 del decreto legislativo 152/2006 dispone quanto segue:

«Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi».

Ciò che più preoccupa le persone che sono già state designate nel RENTRI come “incaricati” o “sub-incaricati”, o quelle che lo saranno in futuro, è piuttosto quanto previsto dal capoverso successivo del comma appena richiamato:

«La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi».

Per questo motivo è necessario comprendere meglio come, nel caso specifico, si possa individuare *l'autore della violazione*.

Si deve considerare, inoltre, che il comma 11 dell'articolo 258 del decreto legislativo 152/2006 prevede che:

«Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato».

In questo caso non sembra corretto il riferimento alle sanzioni “di cui al comma 11”, considerato che l'unica sanzione prevista dal comma richiamato è quella ridotta a un terzo per l'iscrizione effettuata entro i sessanta giorni successivi alla scadenza prevista. In altri termini, non sarebbe soggetta a sanzioni esclusivamente la correzione di dati correlati all'iscrizione. Tale previsione, però, contraddice palesemente quanto disposto dall'articolo 12 del decreto ministeriale 59/2023:

«L'inserimento di informazioni non veritiere o non pertinenti con il contenuto dei provvedimenti indicati o di documentazione non conforme all'originale comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445⁶². La mancata trasmissione della documentazione di cui al presente comma, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 258, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006».

In sintesi: chi fornisce informazioni non veritiere all'atto dell'iscrizione commette un reato, e non può certo rettificare le sue dichiarazioni in fase successiva senza alcuna conseguenza, mentre chi non allega la documentazione è sottoposto alle sanzioni amministrative pecuniarie in precedenza riportate.

Probabilmente, quindi, il riferimento dovrebbe essere alle sanzioni di cui al comma 10: se non si trasmettessero i “dati informativi” o se tali dati fossero incompleti ma si agisse per rimediare all'errore, allora non sarebbero

⁶² Art. 76 Norme penali «1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal Codice penale aumentata da un terzo alla metà».

applicabili le sanzioni.

Il comma 12 stabilisce che i proventi delle sanzioni introdotte dal comma 10 sono destinati a finanziare gli interventi di bonifica dei siti contaminati, mentre il comma 13 dispone che:

«Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.

In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo».

La previsione sembra essere interessante, ma in nessun punto la norma chiarisce quali fra i molti dati da trasmettere debba essere considerato rilevante ai fini della tracciabilità.

Nel caso di un rifiuto pericoloso prodotto presso l'unità locale del cliente da un'impresa che effettua attività di manutenzione, per citare solo uno dei molti casi possibili, sarà considerata significativa ai fini della tracciabilità l'assenza nel formulario dell'indirizzo dell'unità locale dell'impresa che effettua la manutenzione in presenza, invece, dell'indicazione puntuale del luogo di produzione del rifiuto diverso dall'unità locale del manutentore dal quale avrà materialmente origine il trasporto? E l'omissione della X sulla casella peso verificato in partenza, nel caso in cui il carico sia stato pesato dal produttore, sarà considerata rilevante ai fini della tracciabilità del carico?

Problematica, infine, la disposizione che prevede la non applicabilità delle sanzioni nel caso in cui siano state commesse “violazioni formali”: sia le violazioni degli obblighi di trasmissione delle informazioni previste *sia l'annotazione di dati incompleti o inesatti si configurerebbero, infatti, in ogni caso come violazioni formali.*

13.1. Operatore, utente e incaricato

Il decreto ministeriale 59/2023 definisce “operatore” *il soggetto giuridico iscritto al RENTRI*: un'impresa, un ente o un soggetto che non risponde alla definizione di impresa o ente. Con l'indispensabile precisazione che nel gergo del nuovo sistema informatico per la tracciabilità dei rifiuti il termine ente è utilizzato in un'accezione molto ristretta, dato che si riferisce esclusivamente agli enti pubblici e ai gestori di servizi pubblici. Il decreto direttoriale 143/2023, infatti, prevede che in fase di iscrizione il titolo di

rappresentanza della persona fisica che accede al portale sia verificato tramite “interoperabilità con l’Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (di seguito Indice PA)”.

Nel decreto ministeriale la nozione di “*utente*” è definita nei seguenti termini: “il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni”.

A questo proposito, invece, il decreto direttoriale citato precisa che in fase di iscrizione dell’operatore deve essere *verificato il titolo di rappresentanza dell’utente*, che nel caso delle imprese deve essere una persona fisica “i cui poteri devono essere riportati nel Registro delle Imprese”. L’utente, quindi, anche se le disposizioni RENTRI sono mutevoli e imprecise sul punto, non è un semplice utilizzatore del sistema, una persona che inserisce i dati relativi ai movimenti di carico o di scarico nel registro, ma è un *legale rappresentante* dell’operatore.

Le nozioni di “incaricato” e di “sub-incaricato”, invece, *non sono in alcun modo definite dal D.M. 59/2023*, ma sono introdotte *esclusivamente dal decreto direttoriale 143/2023*:

«‘incaricato’: *persona fisica che utilizza i servizi della piattaforma telematica per conto del rappresentante dell’impresa dell’Ente o di altro soggetto; non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell’impresa o dell’ente o di altro soggetto, e accede mediante dispositivi di autenticazione digitale (SPID, CNS, CIE)*».

Gli *incaricati* sono:

«*persone fisiche che, in qualità di soggetti incaricati, interni o esterni all’operatore, possono utilizzare i servizi della piattaforma telematica per conto dell’operatore*».

La nozione di “sub-incaricato” è presente *esclusivamente nei manuali resi disponibili dal Ministero*, ad esempio nel “Manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti delegati”, che la definiscono in questi termini:

«*Un incaricato può abilitare a sua volta altri incaricati (sub-incaricati) limitando l’operatività di questi ultimi ad alcune unità locali. Se l’incaricato ha visibilità solo su alcune unità locale, il sub-incaricato potrà operare al più sulle stesse unità locali*».

Il medesimo manuale precisa che: “Per inserire i nominativi degli incaricati, l’utente deve utilizzare la voce Nuovo Incaricato”. Non sembrerebbe esservi

dubbio, perciò, sul fatto che l'utente (persona fisica che può rappresentare l'operatore) sia una persona diversa dall'incaricato: *“persona fisica che utilizza i servizi della piattaforma telematica per conto del rappresentante dell'impresa dell'Ente o di altro soggetto”*.

13.2. Identificabilità dell'utente

Alla luce delle conclusioni alle quali si è giunti, le prescrizioni introdotte dall'articolo Art. 4 - Disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico – del D.M. 59/2023 sono particolarmente rilevanti per comprendere le responsabilità delle persone che opereranno nel RENTRI.

«2) i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l'identificabilità dell'utente;

3) qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data ed ora».

Al di là dell'ovvia considerazione secondo la quale se i numeri delle registrazioni sono progressivi su base annua non possono condurre in alcun modo all'identificazione dell'utente, ciò che più interessa è l'obbligo di *ricondere univocamente ad uno specifico “utente”*, e non all'operatore (impresa, ente, studio professionale), ogni operazione di inserimento o rettifica di dati nel registro cronologico di carico e scarico del sistema di tracciabilità.

Dato che l'utente può designare a operare nel RENTRI uno o più incaricati, anche esterni all'operatore iscritto, è evidente che ogni movimento deve essere ricondotto *all'utente coincidente con il legale rappresentante*, se quest'ultimo opera direttamente nel sistema, *o a una delle persone fisiche che sono state individuate come “incaricati” o “sub-incaricati”*.

13.3. Il responsabile della violazione

Appurato che la mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità definite dal decreto ministeriale 59/2023 comporta sanzioni amministrativa pecuniarie da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi, resta da comprendere a quale soggetto possono essere irrogate le sanzioni.

A questo interrogativo, posto richiamando specificamente la disciplina delle

sanzioni amministrative prevista dalla legge 689/1981, il servizio di supporto RENTRI ha risposto nei seguenti termini:

«gli illeciti e le sanzioni, previste all'art. 12 del DM 59/2023 e all' art. 258 D.lgs. 152/06, si intendono riferite al responsabile legale dell'impresa o dell'ente».

È indispensabile, perciò, verificare l'effettivo fondamento giuridico della risposta.

Come è stato anticipato, la legge 689/1981 con l'articolo 3 (*elemento soggettivo*) dispone quanto segue:

«Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa [...]».

L'articolo 6 (*solidarietà*), in proposito precisa che:

«Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione».

Non sembra quindi esservi alcun dubbio che, nel caso del RENTRI, se il legale rappresentante non opera inserendo i dati personalmente, allora sia il dipendente o la persona fisica esterna all'organizzazione – l'incaricato o il sub-incaricato - a dover essere *identificato come l'autore della violazione*.

Anche la giurisprudenza di legittimità, tra le altre, Cassazione Civile, sez. II, Ordinanza 28/11/2018, n. 30766, conferma che:

«È stato precisato che in caso di violazione amministrativa riconducibile ad una società, dotata o meno di personalità giuridica, la relativa sanzione va irrogata alla persona fisica autrice del fatto (rappresentante o dipendente dell'ente, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze), salva l'eventuale responsabilità solidale della società medesima (Sez. 1, Sentenza n. 177 del 11/01/1999 Rv. 522143).

E ancora, nella disciplina delle infrazioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689, i soci di una società di persone non possono essere assoggettati a sanzione solo in base a tale qualità, perché la pena pecuniaria

deve essere irrogata a carico della persona fisica autrice del fatto, *con l'eventuale responsabilità solidale della società, a norma della citata L., art. 6 (Sez. 1, Sentenza n. 5212 del 29/11/1989 Rv. 464394).*

Sempre con riferimento alla applicabilità della sanzione ai soci di società di persone, più recenti pronunzie di questa Corte - richiamate anche nelle conclusioni del Procuratore Generale - hanno affermato il principio secondo cui in tema di sanzioni amministrative, a norma della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 3 è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione; ne consegue che, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone (nella specie una s.n.c.), non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale (v. Sez. 2, Sentenza n. 26238 del 06/12/2011 Rv. 619805; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21041 del 2013; Sez. 6 - L, Ordinanza n. 6068 del 2018 queste ultime non massimate)».

Non sembra giuridicamente fondata, quindi, l'affermazione secondo la quale:

«gli illeciti e le sanzioni, previste all'art. 12 del DM 59/2023 e all' art. 258 D.lgs. 152/06, si intendono riferite[i] al responsabile legale dell'impresa o dell'ente».

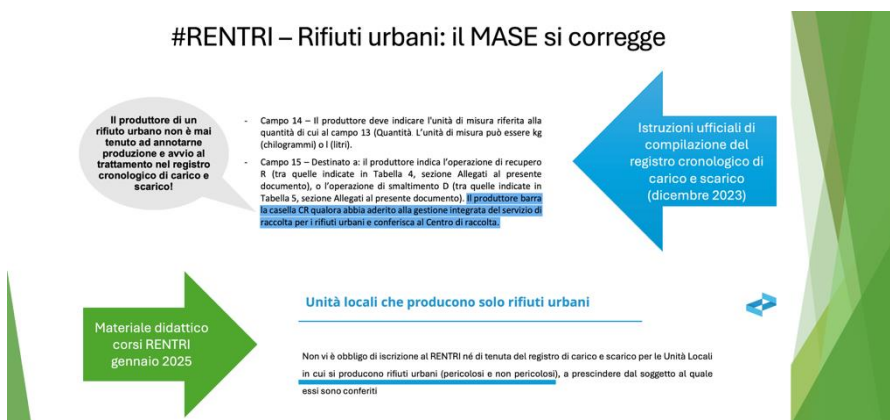
La possibilità che le violazioni della disciplina RENTRI siano attribuite alla *persona fisica incaricata* dall'operatore è un elemento che rischia di mettere in seria difficoltà, esattamente come in passato è avvenuto con la nozione di “delegato SISTRI”, anche il nuovo sistema.

Le associazioni imprenditoriali hanno segnalato il problema al ministero fin dal 2022, ma la soluzione non sembra essere stata ancora individuata.

Si è prospettato il rimedio costituito dall'accesso al sistema con uno SPID di tipo 2 – riferito esclusivamente alla persona giuridica ma, al di là della scarsa chiarezza in merito alla possibilità di utilizzare questa identità digitale non essendo il legale rappresentante della persona giuridica, in questo caso *non sarebbe garantita l'identificabilità dell'utente* (che non è l'operatore – persona giuridica) *prescritta dal D.M. 59/2023.*

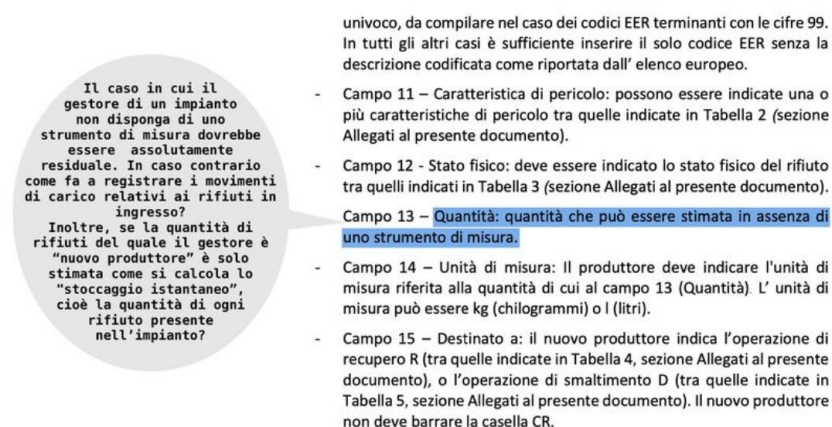
Appendice 1 – Le correzioni che è necessario introdurre alle istruzioni ufficiali di compilazione dei formulari e dei registri

Riportiamo di seguito una serie di post finalizzati a segnalare le esigenze di modifica delle istruzioni ufficiali di compilazione del formulario e del registro cronologico di carico e scarico.



Il nuovo produttore può limitarsi a stimare la quantità di rifiuto in uscita dall'impianto di trattamento?

Sì, secondo le istruzioni ufficiali di compilazione, ma allora come si calcola il valore di "stoccaggio istantaneo" di ogni rifiuto?



La riga del registro relativa alle spedizioni transfrontaliere non si compila mai? E allora perché è stata introdotta?

- INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S:

Le spedizioni transfrontaliere possono essere effettuate anche con la procedura generale di informazione, in questo caso si usa l'Allegato VII, privo di qualsiasi numero

Ma in tutti i casi di spedizioni transfrontaliere non si usa il fir, allora i campi 22, 22b e 23 non devono mai essere compilati?

- Campo 22 - Numero formulario: numero del FIR, o in caso di trasporto transfrontaliero il numero di notifica e numero di serie della spedizione, ove previsto.
- Campo 22b - Trasporto transfrontaliero: in caso di trasporto transfrontaliero barrare la relativa casella ed indicare a quale tipo di documento ci si riferisce. I tipi di documenti ammessi sono:
 - Documento di movimento (Allegato IB - al Regolamento 1013/06).
 - Documento di accompagnamento (Allegato VII - al Regolamento 1013/06).
- Campo 23 - Data inizio trasporto: Corrisponde alla data inizio trasporto indicata sul FIR.

Nel caso in cui il trasporto sia esente dall'obbligo del FIR i campi 22, 22b e 23 non devono essere compilati.

Esito del conferimento: per un anno registrazione incompleta e poi integrazione tramite rettifica!

Ma questa situazione si verificherà quasi sempre fino a quando, per gli iscritti al RENTRI, il FIR non sarà digitale. Pertanto quasi sempre due annotazioni per il medesimo scarico: prima scarico senza esito conferimento e poi un'altra annotazione di rettifica quando si riceve il FIR completato dal gestore dell'impianto di trattamento

Laddove il produttore/detentore o il nuovo produttore non abbia ricevuto la copia completa del FIR entro i termini previsti per la registrazione dello scarico, le informazioni richieste nella sezione ESITO CONFERIMENTO devono essere inserite con una registrazione di rettifica, associata alla registrazione dello scarico, dove la data da riportarsi al campo 2 (Data della registrazione) corrisponde alla data del campo 24 (Data fine trasporto).

Registro RENTRI delle cooperative e dei consorzi agrari?

legislativo 3 aprile 2006 n. 153

La com... A quale titolo la coop o il consorzio agrario sono tenuti ad annotare il registro? Non come produttori, perché gli imprenditori agricoli sono esonerati anche per i rifiuti speciali pericolosi, non come gestori (non si tratta di impianto) e neppure come detentori, dato che l'obbligo è previsto solo per i produttori iniziali (ma non per gli imprenditori agricoli)

1.9.7 Rifiuti conferiti presso Consorzi/Cooperative agricole

In caso di rifiuti prodotti da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e conferiti in deposito temporaneo presso Consorzi/Cooperative agricole di cui gli stessi agricoltori sono soci, il registro è intestato al Consorzio/Cooperativa, che si configura come detentore dei rifiuti.

La compilazione del registro avviene sia per i carichi che per gli scarichi secondo le istruzioni descritte ai paragrafi 1.1.1 e 1.2.

Nei movimenti di carico, andranno riportate le informazioni relative all'impresa agricola che ha conferito il rifiuto nei campi 30 (Denominazione), 31 (Codice fiscale) e 32 (Indirizzo/luogo di produzione) della sezione "PROVENZIONE DEL RIFIUTO".

PROVENZIONE? Forse provenienza...

L'intermediario non considera il peso a destino?

L'Intermediario o Commerciante di rifiuti senza detenzione di rifiuti compila le seguenti sezioni ed i relativi campi:

RIFERIMENTI OPERAZIONE:

- Campo 1 – Registrazione n.: è un campo che indica la registrazione progressiva dei movimenti su base annua.
- Campo 2 – Data in cui avviene la registrazione.
- Campo 4 – Scarico: l'intermediario barra la casella TR (intermediario)

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO:

- Campo 8: Codice EER: indicazione del codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti.
- Campo 10- Descrizione del rifiuto che consente di identificarlo il rifiuto in modo chiaro e univoco, da compilare nel caso dei codici EER terminanti con le cifre 99. In tutti gli altri casi è sufficiente inserire il solo codice EER senza la descrizione codificata come riportata dall'elenco europeo.
- Campo 11 – Caratteristica di pericolo: possono essere indicate una o più caratteristiche di pericolo tra quelle indicate in Tabella 2 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 12 - Stato fisico: deve essere indicato lo stato fisico del rifiuto tra quelli indicati in Tabella 3 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 13 – Quantità: quantità indicata nel FIR.

Non c'è alcun riscontro sulla quantità effettivamente verificata a destino dal gestore dell'impianto. Come monitorare il rispetto dei limiti connessi alla classe di iscrizione all'ANGA?

Con il RENTRI non si deve documentare il trasporto dei propri rifiuti pericolosi?

1.9.1.2 *Manutenzione e piccoli interventi edili di cui all'art. 193 comma 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e da piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, disciplinati dall'art. 193, comma 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si considerano prodotti presso l'unità locale, la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Il registro è tenuto presso la sede (che può coincidere con la sede legale o con la sede operativa) dell'impresa o dell'Ente che ha effettuato l'attività di manutenzione o il piccolo intervento edile.

Nel registro non deve essere inserito l'estremo identificativo del FIR o del documento di trasporto utilizzato per il trasporto dal luogo di effettiva produzione a quello di deposito temporaneo prima della raccolta.

In questo caso la registrazione di carico avviene seguendo registro le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 1.1.1. Mentre la registrazione di scarico avviene seguendo le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 1.2, sia quando il rifiuto esce dal deposito temporaneo verso l'impianto di trattamento sia quando il rifiuto è trasportato dal luogo di produzione verso l'impianto di trattamento.

Quindi nel caso di trasporto di propri rifiuti pericolosi, che richiede l'annotazione sul registro, il manutentore dovrà gestire due differenti registri?

12

Come si documenta la produzione di un rifiuto fuori dall'unità locale?

1.9.1.2 *Manutenzione e piccoli interventi edili di cui all'art. 193 comma 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*

I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e da piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, disciplinati dall'art. 193, comma 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si considerano prodotti presso l'unità locale, la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Il registro è tenuto presso la sede (che può coincidere con la sede legale o con la sede operativa) dell'impresa o dell'Ente che ha effettuato l'attività di manutenzione o il piccolo intervento edile.

Nel registro non deve essere inserito l'estremo identificativo del FIR o del documento di trasporto utilizzato per il trasporto dal luogo di effettiva produzione a quello di deposito temporaneo prima della raccolta.

In questo caso la registrazione di carico avviene seguendo registro le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 1.1.1. Mentre la registrazione di scarico avviene seguendo le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 1.2, sia quando il rifiuto esce dal deposito temporaneo verso l'impianto di trattamento sia quando il rifiuto è trasportato dal luogo di produzione verso l'impianto di trattamento.

L'indicazione non è corretta, è necessario seguire le indicazioni relative al movimento di carico di rifiuti prodotti all'esterno dell'unità locale [par. 1.1.2]

12

Lo spurghista non è il produttore di rifiuti da manutenzione ma è solo trasportatore?

Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie procede alla compilazione del registro con le seguenti modalità.

Nel caso di trasporto destinato a raggruppamento in deposito temporaneo, presso la sede del soggetto che effettua l'attività di pulizia manutentiva, lo stesso procede:

- ad effettuare una registrazione di carico seguendo le istruzioni di compilazione riportate al paragrafo 1.1.2, dopo aver eseguito gli interventi di pulizia manutentiva;
- ad effettuare una registrazione di scarico, seguendo le istruzioni di compilazione riportate al paragrafo 1.2., quando dal deposito temporaneo (raggruppamento temporaneo) i rifiuti vengono trasportati all'impianto di trattamento, indicando nel campo 4 (Scarico) la causale **aT** (scarico a terzi) e al campo 22 (Num. Formulario) il numero del FIR. La registrazione di scarico fa riferimento ai diversi carichi da riportare nel campo 5 (riferimento operazione).

Nel caso di conferimento diretto ad impianto di trattamento, il soggetto che svolge attività di pulizia manutentiva procede ad una **registrazione contestuale di carico e scarico** indicando le causali **T*** (ricevuto da terzi) e **aT** (scarico a terzi), successivamente agli interventi di pulizia manutentiva, secondo le istruzioni di compilazione riportate al successivo paragrafo 3.1.1.

Ma se lo spurghista è, convenzionalmente, il produttore perché dichiara di aver ricevuto i rifiuti da terzi? Così la registrazione è identica a quella di un trasportatore di rifiuti prodotti da terzi

13

Il trattamento non modifica la classificazione del rifiuto?

Per l'operazione di scarico l'impianto compila le seguenti sezioni ed i relativi campi:

- RIFERIMENTI OPERAZIONE:

- Campo 1 – Registrazione n.: è un campo che indica la registrazione progressiva dei movimenti su base annua.
- Campo 2 – Data in cui avviene la registrazione di scarico.
- Campo 4 - Scarico: l'impianto barra la casella I (scarico interno) per indicare l'invio ad un trattamento interno.
- Campo 5 – Riferimento operazione: l'impianto indica il numero della o delle registrazioni di carico a cui fa riferimento l'operazione di scarico, con l'indicazione del numero progressivo su base annua e con l'anno di riferimento. Qualora un carico non si esaurisca in un unico scarico, lo stesso riferimento di carico dovrà essere riportato sul o sui successivi scarichi.

Ma un rifiuto urbano sottoposto a trattamento di norma diviene rifiuto speciale, che senso ha riportare la classificazione "indicata dal produttore" quando il gestore dell'impianto è "nuovo produttore"?

- IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO:

- Campo 8 – Codice EER: indicazione del codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti.
- Campo 9 – Provenienza: l'impianto deve riportare l'origine **indicata dal produttore** secondo la classificazione riportata in Tabella 8 (sezione Allegati al presente documento).

Tipologie di autorizzazioni degli impianti aggiornate e... ancora incomplete

Si informa inoltre che la tabella “tipologia delle autorizzazioni” riportata al punto 5.1 dell’allegato 1 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023 “Modalità di compilazione del modello di cui all’art.4 del D.M. n.59 del 2023 - Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti” e al punto 3.1 dell’allegato 2 al decreto direttoriale 251 del 19/12/2023 “Modalità di compilazione del modello di cui all’art.5 del D.M. n.59 del 2023 Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)” è modificata come di seguito riportato

N.	Come è	Come cambia
1	Autorizzazione unica per i nuovi impianti di recupero/smaltimento - art. 208 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Voce confermata
2	Autorizzazione all’esercizio di operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti con impianti mobili - art.208, comma 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Voce confermata
3	Comunicazione/Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane – art. 110 comma 3 e art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Voce eliminata
4	Autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione - art. 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Voce confermata
5	Autorizzazione Integrata Ambientale - artt. 29-ter e 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Voce confermata
6	Operazioni di recupero mediante Comunicazione in “Procedura Semplificata” - artt.214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e autorizzazione unica ambientale (AUA) – Decreto Presidente Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013.	Voce confermata
7	Provvedimenti che autorizzano le operazioni di bonifica, ai sensi del comma 7 dell’art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	Voce confermata
8	Autorizzazioni “straordinarie” art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (attività svolte in regime di ordinanza contingibile e urgente).	Voce confermata
9	Comunicazione al trattamento di rifiuti e materiali in impianti di trattamento di acque reflue urbane - art. 110 c.3 del D.Lgs. 152/2006	Nuova voce
10	Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane - artt. 110 c.2 con provvedimento secondo artt. 208 oppure 29-ter e 213 del D.Lgs. 152/2006	Nuova voce

Manca la comunicazione per l’avvio delle attività di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti con procedura semplificata!

Com'è possibile che il trasportatore non disponga della copia completa del formulario?

Non sembra possibile, tranne nel caso di primo vettore in un trasporto intermodale, dato che l'articolo 5, comma 4, del D.M. 59/2023 dispone che: "Il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo, stampato su moduli A4, è riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto".

Il gestore dell'impianto, infatti, è tenuto a rilasciare una fotocopia del formulario completo al trasportatore.

3.2 Esito conferimento

Il trasportatore deve compilare la sezione al momento della registrazione di cui al punto 3.1.1.

Laddove il trasportatore non abbia la copia completa del FIR entro i termini previsti per la registrazione dell'annotazione, le informazioni richieste nella sezione ESITO CONFERIMENTO andranno inserite con una registrazione di rettifica, associata alla registrazione a cui si riferiscono.

Perché dichiarare di aver effettuato un trasporto intermodale inesistente solo per poter inserire nel FIR RENTRI il secondo intermediario?

Perché dichiarare di aver effettuato un trasporto intermodale anche quando non lo si è effettuato solo per inserire gli intermediari successivi al primo? Sarebbe stato opportuno prescrivere di inserirli nel campo annotazioni

di Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Nel caso di più intermediari o commercianti senza detenzione del rifiuto, questi dovranno essere aggiunti nella sezione intermodale del FIR.

Come si tengono aggiornate le giacenze senza correggere i movimenti di carico?

«Laddove il produttore non abbia ricevuto la copia completa dei FIR entro i termini previsti per la registrazione dello scarico, le informazioni richieste nella sezione ESITO CONFERIMENTO devono essere inserite con una registrazione di rettifica, associata alla registrazione dello scarico. Infine si fa presente che non deve essere rettificato il carico, in quanto come previsto dal paragrafo 1.1 la quantità indicata nel campo 13 può essere stimata in assenza di uno strumento di misura.

Spetterà all'operatore mantenere aggiornate le giacenze, eventualmente avvalendosi del sistema gestionale [che modificherà i carichi!]»

Perché nel portale di supporto RENTRI non sono elencati tra i soggetti tenuti a iscriversi decine di Consorzi e Sistemi collettivi?

Obblighi dei Consorzi

Sono tenuti a iscriversi al RENTRI a partire dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 i consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti istituiti in base ai seguenti articoli del D.lgs. 152/2006:

- art. 221, comma 3, lettera a) - soggetti che organizzano autonomamente, anche in forma collettiva la gestione dei propri rifiuti di imballaggio sull'intero territorio nazionale;
- art. 221 comma 3 lettera c) - soggetti che hanno messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi;
- art. 223 - Consorzi per i singoli materiali di imballaggio operanti su tutto il territorio nazionale;
- art. 224 - Consorzio Nazionale imballaggi;
- art. 228 - Consorzi per i pneumatici fuori uso;
- art. 233 - Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti;
- art. 234 - Consorzio Nazionale per il riciclaggio di rifiuti di beni in Polietilene;
- art. 236 - Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.

E i Consorzi mancanti?

- Sistemi collettivi per la raccolta e il recupero dei **rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche**
- Sistemi collettivi per la raccolta e il recupero dei rifiuti di **pile e accumulatori**
- Sistemi collettivi per la raccolta e il recupero di determinati **prodotti monouso in plastica**:
 - **Attrezzi da pesca;**
 - **Prodotti del tabacco;**
- Consorzi per la raccolta e lo smaltimento sicuro degli **articoli pirotecnici**



Chi trasporta i propri rifiuti si deve iscrivere al RENTRI?

Negli esempi usati dal ministero sembra che sia necessario.

Quali sono gli obblighi per i soggetti iscritti alla categoria 2 bis che trasportano rifiuti da essi stessi prodotti?

Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche standard per l'iscrizione.

The screenshot shows the RENTRI portal interface. At the top, there's a header with 'Identificativo pratica' (02740059100000000000), 'Num. iscr. operatore' (027400591000000000), and 'Codice fiscale' (03391350276). Below this, the 'Tipo pratica' is 'Iscrizione Operatore' and the 'Denominazione' is 'ECCO REWED SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA, O IN BREVE "ECCO REWED S.C.A.R.L."'. The main section is titled 'Autorizzazioni Albo Gestori - Trasporto / Intermediazione / Centri di raccolta'. It shows 'Numero iscrizione' (027400591000000000), 'Data iscrizione' (07/07/2020), and 'Informazioni aggiornate alla data' (15/04/2024). Below this, there's a section for 'Autorizzazioni attività di recupero e smaltimento' with a search bar and a list of activities. The 'Attività' icon is highlighted with a blue circle. At the bottom, there are buttons for 'Torna alla Home', 'Elimina', 'Indirizzo', and 'Avanti'.

Chi trasporta i propri rifiuti deve documentarne il trasporto con il RENTRI?

RENTRI

PRIME RISPOSTE AI QUESITI FORMULATI NEL CORSO DEL SEMINARIO DEL 21 MAGGIO 2024



ieri

Impresa che produce rifiuti e che è iscritta all'Albo per la categoria 2bis e 3 bis

Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali alla categoria 2 bis ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono, quando obbligati in funzione del tipo di rifiuti prodotti, **come produttori e non come trasportatori**. Distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature, iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 3 bis, quando svolgono le attività di gestione dei RAEE in base alle modalità semplificate previste dal D.M. 8 marzo 2010, n. 65 NON sono soggetti agli obblighi del RENTRI. Quando invece operano al di fuori delle modalità semplificate, di cui al predetto decreto, sono soggetti all'applicazione delle regole generali per l'iscrizione al RENTRI.

Quali sono gli obblighi per i soggetti iscritti alla categoria 2 bis che trasportano rifiuti da essi stessi prodotti?

oggi

Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche standard per l'iscrizione.

Domani?

Quando si potrà avere una risposta definitiva?

È necessario modificare la norma per evitare ogni ambiguità!

Come si iscrivono al RENTRI le imprese non stabilite in Italia iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali in categoria 6 (trasporti esclusivamente transfrontalieri)?

«Gentile utente,

il tema dell'iscrizione delle aziende estere è stato sottoposto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Per il momento il Ministero ha fornito una risposta perimetrando tale obbligo ai soggetti esteri iscritti al Registro delle imprese.

Si rimane in attesa di indicazioni da parte dell'Amministrazione competente.

Cordiali saluti,

Servizio assistenza RENTRI»

RENTRI: e se correggessimo le definizioni?

D.M. 59/2023

- b) «operatore»: il soggetto iscritto al RENTRI;
- c) «sistema gestionale»: il sistema informatico utilizzato dall'operatore iscritto al RENTRI, attraverso il quale è possibile assolvere, tra gli altri, anche agli obblighi della tenuta dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari per l'identificazione dei rifiuti;
- d) «utente»: il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni.

I termini del RENTRI

Operatore: soggetto iscritto al RENTRI che può avere il profilo di impresa (cioè iscritta nel Registro imprese), di ente (presente in IndicaPA) o di altra organizzazione non rientrante nell'ente o nell'impresa.

Rappresentante: persona fisica che accede al RENTRI e che detiene il titolo per rappresentare l'operatore nel RENTRI.

Incaricato: persona fisica che accede al RENTRI per conto del rappresentante dell'operatore; non è necessariamente un soggetto che possiede titolo di rappresentanza dell'operatore. L'incaricato può essere anche una persona esterna all'organizzazione.

Portale
Supporto
RENTRI

Nel D.M. 59/2023 manca la definizione della nozione di «incaricato»!

Appendice normativa

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

Art. 188-bis

(Sistema di tracciabilità dei rifiuti)

1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti è gestito direttamente dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 212.

Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, *sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto di cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento.*

2. In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, connesse rispettivamente alla difesa e alla sicurezza militare dello Stato, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al soccorso pubblico e alla difesa civile, le procedure e le modalità con le quali il sistema di tracciabilità dei rifiuti si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, *sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.*

3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, collocato presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è articolato in:

a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per

l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;

b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.

3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.

4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:

a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi;

b) le modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, ai sensi del *comma 3-bis*, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva *iscrizione* degli operatori;

c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), *comprensivi dei dati di cui all'articolo 193, comma 1, lettera d)*, relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;

d) le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189;

e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70 e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;

f) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1;

g) le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;

h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188, comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati digitalmente da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del *comma 3-bis del presente articolo*; negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la modulistica

è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.

6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del *comma 4*, in caso di intervenute novità tecniche o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sentiti i Ministri indicati al comma 1 e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

6-bis. L'iscrizione al Registro elettronico nazionale comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo annuale, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi di funzionamento del sistema. Con i decreti di cui ai commi 1 e 2, sono determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni tre anni, nonché le modalità di versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede con i proventi derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale, che sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

7. Fino all'entrata in vigore dei modelli contenuti nel decreto previsto al comma 1 continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto.

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

Art. 184

(classificazione)

1. Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter).

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);

i) i veicoli fuori uso.

Art. 189

(Catasto dei rifiuti)

1. Il Catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ed in Sezioni regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle Province autonome per la protezione dell'ambiente. Le norme di organizzazione del Catasto sono emanate ed aggiornate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sino all'emanazione del decreto di cui al secondo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372.

2. Il Catasto assicura, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti, un quadro conoscitivo, completo e costantemente aggiornato, dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70 e mediante gli strumenti di tracciabilità di cui alla presente Parte IV, utilizzando la nomenclatura prevista dalla disciplina europea e nazionale di riferimento.

3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, gli istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività, dei materiali prodotti all'esito delle attività di recupero nonché i dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni inerenti le attività di gestione dei rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio, ovvero ad un circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

5. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani comunicano annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:

- a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
- b) la quantità dei rifiuti speciali raccolti nel proprio territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici o privati;
- c) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da ciascuno;
- d) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonché i proventi della tariffa di cui all'articolo 238 ed i proventi provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti;
- e) i dati relativi alla raccolta differenziata;
- f) le quantità raccolte, suddivise per materiali, in attuazione degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti.

6. La Sezione nazionale rende disponibili, entro trenta giorni dal ricevimento, alle Sezioni regionali e provinciali le banche dati trasmesse dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70. Le Sezioni regionali e provinciali provvedono all'elaborazione dei dati, secondo una metodologia condivisa ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2016, n. 132, ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro novanta giorni dal ricevimento, delle informazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità anche attraverso la pubblicazione di un rapporto annuale.

7. Per le comunicazioni relative ai rifiuti di imballaggio si applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2.

8. La Sezione nazionale del catasto dei rifiuti e il Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis, assicurano il coordinamento e la condivisione dei dati, anche al fine di consentire un'opportuna pubblicità alle informazioni.

9. Il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, disciplina le modalità di coordinamento tra le comunicazioni al Catasto dei rifiuti e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale, garantendone la precompilazione automatica.

Art. 190

(Registro cronologico di carico e scarico)

1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

2. Il modello di registro cronologico di carico e scarico è disciplinato con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1.

Fino alla data di entrata in vigore *dei modelli contenuti nel suddetto decreto* continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al [decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148](#), nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate:

- a) per i produttori **di rifiuti**, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228, 233, 234 e 236, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 tramite

analoghe evidenze documentali o gestionali.

5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#), con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

6. Gli imprenditori agricoli di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#) produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità, *che sono valide anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189*:

a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;

b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183.

7. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi, in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo.

8. Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita secondo le procedure e le modalità fissate dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche.

9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata

contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.

10. I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa. I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per tre anni dalla data dell'ultima registrazione. I registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica devono essere conservati a tempo indeterminato e consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto. I registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l'impianto.

11. I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo.

Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis.

12. Le informazioni contenute nel registro sono utilizzate anche ai fini della comunicazione annuale al Catasto di cui all'articolo 189.

13. Le informazioni contenute nel registro sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo che ne faccia richiesta.

DECRETO 4 aprile 2023, n. 59

Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Vigente al: 14-10-2024

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

Visto l'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, nel sopprimere il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) ed, in particolare, i commi 3 e 3-quater che stabiliscono i soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRI e gli oneri a carico degli stessi per la copertura dei costi di funzionamento del Registro medesimo;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», con particolare riguardo agli articoli 188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 che rinvia, tra l'altro, ad uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione della disciplina del Registro elettronico nazionale, dei modelli di registro cronologico e dei formulari di identificazione, nonché le modalità di tenuta degli stessi in formato digitale e di trasmissione dei dati al Registro e le modalità di svolgimento delle funzioni di gestione e supporto da parte dell'Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 188-bis;

Visto l'articolo 258 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina le violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei

formulari;

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70 e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, e l'articolo 6, comma 1, relativi al modello unico di dichiarazione in tema di rifiuti, riguardo agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione previsti dalle leggi, dai decreti e relative norme di attuazione, quali funzionali alle attività di segnalazione e rapporto (reporting) all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2013;

Viste le «Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici - maggio 2021» in vigore dal 1° gennaio 2022, concernenti le regole tecniche in materia di formazione, protocollazione, gestione e conservazione del documento;

Visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

Vista la determinazione AGID n. 406/2020, Adozione della Circolare recante la linea di indirizzo sull'interoperabilità tecnica e la circolare n. 1/2020 del 9 settembre 2020, recante Linea di indirizzo sull'interoperabilità tecnica e relativi allegati;

Vista la determinazione AGID n. 547/2021, Adozione delle «Linee guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici» e delle «Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo al «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Rilevato che in base al nuovo quadro normativo il «sistema di tracciabilità dei

rifiuti» si compone delle procedure e degli strumenti relativi agli adempimenti ambientali di cui ai registri cronologici di carico e scarico, per la gestione della contabilità dei rifiuti, dei formulari di identificazione dei rifiuti, per le movimentazioni e trasporto, nonché della comunicazione al catasto dei rifiuti, i cui dati vengono integrati nel RENTRI;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Vista la missione M2-C1, Riforma 1.1, - Strategia nazionale per l'economia circolare, che prevede l'adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti per lo sviluppo del mercato secondario delle materie prime, sistema fondato sul RENTRI;

Visti i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per la Riforma 1.1 Strategia nazionale per l'economia circolare dal medesimo allegato alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, ed in particolare il traguardo M2C1- previsto per il secondo trimestre - rappresentato dall'approvazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 259, che adotta la Strategia nazionale per l'economia circolare;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 24 giugno 2022, n. 257, con il quale è stato approvato il Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti;

Considerato che la Strategia nazionale per l'economia circolare ed il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti prevedono tra gli obiettivi quello di supportare gli organi di controllo e le forze dell'ordine nella prevenzione e repressione, attraverso il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, nonché quello di razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla completa tracciabilità dei rifiuti;

Considerato che l'introduzione della modalità digitale per gli adempimenti ambientali risulta funzionale al RENTRI, consentendo la trasmissione ed acquisizione dei dati ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e la gestione dei relativi flussi;

Dato atto che è stata effettuata la procedura partecipata con gli stakeholders;

Acquisito il concerto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con nota prot. n. 4090 del 31 gennaio 2023;

Sentiti il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, acquisiti con nota prot. n. 2733 del 3 febbraio 2023;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che ha espresso il proprio parere con provvedimento n. 287 del 22 agosto 2022;

Vista la comunicazione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535, giusta notifica 2022/656/I del 29 settembre 2022;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2022;

Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 4855 del 1° marzo 2023;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti, che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, di seguito RENTRI, istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

2. Il presente regolamento disciplina in particolare l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo:

a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;

b) le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi;

c) il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a);

d) le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo

189 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall'articolo 189, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;

f) le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

g) le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;

h) le modalità per la verifica e l'invio della comunicazione dell'avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.

3. Gli allegati I e II disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'allegato III definisce i contributi e il diritto di segreteria per l'iscrizione al RENTRI ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019. Gli allegati I, II e III sono parte integrante del presente regolamento.

Art. 2

Aggiornamento delle disposizioni tecniche e dei contributi

1. Gli allegati di cui all'articolo 1, comma 3, in caso di intervenute novità tecniche o operative, sono aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica secondo le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, le definizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le definizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, nonché le seguenti:

a) «unità locale»: una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione;

b) «operatore»: il soggetto iscritto al RENTRI;

c) «sistema gestionale»: il sistema informatico utilizzato dall'operatore iscritto al RENTRI, attraverso il quale è possibile assolvere, tra gli altri, anche agli obblighi della tenuta dei registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari per l'identificazione dei rifiuti;

d) «utente»: il soggetto che accede, mediante strumenti di autenticazione digitale, alla piattaforma telematica per effettuare operazioni.

Titolo II

REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO E FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE

Art. 4

Disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico

1. È approvato il modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006 come riportato nell'allegato I.

2. Nel registro cronologico di carico e scarico sono integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.

3. Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto dai soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006:

a) sino alla data di iscrizione al RENTRI, in modalità cartacea, mediante stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA;

b) a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, in modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l'assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI; la compilazione in modalità digitale è effettuata nel rispetto delle seguenti disposizioni:

1) le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore, che ne deve assicurare il corretto

funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge. Le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l'estrazione delle informazioni dagli archivi informatici, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, qualora ciò sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;

2) i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l'identificabilità dell'utente;

3) qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata con l'identificativo dell'utente che l'ha effettuata e l'identificativo temporale con data ed ora;

4) i sistemi gestionali adottati dall'operatore garantiscono nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

4. Il registro cronologico è tenuto in modalità digitale secondo quanto indicato al comma 3, lettera b), o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20.

Art. 5

Disposizioni generali sul formulario di identificazione del rifiuto

1. È approvato il modello di formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 riportato nell'allegato II.

2. Il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è emesso dal produttore, o dal detentore dei rifiuti, in conformità al modello riportato nell'allegato II ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

3. Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

4. Il formulario di identificazione del rifiuto è vidimato digitalmente con le modalità indicate all'articolo 6, comma 2, se in formato cartaceo, oppure con le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, se in formato digitale.

5. L'acquisizione da parte del produttore del formulario compilato in tutte le sue parti vale ai fini dell'articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152

del 2006.

Art. 6

Formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo

1. I produttori di rifiuti non iscritti al RENTRI tengono il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo.

2. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo è generato conformemente ai modelli di cui all'allegato II ed è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI.

3. L'applicazione di cui al comma 2 rende disponibile a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.

4. Il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo, stampato su moduli A4, è riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un'altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.

5. La trasmissione della copia del formulario compilato in tutte le sue parti può avvenire:

- a) mediante consegna diretta da parte del trasportatore;
- b) mediante posta elettronica certificata da parte del trasportatore;
- c) mediante i servizi specifici resi disponibili dal RENTRI secondo le procedure operative di cui all'articolo 21.

Art. 7

Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale

1. Il formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale è un documento informatico il cui formato è definito con le specifiche tecniche di cui all'articolo 8.

2. Il formulario è vidimato digitalmente tramite l'assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI che si avvale del servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione dalle camere di commercio.

3. Il formulario viene aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto. La sottoscrizione del formulario digitale da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto è effettuata mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica, conformi alla normativa vigente e secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 8.

4. Al fine di agevolare i controlli su strada durante il trasporto, il rifiuto è accompagnato da una stampa del formulario digitale di identificazione del rifiuto, secondo il formato di cui all'allegato II e prodotto con le modalità indicate nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 8. In alternativa, durante il trasporto è garantita la possibilità di esibire il formulario digitale mediante l'utilizzo di dispositivi mobili secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 8.

5. Qualora richiesto in sede di ispezioni o verifiche presso l'unità locale, sono garantite in qualunque momento la possibilità di riproduzione dei documenti archiviati e dei documenti posti in conservazione e la verifica della corrispondenza delle informazioni trasmesse al RENTRI rispetto a quanto desumibile dagli archivi informatici degli operatori, relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, secondo le specifiche tecniche di cui all'articolo 8.

6. I sistemi gestionali adottati dall'operatore devono garantire nella formazione del documento il rispetto delle regole tecniche di cui al Codice dell'amministrazione digitale.

7. La trasmissione del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario avviene per il tramite del RENTRI e consente di adempiere gli obblighi previsti dall'articolo 188, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il formulario è così reso disponibile dal RENTRI a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione.

8. Il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale secondo quanto indicato dal presente articolo nel rispetto delle procedure operative di cui all'articolo 21, o per il tramite dei servizi resi disponibili ai sensi dell'articolo 20, a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c).

9. Prima della scadenza di cui al comma 8 il formulario di identificazione del rifiuto

può essere volontariamente emesso in formato digitale.

Art. 8

Specifiche tecniche

1. Al fine di assicurare la conformità ai modelli dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione del rifiuto disciplinati dal presente regolamento, la Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pubblica sul sito del RENTRI le specifiche tecniche per la redazione in formato elettronico dei citati modelli.

2. Eventuali modifiche alle specifiche tecniche si applicano a decorrere dal sesto mese successivo alla loro pubblicazione.

Art. 9

Applicabilità dei nuovi modelli

1. I modelli di cui agli articoli 4 e 5 sono applicabili a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera a). Le modalità di compilazione dei citati modelli sono definite con il decreto di cui all'articolo 21, comma 1.

2. Sino alla data di cui al comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 190, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le disposizioni di cui all'articolo 193, commi 3, 4 e 5 del medesimo decreto legislativo.

3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Titolo, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Titolo III

REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

Art. 10

Struttura organizzativa del registro elettronico nazionale

1. Il RENTRI è gestito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 ed utilizza la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali interconnessa con la rete telematica delle camere di commercio.

2. Il RENTRI è articolato in:

a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti. In tale sezione è inserita l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679;

b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione di cui all'articolo 16.

3. Il RENTRI è integrato con la piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.

Art. 11

Funzioni di supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale gestori ambientali

1. L'Albo nazionale gestori ambientali fornisce il necessario supporto tecnico operativo alla competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per:

a) la gestione dei rapporti con l'utenza, le associazioni di categoria e le associazioni dei produttori di software, compresa l'informazione e la comunicazione;

b) gli aspetti operativi di funzionamento della piattaforma telematica per la tracciabilità descritti nel presente regolamento;

c) la predisposizione della documentazione tecnica relativa alle specifiche funzionali per la gestione ed evoluzione del RENTRI.

2. Le sezioni regionali presso le camere di commercio assicurano la gestione dei rapporti con gli utenti del RENTRI, anche in collaborazione con le associazioni di categoria, e l'organizzazione di adeguate attività di formazione ed informazione. Le sezioni regionali di cui al primo periodo assicurano altresì la gestione delle procedure applicative relative all'iscrizione e alla verifica dei pagamenti, integrate nella piattaforma telematica dell'Albo nazionale gestori ambientali.

3. I costi sostenuti per le attività di supporto fornito dalla segreteria del Comitato nazionale dell'Albo nazionale gestori ambientali e dalle sezioni regionali di cui al comma 2, da riconoscersi ai fini del rimborso delle spese di gestione e funzionamento del RENTRI, sono rendicontati sulla base di un'apposita convenzione stipulata tra la competente Direzione generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e Unioncamere.

Art. 12

Iscrizione al RENTRI

1. Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, di seguito indicati:

- a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- b) i produttori di rifiuti pericolosi, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 9;
- c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- e) i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

2. I soggetti di cui al comma 1 procedono all'iscrizione al RENTRI con le tempistiche riportate all'articolo 13 e con le modalità indicate dall'articolo 21, fornendo gli ulteriori dati richiesti, rispetto a quelli derivanti dall'interconnessione con il Registro delle imprese, con l'Albo nazionale gestori ambientali, con il catasto dei rifiuti e con il Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero.

3. Nel caso in cui un operatore avvii l'attività soggetta all'obbligo successivamente alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, l'iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico.

4. I soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti al momento dell'iscrizione inseriscono nella sezione anagrafica del RENTRI le informazioni relative alle autorizzazioni rilasciate dall'amministrazione competente ovvero alle comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, con le modalità indicate all'articolo 21 del presente regolamento, indicando gli estremi dei relativi provvedimenti. Gli stessi soggetti sono tenuti entro trenta giorni a comunicare, con le medesime modalità, ogni variazione rispetto alla documentazione trasmessa.

L'inserimento di informazioni non veritiere o non pertinenti con il contenuto dei provvedimenti indicati o di documentazione non conforme all'originale comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La mancata trasmissione della documentazione di cui al presente comma, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 258, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

5. Per l'iscrizione al RENTRI è dovuto un diritto di segreteria con riferimento ad ogni unità locale soggetta all'obbligo di iscrizione, nella misura indicata alla voce 36.1 della tabella A allegata al decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2012.

6. I soggetti non obbligati, o per i quali non decorra ancora l'obbligo, possono iscriversi volontariamente al RENTRI. È data facoltà in qualsiasi momento di procedere alla cancellazione, con effetto a partire dall'anno solare successivo.

7. La cancellazione dal RENTRI degli operatori iscritti o di una o più unità locale in ragione del venir meno nell'anno solare precedente dei requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione ha effetto a partire dall'anno solare successivo.

8. Le sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali:

a) effettuano i controlli di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sulle dichiarazioni di cui al comma 4 del presente articolo;

b) mettono a disposizione della Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per il tramite della piattaforma telematica, apposita reportistica al fine del monitoraggio dell'andamento del RENTRI;

c) accreditano le iscrizioni dei soggetti delegati di cui all'articolo 18 nell'apposita sezione del RENTRI.

9. Sono esonerati dall'obbligo di iscrizione al RENTRI gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 c.c. che non producono rifiuti pericolosi.

Art. 13

Tempistiche di iscrizione

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:

a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18;

b) a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per

enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;

c) a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

2. Gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che trasportano esclusivamente i propri rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si iscrivono quando obbligati come produttori, nel rispetto delle tempistiche di cui al comma 1.

3. Ai fini del comma 1, il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Art. 14

Contributo annuale e diritto di segreteria

1. La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI è assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, ai sensi dell'articolo 6, comma 3-quater, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, nella misura e con le modalità indicate nell'allegato III.

2. Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a).

3. Il contributo annuale per il primo anno è versato, unitamente al diritto di segreteria, al momento dell'iscrizione. Per gli anni successivi al primo, il contributo annuale è versato entro il 30 aprile di ciascun anno, come indicato nell'allegato III.

4. Ogni variazione all'iscrizione è soggetta al pagamento del diritto di segreteria, secondo le modalità di cui all'allegato III.

Art. 15

Trasmissione dei dati al sistema informatico RENTRI

1. A decorrere dalla data di iscrizione, gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico, secondo le modalità di cui all'articolo 21.

2. La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione. Nel caso in cui nel mese di riferimento non ci siano nuove annotazioni, la trasmissione non è dovuta. I soggetti di cui all'articolo 18 trasmettono i dati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione.

3. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c), gli enti e le imprese che producono, trasportano o trattano rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono tenuti alla trasmissione al RENTRI dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi, emessi con le modalità di cui all'articolo 7, comma 8. I dati relativi al formulario sono trasmessi dai soggetti che producono o trasportano rifiuti e dai destinatari secondo le procedure di cui all'articolo 21.

4. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, il produttore può richiedere al trasportatore la trasmissione dei dati dei formulari di identificazione dei rifiuti pericolosi. Nel caso di trasporto di propri rifiuti pericolosi, alla trasmissione dei dati di cui al comma 3 procede il produttore iniziale.

5. Ai fini di cui al presente articolo, gli operatori assicurano l'interoperabilità del loro sistema gestionale con il RENTRI, nel rispetto delle procedure definite ai sensi dell'articolo 21.

6. Il RENTRI rende disponibile agli operatori, un servizio di consultazione delle informazioni sulle autorizzazioni dei trasportatori e dei destinatari, presenti nella sezione Anagrafica.

Art. 16

Sistemi di geolocalizzazione

1. Ad eccezione dei soggetti che effettuano trasporto dei propri rifiuti, iscritti all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi garantiscono la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato, ai fini di quanto previsto all'articolo 188-bis, comma 3, lettera b) e comma

4, lettera c) del citato decreto legislativo e nel rispetto dei principi di limitazione della finalità e della conservazione di cui all'articolo 5, par. 1, lett. b) ed e) del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 17

Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

1. A decorrere dal diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la disponibilità delle tecnologie di cui all'articolo 16 è requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il Comitato nazionale, con propria delibera, definisce le modalità e le tempistiche per l'aggiornamento delle iscrizioni in essere.

Art. 18

Deleghe

1. I produttori iniziali di rifiuti possono adempiere agli obblighi di cui al Titolo III del presente regolamento, anche con riferimento alle attività di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, delegando, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, le rispettive associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, ovvero il gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), del decreto legislativo n. 152 del 2006.

2. A tal fine, i soggetti delegati ai sensi del presente articolo sono tenuti a:

a) iscriversi al RENTRI in apposita sezione attestando il possesso dei requisiti descritti dalle procedure operative di cui all'articolo 21;

b) trasmettere i dati con le modalità e le tempistiche stabilite dal presente regolamento.

3. I produttori rimangono responsabili del contenuto delle informazioni inserite nel sistema.

4. Le modalità per la gestione delle deleghe di cui al presente articolo sono definite con le procedure operative di cui all'articolo 21 che assicurano modalità semplificate, anche in considerazione delle deleghe già rilasciate con riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 189 e 190 del decreto legislativo n. 152 del

2006.

Art. 19

Utilizzo e accesso ai dati presenti nel RENTRI

1. Il RENTRI è interconnesso telematicamente con il catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed alla banca dati di cui alla legge n. 70 del 1994, secondo le regole tecniche di interoperabilità fra i sistemi informativi, definite dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell'amministrazione digitale.

2. Le modalità di interoperabilità di cui al comma 1, i tempi e gli standard per la fruizione degli stessi sono definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito dei decreti direttoriali di cui all'articolo 21.

3. A partire dalla prima annualità successiva alle scadenze di cui all'articolo 13, comma 1, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello di cui all'[articolo 1, comma 3, della legge n. 70 del 1994](#), ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di trasmissione previsto dall'articolo 2 della medesima legge.

4. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende disponibili, in via telematica, le informazioni contenute nel RENTRI ad altri enti, amministrazioni ed organi di controllo preliminarmente accreditati presso il RENTRI per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 20

Servizi di supporto alla transizione digitale

1. Tramite il RENTRI il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica mette a disposizione un servizio per i singoli operatori al fine di agevolare l'assolvimento degli adempimenti agli obblighi di cui al presente regolamento, con particolare riferimento alla trasmissione dei dati.

2. Tramite il RENTRI il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende disponibili i servizi per l'utilizzo in interoperabilità degli strumenti di autenticazione e sottoscrizione digitale nel rispetto di quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale e dalle regole tecniche definite dall'AgID.

3. Le modalità operative di cui all'articolo 21 disciplinano la fruizione dei servizi di cui al presente articolo.

Art. 21

Modalità operative

1. La Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, definisce entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o più decreti direttoriali:

- a) le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;
- b) le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, l'informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679, contenente, tra l'altro, la tipologia dei dati raccolti, la durata della loro conservazione nei sistemi informativi, le finalità perseguite, le operazioni da svolgere, l'individuazione del titolare del trattamento e il ruolo dei soggetti in esso coinvolti;
- c) i requisiti informatici per garantire l'interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;
- d) le modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5;
- e) i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate;
- f) i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti;
- g) le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all'articolo 20.

2. I decreti direttoriali di cui al comma 1 sono pubblicati sul sito del RENTRI.

Art. 22

Trasmissione di documentazione prevista da Regolamenti CE

1. Le procedure per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 nonché del documento commerciale di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 e le relative modalità di interoperabilità sono definite dalla Direzione generale competente in materia, sentito l'Albo nazionale gestori ambientali, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Titolo IV
DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI

Art. 23

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) sono abrogati il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e il decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148.

Art. 24

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 aprile 2023

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Pichetto Fratin

Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti

Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, reg.ne n. 1798

Allegato

ALLEGATO I
REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO
(Articolo 4, comma 1)

ALLEGATO II
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE
(Articolo 5, comma 1)

ALLEGATO III
CONTRIBUTO ANNUALE E DIRITTO DI SEGRETERIA
(Articolo 14)

1. I contributi sono definiti nella misura riportata nella tabella I al presente allegato.

Tabella I

CLASSI DI UTENTI	DIRITTO DI SEGRETERIA	CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno)	CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo)
Articolo 13, comma 1, lettera a)	€ 10,00	€ 100,00	€ 60,00
Articolo 13, comma 1, lettera b)	€ 10,00	€ 50,00	€ 30,00
Articolo 13, comma 1, lettera c)	€ 10,00	€ 15,00	€ 10,00

2. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a) - enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all'articolo 18 - versano al momento dell'iscrizione, per ogni unità locale, un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualità successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unità locale, l'importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo).

3. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b) - enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti - versano al momento dell'iscrizione, per ogni unità locale, un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualità successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unità locale, l'importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo).

4. I soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) - tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto-legge n. 135 del 2018 - versano al momento dell'iscrizione, per ogni unità locale, un diritto di segreteria e l'importo corrispondente al CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno). Nelle annualità successive corrispondono entro il 30 aprile, per ogni unità locale, l'importo del CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo).

5. Ogni variazione all'iscrizione è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria nella misura indicata alla voce 36.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 luglio 2012 recante Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle Camere di Commercio e relativa approvazione della tabella A.

6. I diritti di segreteria, il CONTRIBUTO ANNUALE (primo anno) e il CONTRIBUTO ANNUALE (anni successivi al primo), sono corrisposti con le modalità di pagamento previste per le pubbliche amministrazioni.

Decreto Direttoriale n. 97/2023
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre 2021 registrato dalla Corte dei conti al n. 2763 in data 14 settembre 2021;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e in particolare l'articolo 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTI il D.P.R. 20 gennaio 2023 e D.M. 13 febbraio 2023, n. 73, con i quali è stato conferito all'Ing. Laura D'Aprile l'incarico di Capo dipartimento del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ammessi alla registrazione della Corte dei conti, rispettivamente al n. 1509 e al n. 1508 del 3 maggio 2023;

VISTO il D.P.C.M. dell'8 febbraio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 25 febbraio 2022, al n. 255, con il quale è stato conferito all'Ing. Silvia Grandi l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Economia Circolare;

VISTO il D.M. del 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione dell'Atto di indirizzo concernente l'individuazione delle politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023 ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 02 febbraio 2023 al n. 287;

VISTO il D.M. del 19 gennaio 2023, n. 23, “Modifiche urgenti al decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica”, registrato alla Corte dei conti in data 24 gennaio 2023 al n. 244;

VISTO il D.M. del 2 febbraio 2023, n. 53 recante l’approvazione della Direttiva generale per l’attività amministrativa e la gestione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’anno 2023;

VISTO il decreto dipartimentale prot. DiSS registro decreti n. 00000188 del 10 maggio

2023, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 11 maggio 2023, al n. 260 con il quale è stata adottata la Direttiva di II livello dell’anno 2023 per il DiSS e sono stati assegnati obiettivi e risorse alle Direzioni Generali;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto direttoriale prot. EC registro decreti n. 0000067 del 6 luglio 2023, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio in data 11 luglio 2023, al n. 377, con il quale è stata adottata la Direttiva di III livello dell’anno 2023 per la Direzione Generale Economia Circolare e sono stati assegnati gli obiettivi alle Divisioni della medesima Direzione;

VISTO l’articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 che, nel sopprimere il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e in particolare i commi 3 e 3-quater che stabiliscono i soggetti tenuti all’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti e gli oneri a carico degli stessi per la copertura dei costi di funzionamento del Registro;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, come modificato con decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 con particolare riguardo agli articoli 188-*bis*, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti;

VISTO l’articolo 188-*bis* del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che rinvia, tra l’altro, ad uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti di competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione dell’organizzazione e del funzionamento del Registro elettronico nazionale, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati,

attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema;

VISTO il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 recante disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) e i relativi allegati che disciplinano il modello di registro cronologico di carico e scarico e di formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.lgs. 152/2006;

VISTO in particolare, l'articolo 13 del citato regolamento che stabilisce la tempistica, dalla data di entrata in vigore del citato regolamento, per l'iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti interessati;

VISTI gli articoli 9, 4 e 7 del citato regolamento, relativi rispettivamente all'applicabilità dei nuovi modelli, alle disposizioni generali sul registro cronologico di carico e scarico e al formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale;

VISTO, in particolare, l'articolo 21 del citato regolamento che prevede la predisposizione di uno o più decreti direttoriali e la loro successiva pubblicazione sul sito del RENTRI per definire, tra l'altro, le modalità operative legate al funzionamento del registro;

CONSIDERATO che le disposizioni contenute nel citato regolamento che recano riferimenti ad intervalli temporali connessi all'entrata in vigore degli adempimenti previsti;

RITENUTO opportuno fornire indicazioni puntuali ed omogenee per il rispetto, da parte dei soggetti interessati, delle tempistiche di iscrizione al RENTRI e delle altre scadenze previste dal citato regolamento anche in riferimento ai processi digitalizzazione previsti.

D E C R E T A

Articolo 1

(Tempistiche previste dal RENTRI)

1. È adottata la “*Tabella scadenze RENTRI*” allegata al presente decreto, contenente:

- a) le tempistiche per l'iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59;
- b) la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59;
- c) le date per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59;

d) la data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale di cui all’articolo 7, comma 8, del decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it e sul sito internet del RENTRI www.rentri.gov.it.

ALLEGATO

TABELLA SCADENZE RENTRI

1. Scadenze per l’iscrizione al RENTRI	
<i>L’iscrizione al RENTRI effettuata con le seguenti tempistiche:</i>	<i>Data (art. 13, comma 1)</i>
lettera a): a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera a)	a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025
lettera b): a decorrere dal ventiquattresimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera b)	a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025
lettera c): a decorrere dal trentesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (art.13 comma 1 lettera c)	a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026
2. Data di entrata in vigore dei nuovi modelli	
<i>Scadenza per l’adozione dei nuovi modelli di Registro di carico e scarico e di Formulario di identificazione del rifiuto (FIR)</i>	<i>Data (art.9, comma 1)</i>
I modelli di Registro e di FIR, di cui agli articoli 4 e 5, sono applicabili, a prescindere dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dalla data indicata all’articolo 13, comma 1, lettera a).	a decorrere dal 13 febbraio 2025
3. Obbligo di tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale	

<i>Scadenze per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale</i>	<i>Data per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico (art. 4, comma 3, lettera b)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025	a decorrere dal 13 febbraio 2025
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 giugno 2025 e il 14 agosto 2025	dalla data di iscrizione al RENTRI
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI tra il 15 dicembre 2025 e il 13 febbraio 2026	dalla data di iscrizione al RENTRI
4. Obbligo di emissione del FIR in formato digitale	
<i>Scadenza per l'emissione del FIR in formato digitale</i>	<i>Data per l'emissione del Formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato digitale</i> <i>(art. 7, comma 8)</i>
Per gli operatori tenuti ad iscriversi al RENTRI il formulario di identificazione del rifiuto è emesso e gestito in modalità digitale a partire dalla data indicata all'articolo 13, comma 1, lettera c)	a decorrere dal 13 febbraio 2026

Decreto direttoriale n. 143/2023

Modalità Operative

Trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), Accesso e iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, Requisiti informatici per garantire l'interoperabilità e Modalità di funzionamento degli strumenti di supporto messi a disposizione degli operatori

in attuazione del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 aprile 2023, n. 59

Regolamento recante: «Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

Introduzione

Il Regolamento di cui al D.M. 4 aprile 2023, n. 59 prevede, all'art. 21, l'adozione di decreti direttoriali da parte della Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per stabilire le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI e fornire:

- istruzioni per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI;
- indicazioni sui requisiti informatici per garantire l'interoperabilità tra i sistemi gestionali degli operatori e il RENTRI;
- specifiche tecniche e informazioni sulle modalità di funzionamento degli strumenti di supporto di cui all'articolo 20, comma 1 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

In particolare, il presente documento attua le disposizioni di cui all'art. 21, comma 1 lettere a), b), c) e g) del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

Con successivi decreti direttoriali verranno approvate le modalità di compilazione dei modelli allegati al D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (FIR e Registro di carico e scarico) nonché i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate e i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti (come previsto alle lettere d), e) ed f) dell'art.21 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59).

Le Modalità operative contenute in questo documento sono presentate in 18 schede e per ognuna di esse è stato individuato il soggetto destinatario ed articolate nei seguenti raggruppamenti.

Modalità operative per l'iscrizione al RENTRI da parte degli operatori

(modalità 1-3)

1) La Modalità operativa “**Iscrizione al RENTRI**” è richiamata all’art. 12, comma 2 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 e illustra le procedure da seguire per effettuare l’iscrizione al RENTRI.

Le stesse procedure di iscrizione valgono per i soggetti delegati di cui all’art. 18, comma 1 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

2) La Modalità operativa “**Inserimento dei dati delle autorizzazioni**” è richiamata all’art. 12, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 e illustra le procedure che i soggetti, che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, devono seguire per inserire le informazioni richieste nella sezione anagrafica al momento dell’iscrizione al RENTRI.

3) La Modalità operativa “**Iscrizione alla sezione speciale e gestione delle deleghe**” è richiamata all’art. 18, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 e illustra le procedure che i soggetti delegati devono seguire per la gestione delle deleghe dei produttori iniziali di rifiuti.

Modalità operative per la gestione del registro cronologico di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto (di seguito FIR) in formato cartaceo

(modalità 4-7)

4) La Modalità operativa “**Stampa di un format esemplare di Registro cronologico di carico e scarico**” illustra, con riferimento all’articolo 4, comma 3, lettera a) del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, le procedure per stampare il format esemplare di registro cronologico di carico e scarico, reso disponibile mediante il portale www.rentri.gov.it, ai fini della tenuta in modalità cartacea. La Modalità operativa è rivolta ai produttori di rifiuti che devono utilizzare, prima dell’iscrizione al RENTRI, il registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo.

5) La Modalità operativa “**Vidimazione digitale del FIR cartaceo tramite interoperabilità con sistemi gestionali**” illustra le procedure da seguire per vidimare digitalmente i FIR cartacei da parte degli operatori che utilizzano i propri sistemi gestionali. La Modalità operativa è rivolta alle strutture tecniche informatiche di cui gli operatori si avvalgono.

6) La Modalità operativa “**Emissione e vidimazione digitale del FIR cartaceo**” illustra le procedure da seguire per produrre e vidimare digitalmente i FIR in modalità cartacea da parte degli operatori che non dispongono di sistemi gestionali.

7) La Modalità operativa “**Trasmissione della copia del FIR cartaceo (chiusura del ciclo di vita del formulario)**” è richiamata all’art. 6, comma 5, lettera c) del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 ed illustra i servizi resi disponibili dalla piattaforma

telematica RENTRI per la trasmissione della copia del FIR in formato cartaceo da parte dei trasportatori verso i soggetti intervenuti nella movimentazione del rifiuto.

La Modalità operativa è rivolta anche alle strutture tecniche informatiche di cui gli operatori si avvalgono.

Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante sistemi gestionali

(modalità 8-10)

8) La Modalità operativa “*Vidimazione digitale del Registro cronologico di carico e scarico*” illustra le procedure da seguire per vidimare digitalmente i registri cronologici di carico e scarico tenuti in modalità digitale da parte degli operatori che utilizzano un proprio sistema gestionale.

La Modalità operativa è rivolta principalmente alle strutture tecniche informatiche di cui gli operatori si avvalgono.

9) La Modalità operativa “*Emissione e gestione in formato digitale del FIR*” è richiamata all’art. 7, comma 8 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 ed illustra le funzionalità messe a disposizione dalla piattaforma telematica RENTRI per la gestione del FIR per gli operatori che si avvalgono di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI.

La Modalità operativa è rivolta principalmente alle strutture tecniche informatiche di cui gli operatori si avvalgono.

10) La Modalità operativa “*Vidimazione del FIR digitale tramite interoperabilità con sistemi gestionali*” illustra le procedure da seguire per la vidimazione del FIR digitale da parte degli operatori che si avvalgono di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI.

La Modalità operativa è rivolta principalmente alle strutture tecniche informatiche di cui gli operatori si avvalgono.

Modalità operative per la trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico e del FIR mediante interoperabilità

(modalità 11-12)

11) La Modalità operativa “*Trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico mediante interoperabilità*” è richiamata all’art. 15, comma 1 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 ed illustra le procedure da seguire per la trasmissione dei dati dei registri cronologici di carico e scarico al RENTRI, da parte degli operatori che utilizzano i propri sistemi gestionali e dei soggetti delegati di cui all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

La Modalità operativa è rivolta principalmente alle strutture tecniche informatiche di cui gli operatori si avvalgono.

12) La Modalità operativa “**Trasmissione dei dati del FIR mediante interoperabilità**” è richiamata all’art. 15, comma 3 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 ed illustra le modalità per la trasmissione dei dati del FIR al RENTRI da parte degli operatori che utilizzano i propri sistemi gestionali e dei soggetti delegati di cui all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

La Modalità operativa è rivolta principalmente alle strutture tecniche informatiche di cui gli operatori si avvalgono.

Modalità operative per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico e del FIR e per la trasmissione dei dati mediante servizi di supporto

(modalità 13-15)

13) La Modalità operativa “**Servizio di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativi all’utilizzo del FIR in modalità digitale in condizione di mobilità**” illustra le modalità di fruizione del servizio che consente agli operatori, che non dispongono di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI e che non si avvalgono di soggetti delegati di cui all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, di svolgere, in condizione di mobilità, le operazioni necessarie per l’emissione del FIR digitale, della vidimazione, dell’integrazione dei dati nelle diverse fasi della movimentazione del rifiuto nonché della trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel FIR.

14) La Modalità operativa “**Servizio di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativi all’emissione del FIR in modalità digitale**” illustra le modalità di fruizione del servizio che consente agli operatori, che non dispongono di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI e che non si avvalgono di soggetti delegati di cui all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, di svolgere le operazioni necessarie per l’emissione del FIR digitale, della vidimazione, dell’integrazione dei dati nelle diverse fasi della movimentazione del rifiuto nonché della trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel FIR.

15) La Modalità operativa “**Servizio di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico**” illustra la modalità di fruizione del servizio che consente agli operatori, che non dispongono di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI e che non si avvalgono di soggetti delegati di cui all’art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, di svolgere le operazioni necessarie ai fini della trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico al RENTRI, assolvendo contestualmente agli obblighi di vidimazione e compilazione dello stesso registro.

Requisiti e specifiche tecniche

(modalità 16-18)

16) La Modalità operativa “***Servizio di supporto per l'utilizzo degli strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione***” illustra le modalità di fruizione del servizio che fornisce agli operatori un insieme di strumenti per l'utilizzo di certificati digitali di tipo “*sigillo elettronico*” per l'applicazione della firma digitale in modalità remota. Attraverso l'utilizzo di tali certificati è possibile, tra l'altro, sottoscrivere i FIR in formato digitale e comunicare con il RENTRI, nel rispetto delle regole tecniche definite da AgID per l'interoperabilità applicativa da e verso le P.A.

Il servizio di supporto è rivolto agli operatori iscritti al RENTRI ed ai soggetti delegati di cui all'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, con particolare riferimento alle strutture tecniche informatiche di cui si avvalgono.

17) La Modalità operativa è relativa alle “***Specifiche tecniche***”, richiamate dall'art. 8 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, che illustrano le regole tecniche per la tenuta in formato digitale dei registri cronologici di carico e scarico e dei FIR e rappresentano il riferimento per chiunque, anche non iscritto al RENTRI, intenda digitalizzare l'emissione dei FIR. La Modalità operativa è rivolta alle strutture tecniche informatiche di cui gli operatori si avvalgono.

18) La Modalità operativa è relativa ai “***Requisiti per l'interoperabilità applicativa dei sistemi gestionali degli operatori***” richiamati dall'art. 21, comma 1, lettera c) del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 e forniscono, agli operatori ed alle strutture tecniche informatiche di cui si avvalgono per lo sviluppo dei sistemi gestionali, i requisiti minimi necessari per consentire il collegamento applicativo tra il sistema gestionale dell'operatore e la piattaforma telematica RENTRI. La Modalità operativa è rivolta alle strutture tecniche informatiche di cui gli operatori si avvalgono.

ACRONIMI PRINCIPALI

AgID	Agenzia per l'Italia Digitale
API	Application Programming Interface
CAD	Codice dell'Amministrazione Digitale
CCIAA	Camera di Commercio dell'industria e dell'Artigianato [in realtà Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura]
FIR	Formulari di Identificazione del Rifiuto
MUD	Modello Unico di Dichiarazione ambientale
PagoPa	Sistema dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi
REcer	Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero
RENTRI	Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

SCHEDE DELLE MODALITÀ OPERATIVE

1 Modalità operativa: Iscrizione al RENTRI.....	226
2 MODALITÀ OPERATIVA: Inserimento dei dati delle autorizzazioni....	230
3 MODALITÀ OPERATIVA: Iscrizione alla sezione speciale e gestione delle deleghe ai sensi dell'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.....	232
4 MODALITÀ OPERATIVA: Stampa di un format esemplare di registro cronologico di carico e scarico.....	236
5 MODALITÀ OPERATIVA: Vidimazione digitale del FIR cartaceo tramite interoperabilità con sistemi gestionali.....	238
6 MODALITÀ OPERATIVA: Emissione e vidimazione digitale del FIR cartaceo	240
7 MODALITÀ OPERATIVA: Trasmissione della copia del FIR cartaceo (chiusura del ciclo di vita del formulario).....	242
8 MODALITÀ OPERATIVA: Vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico.....	244
9 MODALITÀ OPERATIVA: Emissione e gestione in formato digitale del FIR.....	247
10 MODALITÀ OPERATIVA: Vidimazione del FIR digitale tramite interoperabilità con sistemi gestionali.....	251
11 MODALITÀ OPERATIVA: Trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico mediante interoperabilità.....	253
12 MODALITÀ OPERATIVA: Trasmissione dei dati del FIR mediante interoperabilità.....	257
13 MODALITÀ OPERATIVA: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'utilizzo del FIR in modalità digitale in mobilità.....	260
14 MODALITÀ OPERATIVA: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'emissione del FIR in modalità digitale.....	264
15 MODALITÀ OPERATIVA: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico.....	267
16 MODALITÀ OPERATIVA: Servizio di supporto per l'utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione.....	269
17 MODALITÀ OPERATIVA: Specifiche tecniche	271

18 MODALITÀ OPERATIVA: Requisiti per l'interoperabilità applicativa dei sistemi gestionali degli operatori.....	276
---	-----

1 Modalità operativa: Iscrizione al RENTRI

1.1 Obiettivo

Il servizio consente l'iscrizione al RENTRI mediante l'accreditamento e la configurazione del profilo dell'impresa, Ente o di altro soggetto obbligato.

1.2 Destinatari

Soggetti individuati ai sensi dell'art.12, comma 1 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 ed altri soggetti che intendono iscriversi volontariamente al RENTRI.

1.3 Modalità di fruizione

Il servizio è erogato mediante l'applicazione web della piattaforma telematica RENTRI.

1.4 Modalità di accesso

Il servizio consente agli utenti di accedere, tramite il portale www.rentri.gov.it, alla piattaforma telematica del RENTRI con strumenti digitali di autenticazione.

1.5 Funzionalità rese disponibili dal servizio

Il servizio rende possibile effettuare le seguenti operazioni, anche in momenti successivi, da uno o più utenti abilitati.

1.5.1 Accesso al servizio

- I. Il primo accesso al servizio avviene con strumenti digitali di autenticazione (SPID per persona fisica o persona giuridica, CNS, CIE) da parte di uno o più utenti che rappresentano l'operatore (ovvero l'Ente, l'impresa o altro soggetto tenuto all'iscrizione al RENTRI).
- II. Il titolo di rappresentanza viene verificato mediante:

1. interoperabilità con il Registro delle Imprese ai fini dell'identificazione dell'impresa e dell'utente i cui poteri devono essere riportati nel Registro delle Imprese;
2. interoperabilità con l'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi (di seguito Indice PA) ai fini dell'identificazione dell'Ente che, sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma telematica RENTRI, potrà confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall'utente;
3. interoperabilità con l'Anagrafe Tributaria e con l'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (di seguito INI PEC) ai fini della validazione dell'identità dei soggetti, dotati di Partita IVA o codice fiscale, non presenti nel Registro delle Imprese né nell'Indice PA che, sulla base di una comunicazione a mezzo PEC trasmessa dalla piattaforma telematica del RENTRI, potranno confermare il titolo di rappresentanza detenuto dall'utente.

1.5.2 Creazione del profilo operatore

Le seguenti operazioni vengono svolte dal rappresentante dell'operatore così come identificato al punto precedente:

III. Importazione dei dati dal Registro delle Imprese, da Indice PA o da altre banche dati ufficiali ed integrazione di informazioni aggiuntive al fine di creare il profilo dell'operatore ed attivare la connessa area riservata tramite la quale gli utenti possono perfezionare l'iscrizione e svolgere le altre operazioni verso il RENTRI; per il profilo impresa, può essere recuperato anche il numero dei dipendenti. Si veda anche la Modalità operativa 2 *“Inserimento dei dati delle autorizzazioni”*.

IV. Inserimento e aggiornamento della o delle persone fisiche che, in qualità di incaricati¹, interni o esterni all'operatore, possono completare l'iscrizione ed utilizzare i servizi della piattaforma telematica RENTRI per conto dell'operatore. Tali incaricati non necessariamente sono soggetti che hanno titolo di rappresentanza.

1.5.3 Configurazione del profilo operatore

Al fine di predisporre il profilo operativo per la successiva trasmissione dei dati contenuti in ciascun registro cronologico di carico e scarico detenuto dall'operatore, il rappresentante dell'operatore o un suo incaricato¹ effettuano le seguenti operazioni:

V. Inserimento delle unità locali dove l'operatore svolge l'attività e, se obbligato, tiene uno o più registri cronologici di carico e scarico; le unità locali possono essere recuperate dal Registro delle Imprese o inserite manualmente dall'utente se non iscritte al Registro delle Imprese.

VI. Inserimento o variazione delle attività (produzione, recupero, smaltimento, trasporto, intermediazione e commercio senza detenzione) svolte presso l'unità locale al fine della successiva trasmissione dei dati.

VII. Inserimento e variazione delle deleghe ai soggetti di cui all'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

1.5.4 Inserimento dei dati delle autorizzazioni

VIII. Per i dettagli operativi relativi all'inserimento dei dati delle autorizzazioni, si veda la Modalità operativa 2 *"Inserimento dei dati delle autorizzazioni"*

1.5.5 Pagamento importi dovuti

IX. Versamento, mediante l'interfaccia con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (PagoPA), per ogni unità locale, del diritto di segreteria all'atto dell'iscrizione

X. Versamento, mediante l'interfaccia con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (PagoPA), per ogni unità locale, del diritto di segreteria all'atto dell'iscrizione o di ogni variazione all'iscrizione, comprese le cancellazioni di ogni tipo.

XI. Versamento, mediante l'interfaccia con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (PagoPA), per ogni unità locale, del contributo annuale all'atto dell'iscrizione e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno

1.5.6 Cancellazione

XII. Cancellazione di una o più unità locali in seguito alla perdita dei requisiti, previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, che hanno determinato l'iscrizione. Nel caso di iscrizione volontaria, al seguito del venir meno della volontà di iscrizione al RENTRI.

1.5.7 Controlli formali automatici

XIII. Controllo della validità dello strumento digitale di autenticazione

XIV. Controlli nel caso di imprese: esistenza e stato di attività della persona giuridica, poteri di rappresentanza del soggetto che effettua il primo accesso, esistenza della PEC, presenza e completezza dei dati, correttezza formale dei codici fiscali degli eventuali incaricati

XV. Controlli nel caso di Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione: esistenza dell'Ente nell'elenco Indice PA, esistenza della PEC, presenza e completezza dei dati, correttezza formale dei codici fiscali degli eventuali incaricati. Nel caso di soggetti non rientranti nella definizione di Enti o Imprese la verifica viene effettuata in relazione a quanto contenuto nell'Anagrafe Tributaria

XVI. Notifica delle variazioni dei dati acquisiti mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese al momento dell'iscrizione, con conseguente variazione d'ufficio, senza ulteriori oneri per l'operatore, o con richiesta di intervento da parte dell'operatore (ad esempio nel caso di cessazione dell'unità locale o dell'impresa).

1.5.8 Gestione amministrativa da parte delle Sezioni dell'Albo nazionale gestori ambientali

XVI. Protocollo dell'istanza di iscrizione (o di variazione) da parte delle Sezioni dell'Albo nazionale gestori ambientali nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede legale dell'operatore.

XVII. Controlli di cui all'art. 71 del DPR 445/2000, svolti successivamente all'iscrizione, sulle dichiarazioni presentate dagli impianti di trattamento (si veda Modalità operativa 2 *"Inserimento dei dati delle autorizzazioni"*).

XVIII. Comunicazione immediata via PEC della ricevuta attraverso la quale la Sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali attesta l'avvenuta iscrizione al RENTRI.

XIX. Comunicazione via PEC dell'avvenuta produzione di una ricevuta che rimane disponibile all'operatore nella propria area riservata del portale www.rentri.gov.it e che attesta l'avvenuto pagamento degli importi dovuti per il contributo annuale.

Comunicazione via PEC per segnalare il mancato pagamento del contributo annuale, entro il termine previsto, e sollecitare il relativo versamento.

1.5.9 Generazione del certificato di dominio rilasciato dal sistema

XXI. Si veda la Modalità operativa 16 *"Servizio di supporto per l'utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione"*.

1.5.10 Accesso e consultazione

XXII. Consultazione delle informazioni nella sezione anagrafica del RENTRI da parte degli operatori iscritti con riferimento alla posizione anagrafica, allo stato di iscrizione e ai pagamenti effettuati.

XXIII. Accesso alla sezione anagrafica del RENTRI da parte di Enti, amministrazioni ed organi di controllo, preliminarmente accreditati, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

2 MODALITÀ OPERATIVA: Inserimento dei dati delle autorizzazioni

2.1 Obiettivo

Il servizio consente ai soggetti che hanno indicato in sede di configurazione del profilo operatore di svolgere attività di trasporto, di intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti, di recupero e smaltimento dei rifiuti, di fornire gli ulteriori dati richiesti, rispetto a quelli derivanti dall'interconnessione con l'Albo nazionale gestori ambientali, con il Catasto dei rifiuti e con il Registro delle autorizzazioni alle operazioni di recupero (REcer).

2.2 Destinatari

Soggetti che svolgono attività di trasporto, intermediazione e commercio senza detenzione, recupero e smaltimento dei rifiuti.

2.3 Modalità di fruizione

Il servizio è reso disponibile mediante l'applicazione web della piattaforma telematica del RENTRI nell'ambito della procedura di iscrizione.

2.4 Modalità di accesso

Il servizio consente agli utenti che rappresentano l'operatore di accedere alla piattaforma telematica del RENTRI con strumenti digitali di autenticazione.

2.5 Funzionalità rese disponibili dal servizio

Il servizio rende possibile effettuare le seguenti operazioni.

2.5.1 Acquisizione ed integrazione

- I. Acquisizione, mediante interoperabilità con l'Albo nazionale gestori ambientali, delle informazioni relative alle autorizzazioni al trasporto e all'intermediazione e commercio senza detenzione dei rifiuti ed in particolare dei dati relativi a data, numero e categorie di iscrizione
- II. Integrazione ed eventuale aggiornamento dei dati e derivanti dall'interconnessione telematica con i diversi archivi, qualora necessario. Tale aggiornamento può essere effettuato anche successivamente all'iscrizione al RENTRI

2.5.2 Sottoscrizione di dichiarazione

- III. Sottoscrizione con strumenti di autenticazione digitale di apposita dichiarazione con la quale il rappresentante dell'impresa dichiara di essere consapevole delle disposizioni di cui all'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nei casi di integrazione di ulteriori dati in relazione alle

autorizzazioni e comunicazioni degli impianti.

2.5.3 Controlli e notifiche

- III. Esecuzione da parte delle Sezioni Regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali dei controlli, di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sulle dichiarazioni di cui al punto 2.5.2.
- IV. Segnalazione al soggetto interessato nell'area riservata del RENTRI delle modifiche dei dati comunicati all'atto dell'iscrizione. Tali modifiche sono acquisite attraverso l'interoperabilità con l'Albo nazionale gestori ambientali, con l'elenco nazionale delle autorizzazioni e delle comunicazioni (desunto dal Modello Unico di dichiarazione ambientale e contenuto nel Catasto dei rifiuti) e con il REcer.

4.5.4 Accesso e consultazione

- V. Consultazione delle informazioni nella sezione anagrafica del RENTRI da parte degli operatori iscritti, con riferimento alla posizione anagrafica, allo stato di iscrizione e ai pagamenti effettuati.
- VI. Accesso alla sezione anagrafica del RENTRI da parte delle sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali che effettuano i controlli di cui al punto 2.5.3, V.
- VII. Accesso alla sezione anagrafica del RENTRI da parte di Enti, amministrazioni ed organi di controllo, preliminarmente accreditati al RENTRI, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

3 MODALITÀ OPERATIVA: Iscrizione alla sezione speciale e gestione delle deleghe ai sensi dell'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59

3.1 Obiettivo

Il servizio consente ai soggetti delegati di cui all'articolo 18, comma 2 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 di iscriversi alla sezione speciale del RENTRI e gestire le deleghe, conferite dai produttori iniziali di rifiuti, finalizzate alla trasmissione dei dati con le modalità e le tempistiche stabilite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

3.2 Destinatari

Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale o società di servizi di diretta emanazione delle stesse; gestore del servizio di raccolta o del circuito organizzato di raccolta di cui all'art. 183, comma 1 lett. pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3.3 Modalità di fruizione

Il servizio è reso disponibile mediante l'applicazione web della piattaforma telematica RENTRI.

3.4 Modalità di accesso

Il servizio consente agli utenti che rappresentano i soggetti di cui all'art. 18, comma 2 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 di accedere, tramite il portale www.rentri.gov.it, alla piattaforma telematica RENTRI con strumenti digitali di autenticazione.

3.5 Funzionalità rese disponibili dal servizio

Il servizio rende possibili le seguenti operazioni.

3.5.1 Accesso al servizio

I. L'accesso al servizio avviene con strumenti digitali di autenticazione (SPID, CNS, CIE) da parte di uno o più utenti che rappresentano il soggetto.

3.5.2 Creazione del profilo e riconoscimento

II. Acquisizione dei dati anagrafici mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese o con l'Anagrafe Tributaria, nei casi di soggetto non iscritto al Registro delle Imprese. In tutti gli altri casi i dati sono inseriti ed integrati dall'utente.

III. Inserimento dei dati del legale rappresentante. Il riconoscimento del titolo del rappresentante viene effettuato con le medesime modalità indicate al punto 1.5.1(II) della Modalità operativa 1 *"Iscrizione al RENTRI"*.

IV. Indicazione del tipo di soggetto secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 1, del D.M. 4 aprile 2023, n. 59:

a. essere associazione imprenditoriale, o, nel caso di società di servizi di diretta emanazione fare riferimento ad un'associazione, che dichiara il possesso di uno dei requisiti di seguito indicati:

- fare capo a forze sociali rappresentate all'interno del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;
- essere rappresentativa dei settori economici titolati a partecipare ai Consigli delle Camere di Commercio ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 e del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 agosto 2011, n. 155.

In assenza di uno dei requisiti sopra indicati, dovrà essere documentato il possesso dei seguenti requisiti:

- sottoscrizione del CCNL applicato nel settore di riferimento;
 - presenza diffusa sul territorio nazionale adeguatamente comprovata;
- b. gestore del servizio di raccolta, iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali, che dichiara di essere affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, allegando:
- atto con il quale è stato affidato al soggetto il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
- c. gestore di un circuito organizzato di raccolta che dichiara e documenta il possesso dei requisiti di cui all'art. 183, comma 1, lettera pp) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero:
- nel caso di consorzio, di cui ai titoli II e III della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allegando il riferimento al numero e alla data del decreto di riconoscimento dello statuto da parte Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
 - nel caso di soggetto gestore della piattaforma di conferimento, o impresa di trasporto di rifiuti sottoscrittore di un accordo di programma o di convenzione quadro con la pubblica amministrazione o con le associazioni imprenditoriali rappresentative su piano nazionale o loro articolazioni territoriali, il soggetto delegato deve allegare l'accordo di programma o la convenzione quadro.

V. Inserimento del nominativo o dei nominativi delle persone fisiche incaricate ad utilizzare i servizi della piattaforma telematica.

VI. Produzione di una richiesta di iscrizione alla sezione speciale in quanto soggetto individuato ai sensi dell'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

VII. Sottoscrizione digitale della richiesta da parte del legale rappresentante e trasmissione al RENTRI.

3.5.3 *Verifica e accoglimento della richiesta*

VIII. Le Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali, nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede legale del soggetto delegato, effettuano una verifica preliminare, anche avvalendosi della Camera di Commercio (CCIAA) competente per territorio e della Segreteria del Comitato nazionale dell'Albo Gestori ambientali, del possesso dei requisiti di cui all'art. 18 comma 2 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59. All'esito positivo di tale verifica il richiedente è abilitato ad operare in quanto soggetto delegato

3.5.4. *Precompilazione dell'iscrizione dei produttori deleganti*

IX. Inserimento del codice fiscale dell'operatore delegante. Nel caso di imprese, importazione dei dati del Registro delle Imprese, oppure qualora il produttore delegante non sia iscritto al Registro delle Imprese, inserimento manuale dei dati da parte dell'utente al fine di creare il profilo dell'operatore delegante ed attivare la connessa area riservata tramite la quale l'operatore delegante può consultare l'attività svolta per suo conto

X Inserimento, per ciascun operatore delegante, dei dati relativi alle unità locali e all'attività (che sarà esclusivamente quella di produzione di rifiuti). Le informazioni relative alle unità locali possono essere recuperate dal Registro delle Imprese o inserite manualmente dall'utente nel caso in cui l'operatore delegante non sia iscritto al Registro delle Imprese

XI Indicazione delle modalità per il versamento dei diritti di segreteria e del contributo annuo: il soggetto delegato, sulla base degli accordi con l'operatore delegante, può indicare se il versamento dei diritti viene effettuato dal soggetto delegato o dall'operatore delegante.

3.5.5. *Validazione da parte dei deleganti*

X. Trasmissione alla PEC dell'operatore delegante di una notifica di completamento dell'iscrizione al RENTRI comprensiva dei dati inseriti a cui l'operatore delegante risponde con “*conferma*” immediata.

XI. L'operatore delegante ha la possibilità di accedere, tramite il portale www.rentri.gov.it, alla piattaforma telematica RENTRI con strumenti di autenticazione digitale per consultare

3.5.6. *Pagamento importi dovuti*

XII. Versamento, mediante l'interfaccia con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (PagoPA), per ogni unità locale, del diritto di segreteria all'atto dell'iscrizione.

XIII. Versamento, mediante l'interfaccia con la piattaforma per i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione (PagoPA), per ogni unità locale, del contributo annuale all'atto dell'iscrizione e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno.

3.5.7. Accesso e consultazione

XIV. Consultazione delle informazioni nella sezione anagrafica del RENTRI da parte del delegante e del soggetto delegato.

XV. Accesso, da parte dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 19 comma 4, del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, alle informazioni trasmesse, per lo svolgimento delle proprie

3.5.8. Annullamento della delega ai sensi dell'art. 18 del D.M. 4 aprile

XVI. Annullamento della delega da parte del soggetto delegato, tramite la piattaforma telematica RENTRI, con effetto immediato

XVII. Trasmissione alla PEC dell'operatore delegante, per presa visione, della notifica dell'annullamento della delega.

4 MODALITÀ OPERATIVA: Stampa di un format esemplare di registro cronologico di carico e scarico

4.1 Obiettivo

Il servizio consente all'operatore, secondo quanto previsto dall'articolo 4 comma 3, lettera a) del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, di produrre, per la stampa su supporto cartaceo, il format di registro cronologico di carico e scarico, conforme al modello di cui all'allegato I dello stesso D.M. 4 aprile 2023, n. 59, al fine della successiva vidimazione presso la Camera di Commercio (CCIAA) e della sua tenuta in formato cartaceo.

4.2 Destinatari

Il servizio è rivolto agli operatori obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo.

Tale servizio è fruibile dal 15 dicembre 2024 e sino alla data in cui sarà obbligatorio per l'operatore la tenuta digitale del registro cronologico di carico e scarico.

Il servizio è rivolto anche a quegli operatori che compileranno il registro cronologico di carico e scarico cartaceo avvalendosi del proprio sistema gestionale.

4.3 Modalità di fruizione

Il servizio è costituito da una funzionalità della piattaforma telematica RENTRI che consente di scaricare la copia del format di registro cronologico di carico e scarico conforme al modello di cui all'allegato I dello stesso D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

4.4 Modalità di accesso

L'accesso avviene tramite il portale www.rentri.gov.it, senza necessità di autenticazione.

4.5 Funzionalità rese disponibili dal servizio

4.5.1 Messa a disposizione del format

I. Funzionalità per l'acquisizione del layout grafico del format di registro cronologico di carico e scarico, conforme al modello di cui all'allegato I del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, per la sua riproduzione.

4.5.2 Produzione del format di modello da vidimare

II. Indicazione dell'intervallo di pagine che l'operatore vuole riprodurre e portare alla vidimazione.

III. Inserimento dei dati relativi al frontespizio, ovvero denominazione e codice fiscale dell'impresa o dell'ente e l'indirizzo della sede legale.

IV. Produzione di un file in formato pdf, su pagine di dimensioni A4 con layout orizzontale, contenente il frontespizio e le pagine numerate e conformi al modello di cui all'allegato I del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, per la successiva vidimazione presso la Camera di Commercio (CCIAA) e compilazione manuale. Nel caso l'utente avesse necessità di vidimare ulteriori pagine deve procedere alla richiesta di un nuovo file e non può utilizzare quello già prodotto.

V. I soggetti che tengono il registro cronologico di carico e scarico con strumenti informatici possono riprodurre il formato su fogli bianchi vidimati presso la Camera di Commercio (CCIAA).

5 MODALITÀ OPERATIVA: Vidimazione digitale del FIR cartaceo tramite interoperabilità con sistemi gestionali

5.1 Obiettivo

Il servizio consente all'operatore che produce il FIR in formato cartaceo, conforme ai modelli di cui all'allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, di accedere con il proprio sistema gestionale al servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione dalle Camere di Commercio (CCIAA). Per fruire del servizio di vidimazione digitale tramite interoperabilità con i sistemi gestionali è necessario che l'operatore effettui preliminarmente la registrazione sulla piattaforma telematica RENTRI.

5.2 Destinatari

Il servizio è rivolto ai soggetti che producono il FIR in formato cartaceo e che si avvalgono di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI.

5.3 Modalità di fruizione

Il servizio per la registrazione dell'operatore è fruibile tramite applicazione web della piattaforma telematica RENTRI.

La fruizione della vidimazione digitale avviene mediante il sistema gestionale dell'operatore che si interfaccia, per il tramite della piattaforma telematica RENTRI, con il servizio messo a disposizione dalle Camere di Commercio (CCIAA), che sostituisce la piattaforma Vi.Vi.FIR.

5.4 Modalità di accesso

L'operatore accede ai servizi applicativi esposti mediante un certificato digitale rilasciato da una Autorità di Certificazione qualificata in conformità al Regolamento (UE) n. 910/2014 – “eIDAS” (Electronic Identification, Authentication and Trust Services) oppure mediante il certificato rilasciato dall'autorità di certificazione di dominio RENTRI attraverso i servizi descritti alla Modalità operativa 16 “*Servizi di supporto per l'utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione*”.

L'identificazione dell'operatore si basa sull'utilizzo di un certificato che può essere di tipo e-seal (*sigillo elettronico*) che identifica la persona giuridica (l'impresa) oppure di un qualsiasi altro certificato elettronico qualificato che identifica un soggetto incaricato dall'impresa, che in questo ambito rappresenta il soggetto che interagisce con il sistema tramite interoperabilità applicativa. L'operatore accede, dalla propria area riservata del portale www.rentri.gov.it, all'applicazione web mediante autenticazione con identità digitale (SPID, CNS, CIE) per la consultazione dei FIR vidimati tramite interoperabilità con la piattaforma telematica RENTRI.

5.5 Funzionalità rese disponibili dal servizio

Il servizio rende possibili le seguenti operazioni.

5.5.1 Registrazione

I. Accesso al servizio con sistemi di autenticazione digitale da parte del rappresentante dell'operatore o di un suo incaricato. Nel caso d'impresa, il rappresentante viene identificato mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese. In tutti gli altri casi (Enti, professionisti e altri soggetti non identificabili attraverso l'interrogazione del Registro Imprese) il sistema invia alla PEC dell'Ente (desunta da indice PA) o della persona (tramite INI PEC) una richiesta di conferma della rappresentanza.

II. Inserimento e aggiornamento delle persone fisiche che, in qualità di soggetti incaricati, interni o esterni all'operatore, possono utilizzare i servizi della piattaforma telematica per conto dell'operatore.

5.5.2 Vidimazione digitale del formulario

III. Possibilità di creazione di un “*blocco virtuale*” di FIR, al quale saranno associati i formulari prodotti successivamente dall'utente. Il blocco che dà origine alla numerazione dei FIR può essere unico a livello di operatore oppure si possono avere più blocchi di FIR distinti per ogni unità locale.

IV. Emissione dell'identificativo univoco del formulario a seguito di richiesta formulata dal sistema gestionale, da riportare sulla stampa del FIR cartaceo.

5.5.3 Accesso e Consultazione

V. Consultazione, in modalità interoperabile o tramite accesso all'applicazione web, delle informazioni relative ai numeri identificativi emessi ai fini della vidimazione digitale.

6 MODALITÀ OPERATIVA: Emissione e vidimazione digitale del FIR cartaceo

6.1 Obiettivo

Il servizio consente di compilare ed emettere il FIR in formato cartaceo, conforme al modello di cui all'allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 dello stesso D.M. 4 aprile 2023, n. 59 e di vidimare in maniera digitale il FIR.

6.2 Destinatari

Il servizio è rivolto ai soggetti tenuti ad emettere il FIR che non sono iscritti ed agli operatori iscritti al RENTRI; per questi ultimi il servizio è fruibile fino all'obbligo di entrata in vigore della tenuta digitale del FIR. Il servizio è rivolto, in particolar modo, a chi non dispone di sistemi gestionali.

6.3 Modalità di fruizione

Il servizio è reso disponibile mediante applicazione web della piattaforma telematica RENTRI a partire dal 13 febbraio 2025.

6.4 Modalità di accesso

Il servizio consente agli utenti che rappresentano l'operatore di accedere, tramite portale www.rentri.gov.it, alla piattaforma telematica RENTRI con strumenti digitali di autenticazione.

6.5 Funzionalità rese disponibili dal servizio

Il servizio rende possibili le seguenti operazioni.

6.5.1 Registrazione

- I. Accesso al servizio con autenticazione digitale da parte del rappresentante dell'operatore. Nel caso d'impresa, il rappresentante viene identificato mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese. In tutti gli altri casi (Enti, professionisti e altri soggetti non identificabili attraverso l'interrogazione del Registro Imprese) il sistema invia alla PEC dell'Ente (desunta da indice PA) o della persona (tramite INI PEC) una richiesta di conferma del titolo di rappresentanza.
- II. Accesso al servizio con autenticazione digitale da parte del rappresentante dell'operatore. Nel caso d'impresa, il rappresentante viene identificato mediante interoperabilità con il Registro delle Imprese. In tutti gli altri casi (Enti, professionisti e altri soggetti non identificabili attraverso l'interrogazione del Registro Imprese) il sistema invia alla PEC dell'Ente (desunta da indice PA) o

della persona (tramite INI PEC) una richiesta di conferma del titolo di rappresentanza.

III. Inserimento e aggiornamento degli elementi identificativi degli incaricati che svolgeranno l'attività per conto dell'operatore, che non devono avere titolo di rappresentanza ma devono accedere anch'essi con autenticazione digitale.

6.5.2 Vidimazione digitale e compilazione del formulario

IV. Possibilità di creazione di un “*blocco virtuale*” di FIR, al quale saranno associati i FIR prodotti successivamente dall'utente. Il blocco che dà origine alla numerazione dei FIR può essere unico a livello di operatore, oppure si possono avere più blocchi di FIR distinti per ogni unità locale.

V. Emissione del FIR vidimato digitalmente e identificato da un identificativo univoco rilasciato dal RENTRI.

VI. Inserimento dei dati relativi a produttore/detentore, trasportatore, destinatario, eventuale intermediario, tipologia e quantità stimata di rifiuto mediante applicazione web.

6.5.3 Stampa del formulario cartaceo

VII. Produzione del file in formato pdf conforme ai modelli di cui all'allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 con possibilità di compilazione manuale in alternativa alla compilazione mediante applicazione web.

6.5.4 Accesso e consultazione

VIII. Accesso da parte dell'operatore con possibilità di consultazione dei dati inseriti.

7 MODALITÀ OPERATIVA: Trasmissione della copia del FIR cartaceo (chiusura del ciclo di vita del formulario)

7.1 Obiettivo

Il servizio consente:

- a) ai trasportatori di trasmettere agli operatori coinvolti nella movimentazione la copia del formulario cartaceo compilato, datato e firmato dal produttore o detentore, sottoscritto dal trasportatore e sottoscritto e datato in arrivo dal destinatario;
- b) agli operatori coinvolti nella movimentazione del rifiuto di scaricare il documento nella versione finale.

7.2 Destinatari

Il servizio è rivolto ai trasportatori ed ai soggetti coinvolti nelle diverse fasi del trasporto, compresi gli intermediari, nel caso di FIR prodotti in formato cartaceo.

7.3 Modalità di fruizione

Il servizio viene erogato tramite applicazione web della piattaforma telematica RENTRI o mediante servizi applicativi di interoperabilità.

7.4 Modalità di accesso

L'utente, che rappresenta il soggetto incaricato di trasmettere la copia, accede al servizio con strumenti digitali di autenticazione (SPID per persona fisica o persona giuridica, CNS, CIE). Nel caso di accesso mediante servizi applicativi è possibile utilizzare il certificato rilasciato dall'Autorità di Certificazione (CA) di dominio RENTRI.

L'utente che vuole scaricare la copia del formulario accede con strumenti digitali di autenticazione oppure inserendo gli estremi del formulario.

7.5 Funzionalità rese disponibili dal servizio

Il servizio rende possibili le seguenti operazioni.

7.5.1 Trasmissione del FIR

- I. Il trasportatore effettua il caricamento della copia del formulario cartaceo, opportunamente scansionato, anche mediante interoperabilità tra il sistema gestionale e la piattaforma telematica RENTRI e conferma i dati identificativi del FIR, attribuiti al momento della vidimazione (identificativo ed operatore che ha emesso il FIR).

7.5.2 Scarico del FIR

II. I soggetti intervenuti nella movimentazione possono scaricare la copia del FIR secondo una delle modalità:

- a) accedendo al RENTRI;
- b) inserendo l'identificativo del formulario e il codice fiscale dell'operatore;
- c) scansionando il QR Code presente sulla copia in proprio possesso.

8 MODALITÀ OPERATIVA: Vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico

8.1 Obiettivo

Il servizio consente all'operatore che tiene il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale, tramite un proprio sistema gestionale, di accedere tramite la piattaforma telematica RENTRI al servizio per la vidimazione in modalità digitale del registro, messo a disposizione dalle Camere di Commercio. Per chi si avvale degli strumenti di supporto messi a disposizione dalla piattaforma RENTRI si veda Modalità operativa 15 *“Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico”*.

8.2 Destinatari

Il servizio è rivolto a tutti gli operatori iscritti al RENTRI. La vidimazione digitale risulta essere un passaggio obbligatorio, integrato nella procedura, per l'apertura dei registri cronologici di carico e scarico nel RENTRI.

8.3 Modalità di fruizione

L'operatore, successivamente al perfezionamento della propria iscrizione al RENTRI, è tenuto a identificare e definire nel RENTRI i propri registri cronologici di carico e scarico, nei quali dovranno confluire periodicamente tutte le annotazioni registrate localmente attraverso i propri sistemi gestionali.

La definizione di un registro cronologico di carico e scarico, che deve sempre essere associato ad una unità locale iscritta, è identificata come *“apertura”* del registro stesso, e può avvenire nelle seguenti modalità:

- Attraverso la funzione messa a disposizione dalla piattaforma telematica RENTRI;
- Mediante il sistema gestionale dell'operatore o dei soggetti di cui all'Art. 190, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che si interfaccia applicativamente (via Application Programming Interface, di seguito API) con il servizio messo a disposizione dalla piattaforma telematica RENTRI.

In tutti i casi, la piattaforma telematica RENTRI accede al servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione dalle Camere di Commercio e restituisce l'identificativo unico nazionale del registro cronologico di carico e scarico.

Nel caso di soggetti, che utilizzano il servizio di cui alla Modalità operativa 15 *“Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati dei registri cronologici di carico e scarico”*, la vidimazione è effettuata in maniera automatica dal servizio.

8.4 *Modalità di accesso*

L'operatore accede ai servizi applicativi esposti mediante un certificato digitale rilasciato da una Autorità di Certificazione qualificata in conformità al Regolamento (UE) n. 910/2014 – “eIDAS” oppure mediante il certificato rilasciato dall'Autorità di Certificazione di dominio RENTRI attraverso i servizi descritti alla modalità operativa 16 “*Servizi di supporto per l'utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione*”.

L'identificazione dell'operatore si basa sull'utilizzo di un certificato che può essere di tipo e-seal (*sigillo elettronico*) che identifica la persona giuridica (l'impresa) oppure di un qualsiasi altro certificato elettronico qualificato che identifica un soggetto incaricato dall'impresa, che in questo ambito rappresenta il soggetto che interagisce con il sistema tramite interoperabilità applicativa. L'operatore accede, dalla propria area riservata del portale www.rentri.gov.it, all'applicazione web mediante autenticazione (con identità digitale (SPID, CNS, CIE)) per la consultazione dei registri cronologici di carico e scarico, vidimati tramite interoperabilità con la piattaforma telematica RENTRI.

8.5 *Funzionalità rese disponibili dal servizio*

La funzionalità fornita consiste nell'ottenimento dell'identificativo univoco per la vidimazione digitale di un registro cronologico di carico e scarico, azione propedeutica all'apertura di un nuovo registro.

La funzionalità esposta per questo servizio è preliminare alle operazioni riportate nella Modalità operativa 11 “*Trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico mediante interoperabilità*”.

I dettagli operativi dei servizi applicativi (API) realizzati sono accessibili dal portale www.rentri.gov.it.

8.6 *Rappresentazione del registro cronologico di carico e scarico digitale vidimato digitalmente tramite RENTRI*

La struttura del formato digitale del registro cronologico di carico e scarico è di tipo XML o JSON in quanto si tratta di un documento informatico e prevede uno spazio per la ripresa dell'identificativo unico del registro cronologico di carico e scarico attribuito dal RENTRI in fase di vidimazione.

Come indicato nella Modalità operativa 11 “*Trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico mediante interoperabilità*” il dato caricato nel RENTRI, attraverso i servizi (API) esposti, è considerato immediatamente “*Trasmesso al RENTRI*” ed il RENTRI attribuisce un numero univoco dipendente dall'identificativo digitale del registro ad ogni tipo di movimento trasmesso, che l'operatore deve recuperare per mantenere l'allineamento con il RENTRI.

L'identificativo univoco del registro cronologico di carico e scarico, che equivale alla vidimazione del registro stesso, è generato dal RENTRI e deve essere riportato

dai sistemi gestionali nell'intestazione di ogni pagina all'atto della rappresentazione stampabile del registro informatico. L'identificativo unico delle registrazioni trasmesse, anch'esso prodotto dal RENTRI, deve essere acquisito dai sistemi gestionali nel registro informatico. La vidimazione del registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo è disciplinata dalla Modalità operativa 4 *“Stampa di un format esemplare di registro cronologico di carico e scarico”*.

Ai fini di un successivo controllo, la piattaforma telematica RENTRI espone un servizio che consente il caricamento della copia di un registro informatico, strutturato secondo le specifiche tecniche riportate alla Modalità operativa 17 *“Specifiche tecniche”*, ed esegue il test di corrispondenza tra la versione *“locale”* del registro informatico e i dati già trasmessi al RENTRI.

Tale funzionalità è consentita anche accedendo mediante applicazione web in modalità autenticata, affinché l'operatore possa consultare attraverso il portale www.rentri.gov.it la corrispondenza con i dati trasmessi e gli esiti che attestano la regolarità dell'adempimento. Questa funzionalità è accessibile anche all'operatore che si avvale dei soggetti delegati di cui all'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

9 MODALITÀ OPERATIVA: Emissione e gestione in formato digitale del FIR

9.1 Obiettivo

Il servizio fornisce agli operatori un insieme di funzioni per l'emissione e gestione di un FIR in formato digitale, già vidimato digitalmente secondo la Modalità operativa 10 *“Vidimazione del FIR digitale tramite interoperabilità con sistemi gestionali”*, agevolando l'adozione delle regole tecniche per la formazione di questo particolare documento elettronico.

I servizi vengono erogati attraverso la piattaforma telematica RENTRI e consentono all'operatore di gestire il FIR durante il trasporto, prodotto in modalità digitale (xFIR), compresa la sottoscrizione digitale.

Tali servizi implementano le specifiche tecniche di cui all'art.8 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 per la produzione di un documento elettronico di tipo “xFIR”.

Questi servizi vengono messi a disposizione degli operatori al fine di agevolare la gestione digitale dei FIR. Tuttavia, gli operatori potranno dotarsi di soluzioni alternative sviluppate internamente o acquisite sul mercato. In tale caso, l'unico vincolo è che la vidimazione del formulario e la trasmissione della copia completa del FIR, a chiusura del ciclo di vita dello stesso, devono avvenire per il tramite della piattaforma telematica RENTRI.

L'utilizzo di questi servizi prescinde dall'obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI: possono quindi essere utilizzati anche per la gestione dei FIR laddove non sia previsto l'obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI (ad esempio per i rifiuti non pericolosi).

9.2 Destinatari

Il servizio è rivolto agli operatori iscritti al RENTRI che si avvalgono di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI per la gestione di un FIR interamente digitale. Per gestione si intendono l'emissione del FIR e la successiva integrazione con i campi di competenza da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione. Per gli operatori che non si avvalgono di sistemi gestionali interoperabili si rimanda alla Modalità operativa 13 *“Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'utilizzo del FIR in modalità digitale in condizione di mobilità”* ed alla Modalità operativa 14 *“Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'emissione del FIR in modalità digitale”*.

9.3 Modalità di fruizione

La piattaforma telematica RENTRI espone dei servizi applicativi (API) ai quali accedono i sistemi gestionali degli operatori, utilizzando l'identità digitale che identifica il soggetto iscritto al RENTRI.

La consultazione dei dati può avvenire mediante un servizio applicativo (API) oppure mediante l'accesso all'area riservata agli operatori nel portale

9.4 *Modalità di accesso*

L'operatore accede ai servizi applicativi esposti mediante un certificato digitale rilasciato da una Autorità di Certificazione qualificata in conformità al Regolamento (UE) n. 910/2014 – “eIDAS” oppure mediante il certificato rilasciato dall'Autorità di Certificazione CA di dominio RENTRI attraverso i servizi descritti alla Modalità operativa 16 “*Servizi di supporto per l'utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione*”.

L'identificazione dell'operatore si basa sull'utilizzo di un certificato che può essere di tipo e-seal (*sigillo elettronico*) che identifica la persona giuridica (l'impresa) oppure di un qualsiasi altro certificato elettronico qualificato che identifica un soggetto incaricato dall'impresa, che in questo ambito rappresenta il soggetto che interagisce con il sistema tramite interoperabilità applicativa.

L'operatore accede, dalla propria area riservata del portale www.rentri.gov.it, all'applicazione web mediante autenticazione (con identità digitale (SPID, CNS, CIE)) per la consultazione dei FIR vidimati tramite interoperabilità con la piattaforma telematica RENTRI.

9.5 *Funzionalità rese disponibili dal servizio*

Le funzionalità (API) realizzate e i rispettivi dettagli operativi sono accessibili dal portale www.rentri.gov.it.

I servizi esposti consentono di eseguire le azioni necessarie alla trasmissione dei dati e le azioni complementari di consultazione dei dati trasmessi.

9.5.1 *Vidimazione digitale del FIR*

I. Assegnazione al formulario di un identificativo univoco reso disponibile da apposita applicazione messa a disposizione dalla piattaforma telematica RENTRI a seguito di richiesta formulata dal gestionale dell'operatore, da riportare sul file del FIR in formato digitale, come descritto alla Modalità operativa 10 “*Vidimazione del FIR digitale tramite interoperabilità con sistemi gestionali*”.

9.5.2 *Gestione del formulario per l'identificazione dei rifiuti in modalità digitale (xFIR)*

I. A supporto della gestione del FIR durante il trasporto, prodotto in modalità digitale (xFIR), sono fornite le seguenti funzionalità:

II. Produzione di un nuovo FIR digitale di tipo xFIR.

III. Modifica dei dati di un nuovo FIR in fase di emissione, in attesa della prima sottoscrizione.

IV. Restituzione dei dati contenuti nel FIR in formato XML o JSON.

- V. Integrazione del FIR con i dati relativi al trasporto (es. targa del mezzo, nome del conducente, data e ora inizio trasporto) da effettuarsi al momento del ritiro e dell'avvio del trasporto.
- VI. Aggiunta al file del FIR (di tipo xFIR) di un allegato.
- VII. Aggiunta di annotazioni.
- VIII. Integrazione del FIR con i dati di accettazione a destinazione (es. accettazione/respingimento, peso verificato a destino, data e ora di arrivo).
- IX. Cancellazione degli ultimi dati aggiunti prima della successiva sottoscrizione.
- X. Fornitura all'operatore coinvolto nella movimentazione del FIR digitale in formato xFIR.
- XI. Fornitura all'operatore coinvolto nella movimentazione della rappresentazione in formato PDF del FIR, aggiornata con le informazioni integrate.
- XII. Restituzione dello stato del FIR e delle operazioni consentite.
- XIII. Restituzione dell'impronta in formato SHA256 da firmare, affinché l'operatore possa sottoscrivere digitalmente il FIR in formato xFIR.
- XIV. Servizio per la sottoscrizione digitale mediante certificato digitale rilasciato, all'operatore, dall'Autorità di Certificazione, secondo quanto riportato alla Modalità operativa n.16.
- XV. Acquisizione dei dati per completare la sottoscrizione digitale da parte degli operatori coinvolti nella movimentazione.
- XVI. Validazione del FIR in formato xFIR inviato dall'operatore.
- XVII. Restituzione dell'elenco dei formulari che l'utente ha già prodotto.

9.5.3 Comunicazione al RENTRI della chiusura del ciclo del FIR

- XVIII. Annullamento dell'identificativo univoco assegnato al FIR in sede di vidimazione da parte del soggetto che lo ha prodotto prima dell'avvio del trasporto.
- XIX. Trasmissione al RENTRI da parte del destinatario, nel rispetto delle tempistiche previste per l'annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico e quindi entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti, del formulario controfirmato e datato da tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione tramite il RENTRI, come previsto dall'art. 7, comma 7 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.
- XX. Avviso, mediante interoperabilità, al produttore/detentore dell'avvenuta comunicazione da parte del destinatario, al fine di attestare l'esclusione dalle responsabilità ai sensi dell'art. 188 comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- XXI. Consultazione mediante interoperabilità della copia del FIR controfirmato e datato dal destinatario.

9.5.4 Verifiche automatiche

- XXII. Validazione formale dei dati che compongono il FIR attraverso i servizi messi a disposizione dalla piattaforma telematica RENTRI.

XXIII. Validazione dell'esistenza all'interno della "*Sezione Anagrafica*" del RENTRI degli operatori coinvolti nella movimentazione.

9.5.5 Consultazione

XXIV. Consultazione in tempo reale delle informazioni relative alle autorizzazioni che trasportatori e/o impianti di destinazione hanno comunicato di possedere al momento dell'iscrizione al RENTRI. Il servizio di consultazione dell'informazione delle autorizzazioni di cui sopra, integrato nelle API per la gestione del formulario in formato digitale, è messo a disposizione dell'operatore per un utilizzo diretto, semplicemente fornendo l'identificativo anagrafico del soggetto da consultare. Il servizio restituisce una segnalazione non vincolante per l'operatore.

10 MODALITÀ OPERATIVA: Vidimazione del FIR digitale tramite interoperabilità con sistemi gestionali

10.1 Obiettivo

Il servizio consente all'operatore che produce il FIR in formato digitale, con un proprio sistema gestionale, di accedere tramite la piattaforma telematica RENTRI al servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione dalle Camere di Commercio.

10.2 Destinatari

Il servizio è rivolto agli operatori iscritti che si avvalgono di sistemi gestionali, interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI per la gestione di un FIR digitale.

10.3 Modalità di fruizione

Il sistema gestionale si interfaccia applicativamente (mediante API) con il servizio messo a disposizione dalle Camere di Commercio (CCIAA) per il tramite della piattaforma telematica RENTRI.

10.4 Modalità di accesso

L'operatore accede ai servizi applicativi esposti mediante un certificato digitale rilasciato da una Autorità di Certificazione qualificata in conformità al Regolamento (UE) n. 910/2014 – “eIDAS” oppure mediante il certificato rilasciato dall'Autorità di certificazione di dominio RENTRI attraverso i servizi descritti alla Modalità operativa 16 “*Servizi di supporto per l'utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione*”.

L'identificazione dell'operatore si basa sull'utilizzo di un certificato che può essere di tipo e-seal (“*sigillo elettronico*”) che identifica la persona giuridica (l'impresa) oppure di un qualsiasi altro certificato elettronico qualificato che identifica un soggetto incaricato dall'impresa, che in questo ambito rappresenta il soggetto che interagisce con il sistema tramite interoperabilità applicativa.

L'operatore accede, dalla propria area riservata del portale www.rentri.gov.it, all'applicazione web mediante autenticazione (con identità digitale (SPID, CNS, CIE)) per la consultazione dei FIR vidimati tramite interoperabilità con la piattaforma telematica RENTRI.

10.5 Funzionalità rese disponibili dal servizio

Il servizio rende possibili le seguenti operazioni.

10.5.1 Vidimazione digitale del formulario

I. Emissione del FIR vidimato digitalmente e identificato da un identificativo univoco rilasciato dal RENTRI a seguito di richiesta formulata dal gestionale dell'operatore, da riportare sul file del FIR in formato digitale. La numerazione del FIR può essere associata a livello di operatore oppure ad ogni unità locale.

10.5.2 Accesso e consultazione

II. Accesso da parte dell'operatore, in modalità interoperabile, alle informazioni relative agli identificativi emessi ai fini della vidimazione digitale.

11 MODALITÀ OPERATIVA: Trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico mediante interoperabilità

11.1 Obiettivo

Il servizio consente all'operatore di trasmettere al RENTRI, mediante interoperabilità, i dati relativi ai movimenti annotati nei propri registri cronologici di carico e scarico, con le tempistiche indicate dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59 e nel formato indicato dalle specifiche tecniche.

11.2 Destinatari

Il servizio è rivolto ad Enti, imprese e soggetti delegati, di cui all'art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, iscritti al RENTRI che dispongono di un proprio sistema gestionale per la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico. Il Sistema gestionale deve soddisfare i requisiti e le specifiche tecniche di cui agli articoli 4 e 8 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 e deve essere in grado di assicurare l'interoperabilità applicativa verso i servizi esposti dalla piattaforma telematica RENTRI, al fine di assolvere all'adempimento della trasmissione dei dati dei registri cronologici di carico e scarico, tenuti presso le unità locali. Inoltre, tra i destinatari rientrano le strutture tecniche che realizzano tali sistemi gestionali.

11.3 Modalità di fruizione

Per usufruire del servizio è richiesto che l'iscrizione al RENTRI sia stata perfezionata (si veda la Modalità operativa 1 "*Iscrizione al RENTRI*").

La trasmissione dei dati può avvenire solo sulle posizioni dove sono state correttamente configurate le unità locali e i registri cronologici di carico e scarico, come previsto dalla Modalità operativa 8 "*Vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico*".

La piattaforma telematica RENTRI espone dei servizi applicativi (API) ai quali accedono i sistemi gestionali degli operatori, utilizzando l'identità digitale che identifica il soggetto iscritto al RENTRI.

L'attività svolta viene registrata dal RENTRI che assegna un identificativo univoco ad ogni movimento trasmesso e consente al fruitore del servizio di poter consultare il registro delle movimentazioni per ciascuna unità locale / registro configurato.

La consultazione può avvenire mediante un servizio applicativo (API) oppure mediante l'accesso all'area riservata agli operatori nel portale www.rentri.gov.it.

11.4 Modalità di accesso

L'operatore accede ai servizi applicativi esposti mediante un certificato digitale rilasciato da una Autorità di Certificazione (CA) qualificata in conformità al

Regolamento (UE) n. 910/2014 – “eIDAS” oppure mediante il certificato rilasciato dall’Autorità di Certificazione (CA) di dominio RENTRI attraverso i servizi descritti alla Modalità operativa 16 “*Servizi di supporto per l’utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione*”.

L’identificazione dell’operatore si basa sull’utilizzo di un certificato che può essere di tipo e-seal (*sigillo elettronico*) che identifica la persona giuridica (l’impresa) oppure di un qualsiasi altro certificato elettronico qualificato che identifica un soggetto incaricato dall’impresa, che in questo ambito rappresenta il soggetto che interagisce con il sistema tramite interoperabilità applicativa. L’operatore accede, dalla propria area riservata del portale www.rentri.gov.it, all’applicazione web mediante autenticazione (con identità digitale (SPID, CNS, CIE)) per la consultazione dei dati del registro cronologico di carico e scarico trasmessi al RENTRI.

11.5 Funzionalità rese disponibili dal servizio

Le funzionalità (API) realizzate e i rispettivi dettagli operativi sono accessibili sul portale www.rentri.gov.it al percorso “/api/swagger”. I servizi esposti consentono di eseguire le azioni necessarie alla trasmissione dei dati e le azioni complementari di consultazione dei dati trasmessi.

11.5.1 Riconoscimento utente e identificazione del contesto su cui agire

- I. Definizione dei registri cronologici di carico e scarico su cui l’utente opera.
- II. Visualizzazione dell’elenco degli operatori iscritti per cui un utente, identificato attraverso il certificato digitale, è abilitato ad operare.
- III. Visualizzazione dell’elenco delle unità locali (identificate attraverso l’indirizzo).
- IV. Visualizzazione dell’elenco dei registri cronologici di carico e scarico a cui l’utente ha accesso.

11.5.2 Trasmissione dei dati mediante interoperabilità tra il sistema gestionale e il RENTRI

- V. Trasmissione al RENTRI dei dati annotati nel registro cronologico di carico e scarico tenuto in modalità digitale.
- VI. Trasmissione al RENTRI delle informazioni sulla quantità verificata a destino in modo differito rispetto alle movimentazioni già trasmesse in precedenza.
- VII. Annullamento di una o più trasmissioni al RENTRI. L’annullamento è solo logico, la registrazione fisica rimane nel sistema e viene tracciata.
- VIII. Rilascio del riferimento all’ultimo elemento comunicato valido generato dal sistema per il registro cronologico di carico e scarico specificato, al fine di concatenare le successive registrazioni.

IX. Attribuzione, da parte del RENTRI, di un numero univoco ad ogni tipo di movimento trasmesso in modo che l'operatore recuperi tali numeri al fine di allineare il proprio sistema gestionale con il RENTRI.

Il dato trasmesso al RENTRI attraverso i servizi (API) esposti è considerato immediatamente acquisito dal sistema, per cui non è richiesta altra azione di conferma.

11.5.3 Verifiche automatiche

Il sistema effettua, contestualmente alla fase di trasmissione, la verifica formale dei dati. L'esito, con l'indicazione di errori eventuali, è restituito al fruitore del servizio alla fine dell'elaborazione del flusso dati trasmesso al RENTRI. Per favorire l'integrazione del servizio applicativo in modo più flessibile, così da evitare il rischio di blocchi eventualmente dovuti all'indisponibilità dei sistemi in azioni sincrone tra fruitore ed erogatore, il servizio per la trasmissione dei dati ammette la modalità di comunicazione asincrona conforme alle “*Linee Guida Modello Interoperabilità*” definite da AgID secondo il modello operativo del tipo “*Pattern non bloccante RPC PUSH*” (*basato su callback*), utilizzabile nel caso in cui il fruitore abbia a sua volta la possibilità di esporre una interfaccia di servizio per la ricezione delle risposte.

11.5.4 Accesso ai dati trasmessi

X. Consultazione in modalità applicativa (API) che consente di acquisire e scaricare ogni informazione già trasmessa al RENTRI, unitamente agli estremi dell'avvenuta registrazione.

XI. Acquisizione dell'elenco dei movimenti già comunicati relativi ad un registro cronologico di carico e scarico, filtrati in base ai criteri specificati.

XII. Acquisizione del dettaglio di un movimento in un determinato momento, oppure la storia di tutte le sue variazioni, specificando l'identificativo assegnato dal RENTRI al movimento, oppure l'anno e l'identificativo progressivo come archiviato nel sistema gestionale dell'operatore.

XIII. Acquisizione del conteggio dei movimenti inseriti in un determinato registro cronologico di carico e scarico, filtrati in base ai criteri specificati.

XIV. Consultazione attraverso la piattaforma telematica RENTRI dei dati trasmessi e degli esiti che attestano la regolarità dell'adempimento, accedendo tramite applicazione web in modalità autenticata.

12 MODALITÀ OPERATIVA: Trasmissione dei dati del FIR mediante interoperabilità

12.1 Obiettivo

Il servizio consente all'operatore di trasmettere al RENTRI i dati contenuti nei FIR, relativamente ai rifiuti pericolosi, al fine di alimentare la sezione “*Tracciabilità*” dello stesso RENTRI.

12.2 Destinatari

Il servizio è rivolto ad Enti ed imprese nonché ai soggetti delegati di cui all'art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, iscritti al RENTRI, nonché le strutture tecniche di cui esse si avvalgono, che dispongono di un sistema gestionale in grado di assicurare l'interoperabilità applicativa con i servizi esposti dalla piattaforma telematica del RENTRI, al fine di assolvere all'adempimento della trasmissione dei dati contenuti nel FIR.

I dati trasmessi al RENTRI in questo ambito afferiscono esclusivamente ai formulari emessi in formato digitale che soddisfa i requisiti e le specifiche tecniche di cui agli articoli 7 e 8 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

12.3 Modalità di fruizione

Per usufruire del servizio è necessario che gli operatori abbiano perfezionato l'iscrizione al RENTRI.

La trasmissione dei dati può avvenire solo sulle posizioni dove sono state correttamente configurate le unità locali.

Per i rifiuti prodotti fuori dall'unità locale si fa riferimento all'unità locale presso la quale è tenuto il registro cronologico di carico e scarico.

La piattaforma telematica del RENTRI espone dei servizi applicativi (API) ai quali accedono i sistemi gestionali degli operatori, utilizzando l'identità digitale che identifica il soggetto iscritto al RENTRI.

L'attività svolta secondo questa modalità viene registrata dal RENTRI, che assegna un identificativo univoco ad ogni serie di dati trasmessi relativi ad un FIR emesso e consente al fruitore del servizio di poter consultare il registro dei dati trasmessi per ciascun FIR nonché per ogni unità locale precedentemente configurata.

La consultazione può avvenire mediante un servizio applicativo (API) oppure mediante l'accesso all'area riservata agli operatori nel portale www.rentri.gov.it.

12.4 Modalità di accesso

L'operatore accede ai servizi applicativi esposti mediante un certificato digitale

rilasciato da una Autorità di Certificazione qualificata in conformità al Regolamento (UE) n. 910/2014 – “eIDAS” oppure mediante il certificato rilasciato dall’ Autorità di Certificazione di dominio RENTRI attraverso i servizi descritti alla Modalità operativa 16 “*Servizi di supporto per l'utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione*”.

L’identificazione dell’operatore si basa sull’utilizzo di un certificato che può essere di tipo e-seal (*sigillo elettronico*) che identifica la persona giuridica (l’impresa) oppure di un qualsiasi altro certificato elettronico qualificato che identifica un soggetto incaricato dall’impresa, che in questo ambito rappresenta il soggetto che interagisce con il sistema tramite interoperabilità applicativa. L’operatore accede, dalla propria area riservata del portale www.rentri.gov.it, all’applicazione web mediante autenticazione (con identità digitale (SPID, CNS, CIE)) per la consultazione dei dati dei FIR trasmessi tramite interoperabilità al RENTRI.

12.5 Funzionalità rese disponibili dal servizio

Le funzionalità (API) realizzate e i rispettivi dettagli operativi sono accessibili sul portale www.rentri.gov.it al percorso “/api/swagger”.

I servizi esposti consentono di eseguire le azioni necessarie alla trasmissione dei dati e le azioni complementari di consultazione dei dati trasmessi.

12.5.1 Trasmissione dei dati

I. I dati del FIR digitale, riferito ai soli rifiuti pericolosi, sono trasmessi al RENTRI in formato rispondente alle specifiche tecniche che definiscono il formato “xFIR”, pubblicate sul portale www.rentri.gov.it. La trasmissione dei dati deve essere effettuata da parte del produttore, del trasportatore e del destinatario (che se ne assumono la responsabilità), nel rispetto delle tempistiche previste per l’annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico di seguito riportate:

- per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto;
- per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Qualora uno dei soggetti coinvolti trasmetta più versioni dei dati di un FIR il RENTRI conserva l’esatta cronologia degli eventi e delle versioni del FIR.

II. Comunicazione dell’annullamento di una trasmissione della serie di dati del formulario.

12.5.2 Verifiche automatiche

- III. L'utilizzo dei servizi messi a disposizione dal RENTRI per la tenuta in formato digitale del FIR (si veda la Modalità operativa 9 "*Emissione e gestione in formato digitale del FIR*") consente la validazione formale dei dati che compongono il formulario e che sono oggetto di trasmissione.

12.5.3 Consultazione

IV. Consultazione in tempo reale delle informazioni relative alle autorizzazioni che trasportatori e/o impianti di destinazione hanno comunicato di possedere al momento dell'iscrizione al RENTRI. Il servizio di consultazione delle informazioni delle autorizzazioni di cui sopra, integrato nelle API per la gestione del formulario in formato digitale, è messo a disposizione dell'operatore per un utilizzo diretto, semplicemente fornendo l'identificativo anagrafico del soggetto per il quale consultare le predette informazioni. Il servizio restituisce una segnalazione non vincolante per l'operatore.

12.5.4 Accesso ai dati trasmessi

- V. Consultazione in modalità applicativa (API) che consente di acquisire e scaricare ogni informazione già trasmessa al RENTRI, unitamente agli estremi dell'avvenuta registrazione.
- VI. Acquisizione del dettaglio di una particolare serie di dati trasmessi.
- VII. Acquisizione del conteggio e/o dell'elenco delle trasmissioni.
- VIII. Consultazione attraverso la piattaforma telematica RENTRI dei dati trasmessi, accedendo tramite applicazione web in modalità autenticata.

13 MODALITÀ OPERATIVA: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'utilizzo del FIR in modalità digitale in mobilità

13.1 Obiettivo

Il servizio fornisce uno strumento (applicazione informatica) che consente agli operatori iscritti al RENTRI di svolgere, in condizione di mobilità, le operazioni per la produzione del FIR digitale, integrare i dati nelle diverse fasi della movimentazione del rifiuto nonché trasmettere al RENTRI i dati contenuti nel FIR nel caso di rifiuti pericolosi.

13.2 Destinatari

Il servizio è rivolto agli operatori iscritti al RENTRI che intendono avvalersi del servizio di supporto messo a disposizione dalla piattaforma telematica RENTRI per agevolare l'assolvimento degli adempimenti agli obblighi previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, in alternativa a soluzioni sviluppate internamente o acquisite sul mercato.

13.3 Modalità di fruizione

Il servizio viene erogato attraverso una applicazione web utilizzabile con dispositivi mobili. L'applicazione sarà comunque accessibile anche mediante postazioni fisse.

L'applicazione realizzata verrà posta in condivisione, in modalità open source, per un utilizzo da parte dei produttori di software.

L'applicazione per essere fruita richiede un'installazione e una configurazione nel dispositivo dell'utente.

Il rappresentante dell'operatore, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa, dovrà abilitare l'impresa o l'Ente ad utilizzare l'applicazione in mobilità, tramite l'apposita funzionalità presente nell'area riservata. Gli utenti che effettivamente utilizzeranno l'applicazione, opportunamente abilitati, dovranno configurarla secondo quanto indicato ai passi successivi.

13.4 Modalità di accesso

L'operatore, per abilitare l'impresa ad utilizzare l'applicazione in mobilità, deve accedere alla propria area riservata nel portale www.rentri.gov.it per effettuare l'autenticazione con identità digitale (SPID, CNS, CIE).

L'applicazione, precedentemente installata sul dispositivo mobile dell'utente, accede ai servizi esposti dalla piattaforma telematica RENTRI mediante un certificato digitale rilasciato dall'Autorità di Certificazione di dominio RENTRI.

13.5 Funzionalità rese disponibili dal servizio

Le principali funzionalità utilizzabili in mobilità sono le seguenti.

13.5.1 Installazione e configurazione

- I. Successivamente all'iscrizione al RENTRI (si veda Modalità Operativa 1 "*Iscrizione al RENTRI*") e tramite apposita funzionalità disponibile nell'area riservata, l'operatore chiede l'abilitazione all'utilizzo dell'applicazione ed il RENTRI rilascia una chiave univoca.
- II. I singoli utenti provvedono all'installazione dell'applicazione sui propri dispositivi mobili.
- III. Il rappresentante dell'operatore o il suo incaricato possono consultare l'elenco dei dispositivi associati alla chiave univoca e quindi abilitare o disabilitare l'operatività degli utenti dell'applicazione.

13.5.2 Vidimazione del FIR digitale

- IV. Selezione dell'unità locale/sede definita al momento dell'iscrizione.
- V. Vidimazione digitale tramite il collegamento al servizio fornito dalle Camere di Commercio raggiungibile attraverso la piattaforma telematica RENTRI con apposizione di un identificativo univoco.

13.5.3 Emissione del FIR digitale

- VI. Inserimento dei dati relativi a produttore/detentore, trasportatore, destinatario, eventuale intermediario, tipologia e quantità stimata di rifiuto così come previsti dai modelli di FIR di cui all'allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.
- VII. Integrazione dei dati comunicati in un momento successivo dal trasportatore (p.es. mezzo, targa, autista, data e ora).
- VIII. Produzione di un'anteprima conforme ai modelli di cui all'allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, ai fini della disponibilità di una rappresentazione del FIR che consente di verificare la corrispondenza dei dati contenuti all'interno del sistema informatico nonché per agevolare i controlli durante il trasporto.
- IX. Emissione del FIR in formato digitale. Il FIR si intende emesso nel momento in cui è firmato elettronicamente dal produttore e dal trasportatore.
- X. Sottoscrizione, da parte di produttore e trasportatore, del FIR con sigillo elettronico prodotto attraverso l'Autorità di certificazione di dominio del RENTRI secondo quanto previsto dalla Modalità operativa 16 "*Servizio di supporto per l'utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione*". L'identità è associata all'operatore e può essere utilizzata anche da remoto. La firma viene apposta da utenti già incaricati al momento dell'iscrizione oppure abilitati dall'operatore come indicato al punto 13.5.1.

13.5.4 Condivisione del FIR con gli altri operatori della filiera e presa in carico

XI. Messa a disposizione del FIR digitale agli altri operatori che partecipano alla movimentazione del rifiuto.

XII. Per prendere in carico il FIR è necessario che:

- a) l'utente disponga dell'identificativo univoco del FIR rilasciato dal RENTRI;
- b) il dispositivo sia associato, come indicato al punto 13.5.1, ad un operatore coinvolto nella movimentazione.

13.5.5 Integrazione del formulario nelle diverse fasi della movimentazione del rifiuto

XIII. Integrazione dei dati da parte dell'utente:

- a) annotazioni di vario genere, anche in caso di eventi che si verificano nel corso del trasporto;
- b) al momento dell'arrivo a destinazione: inserimento della quantità verificata a destino e sottoscrizione a chiusura del conferimento, o eventuale respingimento parziale o totale del conferimento.

XIV. Sottoscrizione da parte del trasportatore e del destinatario attestante l'avvenuta integrazione dei dati e la presa in carico del FIR. La sottoscrizione viene effettuata con i dispositivi mobili, precedentemente abilitati, secondo le modalità indicate al punto 13.5.3, con sigillo elettronico prodotto attraverso l'Autorità di Certificazione di dominio del RENTRI secondo quanto previsto dalla Modalità operativa 16 "*Servizio di supporto per l'utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione*".

13.5.6 Trasmissione dei dati

XV. Trasmissione al RENTRI dei dati del FIR digitale in formato rispondente alle specifiche tecniche che definiscono il formato "xFIR" pubblicate sul portale www.rentri.gov.it. La trasmissione dei dati deve essere effettuata da parte del produttore, del trasportatore e del destinatario (che se ne assumono la responsabilità), nel rispetto delle tempistiche previste per l'annotazione del movimento sul registro cronologico di carico e scarico di seguito riportate:

- per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto;
- per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

Qualora uno dei soggetti coinvolti trasmetta più versioni dei dati di un FIR sarà cura del RENTRI conservare l'esatta cronologia degli eventi e delle versioni del FIR.

13.5.7 Verifiche automatiche

XVI. Validazione formale dei dati che compongono il FIR attraverso i servizi messi a disposizione dalla piattaforma telematica RENTRI.

XVII. Validazione dell'esistenza all'interno della "*Sezione Anagrafica*" del RENTRI degli operatori coinvolti nella movimentazione.

13.5.8 Consultazione

XVIII. Consultazione in tempo reale delle informazioni relative alle autorizzazioni che trasportatori e/o impianti di destinazione hanno comunicato di possedere al momento dell'iscrizione al RENTRI. Il servizio di consultazione delle informazioni delle autorizzazioni di cui sopra, integrato nelle API per la gestione del FIR in formato digitale, è messo a disposizione dell'operatore per un utilizzo diretto fornendo l'identificativo anagrafico del soggetto per il quale consultare le predette informazioni.

13.5.9 Accesso ai dati

XIX. Consultazione dei FIR vidimati digitalmente.

14 MODALITÀ OPERATIVA: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi all'emissione del FIR in modalità digitale

14.1 Obiettivo

Il servizio mette a disposizione le funzionalità di base che consentono all'operatore iscritto al RENTRI di svolgere le operazioni necessarie per l'emissione e la vidimazione digitale del FIR in formato digitale, e di trasmettere al RENTRI i dati contenuti nel FIR nel caso di rifiuti pericolosi.

14.2 Destinatari

Il servizio è rivolto agli operatori iscritti al RENTRI, che non dispongono di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI e non si avvalgono di delegati (art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59), che intendono avvalersi del servizio di supporto messo a disposizione dalla piattaforma telematica RENTRI per agevolare l'assolvimento degli adempimenti previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, in alternativa a soluzioni sviluppate internamente o acquisite sul mercato.

14.3 Modalità di fruizione

Il servizio è erogato mediante l'applicazione web della piattaforma telematica RENTRI.

L'applicazione realizzata viene posta in condivisione, in modalità open source, per un utilizzo da parte dei produttori di software.

14.4 Modalità di accesso

Il servizio consente agli utenti di accedere, tramite portale www.rentri.gov.it, alla piattaforma telematica RENTRI con strumenti digitali di autenticazione (SPID, CNS, CIE).

14.5 Funzionalità rese disponibili dal servizio

Il servizio rende possibili le seguenti operazioni.

14.5.1 Vidimazione del FIR digitale

- I. Selezione dell'unità locale/sede definita al momento dell'iscrizione.
- II. Vidimazione digitale tramite apposita applicazione delle Camere di Commercio raggiungibile attraverso la piattaforma telematica RENTRI con apposizione di un identificativo univoco.

14.5.2 Emissione del FIR digitale

- III. Inserimento dei dati relativi a produttore/detentore, trasportatore, destinatario, eventuale intermediario, tipologia e quantità stimata di rifiuto così come previsto dai modelli di FIR di cui all'allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n. 59. IV. Integrazione degli eventuali dati comunicati in un momento successivo dal trasportatore. V. Produzione di un'anteprima.
- VI. Produzione del file di stampa nel formato conforme ai modelli di cui all'allegato II del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, ai fini della stampa di una copia che consente di verificare l'esatta corrispondenza all'insieme dei dati contenuti all'interno del sistema informatico nonché di agevolare i controlli durante il trasporto. VII. Emissione del FIR in formato digitale.
- VII. Sottoscrizione del FIR con strumenti di firma elettronica avanzata, compresa quella rilasciata dall'autorità di certificazione di dominio del RENTRI, oppure qualificata.

14.5.3 Condivisione del FIR con gli altri operatori della filiera e presa in carico

- VIII. Messa a disposizione del FIR digitale agli altri operatori che partecipano alla movimentazione del rifiuto, compresi quelli dotati di proprio sistema gestionale.
- IX. Per prendere in carico il FIR è necessario che l'utente
 - a) disponga del dell'identificativo univoco del FIR rilasciato dal RENTRI;
 - b) sia incaricato ad operare per conto di un soggetto coinvolto nella movimentazione.

14.5.4 Integrazione dei dati nelle diverse fasi della movimentazione del rifiuto

- X. Integrazione dei dati:
 - a) annotazioni in caso di eventi straordinari che si verificano nel corso del trasporto;
 - b) al momento dell'arrivo a destinazione: inserimento della quantità verificata a destino e sottoscrizione a chiusura del conferimento o eventuale respingimento parziale o totale del conferimento.
- XII. Sottoscrizione da parte del trasportatore e del destinatario attestante l'avvenuta integrazione dei dati e la presa in carico del FIR. La sottoscrizione viene effettuata dagli incaricati con firma elettronica avanzata o con sigillo elettronico prodotto attraverso l'Autorità di Certificazione di dominio del RENTRI secondo quanto previsto dalla Modalità operativa 16 "Servizio di supporto per l'utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione".

14.5.5 Trasmissione dei dati

XI. Trasmissione al RENTRI dei dati del formulario digitale in formato rispondente alle specifiche tecniche che definiscono il formato “xFIR” pubblicate sul portale www.rentri.gov.it. La trasmissione dello stesso data set può avvenire anche ripetutamente dai diversi soggetti coinvolti nella movimentazione del rifiuto. È cura del RENTRI conservare l’esatta cronologia degli eventi e delle versioni. La trasmissione dei dati da parte del produttore, del trasportatore e del destinatario deve essere effettuata da parte di ciascuno di essi nel rispetto dei tempi previsti per l’annotazione del movimento sul Registro di carico e scarico di seguito riportate:

- per i produttori, almeno entro dieci giorni lavorativi dallo scarico del rifiuto prodotto;
- per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
- per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

14.5.6 Verifiche automatiche

XII. Validazione formale dei dati che compongono il formulario attraverso i servizi messi a disposizione dalla piattaforma telematica RENTRI.

XIII. Validazione dell’esistenza all’interno della “Sezione Anagrafica” del RENTRI degli operatori coinvolti nella movimentazione.

14.5.7 Consultazione

XIV. Consultazione, in tempo reale, delle informazioni relative alle autorizzazioni che trasportatori e/o impianti di destinazione hanno comunicato di possedere momento dell’iscrizione al RENTRI. Il servizio di consultazione delle informazioni delle autorizzazioni di cui sopra, integrato nelle API per la gestione del formulario in formato digitale, è messo a disposizione dell’operatore per un utilizzo diretto, fornendo l’identificativo anagrafico del soggetto da per il quale consultare le predette informazioni. Il servizio restituisce una segnalazione non vincolante per l’operatore.

14.5.8 Accesso ai dati trasmessi

XV. Consultazione dei FIR vidimati digitalmente.

XVI. Consultazione dei dati trasmessi al RENTRI.

XVII. Consultazione del formulario controfirmato e datato da tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione tramite la piattaforma telematica del RENTRI.

15 MODALITÀ OPERATIVA: Servizio di supporto per l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico

15.1 Obiettivo

Il servizio mette a disposizione le funzionalità di base che consentono all'operatore iscritto al RENTRI di svolgere le operazioni per la trasmissione al RENTRI dei dati del registro cronologico di carico e scarico e che consentono di assolvere agli obblighi di vidimazione e compilazione del registro cronologico di carico e scarico in formato digitale.

15.2 Destinatari

Il servizio è rivolto agli operatori iscritti al RENTRI che non dispongono di sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI e non si avvalgono di soggetti delegati (art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59) e che intendono avvalersi del servizio di supporto messo a disposizione dalla piattaforma telematica RENTRI per agevolare l'assolvimento degli adempimenti agli obblighi previsti dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, in alternativa a soluzioni sviluppate internamente o acquisite sul mercato.

15.3 Modalità di fruizione

Applicazione in ambiente web resa disponibile tramite la piattaforma telematica RENTRI.

15.4 Modalità di accesso

Il servizio consente agli utenti di accedere, tramite portale www.rentri.gov.it, alla piattaforma telematica RENTRI con strumenti digitali di autenticazione (SPID, CNS, CIE).

15.5 Operazioni possibili

Il servizio rende possibile svolgere le seguenti operazioni.

15.5.1 Compilazione

- I. Selezione dell'unità locale creata al momento dell'iscrizione e apertura contestuale del registro cronologico di carico e scarico.
- II. Scelta del movimento da inserire.
- III. Inserimento dei dati previsti dal modello di registro cronologico di carico e scarico di cui all'allegato I del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 secondo le istruzioni di compilazione.

15.5.2 Consolidamento e vidimazione digitale

IV. Produzione di un'anteprima, verifica e consolidamento dei dati inseriti.

V. Produzione del file nel formato del modello registro cronologico di carico e scarico di cui all'allegato I del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 identificato da un identificativo univoco, reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di Commercio raggiungibile attraverso la piattaforma telematica RENTRI.

VI. Funzione di stampa di copia del registro cronologico di carico e scarico in formato cartaceo per verifiche e utilità interna o nel caso di ispezioni.

15.5.3 Trasmissione dei dati

VII. Consultazione dell'elenco delle registrazioni effettuate e non ancora trasmesse, con evidenza della scadenza da rispettare per la trasmissione.

VIII. Selezione delle registrazioni e relativa trasmissione dei dati al RENTRI.

15.5.4 Conservazione a norma

IX. Il Servizio fornisce il flusso di dati che l'operatore successivamente deve mettere in conservazione a norma secondo le regole stabilite dal Codice dell'amministrazione digitale, così come indicato nelle successive "*Specifiche tecniche*" di cui alla Modalità operativa 17.

15.5.5 Accesso ai dati trasmessi

X. Servizio di esportazione dei dati inseriti per migrazione verso sistemi gestionali anche ai fini della produzione del MUD. XI. Consultazione dei file delle registrazioni vidimati digitalmente. XII. Consultazione dei dati trasmessi al RENTRI.

16 MODALITÀ OPERATIVA: Servizio di supporto per l'utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione

16.1 Obiettivo

Il servizio fornisce agli operatori iscritti al RENTRI un insieme di strumenti per l'utilizzo di certificati digitali di tipo e-seal “*sigillo elettronico*” per l'applicazione della firma digitale in modalità remota. Attraverso tali certificati è consentita esclusivamente l'implementazione della interoperabilità verso il RENTRI, nel rispetto delle regole tecniche definite da AgID per l'interoperabilità applicativa da e verso le Pubbliche Amministrazioni. Inoltre, è consentito l'utilizzo di questi certificati per sottoscrivere i FIR in formato digitale.

Pertanto, tali servizi sono finalizzati ad agevolare la transizione alla gestione digitale e consentono la comunicazione applicativa tra sistemi e la sottoscrizione di documenti elettronici.

16.2 Destinatari

Gli operatori iscritti al RENTRI ed i soggetti delegati (art. 18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59) ed in particolare le strutture tecniche informatiche di cui loro si avvalgono per lo sviluppo dei sistemi gestionali interoperabili con la piattaforma telematica RENTRI, nel caso in cui non dispongano di soluzioni autonome di firma remota reperibili sul mercato.

16.3 Modalità di fruizione

Il servizio per la richiesta di emissione del certificato e delle credenziali è fruibile tramite applicazione web.

La fruizione del certificato avviene mediante interfaccia applicativa (API), resa disponibile tramite la piattaforma telematica RENTRI.

16.4 Modalità di accesso

L'operatore potrà accedere alla propria area riservata, nel portale www.rentri.gov.it, tramite applicazione web a seguito di autenticazione con identità digitale (SPID, CNS, CIE).

16.5 Operazioni possibili

Il servizio rende possibile svolgere le seguenti operazioni.

16.5.1 Comunicare con il RENTRI secondo le regole tecniche AgID per l'interoperabilità applicativa

A supporto delle operazioni necessarie per consentire l'interoperabilità tra i sistemi, secondo le regole tecniche definite da AgID, sono fornite le seguenti funzioni e

servizi:

I. Funzione per l'emissione, su richiesta dell'operatore, di due certificati digitali di tipo "*sigillo elettronico*" che identificano l'operatore in quanto persona giuridica, da utilizzarsi distintamente:

- a) nelle operazioni di firma digitale dei pacchetti dati scambiati applicativamente;
- b) nelle operazioni di sottoscrizione del FIR digitali.

I certificati saranno emessi dal RENTRI che, allo scopo, costituirà un servizio di Autorità di Certificazione valido nel dominio RENTRI per l'interoperabilità e pertanto riconosciuto solo nell'interazione con la piattaforma telematica RENTRI.

II. Funzione per il download tramite funzione web del certificato digitale emesso dal RENTRI per l'utilizzo in autonomia da parte del sistema informatico dell'operatore nella comunicazione applicativa con il sistema RENTRI.

III. Funzione per la revoca dei certificati digitali emessi da RENTRI su richiesta dell'operatore. Il servizio è fruibile tramite applicazione web.

IV. Servizio per verificare l'eventuale revoca di certificati digitali emessi da RENTRI.

V. Funzione per la richiesta di emissione delle credenziali applicative di tipo "*client secret OAuth2*" per accedere applicativamente ai servizi che consentono l'utilizzo da remoto del certificato digitale emesso da RENTRI.

VI. Servizi applicativi di firma remota che consentono di utilizzare il certificato emesso e archiviato nel RENTRI per firmare digitalmente l'impronta del pacchetto di dati JWT (JWT Claims Set) che veicola le asserzioni da trasmettere nella comunicazione applicativa con la piattaforma telematica RENTRI, secondo le regole tecniche per l'interoperabilità definite da AgID. Il servizio è fruibile via interfaccia applicativa (API).

17 MODALITÀ OPERATIVA: Specifiche tecniche

17.1 Obiettivo

Fornire agli operatori le regole tecniche per la tenuta in formato digitale dei registri cronologici di carico e scarico e dei FIR.

17.2 Destinatari

Le specifiche tecniche sono vincolanti per gli operatori iscritti al RENTRI e rappresentano il riferimento per chiunque, anche non iscritto al RENTRI, intenda digitalizzare l'emissione dei FIR.

17.3 Requisiti generali

La tenuta in modalità digitale dei registri cronologici di carico e scarico per la gestione dei rifiuti è consentita sulla base delle stesse norme che regolano la formazione dei documenti informatici rilevanti come i registri IVA ed i registri contabili, tenuti a rispettare le norme civilistiche dettate dagli articoli 2220, 2214, 2215-bis e 2217 e ai fini dell'efficacia probatoria di cui agli artt. 2709 e 2710 del Codice civile. Inoltre, il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito CAD ovvero decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) stabilisce che gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente sono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le relative procedure sono conformi alle Linee guida AgID. I punti cardine sono dati dal combinato delle seguenti norme:

- L'Art. 2215-bis del Codice civile, “*Documentazione informatica*”, come modificato con il Decreto-Legge 13 maggio 2011, n. 70

(in G.U. 13/05/2011, n.110);

- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), con particolare riferimento agli articoli seguenti, e alle linee guida emanate da AgID:

- ★ Art. 39, “Libri e scritture”, ultima modifica: D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 (in G.U. 12/01/2018, n.9);

- ★ Art. 44, “Requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici”, ultima modifica: DL 16 luglio 2020, n. 76 (in SO n.24, relativo alla G.U. 16/07/2020, n.178);

- ★ Art. 71, “Regole tecniche”, ultima modifica: D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 (in G.U. 12/01/2018, n.9).

- Linee Guida AgID sulla Formazione, Gestione e Conservazione dei documenti informatici adottate secondo il procedimento di cui all'articolo 71 del CAD (maggio 2021).
- Il Decreto-Legge 10 giugno 1994, n. 357, "Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e

dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente."

Tutti i documenti digitali validi ai fini fiscali come libri contabili informatici devono possedere e preservare i requisiti di autenticità, integrità, affidabilità e leggibilità, secondo le modalità indicate nelle Linee guida AgID, dalla fase di tenuta a quella di conservazione, e per tutto il periodo di conservazione; inoltre, è necessario garantirne l'accesso, la reperibilità e l'esibizione.

Le Linee Guida AgID prevedono che, nel caso di documento informatico formato mediante *"memorizzazione su supporto informatico in formato digitale delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente"*, le caratteristiche di immodificabilità e di integrità sono garantite da una o più delle seguenti operazioni:

- apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata;
- registrazione nei log di sistema dell'esito dell'operazione di formazione del documento informatico, compresa l'applicazione di misure per la protezione dell'integrità delle basi di dati e per la produzione e conservazione dei log di sistema;
- produzione di una estrazione statica dei dati e il trasferimento della stessa nel sistema di conservazione così come richiamato nel CAD.

17.4 Registri cronologici di carico e scarico

Le azioni necessarie alla tenuta informatica dei registri cronologici di carico e scarico sono intrinseche nel software di gestione degli stessi registri.

Escludendo le funzionalità per l'annotazione cronologica dei movimenti, che comunque devono osservare l'aderenza ai dati necessari e richiesti, è necessario che il software gestionale adottato produca, al fine della riproduzione dei documenti, i file *"di stampa"* dei registri cronologici di carico e scarico in un formato idoneo ad una gestione informatizzata (tipicamente in formato PDF/A oppure anche semplicemente in formato PDF).

Infine, è opportuno che sia la stessa procedura informatica a governare il trasferimento dei file dei registri cronologici di carico e scarico in formato digitale

di tipo XML o JSON dal sistema aziendale verso il servizio di conservazione.

L'Art. 2215-bis del c.c. e le Linee Guida AgID richiedono l'apposizione di una firma digitale da parte dell'impresa che può essere apposta in vari modi e con procedura automatica, anche in delega ai sistemi del *Conservatore* con un certificato di firma digitale di un rappresentante dell'azienda.

Il processo di conservazione è gestito completamente dal Conservatore e prevede la generazione entro il termine di legge dell'indice di conservazione secondo lo standard di interoperabilità UNI SInCRO 11386:2020, sui cui viene apposta la firma digitale del Responsabile del Servizio di Conservazione e una marca temporale (datacertazione).

I documenti conservati e l'indice della conservazione saranno resi disponibili, ricercabili e consultabili, anche ai fini dell'esibizione, per tutta la durata della conservazione.

Diversamente da quanto è previsto per i registri contabili, i registri di carico e scarico dei rifiuti non sono soggetti all'imposta di bollo, né nella misura fissa, né nella misura variabile.

L'esibizione delle scritture e dei documenti rilevanti in caso di verifiche, controlli o ispezioni, richiede che il documento informatico sia reso leggibile, ed eventualmente riprodotto su carta o altro supporto informatico presso la sede del contribuente, ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto.

Le Linee Guida AgID al paragrafo 4.9 *“Modalità di esibizione”* stabiliscono che: *“Fermi restando gli obblighi previsti in materia di esibizione dei documenti dalla normativa vigente, il sistema di conservazione permette ai soggetti autorizzati l'accesso diretto, anche da remoto, agli oggetti digitali conservati, attraverso la produzione di pacchetti di distribuzione secondo le modalità descritte nel manuale di conservazione, prevedendo opportune misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e modalità di accesso diverse, in funzione delle tipologie di dati personali trattati, nonché delle operazioni di trattamento consentite.”*.

La validazione strutturale dei dati, che costituiscono il registro cronologico di carico e scarico digitale trattandosi di dati la cui struttura è peculiare del RENTRI, è svolta mediante un servizio applicativo anche interattivo esposto all'operatore dalla piattaforma telematica RENTRI.

Le modalità per la vidimazione in modalità digitale del registro cronologico di carico e scarico sono esposte nella Modalità operativa 8 *“Vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico”*.

17.5 FIR

La produzione dei FIR in formato digitale richiama le regole tecniche per la formazione dei documenti informatici contenute al capitolo 2.1.1 *“Formazione del*

documento informatico” delle “Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” pubblicate da AgID. In particolare, al punto ‘a.’ del capitolo 2.1.1. sono riportate le regole relative ai FIR formati nativamente in modalità digitale; al punto ‘b’’, del capitolo 2.1.1., sono riportate le regole relative ai FIR che nativamente sono analogici e alla fine del loro ciclo di vita vengono trasformati in documenti digitali.

I requisiti di base pertanto rimangono gli stessi visti anche per i registri cronologici di carico e scarico in formato digitale, ovvero che il documento informatico deve essere identificato in modo univoco e persistente, ed è imm modificabile se la sua memorizzazione su supporto informatico in formato digitale non può essere alterata nel suo accesso, gestione e conservazione. Anche in questo caso, il primo requisito comune che garantisce l’immodificabilità, consiste nell’apposizione di una firma elettronica qualificata, di una firma digitale o di un sigillo elettronico qualificato o firma elettronica avanzata.

Il FIR nativamente digitale si distingue da un tradizionale documento informatico, in quanto si basa su di una particolare struttura informatica che consente di mantenere contemporaneamente nello stesso “documento” tutte le versioni immodificabili che hanno contribuito alla formazione del documento stesso, nella sua forma finale.

Il formato del FIR digitale (xFIR) rispecchia lo standard ASiC (*Associated Signature Container*) ETSI EN 319 162-1 V1.1.1 (2016-04) Electronic Signatures and Infrastructures (ESI). Si tratta di uno standard europeo che specifica un formato per i file di tipo “containers” che incorporano firme digitali di tipo XAdES e CAdES e documenti firmati digitalmente anche nella forma “detached”. Le firme digitali che possono essere utilizzate nei “containers” possono essere di vario tipo, come i sigilli elettronici e le firme elettroniche qualificate o avanzate, come definito nel Regolamento (UE) n. 910/2014 – “eIDAS”.

In riferimenti per ETSI EN 319 162 Associated Signature Containers (ASiC) si possono leggere ai seguenti link.

Part 1: Building blocks and ASiC baseline containers

https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319100_319199/31916201/01.01.01_60/en_31916201v010101p.pdf

Part 2: Additional ASiC containers

https://www.etsi.org/deliver/etsi_en/319100_319199/31916202/01.01.01_60/en_31916202v010101p.pdf

Pertanto, i requisiti del FIR digitale possono essere enunciati nel modo seguente:

a. Il documento FIR digitale, formato secondo lo standard ASiC, è un «documento informatico» al quale è stato attribuito un proprio “tipo” identificato dall’estensione del nome del file «.xfir»;

- b. Il documento di tipo «.xfir» rappresenta un «container» in grado di raccogliere tutti gli accadimenti e le evoluzioni apportate al documento originario, che si verificano durante il ciclo di vita del documento stesso, ovvero della transazione che lo ha prodotto (l'attività di trasporto);
- c. Il documento «è generato» attraverso il RENTRI su richiesta dell'operatore, mediante la fusione del «identificativo FIR» ottenuto attraverso il servizio per la vidimazione virtuale Vi.Vi.FIR, con i dati iniziali che caratterizzano l'operazione di conferimento del rifiuto ad un impianto autorizzato attraverso il Formulario di accompagnamento;
- d. Il RENTRI fornisce il supporto attraverso l'interoperabilità applicativa allo svolgimento di tutte le operazioni necessarie alla formazione del documento informatico ed alla successiva evoluzione dello stesso, attraverso azioni di integrazione, modifica e «firma» del documento informatico di tipo «. xfir»;
- e. Il documento contiene i dati che costituiscono il FIR in formato XML, e che si formano progressivamente nel corso della transazione, anche in funzione di scenari operativi diversi (ad es. intermodalità, ecc.);
- f. Il documento raccoglie tutte le firme digitali apposte sia in modo diretto che indiretto (da remoto);
- g. Il documento è rappresentabile in ogni momento, nella versione «corrente» in un formato «intelligibile / stampabile» e verificabile on-line rispetto a quanto noto al sistema per il controllo della tracciabilità;
- h. Il documento è interoperante con il RENTRI anche attraverso la lettura di un QR code rappresentato nella versione stampabile del documento;
- i. Le regole tecniche standard e condivise consentono di poter produrre «autonomamente» e aggiornare il documento digitale di tipo «. xfir», anche senza dover ricorrere al supporto del RENTRI;
- j. La validazione formale della struttura del «container» ovvero del FIR digitale, e di tutte le firme apposte durante il ciclo di vita del documento, è ottenibile anche attraverso strumenti aperti e di uso comune;
- k. La validazione strutturale dei dati che costituiscono il FIR digitale, in quanto peculiari del documento informatico di tipo «xFIR», è svolta mediante un servizio esposto all'operatore a carico del RENTRI.

I servizi (API) esposti dalla piattaforma telematica RENTRI che forniscono il supporto attraverso l'interoperabilità applicativa alla formazione del FIR digitale sono riportati nella Modalità operativa 9 *“Emissione e gestione in formato digitale del FIR”*.

18 MODALITÀ OPERATIVA: Requisiti per l'interoperabilità applicativa dei sistemi gestionali degli operatori

18.1 Obiettivo

Fornire agli operatori e particolarmente alle strutture tecniche informatiche di cui si avvalgono per lo sviluppo dei sistemi gestionali interoperabili con il RENTRI i requisiti minimi necessari per consentire il collegamento applicativo tra il sistema gestionale dell'operatore e la piattaforma telematica RENTRI.

18.2 Destinatari

Operatori che necessitano di attivare il collegamento del proprio sistema gestionale, utilizzato per la gestione dei rifiuti, nella modalità di cooperazione applicativa con la piattaforma telematica RENTRI.

18.3 Requisiti generali

La documentazione tecnica è messa a disposizione degli utenti attraverso il portale www.rentri.gov.it, dove sono riportate le istruzioni per consentire il collegamento applicativo tra il sistema gestionale dell'operatore e la piattaforma telematica RENTRI. Sono altresì disponibili esempi che risolvono le azioni basilari per la comunicazione nella modalità interoperante conforme alle indicazioni dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID).

Ovviamente si raccomanda di prendere visione anche delle linee guida pubblicate da AgID (<https://www.agid.gov.it>).

Il collegamento tra i sistemi gestionali degli operatori ed la piattaforma telematica RENTRI avviene utilizzando i servizi API (*Application Programming Interface*) esposti dalla stessa piattaforma, su tecnologia REST (*Representational state transfer*) che consiste in uno stile architetturale per sistemi distribuiti, mediante l'implementazione di servizi basati sul protocollo HTTP che operano sulle risorse definite secondo la sintassi e la semantica previste per le URI (*Uniform resource identifier*) e, sulle quali, si opera invocando delle operazioni (HTTP method) che agiscono su di esse.

La piattaforma telematica RENTRI espone i propri servizi API su rete internet pubblica accessibile a chiunque, senza alcuna limitazione all'accesso. L'unica forma di autenticazione è basata sull'utilizzo di un certificato di identità digitale riconosciuto valido dal RENTRI.

18.3.1 Requisiti specifici

La piattaforma telematica RENTRI assume il ruolo di "erogatore dei servizi".

L'operatore che interagisce tramite l'interoperabilità applicativa con il sistema

assume il ruolo di “fruitore dei servizi”.

Nell’ambito dell’interoperabilità applicativa, il riconoscimento del fruitore si basa sullo scambio di header nella richiesta HTTP, firmati tramite un certificato X.509 rilasciato da una Autorità di Certificazione riconosciuta ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 – “eIDAS”, in modo da garantire l’adeguato livello di sicurezza ed integrità della trasmissione dei dati.

Pertanto, l’operatore dovrà dotarsi di idoneo certificato per firmare digitalmente i JWT (JSON Web Token) che veicolano le asserzioni da trasmettere nella comunicazione con il RENTRI.

Al fine di agevolare l’integrazione dei sistemi gestionali degli operatori, il RENTRI costituirà un proprio servizio di Autorità di Certificazione di dominio di interoperabilità e pertanto utilizzabile validamente solo nell’interazione con la piattaforma telematica RENTRI (si veda la Modalità operativa 16 “*Servizio di supporto per l’utilizzo di strumenti di identità e autenticazione e sottoscrizione*”).

18.4 Documenti di riferimento

18.4.1 Linee guida | Agenzia per l'Italia digitale (agid.gov.it)

<https://www.agid.gov.it/it/linee-guida>

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/lg_infrastruttura_interoperabilita_pdnd.pdf

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_tecnologie_e_standard_sicurezza_interoperabilita_api_sistemi_informatici.pdf

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/linee_guida_interoperabilita_tecnica_pa.pdf

18.4.2 Documenti pubblicati sul portale www.rentri.gov.it

Le funzionalità (API) realizzate e i rispettivi dettagli operativi sono accessibili sul portale www.rentri.gov.it al percorso “/api/swagger”.

Decreto direttoriale n. 251/2023
Modalità di compilazione dei registri e dei formulari
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., che ha istituito il Ministero dell’Ambiente e che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto-legge n. 22 dell’1° marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* con il quale, tra l’altro, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che ha riunito le attuali competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri;

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre;

VISTO il D.P.R. del 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Ministro della transizione ecologica l’On. Gilberto Pichetto Fratin;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e in particolare l’articolo 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.P.R. 14 novembre 2022 con il quale è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;

VISTO il decreto del Ministro del 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione dell'atto di indirizzo sulle priorità politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto del Ministro del 19 gennaio 2023, n. 23, *“Modifiche urgenti al decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica”*;

VISTO il decreto del Ministro del 2 febbraio 2023, n. 53, di approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2023;

VISTI il D.P.R. 20 gennaio 2023 e il D.M. 13 febbraio 2023, n. 73, con i quali è stato conferito alla ing. Laura D'Aprile l'incarico di Capo Dipartimento del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ammessi alla registrazione della Corte dei conti, rispettivamente, al n. 1509 e al n. 1508 del 3 maggio 2023;

VISTO il D.P.C.M. dell'8 febbraio 2022, registrato dalla Corte dei conti in data 25 febbraio 2022, al n. 255, con il quale è stato conferito all'Ing. Silvia Grandi l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Economia circolare;

VISTO il decreto del Dipartimento Sviluppo Sostenibile n.188 del 10 maggio 2023, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 11 maggio 2023, al n. 260, con il quale è stata adottata la Direttiva di II livello dell'anno 2023 per il DiSS e sono stati assegnati obiettivi e risorse alle Direzioni Generali;

VISTO il decreto direttoriale n. 67 del 6 luglio 2023, registrato dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 11 luglio 2023, al n. 377, con il quale è stata adottata la Direttiva di III livello dell'anno 2023 per la Direzione Generale Economia circolare e sono stati assegnati gli obiettivi alle Divisioni della medesima Direzione;

VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, nel sopprimere il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) ed, in particolare, i commi 3 e 3-quater che stabiliscono i soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRI e gli oneri a carico degli stessi per la copertura dei costi di funzionamento del Registro medesimo;

CONSIDERATO che la Strategia Nazionale per l'economia circolare, approvata con D.M. 259 del 24 giugno 2022, e il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, approvato con D.M. 257 del 24 giugno 2022, prevedono l'adozione di un

nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, anche a supporto degli organi di controllo e delle forze dell'ordine nelle azioni di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'introduzione della modalità digitale per gli adempimenti ambientali connessi alla tracciabilità dei rifiuti consente la trasmissione, l'acquisizione, l'elaborazione e la lettura integrata dei dati ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e la gestione dei relativi flussi, facilitando la razionalizzazione e l'ottimizzazione del sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla tracciabilità dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», con particolare riguardo agli articoli 188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti e l'articolazione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;

VISTO in particolare, l'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 che prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione della disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;

VISTO il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-bis del d.lgs. 152/2006;

VISTO l'articolo 1 del citato D.M. n.59 del 2023 che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti che si compone delle procedure e degli adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del citato decreto legislativo n.152 del 2006, integrati nel Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;

VISTO l'articolo 21, comma 1 del citato D.M. n.59 del 2023 che prevede la predisposizione di uno o più decreti direttoriali per assicurare l'attivazione e il funzionamento del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;

CONSIDERATO che con decreto direttoriale del 22 settembre 2023, n.97 è stata adottata la Tabella scadenze RENTRI relativa alle tempistiche per l'iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti; alla data di entrata in vigore dei nuovi modelli, alle date per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico nonché alla data per l'emissione del formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale;

CONSIDERATO che con decreto direttoriale del 6 novembre 2023 n.143 sono state approvate le Modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al predetto Registro elettronico nazionale, i requisiti informatici per garantire l'interoperabilità dello stesso Registro con i sistemi adottati dagli operatori nonché le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi

a disposizione degli operatori per agevolare l'assolvimento degli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del citato D.M. n.59 del 2023;

VISTO, in particolare, l'articolo 21, comma 1, lettera d) del citato D.M. n.59 del 2023 che prevede la definizione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 dello stesso decreto, relativi rispettivamente al registro cronologico di carico e scarico e al formulario di identificazione del rifiuto;

CONSIDERATO che è stata effettuata una prima consultazione qualificata con i portatori di interessi nel mese di luglio 2023 in merito alle modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del D.M. n.59 del 2023;

CONSIDERATO che nell'ambito della seconda consultazione qualificata in merito alle citate modalità di compilazione dei modelli, effettuata nel novembre 2023, è stato sentito l'Albo nazionale gestori ambientali;

VISTE le osservazioni e le proposte presentate dai portatori di interessi nell'ambito delle predette consultazioni qualificate,

D E C R E T A

Articolo 1

(Modalità operative)

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 sono approvati i documenti allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, concernenti le modalità di compilazione dei modelli di cui agli articoli 4 e 5 del citato D.M. n.59 del 2023:

- Allegato 1 - Modalità di compilazione del modello di cui all'art.4 "Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti";

- Allegato 2 - Modalità di compilazione del modello di cui all'art.5 "Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto".

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it e sul sito web del RENTRI www.rentri.gov.it.

ALLEGATO 1

Modalità di compilazione del modello di cui all'art.4 del D.M. n. 59 del 2023

Istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti

in attuazione del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 aprile 2023, n. 59

Regolamento recante: «*Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*».

DICEMBRE 2023

Sommario

1	Produttore.....	4
1.1	Carico del produttore.....	4
1.1.1	Rifiuto prodotto nell'unità locale.....	4
1.1.2	Rifiuto prodotto fuori dall'unità locale.....	5
1.2	Scarico del produttore.....	6
1.2.1	Conferimento a terzi.....	6
1.2.2	Produttore iniziale autorizzato al deposito preliminare o alla messa in riserva	7
1.3	Carico del nuovo produttore.....	7
1.3.1	Rifiuto prodotto nell'unità locale	7
1.4	Scarico del nuovo produttore.....	8
1.4.1	Rifiuto avviato a trattamento interno.....	8
1.4.2	Conferimento a terzi	9
1.5	Esito conferimento.....	10
1.5.1	Integrazione quantità verificata a destino.....	11
1.5.2	Respingimento.....	11
1.6	Annotazioni.....	11
1.7	Rettifica.....	11
1.7.1	Variazione di un campo.....	11
1.7.2	Annullamento.....	12

1.8	Stoccaggio istantaneo.....	12
1.9	Utilizzo dei modelli in situazioni specifiche	12
1.9.1	Rifiuti prodotti da attività di manutenzione e attività correlate .12	
1.9.2	Rifiuti prodotti da assistenza sanitaria disciplinati dal comma 18 dell'art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	13
1.9.3	Conferimento in area privata.....	13
1.9.4	Pulizia manutentiva delle reti fognarie di cui all'art. 230, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	13
1.9.5	Conferimento senza formulario in modo occasionale e saltuario di cui all'art. 193 commi 7 e 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.....	14
1.9.6	Concessionaria automobili/mezzi di trasporto.....	14
1.9.7	Rifiuti conferiti presso Consorzi/Cooperative agricole.....	14
2	Impianto di trattamento dei rifiuti	14
2.1	Carico.....	14
2.1.1	Rifiuto ricevuto da terzi.....	14
2.2	Scarico	16
2.2.1	Rifiuto avviato a trattamento interno.....	16
2.2.2	Scarico per produzione materiali.....	18
2.2.3	Rifiuto consegnato a terzi a seguito di operazioni che non modificano la natura dei rifiuti.....	18
2.3	Esito conferimento.....	20
2.3.1	Integrazione quantità verificata a destino.....	20
2.3.2	Respingimento.....	20
2.4	Annotazioni.....	20
2.5	Rettifica	21
2.5.1	Variazione di un campo.....	21
2.6	Stoccaggio istantaneo.....	21
2.7	Utilizzo dei modelli in situazioni specifiche	22
2.7.1	Presa in carico senza formulario in modo occasionale e saltuario	22
2.7.2	Presa in carico in area privata	22
3	Trasportatore	22
3.1	Movimento unico di carico e scarico.....	23

3.1.1	Carico e scarico contestuale sul registro.....	23
3.2	Esito conferimento.....	24
3.2.1	Integrazione quantità verificata a destino.....	24
3.2.2	Respingimento.....	24
3.3	Annotazioni.....	24
3.4	Stoccaggio istantaneo.....	24
3.5	Rettifica.....	24
3.5.1	Variazione di un campo.....	25
3.6	Utilizzo dei modelli in situazioni specifiche	25
3.6.1	Micro raccolta.....	25
3.6.2	Centro di raccolta ai sensi dell'art. 190 comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.....	25
3.6.3	Raccolta rifiuto urbano senza formulario (art. 193, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	26
4	Intermediario o Commerciante di rifiuti senza detenzione.....	26
4.1	Movimento unico di carico e scarico.....	26
4.1.1	Carico e scarico contestuale sul registro.....	27
4.2	Annotazioni.....	28
4.3	Rettifica.....	28
4.3.1	Variazione di un campo.....	28
4.4	Stoccaggio istantaneo.....	29
5	ALLEGATI.....	29
5.1	Tabella 1 – Tipologia autorizzazioni.....	29
5.2	Tabella 2 – Caratteristiche di pericolo.....	29
5.3	Tabella 3 – Stato fisico.....	30
5.4	Tabella 4 - Operazioni di recupero.....	30
5.5	Tabella 5 – Operazioni di smaltimento.....	30
5.6	Tabella 6 - Causali di respingimento.....	31
5.7	Tabella 7 – Materiali.....	31
5.8	Tabella 8 – Classificazione del rifiuto in relazione all'origine ai sensi dell'art. 184 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.....	31
5.9	Tabella 9 – Classificazione RAEE.....	32
5.10	5.10 Tabella 10 – causali operazioni.....	33

ACRONIMI PRINCIPALI

CCIAA	Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura
CR	Centro di Raccolta
EER	Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti
FIR	Formulario di Identificazione del Rifiuto
RENTRI	Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Premessa

Il presente documento ha la finalità di fornire istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico di cui all'art.4 del D.M. n. 59 del 4 aprile 2023 (di seguito “registro”), il cui modello è allegato al medesimo decreto.

1 Produttore

PRODUTTORE INIZIALE /DETENTORE

Nel presente paragrafo il produttore iniziale di rifiuti, inteso come soggetto la cui attività produce rifiuti o come soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione di rifiuti, viene guidato nella compilazione del registro.

Le istruzioni che seguono si applicano anche al detentore, inteso come la persona fisica o giuridica, diversa dal produttore iniziale o dal nuovo produttore che è in possesso del rifiuto.

1.1 Carico del produttore

1.1.1 Rifiuto prodotto nell'unità locale

Nel presente paragrafo il produttore viene guidato nella registrazione di carico quando il rifiuto viene prodotto nella sua unità locale.

Sezioni e campi da compilare.

Per l'operazione di carico il produttore compila le seguenti sezioni ed i relativi campi:

RIFERIMENTI OPERAZIONE:

- Campo 1 – Registrazione n.: è un campo che indica la registrazione progressiva dei movimenti su base annua.
- Campo 2 – Data in cui avviene la registrazione.
- Campo 3 - Carico: il produttore barra la casella **DT** (prodotto o detenuto nell'unità locale) - IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO:
- Campo 8 – Codice EER: indicazione del codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti.
- Campo 9 - Provenienza: il produttore deve classificare il rifiuto in relazione all'origine secondo la classificazione riportata in Tabella 8 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 10 - Descrizione del rifiuto che consente di identificarlo in modo chiaro e univoco, da compilare nel caso dei codici EER terminanti con le cifre 99. In tutti

gli altri casi è sufficiente inserire il solo codice EER senza la descrizione codificata come riportata dall'elenco europeo.

- Campo 11 – Caratteristica di pericolo: possono essere indicate una o più caratteristiche di pericolo tra quelle indicate in Tabella 2 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 12 - Stato fisico: deve essere indicato lo stato fisico del rifiuto tra quelli indicati in Tabella 3 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 13 – Quantità: quantità che può essere stimata in assenza di uno strumento di misura.
- Campo 14 – Unità di misura: Il produttore deve indicare l'unità di misura riferita alla quantità di cui al campo 13 (Quantità). L'unità di misura può essere kg (chilogrammi) o l (litri).

1.1.2 Rifiuto prodotto fuori dall'unità locale

Nel presente paragrafo il produttore di rifiuti viene guidato nella registrazione di carico quando il rifiuto viene prodotto fuori dalla sua unità locale.

L'istruzione di compilazione si applica anche ai seguenti casi specifici, riportati al successivo paragrafo 1.9: - rifiuti prodotti da attività di manutenzione e attività correlate;

- rifiuti prodotti da assistenza sanitaria;
- rifiuti prodotti dall'attività manutentiva delle reti fognarie; - rifiuti agricoli conferiti presso Consorzi/Cooperative agricole.

Sezioni e campi da compilare.

Per l'operazione di carico il produttore compila le seguenti sezioni ed i relativi campi:

RIFERIMENTI OPERAZIONE:

- Campo 1 – Registrazione n.: è un campo che indica la registrazione progressiva dei movimenti su base annua.
- Campo 2 – Data in cui avviene la registrazione.
- Campo 3 - Carico: il produttore barra la casella **RE** (prodotto fuori dall'unità locale) per indicare che il rifiuto è prodotto fuori dall'unità locale. Le quantità prodotte fuori dall'unità locale concorrono al calcolo del deposito temporaneo.

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO:

- Campo 8 – Codice EER: indicazione del codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti.
- Campo 9 - Provenienza: il produttore deve indicare l'origine secondo la classificazione riportata in Tabella 8 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 10 - Descrizione del rifiuto che consente di identificarlo in modo chiaro e univoco, da compilare nel caso dei codici EER terminanti con le cifre 99. In tutti gli altri casi è sufficiente inserire il solo codice EER senza la descrizione codificata come riportata dall'elenco europeo.
- Campo 11 – Caratteristica di pericolo: possono essere indicate una o più caratteristiche di pericolo tra quelle indicate in Tabella 2 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 12 - Stato fisico: deve essere indicato lo stato fisico del rifiuto tra quelli indicati in Tabella 3 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 13 – Quantità: quantità che può essere stimata in assenza di uno strumento di misura.
- Campo 14 – Unità di misura: Il produttore deve indicare l'unità di misura riferita alla quantità di cui al campo 13 (Quantità). L'unità di misura può essere kg (chilogrammi) o l (litri).

1.2 Scarico del produttore

La modalità di registrazione dell'operazione di scarico avviene nello stesso modo sia per i rifiuti di cui al paragrafo 1.1.1 e sia per quelli di cui al paragrafo 1.1.2.

1.2.1 Conferimento a terzi

Nel presente paragrafo il soggetto viene guidato nella registrazione di scarico quando il rifiuto viene inviato ad un impianto di trattamento.

Sezioni e campi da compilare.

Per l'operazione di scarico il produttore compila le seguenti sezioni ed i relativi campi:

RIFERIMENTI OPERAZIONE:

- Campo 1 – Registrazione n.: è un campo che indica la registrazione progressiva dei movimenti su base annua.
- Campo 2 – Data in cui avviene la registrazione.

- Campo 4 - Scarico: il produttore barra la casella **aT** (scarico a terzi) per indicare l'invio ad un soggetto terzo (impianto autorizzato di trattamento rifiuti).
- Campo 5 – Riferimento operazione: il produttore indica il numero della o delle registrazioni di carico a cui fa riferimento l'operazione di scarico, con l'indicazione del numero progressivo su base annua e con l'anno di riferimento. Qualora un carico non si esaurisca in un unico scarico, lo stesso riferimento di carico dovrà essere riportato sul o sui successivi scarichi. Nel caso di registro in formato cartaceo, qualora gli spazi previsti per il Campo 5 (riferimento operazione) non siano sufficienti gli ulteriori riferimenti vanno riportati nel campo 42 (Annotazioni).

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO:

- Campo 8 – Codice EER: indicazione del codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti.
- Campo 9 - Provenienza: il produttore deve indicare l'origine secondo la classificazione riportata in Tabella 8 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 10 - Descrizione del rifiuto che consente di identificarlo in modo chiaro e univoco, da compilare nel caso dei codici EER terminanti con le cifre 99. In tutti gli altri casi è sufficiente inserire il solo codice EER senza la descrizione codificata come riportata dall'elenco europeo.
- Campo 11 – Caratteristica di pericolo: possono essere indicate una o più caratteristiche di pericolo tra quelle indicate in Tabella 2 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 12 - Stato fisico: deve essere indicato lo stato fisico del rifiuto tra quelli indicati in Tabella 3 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 13 – Quantità: quantità che può essere stimata in assenza di uno strumento di misura.
- Campo 14 – Il produttore deve indicare l'unità di misura riferita alla quantità di cui al campo 13 (Quantità. L'unità di misura può essere kg (chilogrammi) o l (litri).
- Campo 15 – Destinato a: il produttore indica l'operazione di recupero R (tra quelle indicate in Tabella 4, sezione Allegati al presente documento), o l'operazione di smaltimento D (tra quelle indicate in Tabella 5, sezione Allegati al presente documento). Il produttore barra la casella CR qualora abbia aderito alla gestione integrata del servizio di raccolta per i rifiuti urbani e conferisca al Centro di raccolta.

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S:

- Campo 22 - Numero formulario: numero del FIR, o in caso di trasporto transfrontaliero il numero di notifica e numero di serie della spedizione, ove previsto.
- Campo 22b - Trasporto transfrontaliero: in caso di trasporto transfrontaliero barrare la relativa casella ed indicare a quale tipo di documento ci si riferisce. I tipi di documenti ammessi sono:
 - Documento di movimento (Allegato IB al Regolamento 1013/06).
 - Documento di accompagnamento (Allegato VII - al Regolamento 1013/06).
- Campo 23 – Data inizio trasporto: Corrisponde alla data inizio trasporto indicata sul FIR.

Nel caso in cui il trasporto sia esente dall'obbligo del FIR i campi 22, 22b e 23 non devono essere compilati.

1.2.2 Produttore iniziale autorizzato al deposito preliminare o alla messa in riserva

Il produttore iniziale, se autorizzato ad operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti dallo stesso prodotti, dovrà registrare il carico secondo le indicazioni riportate al paragrafo 1.1.1 e registrare lo scarico secondo le indicazioni riportate al successivo paragrafo 1.4.1.

NUOVO PRODUTTORE

1.3 Carico del nuovo produttore

1.3.1 Rifiuto prodotto nell'unità locale

Nel presente paragrafo il nuovo produttore, ovvero chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti, viene guidato nella registrazione di carico, quando il rifiuto è prodotto nella sua unità locale.

Sezioni e campi da compilare.

Per l'operazione di carico il nuovo produttore, così come sopra individuato, compila le seguenti sezioni ed i relativi campi:

RIFERIMENTI OPERAZIONE:

- Campo 1 – Registrazione n.: è un campo che indica la registrazione progressiva dei movimenti su base annua.
- Campo 2 – Data in cui avviene la registrazione di carico.

- Campo 3 - Carico: il nuovo produttore barra la casella **NP** (nuovo produttore) in qualità di nuovo produttore anche quando le quantità prodotte sono poste in deposito temporaneo.

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO:

- Campo 8 – Codice EER: indicazione del codice dell’Elenco Europeo dei Rifiuti.
- Campo 9 - Provenienza: il nuovo produttore deve indicare l’origine secondo la classificazione riportata in Tabella 8 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 10- Descrizione del rifiuto che consente di identificarlo in modo chiaro e univoco, da compilare nel caso dei codici EER terminanti con le cifre 99. In tutti gli altri casi è sufficiente inserire il solo codice EER senza la descrizione codificata come riportata dall’ elenco europeo.
- Campo 11 – Caratteristica di pericolo: possono essere indicate una o più caratteristiche di pericolo tra quelle indicate in Tabella 2 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 12 - Stato fisico: deve essere indicato lo stato fisico del rifiuto tra quelli indicati in Tabella 3 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 13 – Quantità: quantità che può essere stimata in assenza di uno strumento di misura.
- Campo 14 – Unità di misura: Il produttore deve indicare l'unità di misura riferita alla quantità di cui al campo 13 (Quantità). L’ unità di misura può essere kg (chilogrammi) o l (litri).

1.4 Scarico del nuovo produttore

1.4.1 Rifiuto avviato a trattamento interno

Nel presente paragrafo, il nuovo produttore viene guidato nella registrazione di scarico quando il rifiuto prodotto dalle lavorazioni, svolte all’interno dell’impianto, viene inviato internamente ad altre operazioni di trattamento.

Sezioni e campi da compilare.

Per la registrazione di scarico il nuovo produttore compila le seguenti sezioni ed i relativi campi:

RIFERIMENTI OPERAZIONE:

- Campo 1 – Registrazione n.: è un campo che indica la registrazione progressiva dei movimenti su base annua.

- Campo 2 – Data in cui avviene la registrazione di scarico.
- Campo 4 - Scarico: il nuovo produttore barra la casella **I** (scarico interno) per indicare l’invio ad un trattamento interno.
- Campo 5 – Riferimento operazione: il nuovo produttore indica il numero della o delle registrazioni di carico a cui fa riferimento l’operazione di scarico, con l’indicazione del numero progressivo su base annua e con l’anno di riferimento. Qualora un carico non si esaurisca in un unico scarico, lo stesso riferimento di carico dovrà essere riportato sul o sui successivi scarichi.

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO:

- Campo 8 – Codice EER: indicazione del codice dell’Elenco Europeo dei Rifiuti.
- Campo 9 - Provenienza: il nuovo produttore deve indicare l’origine secondo la classificazione riportata in Tabella 8 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 10 - Descrizione del rifiuto che consente di individuarlo in modo chiaro e univoco, da compilare nel caso dei codici EER terminanti con le cifre 99. In tutti gli altri casi è sufficiente inserire il solo codice EER senza la descrizione codificata come riportata dall’ elenco europeo.
- Campo 11 – Caratteristica di pericolo: possono essere indicate una o più caratteristiche di pericolo tra quelle indicate in Tabella 2 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 12 - Stato fisico: deve essere indicato lo stato fisico del rifiuto tra quelli indicati in Tabella 3 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 13 – Quantità: quantità che può essere stimata in assenza di uno strumento di misura.
- Campo 14 – Unità di misura: Il produttore deve indicare l'unità di misura riferita alla quantità di cui al campo 13 (Quantità). L’ unità di misura può essere kg (chilogrammi) o l (litri).
- Campo 15 – Destinato a: il nuovo produttore indica l’operazione di recupero R (tra quelle indicate in Tabella 4, sezione Allegati al presente documento), o l’operazione di smaltimento D (tra quelle indicate in Tabella 5, sezione Allegati al presente documento). Il nuovo produttore non deve barrare la casella CR.

1.4.2 Conferimento a terzi

Nel presente paragrafo il nuovo produttore viene guidato nella registrazione di scarico, quando il rifiuto viene inviato dalla sua unità locale presso un altro impianto di trattamento anche del medesimo soggetto.

Sezioni e campi da compilare.

Per la registrazione di scarico il nuovo produttore compila le seguenti sezioni ed i relativi campi:

RIFERIMENTI OPERAZIONE:

- Campo 1 – Registrazione n.: è un campo che indica la registrazione progressiva dei movimenti su base annua.
- Campo 2 – Data in cui avviene la registrazione di scarico.
- Campo 4 – scarico il nuovo produttore barra la casella **aT** (scarico a terzi) per indicare l'invio ad altro impianto di trattamento anche del medesimo soggetto.
- Campo 5 – Riferimento operazione: il nuovo produttore indica il numero della o delle registrazioni di carico a cui fa riferimento l'operazione di scarico, con l'indicazione del numero progressivo su base annua e con l'anno di riferimento. Qualora un carico non si esaurisca in un unico scarico, lo stesso riferimento di carico dovrà essere riportato sul o sui successivi scarichi.

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO:

- Campo 8 – Codice EER: indicazione del codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti.
- Campo 9 - Provenienza: il nuovo produttore deve indicare l'origine secondo la classificazione riportata in Tabella 8 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 10- Descrizione del rifiuto che consente di identificarlo in modo chiaro e univoco, da compilare nel caso dei codici EER terminanti con le cifre 99. In tutti gli altri casi è sufficiente inserire il solo codice EER senza la descrizione codificata come riportata dall'elenco europeo.
- Campo 11 – Caratteristica di pericolo: possono essere indicate una o più caratteristiche di pericolo tra quelle indicate in Tabella 2 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 12 - Stato fisico: deve essere indicato lo stato fisico del rifiuto tra quelli indicati in Tabella 3 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 13 – Quantità: quantità che può essere stimata in assenza di uno strumento di misura.
- Campo 14 – Unità di misura: il produttore deve indicare l'unità di misura riferita alla quantità di cui al campo 13 (Quantità). L'unità di misura può essere kg (chilogrammi) o l (litri).

- Campo 15 – Destinato a: il nuovo produttore indica l'operazione di recupero R (tra quelle indicate in Tabella 4, sezione Allegati al presente documento), o l'operazione di smaltimento D (tra quelle indicate in Tabella 5, sezione Allegati al presente documento). Il nuovo produttore non deve barrare la casella CR.

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S:

- Campo 22 - Numero formulario: numero del FIR, o in caso di trasporto transfrontaliero il numero di notifica e numero di serie della spedizione ove previsto.
- Campo 22b - Trasporto transfrontaliero: in caso di trasporto transfrontaliero barrare la relativa casella e indicare a quale tipo di documento ci si riferisce. I tipi di documenti ammessi sono:
- Documento di movimento (Allegato IB - al Regolamento 1013/06).
- Documento di accompagnamento (Allegato VII - al Regolamento 1013/06).
- Campo 23 – Data inizio trasporto: corrisponde alla data inizio trasporto indicata sul FIR.

Nel caso in cui il trasporto è esente dall'obbligo del FIR i campi 22, 22b e 23 non devono essere compilati.

1.5 Esito conferimento

La sezione deve essere compilata sia dal produttore/detentore che dal nuovo produttore ad avvenuta ricezione della copia completa del FIR.

Laddove il produttore/detentore o il nuovo produttore non abbia ricevuto la copia completa del FIR entro i termini previsti per la registrazione dello scarico, le informazioni richieste nella sezione ESITO CONFERIMENTO devono essere inserite con una registrazione di rettifica, associata alla registrazione dello scarico, dove la data da riportarsi al campo 2 (Data della registrazione) corrisponde alla data del campo 24 (Data fine trasporto).

1.5.1 Integrazione quantità verificata a destino

Campi da compilare.

- Campo 24 – Data fine trasporto: va indicata la data di fine trasporto.
- Campo 25 - Peso verificato a destino: va indicato il peso verificato presso l'impianto di destino e tale peso è espresso solo in kg (chilogrammi). Il campo va compilato per tutti i trasporti compresi quelli la cui quantità è verificata in partenza.

1.5.2 Respingimento

Se l'impianto di destino non dovesse accettare i rifiuti, il produttore/detentore o il nuovo produttore compila i campi relativi al "Respingimento".

Campi da compilare.

Per l'annotazione del respingimento devono essere compilati i seguenti campi:

- Campo 26 – Tipologia: indicare se il rifiuto è stato respinto in modo parziale o totale sulla base di quanto contenuto nella copia completa del FIR.
- Campo 27 – Quantità: quantità del rifiuto respinto.
- Campo 28 - Unità di misura: unità di misura della quantità del rifiuto respinto.
- Campo 29 – Causale: Indicare una delle causali riportate in tabella 6 (sezione Allegati al presente documento).

L'annotazione del respingimento, parziale o totale, del rifiuto sostituisce l'obbligo di annotare la ripresa in carico del rifiuto respinto.

1.6 Annotazioni

Il campo 42 (Annotazioni) può essere utilizzato per eventuali note a chiarimento e qualsiasi altra informazione utile al tracciamento dei rifiuti.

1.7 Rettifica

1.7.1 Variazione di un campo

A fronte della necessità di integrare o modificare una precedente registrazione di carico o di scarico, già annotata sul registro, è possibile effettuare una operazione di rettifica.

Campi da compilare.

L'operazione di rettifica segue la numerazione progressiva all'interno del registro e riporta:

- Campi 1 e 2: numero progressivo su base annuale e data in cui è stata effettuata l'operazione di rettifica.
- Campo 6 - Rettifica: numero registrazione e data dell'operazione di carico o scarico che si vuole integrare o modificare.

Possono essere rettificati tutti i campi al fine di rappresentare le informazioni corrette.

Ogni registrazione di rettifica deve riportare integralmente tutti i dati della registrazione originaria, anche se non modificati.

Le informazioni rettificate sul registro potranno essere riportate sul FIR, prima dell'avvio del trasporto. Per quanto riguarda la sezione IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO, ad esempio, potranno essere rettificati i campi: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 seguendo le istruzioni di compilazione riportate al punto 1.1.

1.7.2 *Annullamento*

L'annullamento di una registrazione avviene attraverso la rettifica. Oltre alla compilazione dei campi 1 e 2, nel campo 6 indicare il numero di registrazione che si intende annullare; non va compilato alcun altro campo. Il soggetto, che procede all'annullamento di una operazione nel proprio registro, deve specificare il motivo dell'annullamento al campo 42 (Annotazioni) (esempio: registrazione eseguita per errore sul presente registro in quanto di competenza di altro registro; registrazione duplicata inserita per errore o inserita una seconda volta, etc.).

1.8 Stoccaggio istantaneo

Il campo 7 (Stoccaggio istantaneo), della sezione IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO, non deve essere compilato dal produttore, dal detentore e dal nuovo produttore, ma esclusivamente dall'impianto di trattamento.

1.9 Utilizzo dei modelli in situazioni specifiche

1.9.1 Rifiuti prodotti da attività di manutenzione e attività correlate

1.9.1.1 Manutenzione alle infrastrutture di cui all'art. 230, commi 1 e 3 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152.

Il registro relativo ai rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture (disciplinata dall'art. 230, commi 1 e 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può essere tenuto:

- a) presso la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva. In questo caso la compilazione del registro avviene sia per i carichi che per gli scarichi avviene seguendo le istruzioni di compilazione indicate ai paragrafi 1.1.1 e 1.2;
- b) presso la sede locale del gestore dell'infrastruttura nella cui competenza rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione. In questo caso la registrazione di carico avviene seguendo le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 1.1.2. Mentre la registrazione di scarico avviene secondo le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 1.2, sia quando il rifiuto esce dal deposito temporaneo sia quando il rifiuto è trasportato dal luogo di produzione verso il successivo impianto di trattamento.
- c) presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore o altro centro equivalente, come previsto dall'art. 190, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In questo caso la compilazione del

registro avviene sia per i carichi che per gli scarichi secondo le istruzioni di compilazione indicate ai paragrafi 1.1.1 e 1.2.

1.9.1.2 Manutenzione e piccoli interventi edili di cui all'art. 193 comma 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e da piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, disciplinati dall'art. 193, comma 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si considerano prodotti presso l'unità locale, la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Il registro è tenuto presso la sede (che può coincidere con la sede legale o con la sede operativa) dell'impresa o dell'Ente che ha effettuato l'attività di manutenzione o il piccolo intervento edile.

Nel registro non deve essere inserito l'estremo identificativo del FIR o del documento di trasporto utilizzato per il trasporto dal luogo di effettiva produzione a quello di deposito temporaneo prima della raccolta. In questo caso la registrazione di carico avviene seguendo registro le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 1.1.1. Mentre la registrazione di scarico avviene seguendo le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 1.2, sia quando il rifiuto esce dal deposito temporaneo verso l'impianto di trattamento sia quando il rifiuto è trasportato dal luogo di produzione verso l'impianto di trattamento.

1.9.2 Rifiuti prodotti da assistenza sanitaria disciplinati dal comma 18 dell'art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

I rifiuti provenienti da assistenza sanitaria svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento e da assistenza domiciliare, disciplinati dall'art. 193, comma 18, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Il registro è tenuto presso la struttura sanitaria, unità locale o sede di riferimento del soggetto che svolge tali attività. In questo caso la registrazione di carico avviene seguendo le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 1.1.1. Mentre la registrazione di scarico avviene seguendo le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 1.2, quando il rifiuto esce dal deposito temporaneo verso il successivo impianto di trattamento.

1.9.3 Conferimento in area privata

Nei casi previsti dall'art. 193, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ovvero conferimento dei rifiuti in area privata, il luogo di produzione o detenzione e di destinazione coincidono, anche se produttore/detentore e destinatario sono diversi (per esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo impianti mobili o impianti di trattamento rifiuti operanti in siti di proprietà di soggetti diversi).

In questo caso la registrazione di carico avviene secondo le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 1.1.1. La registrazione di scarico avviene

seguendo le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 1.2, senza la compilazione della sezione INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO campo 22 (Num. Formulario), in quanto non è richiesta l'emissione del FIR. Vanno comunque inserite tutte le altre informazioni richieste per lo scarico oltre ad indicare i dati del destinatario compilando la sezione PROVENIENZA DEL RIFIUTO, campo 36 (Denominazione), campo 37 (Codice fiscale) e campo 38 (N. Autorizzazione).

Le quantità conferite in area privata da parte del produttore, in assenza di un sistema di misura, sono stimate.

1.9.4 Pulizia manutentiva delle reti fognarie di cui all'art. 230, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite a edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all'articolo 100, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente ad impianti di trattamento o in alternativa essere raggruppati temporaneamente (deposito temporaneo) presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

Campi da compilare.

Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie procede alla compilazione del registro con le seguenti modalità.

Nel caso di trasporto destinato a raggruppamento in deposito temporaneo, presso la sede del soggetto che effettua l'attività di pulizia manutentiva, lo stesso procede:

- ad effettuare una registrazione di carico seguendo le istruzioni di compilazione riportare al paragrafo 1.1.2, dopo aver eseguito gli interventi di pulizia manutentiva;
- ad effettuare una registrazione di scarico, seguendo le istruzioni di compilazione riportare al paragrafo 1.2., quando dal deposito temporaneo (raggruppamento temporaneo) i rifiuti vengono trasportati all'impianto di trattamento, indicando nel campo 4 (Scarico) la causale **aT** (scarico a terzi) e al campo 22 (Num. Formulario) il numero del FIR. La registrazione di scarico fa riferimento ai diversi carichi da riportare nel campo 5 (riferimento operazione).

Nel caso di conferimento diretto ad impianto di trattamento, il soggetto che svolge attività di pulizia manutentiva procede ad una registrazione contestuale di carico e scarico indicando le causali **T*** (ricevuto da terzi) e **aT** (scarico a terzi), successivamente agli interventi di pulizia manutentiva, secondo le istruzioni di compilazione riportate al successivo paragrafo 3.1.1.

1.9.5 Conferimento senza formulario in modo occasionale e saltuario di cui all'art. 193 commi 7 e 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In questo caso la registrazione di carico avviene secondo le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 1.1. La registrazione di scarico avviene seguendo le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 1.2, senza la compilazione della sezione INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO campo 22 (Num. Formulario), in quanto non è richiesta l'emissione del FIR. Vanno comunque inserite tutte le altre informazioni richieste per lo scarico oltre ad indicare i dati del destinatario compilando la sezione PROVENIENZA DEL RIFIUTO, campo 36 (Denominazione), campo 37 (Codice fiscale) e campo 38 (N. Autorizzazione).

Il trasporto è effettuato dallo stesso soggetto coincidente con il produttore del rifiuto per cui non vanno indicati i dati del trasportatore campo 33 (Denominazione), campo 34 (Codice fiscale) e campo 35 (N. iscrizione Albo).

1.9.6 Concessionaria automobili/mezzi di trasporto

I concessionari di auto e mezzi di trasporto risultano essere produttori di rifiuti, in particolare del rifiuto individuato dal codice EER 160104* - veicolo fuori uso (rifiuto pericoloso), e come tali sono obbligati alla tenuta del registro per i rifiuti speciali pericolosi derivanti dalla gestione del deposito temporaneo nei limiti previsti dalla norma (art. 5 comma 1-bis del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.209 ed art. 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

La compilazione del registro avviene sia per i carichi che per gli scarichi secondo le istruzioni indicate ai paragrafi 1.1 e 1.2.

Se il veicolo risulta mancante di parti o componenti, l'informazione va inserita nel campo 42 (Annotazioni).

1.9.7 Rifiuti conferiti presso Consorzi/Cooperative agricole

In caso di rifiuti prodotti da imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile e conferiti in deposito temporaneo presso Consorzi/Cooperative agricole di cui gli stessi agricoltori sono soci, il registro è intestato al Consorzio/Cooperativa, che si configura come detentore dei rifiuti.

La compilazione del registro avviene sia per i carichi che per gli scarichi secondo le istruzioni descritte ai paragrafi 1.1.1 e 1.2.

Nei movimenti di carico, andranno riportate le informazioni relative all'impresa agricola che ha conferito il rifiuto nei campi 30 (Denominazione), 31 (Codice fiscale) e 32 (Indirizzo/luogo di produzione) della sezione "PROVENIENZA DEL RIFIUTO".

2 Impianto di trattamento dei rifiuti

Si ricorda che gli impianti di trattamento dei rifiuti terranno il registro esclusivamente in modalità digitale.

2.1 Carico

2.1.1 Rifiuto ricevuto da terzi

Sezioni e campi da compilare.

L'impianto di trattamento alla ricezione del rifiuto effettua un'operazione di carico e compila le seguenti sezioni ed i relativi campi:

RIFERIMENTI OPERAZIONE:

- Campo 1 – Registrazione n.: è un campo che indica la registrazione progressiva dei movimenti su base annua
- Campo 2 – Data in cui avviene la registrazione di carico.
- Campo 3 - Carico: l'impianto barra la casella **T*** (ricevuto da terzi) rifiuto ricevuto da terzi.

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO:

- Campo 8 - Codice EER: indicazione del codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti.
- Campo 9 – Provenienza: l'impianto di trattamento deve riportare l'origine, indicata dal produttore, secondo la classificazione riportata in Tabella 8 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 10 - Descrizione del rifiuto che consente di identificarlo in modo chiaro e univoco, da compilare nel caso dei codici EER terminanti con le cifre 99. In tutti gli altri casi è sufficiente inserire il solo codice EER senza la descrizione codificata come riportata dall'elenco europeo.
- Campo 11 – Caratteristica di pericolo: possono essere indicate una o più caratteristiche di pericolo tra quelle indicate in Tabella 2 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 12 - Stato fisico: deve essere indicato lo stato fisico del rifiuto tra quelli indicati in Tabella 3 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 13 – Quantità: quantità pesata in ingresso all'impianto.

- campo 14 – Unità di misura: l'impianto deve indicare i kg (chilogrammi) come unità di misura riferita alla quantità di cui al campo 13 (Quantità).

- Campo 15 – Destinato a: l'impianto indica l'operazione di recupero R (tra quelle indicate in Tabella 4, sezione Allegati al presente documento), o l'operazione di smaltimento D (tra quelle indicate in Tabella 5, sezione Allegati al presente documento)

- Campo 16 - CATEGORIA AEE di cui all'art. 2 comma 1, lett. b del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49: indicare una o più categorie di cui alla Tabella 9 (sezione Allegati al presente documento) nei casi in cui si tratti di un impianto autorizzato così come indicato all'art. 20 del medesimo decreto legislativo.

- Campo 17 – Veicoli fuori uso: compilano il campo gli impianti disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209.

- Campo 18 - Registro Pubblica Sicurezza: Gli impianti disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 devono indicare data e numero del certificato di rottamazione del veicolo ritirato per demolizione, assegnato dal Registro unico telematico dei veicoli fuori uso ex DPR 177/22.

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S:

- Campo 22 - Numero formulario: numero del FIR, o in caso di trasporto transfrontaliero il numero di notifica e numero di serie della spedizione ove previsto.

- Campo 22b - Trasporto transfrontaliero: barrare la relativa casella e indicare a quale tipo di documento ci si riferisce. I tipi di documenti sono:

- Documento di movimento (Allegato IB - al Regolamento 1013/06).
- Documento di accompagnamento (Allegato VII - al Regolamento 1013/06);

Nel caso in cui il trasporto è esente dall'obbligo del FIR i campi 22 ed il campo 22b non devono essere compilati.

PROVENIENZA DEL RIFIUTO

- Campi da 30 a 32: Denominazione; Codice fiscale del produttore; Indirizzo del luogo di produzione.

- Campi da 33 a 35: Denominazione; Codice fiscale; Numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali del trasportatore.
Nel caso di trasporto intermodale il destinatario dovrà riportare i dati relativi al primo vettore.

- Campi da 39 a 41: Denominazione; codice fiscale; Numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali dell'intermediario e commerciante o degli intermediari e commercianti. Gli impianti di trattamento dovranno inserire i riferimenti a tutti gli intermediari; questo sarà consentito grazie alla tenuta in formato digitale, obbligatoria per gli impianti stessi.

ESITO CONFERIMENTO: L'impianto non deve compilare la sezione esito conferimento.

Nel caso il carico in ingresso venga respinto totalmente l'impianto non dovrà annotare alcuna operazione nel proprio registro.

Nel caso il carico in ingresso venga respinto parzialmente, l'impianto dovrà annotare sul registro la presa in carico della quantità accettata.

2.2 Scarico

2.2.1 Rifiuto avviato a trattamento interno

La registrazione va effettuata in tutti i casi in cui l'impianto effettua l'invio del rifiuto ad un trattamento interno, quando l'impianto di trattamento è autorizzato a svolgere anche attività di recupero o smaltimento diverse da R13 e D15. Lo stesso vale anche per i casi di trattamento per i quali non è prevista, al momento della presa in carico, un'operazione di messa in riserva o di deposito preliminare.

Sezioni e campi da compilare.

Per l'operazione di scarico l'impianto compila le seguenti sezioni ed i relativi campi:

- **RIFERIMENTI OPERAZIONE:**
- Campo 1 – Registrazione n.: è un campo che indica la registrazione progressiva dei movimenti su base annua.
- Campo 2 – Data in cui avviene la registrazione di scarico.
- Campo 4 - Scarico: l'impianto barra la casella **I** (scarico interno) per indicare l'invio ad un trattamento interno.
- Campo 5 – Riferimento operazione: l'impianto indica il numero della o delle registrazioni di carico a cui fa riferimento l'operazione di scarico, con l'indicazione del numero progressivo su base annua e con l'anno di riferimento. Qualora un carico

non si esaurisca in un unico scarico, lo stesso riferimento di carico dovrà essere riportato sul o sui successivi scarichi.

- IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO:

- Campo 8 – Codice EER: indicazione del codice dell’Elenco Europeo dei Rifiuti.
- Campo 9 – Provenienza: l’impianto deve riportare l’origine indicata dal produttore secondo la classificazione riportata in Tabella 8 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 10- Descrizione del rifiuto che consente di identificarlo il rifiuto in modo chiaro e univoco, da compilare nel caso dei codici EER terminanti con le cifre 99. In tutti gli altri casi è sufficiente inserire il solo codice EER senza la descrizione codificata come riportata dall’ elenco europeo.
- Campo 11 – Caratteristica di pericolo: possono essere indicate una o più caratteristiche di pericolo tra quelle indicate in Tabella 2 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 12 - Stato fisico: deve essere indicato lo stato fisico del rifiuto tra quelli indicati in Tabella 3 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 13 – Quantità: quantità che può essere stimata.
- Campo 14 – Unità di misura: l’impianto deve indicare come unica unità di misura i kg (chilogrammi).
- Campo 15 – Destinato a: l’impianto indica l’operazione di recupero R (tra quelle indicate in Tabella 4, sezione Allegati al presente documento), o l’operazione di smaltimento D (tra quelle indicate in Tabella 5, sezione Allegati al presente documento).

2.2.2 Scarico per produzione materiali

L’impianto che a fronte del trattamento del rifiuto, annotato con apposita registrazione di scarico per trattamento interno, produce materiale (anche ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), annota sul registro la relativa produzione con una registrazione dedicata.

Sezioni e campi da compilare.

La registrazione può essere effettuata con riferimento alla data di produzione di un lotto, qualora la certificazione della cessazione della qualifica di rifiuto sia prevista dal provvedimento di autorizzazione o dalla norma di riferimento, o al momento della spedizione del materiale a terzi o ad altra unità locale del titolare dell’impianto.

In questa fattispecie l’impianto compila le seguenti sezioni ed i relativi campi:

RIFERIMENTI OPERAZIONE:

- Campo 1 – Registrazione n.: è un campo che indica la registrazione progressiva dei movimenti su base annua.
- Campo 2 – Data in cui avviene la registrazione di scarico.
- Campo 4 - scarico: l'impianto barra la casella **M** (scarico per produzione di materiali).
- Campo 5 – Riferimento operazione: l'impianto indica il numero della o delle registrazioni di scarico per trattamento interno, classificato con la lettera **I** (scarico interno), dalle quali si ottengono i materiali che cessano di essere rifiuti, con l'indicazione del numero progressivo su base annua e con l'anno di riferimento.

SEZIONE MATERIALI:

- Campo 19 – Materiale: tipologia dei materiali prodotti, scegliendo fra quelli previsti nella modulistica del MUD, come riportato nella tabella 7 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 20 - Altro: laddove al campo 19 sia stata selezionata la voce “altro” indicare il materiale prodotto con riferimento all'atto autorizzativo dell'impianto di trattamento.
- Campo 21 – Quantità (kg): quantità prodotta riferita all'unità di misura in kg (chilogrammi).

2.2.3 Rifiuto consegnato a terzi a seguito di operazioni che non modificano la natura dei rifiuti

Nel presente paragrafo i gestori degli impianti autorizzati allo svolgimento di attività di solo stoccaggio, di attività individuate dai codici R12 o D14 che non modificano la natura del rifiuto, i gestori di tutte le tipologie di centri di raccolta vengono guidati nella registrazione di scarico, quando il rifiuto viene inviato dalla sua unità locale ad un altro impianto di trattamento.

Sezioni e campi da compilare.

Per l'operazione di scarico l'impianto compila le seguenti sezioni ed i relativi campi:

- RIFERIMENTI OPERAZIONE:
- Campo 1 – Registrazione n.: è un campo che indica la registrazione progressiva dei movimenti su base annua.
- Campo 2 – Data in cui avviene la registrazione di scarico.

- Campo 4 - scarico: l'impianto barra la casella **aT** (scarico a terzi) per indicare l'invio ad un soggetto terzo (impianto di trattamento indicato alla Tabella 1 (sezione Allegati al presente documento)).
- Campo 5 – Riferimento operazione: l'impianto indica il numero della o delle registrazioni di carico a cui fa riferimento l'operazione di scarico, con l'indicazione del numero progressivo su base annua e con l'anno di riferimento. Qualora un carico non si esaurisca in un unico scarico, lo stesso riferimento di carico dovrà essere riportato sul o sui successivi scarichi. Gli impianti di trattamento dovranno inserire i riferimenti a tutti i carichi; questo sarà consentito grazie alla tenuta del registro in formato digitale, obbligatoria per gli impianti stessi

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO:

- Campo 8 – Codice EER: indicazione del codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti.
- Campo 9 – Provenienza: l'impianto deve riportare l'origine indicata dal produttore secondo la classificazione riportata in Tabella 8 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 10 - Descrizione del rifiuto che consente di identificarlo il rifiuto in modo chiaro e univoco, da compilare nel caso dei codici EER terminanti con le cifre 99. In tutti gli altri casi è sufficiente inserire il solo codice EER senza la descrizione codificata come riportata dall'elenco europeo.
- Campo 11 – Caratteristica di pericolo: possono essere indicate una o più caratteristiche di pericolo tra quelle indicate in Tabella 2 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 12 - Stato fisico: deve essere indicato lo stato fisico del rifiuto tra quelli indicati in Tabella 3 (sezione Allegati al presente documento). - Campo 13 – Quantità: quantità pesata in uscita all'impianto.
- Campo 14 – Unità di misura: l'impianto indica come unica unità di misura i kg (chilogrammi).
- Campo 15 – Destinato a: l'impianto indica l'operazione di recupero R (tra quelle indicate in Tabella 4, sezione Allegati al presente documento), o l'operazione di smaltimento D (tra quelle indicate in Tabella 5, sezione Allegati al presente documento).
- Campo 16: CATEGORIA AEE di cui all'art. 2 comma 1, lett. b del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49: indicare una o più categorie di cui alla Tabella 9 (sezione Allegati al presente documento) nei casi in cui si tratti di un impianto autorizzato così come indicato all'art. 20 del medesimo decreto legislativo.

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S:

- Campo 22 - Numero formulario: numero del FIR, o in caso di trasporto transfrontaliero il numero di notifica e numero di serie della spedizione ove previsto.

- Campo 22b - Trasporto transfrontaliero: barrare la relativa casella ed indicare a quale tipo di documento ci si riferisce. I tipi di documenti ammessi sono:

- Documento di movimento (Allegato IB - al Regolamento 1013/06).
- Documento di accompagnamento (Allegato VII – al Regolamento 1013/06).

- Campo 23 – Data inizio trasporto: corrisponde alla data inizio trasporto indicata sul FIR.

Nel caso di trasporto esente dall'obbligo del FIR i campi 22, 22b e 23 non devono essere compilati.

2.3 Esito conferimento

La sezione deve essere compilata, ad avvenuta ricezione della copia completa del FIR, dai gestori autorizzati di impianti che svolgono attività di solo stoccaggio e dai i gestori di impianti che effettuano operazioni di trattamento R12 o D14 che non modificano la natura del rifiuto nei soli casi di cui al punto 2.2.3.

Laddove l'impianto di trattamento non abbia ricevuto la copia completa del FIR entro i termini previsti per la registrazione dello scarico, le informazioni richieste nella sezione ESITO CONFERIMENTO andranno inserite con una registrazione di rettifica, associata alla registrazione dello scarico, dove la data da riportarsi al campo 2 corrisponde alla data del campo 24 (Data fine Trasporto).

2.3.1 Integrazione quantità verificata a destino

Nella sezione ESITO CONFERIMENTO si compilano i seguenti campi:

- Campo 24 - Data fine di trasporto: l'impianto indica la data di fine trasporto.
- Campo 25 - Peso verificato a destino: l'impianto indica il peso verificato presso l'impianto di destino e tale peso è espresso solo in kg (chilogrammi).

2.3.2 Respingimento

Quando i rifiuti non vengono accettati presso l'impianto di destino vanno compilati i seguenti campi:

- Campo 26 – Tipologia: indicare se il rifiuto è stato respinto in modo parziale o totale sulla base di quanto contenuto nella copia completa del FIR.

- Campo 27 – Quantità: quantità del rifiuto respinto.
- Campo 28 - Unità di misura: unità di misura della quantità del rifiuto respinto.
- Campo 29 – Causale: Indicare una delle causali riportate in Tabella 6 (sezione Allegati al presente documento).

L'annotazione del respingimento, parziale o totale, del rifiuto sostituisce l'obbligo di annotare la ripresa in carico del rifiuto respinto.

2.4 Annotazioni

Il campo 42 (Annotazioni) può essere utilizzato per eventuali note a chiarimento e qualsiasi altra informazione utile al tracciamento dei rifiuti.

2.5 Rettifica

2.5.1 Variazione di un campo

A fronte della necessità di integrare o modificare una precedente registrazione di carico o di scarico, già annotata sul registro, è possibile effettuare una operazione di rettifica.

Campi da compilare.

L'operazione di rettifica segue la numerazione progressiva all'interno del registro e riporta:

- Campi 1 e 2: numero progressivo su base annuale e data in cui è stata effettuata l'operazione di rettifica.
- Campo 6 – Rettifica: numero registrazione e data dell'operazione di carico e scarico che si vuole integrare o modificare.

Possono essere rettificati tutti i campi, al fine di rappresentare le informazioni corrette, mantenendo la coerenza complessiva delle annotazioni effettuate.

Ogni registrazione di rettifica deve riportare integralmente tutti i dati della registrazione originaria, anche se non modificati.

Le informazioni rettificate sul registro potranno essere riportate sul FIR, prima dell'avvio del trasporto. Per quanto riguarda la sezione IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO, ad esempio, potranno essere rettificati i campi: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 secondo le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 2.1.

2.5.1.1 *Annullamento*

L'annullamento di una registrazione avviene attraverso la rettifica.

Oltre alla compilazione dei campi 1 e 2, nel campo 6 indicare il numero di registrazione che si intende annullare; non va compilato alcun altro campo.

Il soggetto, che procede all'annullamento di una operazione nel proprio registro, deve specificare il motivo dell'annullamento al campo 42 (Annotazioni) (esempio: registrazione eseguita per errore sul presente registro in quanto di competenza di altro registro; registrazione duplicata inserita per errore o inserita una seconda volta, etc.).

2.6 Stoccaggio istantaneo

L'impianto di trattamento dei rifiuti deve rendere consultabile la sezione stoccaggio istantaneo agli organi di controllo in sede di ispezioni o verifiche.

Campi da compilare.

Lo stoccaggio istantaneo equivale alla quantità presente presso l'impianto, alla data dell'ultima registrazione, ed è calcolato, per ciascun rifiuto, sulla base della differenza tra le quantità complessivamente caricate e quelle scaricate.

Il dato dello stoccaggio istantaneo non è soggetto a successive rettifiche.

Per l'operazione di stoccaggio istantaneo l'impianto compila le seguenti sezioni ed i relativi campi:

- RIFERIMENTI OPERAZIONE:

- Campo 1 – Registrazione n.: è un campo che indica la registrazione progressiva dei movimenti su base annua.
- Campo 2 –Data in cui avviene la registrazione.
- Campo 7 - Data in cui è stato calcolato lo stoccaggio istantaneo.

- IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO:

- Campo 8 – Codice EER: indicazione del codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti.
- campo 10- Descrizione del rifiuto che consente di identificarlo il rifiuto in modo chiaro e univoco, da compilare nel caso dei codici EER terminanti con le cifre 99. In tutti gli altri casi è sufficiente inserire il solo codice EER senza la descrizione codificata come riportata dall' elenco europeo.
- Campo 11 – Caratteristica di pericolo: possono essere indicate una o più caratteristiche di pericolo tra quelle indicate in Tabella 2 (sezione Allegati al presente documento).

- Campo 12 - Stato fisico: deve essere indicato lo stato fisico del rifiuto tra quelli indicati in Tabella 3 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 13 – Quantità: quantità presente nell'impianto, risultante dal calcolo con le modalità sopra indicate.
- Campo 14 – Unità di misura: l'impianto deve indicare la quantità di cui al campo 13 (Quantità) in kg (chilogrammi).

2.7 Utilizzo dei modelli in situazioni specifiche

2.7.1 *Presa in carico senza formulario in modo occasionale e saltuario*

Nei casi previsti dall'art. 193 commi 7 e 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il destinatario effettua la registrazione di carico secondo le istruzioni di compilazione descritte al paragrafo 2.1.1., senza riportare alcun riferimento al documento di trasporto. Nella sezione PROVENIENZA DEL RIFIUTO dovranno essere compilati i seguenti campi:

- Campo 30: Denominazione del soggetto da cui proviene il rifiuto.
- Campo 31: Codice fiscale.
- Campo 32: Indirizzo/luogo dove il rifiuto è stato prodotto.

Le quantità conferite saranno quelle pesate in impianto.

La registrazione di scarico è effettuata secondo le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 2.2.

2.7.2 *Presa in carico in area privata*

Nei casi previsti dall'art. 193, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, quando il luogo di produzione e di destinazione coincidono, anche se produttore e destinatario sono diversi (per esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo impianti mobili o impianti di trattamento rifiuti operanti in siti di proprietà di soggetti diversi), il destinatario effettua la registrazione di carico secondo le istruzioni di

compilazione indicate al paragrafo 2.1.1 riportando tutti i riferimenti identificativi dei rifiuti, oltre alla relativa quantità senza la compilazione della sezione INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO campo (Num. Formulario) in quanto non è richiesta l'emissione del FIR. Nella sezione PROVENIENZA DEL RIFIUTO devono essere compilati i seguenti campi:

- Campo 30: Denominazione del soggetto da cui proviene il rifiuto.
- Campo 31: Codice fiscale.
- Campo 32: Indirizzo/luogo dove il rifiuto è stato prodotto.

La registrazione di scarico è effettuata secondo le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 2.2 Le quantità prodotte e conferite in area privata, in assenza di un sistema di misura, saranno stimate.

3 Trasportatore

I trasportatori terranno il registro esclusivamente in modalità digitale a partire dal 13 febbraio 2025.

3.1 Movimento unico di carico e scarico

Ferme restando le tempistiche per le annotazioni sul registro sia di carico che di scarico, il trasportatore effettua una sola registrazione contestuale di carico e scarico dei rifiuti trasportati. Le istruzioni di seguito riportate si applicano anche nel caso di trasporto intermodale.

3.1.1 Carico e scarico contestuale sul registro

La registrazione di carico e scarico contestuale viene annotata una volta eseguito il trasporto indipendentemente se il trasporto è avvenuto o meno nella stessa giornata. In questo caso il trasportatore deve sempre inserire la data inizio e di fine di trasporto quale condizione per fare una sola registrazione (la data di inizio e fine trasporto vanno indicate anche quando il trasporto avviene nella stessa giornata).

Sezioni e campi da compilare.

Il trasportatore compila le seguenti sezioni e relativi campi:

RIFERIMENTI OPERAZIONE:

- Campo 1 – Registrazione n.: è un campo che indica la registrazione progressiva dei movimenti su base annua.
- Campo 2 – Data in cui avviene la registrazione di carico e scarico.
- Campo 3 - Carico: il trasportatore barra la casella **T*** (ricevuto da terzi) rifiuto ricevuto da terzi.
- Campo 4 – Scarico: il trasportatore barra la casella **aT** (scarico a terzi) rifiuto conferito a terzi.

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO:

- Campo 8: Codice EER: indicazione del codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti.
- Campo 10- Descrizione del rifiuto che consente di identificarlo il rifiuto in modo chiaro e univoco, da compilare nel caso dei codici EER terminanti con le cifre 99. In tutti gli altri casi è sufficiente inserire il solo codice EER senza la descrizione codificata come riportata dall' elenco europeo.

- Campo 11 – Caratteristica di pericolo: possono essere indicate una o più caratteristiche di pericolo tra quelle indicate in Tabella 2 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 12 - Stato fisico: deve essere indicato lo stato fisico del rifiuto tra quelli indicati in Tabella 3 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 13 – Quantità: quantità desunta nel FIR.
- Campo 14 – Unità di misura: il trasportatore deve indicare l'unità di misura kg (chilogrammi) o l (litri) riferita alla quantità di cui al campo 13 (Quantità).
- Campo 15 – Destinato a: il trasportatore indica l'operazione di recupero R (tra quelle indicate in Tabella 4, sezione Allegati al presente documento), o l'operazione di smaltimento D (tra quelle indicate in Tabella 5, sezione Allegati al presente documento), oppure barra la casella CR.

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S:

- Campo 22 - Numero formulario: numero del FIR, o in caso di trasporto transfrontaliero il numero di notifica e numero di serie della spedizione ove previsto
- Campo 22b - Trasporto transfrontaliero: barrare la relativa casella e indicare a quale tipo di documento ci si riferisce. I tipi ammessi sono:
 - Documento di movimento (Allegato IB - al Regolamento 1013/06).
 - Documento di accompagnamento (Allegato VII al Regolamento 1013/06).
- Campo 23 – Data inizio trasporto: corrisponde alla data inizio trasporto indicata sul FIR.

Nel caso di trasporto esente dall'obbligo del FIR i campi 22, 22b e 23 non devono essere compilati.

3.2 Esito conferimento

Il trasportatore deve compilare la sezione al momento della registrazione di cui al punto 3.1.1.

Laddove il trasportatore non abbia la copia completa del FIR entro i termini previsti per la registrazione dell'annotazione, le informazioni richieste nella sezione ESITO CONFERIMENTO andranno inserite con una registrazione di rettifica, associata alla registrazione a cui si riferiscono.

3.2.1 *Integrazione quantità verificata a destino*

Campi da compilare.

- Campo 24 - Data fine di trasporto: il trasportatore indica la data di fine trasporto.
- Campo 25 - Peso verificato a destino: il trasportatore indica il peso verificato presso l'impianto di destino e tale peso è espresso solo in kg (chilogrammi).

3.2.2 Respingimento

Quando i rifiuti non vengono accettati presso l'impianto di destino il trasportatore compila il campo 26 (Tipologia) indicando se il rifiuto è stato respinto in modo totale o parziale.

3.3 Annotazioni

Il campo 42 (Annotazioni) può essere utilizzato per eventuali note a chiarimento e qualsiasi altra informazione utile al tracciamento dei rifiuti.

3.4 Stoccaggio istantaneo

Il trasportatore non deve compilare il campo 7 (stoccaggio istantaneo).

3.5 Rettifica

3.5.1 *Variazione di un campo*

A fronte della necessità di integrare o modificare una precedente registrazione di carico o di scarico, già annotata sul registro, è possibile effettuare una operazione di rettifica.

Campi da compilare.

L'operazione di rettifica segue la numerazione progressiva all'interno del registro e riporta:

- Campi 1 e 2: numero progressivo su base annuale e data in cui è stata effettuata l'operazione di rettifica.
- Campo 6 – Rettifica: numero registrazione e data dell'operazione di carico e scarico che si vuole integrare o modificare.

Possono essere rettificati tutti i campi, al fine di rappresentare le informazioni corrette, mantenendo la coerenza complessiva delle annotazioni effettuate.

Ogni registrazione di rettifica deve riportare integralmente tutti i dati della registrazione originaria, anche se non modificati.

Le informazioni rettificate sul registro potranno essere riportate sul FIR, prima dell'avvio del trasporto.

riguarda la sezione IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO, ad esempio, potranno essere rettificati i campi: 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 secondo le istruzioni di compilazione riportate al paragrafo 3.1.1.

3.5.1.1 Annullamento

L'annullamento di una registrazione avviene attraverso la rettifica. Oltre alla compilazione dei campi 1 e 2 nel campo 6 (Rettifica) indicare il numero di registrazione che si intende annullare; non va compilato alcun altro campo.

Il soggetto che procede all'annullamento di una operazione nel proprio registro deve specificare il motivo dell'annullamento al campo 42 (Annotazioni) (esempio: registrazione eseguita per errore sul presente registro in quanto di competenza di altro registro; registrazione duplicata inserita per errore o inserita una seconda volta, etc.).

3.6 Utilizzo dei modelli in situazioni specifiche

3.6.1 Micro raccolta

La micro-raccolta dei rifiuti svolta con lo stesso automezzo da parte di un unico raccoglitore o trasportatore presso più produttori/detentori, o presso più unità locali dello stesso produttore, è annotata con una operazione di carico e scarico contestuale per ciascun formulario, seguendo le istruzioni di compilazione indicate al paragrafo 3.1.1.

3.6.2 Centro di raccolta ai sensi dell'art. 190 comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152

Il gestore del centro di raccolta, che può essere soggetto iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali, effettua una sola registrazione di carico e scarico contestuale e cumulativa, per ciascun codice ERR relativo a rifiuti pericolosi al momento dell'uscita dal Centro di Raccolta.

Sezioni e campi da compilare.

Il gestore del centro di raccolta compila le seguenti sezioni ed i relativi campi:

RIFERIMENTI OPERAZIONE:

- Campo 1 – Registrazione n.: è un campo che indica la registrazione progressiva dei movimenti su base annua.
- Campo 2 – Data in cui avviene la registrazione.
- Campo 4 – scarico: barrare la casella **aT** (scarico a terzi) rifiuto conferito a terzi.

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO:

- Campo 8: Codice EER: indicazione del codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti.
- campo 10- Descrizione del rifiuto che consente di identificarlo il rifiuto in modo chiaro e univoco, da compilare nel caso dei codici EER terminanti con le cifre 99. In tutti gli altri casi è sufficiente inserire il solo codice EER senza la descrizione codificata come riportata dall' elenco europeo.
- Campo 11 – Caratteristica di pericolo: possono essere indicate una o più caratteristiche di pericolo tra quelle indicate in Tabella 2 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 12 - Stato fisico: deve essere indicato lo stato fisico del rifiuto tra quelli indicati in Tabella 3 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 13 – Quantità: quantità indicata nel FIR.
- Campo 14 – Unità di misura: deve essere indicata l'unità di misura kg (chilogrammi) o l (litri) riferita alla quantità di cui al campo 13 (Quantità) così come desunta dal FIR.
- Campo 15 – Destinato a: il trasportatore indica l'operazione di recupero R (tra quelle indicate in Tabella ⁶³, sezione Allegati al presente documento), o l'operazione di smaltimento D (tra quelle indicate in Tabella 5, sezione Allegati al presente documento).
- Campo 16: CATEGORIA AEE di cui all'art. 2 comma 1, lett. b del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49: indicare una o più categorie di cui alla Tabella 9 (sezione Allegati al presente documento) nei casi in cui si tratti di un impianto autorizzato così come indicato all'art. 20 del medesimo decreto legislativo.

INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S: La sezione non deve essere compilata.

ESITO CONFERIMENTO: La sezione non deve essere compilata.

⁶³ .1 Movimento unico di carico e scarico

PROVENIENZA DEL RIFIUTO: La sezione non deve essere compilata.

3.6.3 Raccolta rifiuto urbano senza formulario (art. 193, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

Il Gestore del servizio pubblico per la raccolta dei rifiuti urbani secondo le istruzioni descritte al paragrafo 3.1, e non deve essere compilata la sezione INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S.

4 Intermediario o Commerciante di rifiuti senza detenzione di rifiuti

4.1.1 Carico e scarico contestuale sul registro

L'Intermediario o Commerciante di rifiuti senza detenzione di rifiuti compila le seguenti sezioni ed i relativi campi:

RIFERIMENTI OPERAZIONE:

- Campo 1 – Registrazione n.: è un campo che indica la registrazione progressiva dei movimenti su base annua.
- Campo 2 – Data in cui avviene la registrazione.
- Campo 4 – Scarico: l'intermediario barra la casella **TR** (intermediario)

IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO:

- Campo 8: Codice EER: indicazione del codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti.
- Campo 10- Descrizione del rifiuto che consente di identificarlo il rifiuto in modo chiaro e univoco, da compilare nel caso dei codici EER terminanti con le cifre 99. In tutti gli altri casi è sufficiente inserire il solo codice EER senza la descrizione codificata come riportata dall'elenco europeo.
- Campo 11 – Caratteristica di pericolo: possono essere indicate una o più caratteristiche di pericolo tra quelle indicate in Tabella 2 (sezione Allegati al presente documento).
- Campo 12 - Stato fisico: deve essere indicato lo stato fisico del rifiuto tra quelli indicati in Tabella 3 (sezione Allegati al presente documento). - Campo 13 – Quantità: quantità indicata nel FIR.
- Campo 14 – Unità di misura: l'intermediario deve indicare l'unità di misura kg (chilogrammi) o l (litri) riferita alla quantità di cui al campo 13 (Quantità), così come desunta dal FIR.

- Campo 15 – Destinato a: l'intermediario o Commerciante di rifiuti senza detenzione indica l'operazione di recupero R (tra quelle indicate in Tabella 4, sezione Allegati al presente documento), o l'operazione di smaltimento D (tra quelle indicate in Tabella 5, sezione Allegati al presente documento). INTEGRAZIONE FIR/REGISTRO C/S:
- Campo 22 - Numero formulario: numero del FIR, o in caso di trasporto transfrontaliero il numero di notifica e numero di serie della spedizione ove previsto.
- Campo 22b - Trasporto transfrontaliero: barrare la relativa casella e indicare a quale tipo di documento ci si riferisce. I tipi ammessi sono:
- Documento di movimento (Allegato IB - al Regolamento 1013/06).
- Documento di accompagnamento (Allegato VII - al Regolamento 1013/06).
- Campo 23 – Data inizio trasporto: Corrisponde alla data di inizio trasporto indicata sul FIR.

Nel caso in cui il trasporto sia esente dall'obbligo del FIR i campi 22, 22b e 23 non devono essere compilati.

PROVENIENZA DEL RIFIUTO

- Campi da 30 a 32: Denominazione; Codice fiscale del produttore; Indirizzo del luogo di produzione.
- Campi da 33 a 35: Denominazione; Codice fiscale e numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali del trasportatore.
- Campi da 36 a 38: Denominazione; Codice fiscale e numero di autorizzazione del destinatario.
- Campi da 39 a 41: Denominazione; Codice fiscale e numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di eventuali altri intermediari.

ESITO CONFERIMENTO - Questa sezione non va compilata.

4.2 Annotazioni

Il campo 42 (Annotazioni) può essere utilizzato per eventuali note a chiarimento e qualsiasi altra informazione utile al tracciamento dei rifiuti.

4.3 Rettifica

4.3.1 Variazione di un campo

A fronte della necessità di integrare o modificare una precedente registrazione di carico o di scarico, già annotata sul registro, è possibile effettuare una operazione di rettifica.

Campi da compilare

L'operazione di rettifica segue la numerazione progressiva all'interno del registro e riporta:

- Campi 1 e 2: numero progressivo su base annuale e data in cui è stata effettuata l'operazione di rettifica.
- Campo 6 – Rettifica: numero registrazione e data dell'operazione di carico e scarico che si vuole integrare o modificare.

Possono essere rettificati tutti i campi, al fine di rappresentare le informazioni corrette, mantenendo la coerenza complessiva delle annotazioni effettuate.

Ogni registrazione di rettifica deve riportare integralmente tutti i dati della registrazione originaria, anche se non modificati.

Possono essere rettificati tutti i campi, al fine di rappresentare le informazioni corrette.

Ogni registrazione di rettifica deve riportare integralmente tutti i dati della registrazione originaria, anche se non modificati.

Per quanto riguarda la sezione IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO, ad esempio, potranno essere rettificati i campi: 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 secondo le istruzioni di compilazione riportate al paragrafo 4.1.1.

4.3.1.1 Annullamento

L'annullamento di una registrazione avviene attraverso la rettifica. Oltre alla compilazione dei campi 1 e 2 nel campo 6 (Rettifica) indicare il numero di registrazione che si intende annullare; non va compilato alcun altro campo.

Il soggetto che procede all'annullamento di una operazione nel proprio registro deve specificare il motivo dell'annullamento al campo 42 (Annotazioni) (esempio: registrazione eseguita per errore sul presente registro in quanto di competenza di altro registro; registrazione duplicata inserita per errore o inserita una seconda volta, etc.).

4.4 Stoccaggio istantaneo

L'intermediario non deve compilare il campo 7 (stoccaggio istantaneo).

ALLEGATI

5.1 Tabella 1 – Tipologia autorizzazioni

- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di recupero/smaltimento - art. 208 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti con impianti mobili - art. 208, comma 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Comunicazione/Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane – art. 110 comma 3 e art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione - art. 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Autorizzazione Integrata Ambientale - artt. 29-ter e 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Operazioni di recupero mediante Comunicazione in "Procedura Semplificata" - artt. 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e autorizzazione unica ambientale (AUA) – Decreto Presidente Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013.
- Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 1 per la raccolta e trasporto di rifiuti urbani (limitatamente allo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta).
- Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 9 per l'attività di bonifica dei siti.
- Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali in Categoria 10 per l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto.
- Provvedimenti che autorizzano le operazioni di bonifica, ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Autorizzazioni “straordinarie” art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (attività svolte in regime di ordinanza contingibile e urgente).

[nell'elenco sono state omesse le procedure semplificate per l'avvio di attività di preparazione per il riutilizzo definite dal Decreto ministeriale 10 luglio 2023, n. 119 - Regolamento recante determinazione delle condizioni per l'esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – NdA].

5.2 Tabella 2 – Caratteristiche di pericolo

- **HP1** Esplosivo.

- **HP2** Comburente.
- **HP3** Infiammabile.
- **HP4** Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari.
- **HP5** Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/ Tossicità in caso di respirazione.
- **HP6** Tossicità acuta.
- **HP7** Cancerogeno.
- **HP8** Corrosivo.
- **HP9** Infettivo.
- **HP10** Tossico per la riproduzione.
- **HP11** Mutageno.
- **HP12** Liberazione di gas a tossicità acuta.
- **HP13** Sensibilizzante.
- **HP14** Ecotossico.
- **HP15** Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo già menzionate, ma può manifestarla successivamente.

5.3 Tabella 3 – Stato fisico

- **SP** – In polvere o pulverulento
- **S** - Solido
- **VS** - Viscioso sciropposo
- **FP** - Fangoso
- **L** – Liquido

5.4 Tabella 4 - Operazioni di recupero

- **R1** Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- **R2** Rigenerazione/recupero di solventi
- **R3** - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- **R4** - Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici
- **R5** - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
- **R6** Rigenerazione degli acidi o delle basi

- R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12

(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

5.5 Tabella 5 – Operazioni di smaltimento

- D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)
- D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
- D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
- D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).
- D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente)
- D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
- D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
- D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
- D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
- D10 Incenerimento a terra
- D11 Incenerimento in mare

- D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera)
- D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12
- D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13
- D15 Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

5.6 Tabella 6 - Causali di respingimento

- **NC** - Non Conformità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta: rifiuti diverso da quello descritto dal formulario o da quanto dichiarato ai fini della pratica di conferimento all'impianto, rifiuto confezionato in modo non conforme da quanto previsto per la specifica destinazione o dalle norme applicabili, di stato fisico diverso da quello previsto)
- **IR** - Irricevibile, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta: rifiuto non previsto dall'autorizzazione / iscrizione dell'impianto di destino, mancanza dei requisiti per l'ammissibilità all'impianto quali caratterizzazione di base, analisi di classificazione o di ammissibilità...)
- **ALTRO** – indicare motivazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta: esaurimento volumetria disponibile per conferimento rifiuto, chiusura impianto per manutenzione straordinaria, ecc.

5.7 Tabella 7 – Materiali

- 1) Ammendante compostato verde
- 2) Ammendante compostato misto
- 3) Altri ammendanti
- 4) Digestato
- 5) Aggregati riciclati
- 6) Rottami di alluminio
- 7) Rottami di vetro
- 8) Rottami ferro e acciaio
- 9) Rottami di rame
- 10) Carta e cartone
- 11) Plastica
- 12) Legno e sughero

- 13) CSS - combustibile
- 14) Tessili
- 15) Gomma
- 16) Cuoio
- 17) Materiali ceramici
- 18) Correttivi da fanghi
- 19) Altri fertilizzanti
- 20) Granulato di Conglomerato bituminoso
- 21) Materiali secondari derivanti dal recupero di prodotti assorbenti per la persona
- 22) Gomma vulcanizzata da PFU
- 23) Altro

5.8 Tabella 8 – Classificazione del rifiuto in relazione all'origine ai sensi dell'art. 184 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Sono rifiuti urbani:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;

7. i rifiuti accidentalmente pescati (nonché quelli) volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune.

Sono rifiuti speciali:

8. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

9. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

10. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

11. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

12. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2

dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

13. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

14. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

15. i veicoli fuori uso.

5.9 Tabella 9 – Classificazione RAEE

- Cat. 1 Apparecchiature per lo scambio di temperatura.

- Cat. 2 Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm².

- Cat. 3 Lampade.

- Cat. 4 Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), escluse le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.

- Cat. 5 Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), escluse le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.

- Cat. 6 Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

- PF Pannelli fotovoltaici.

5.10 Tabella 10 – causali operazioni

Per il carico

- DT = prodotto o detenuto nell'unità locale.
- NP = nuovo produttore.
- T* = ricevuto da terzi.
- RE = prodotto fuori dall'unità locale.

Per lo scarico

- I = scarico interno.
- aT = scarico a terzi.
- M = scarico per produzione di materiali.
- TR = intermediario.

ALLEGATO 2

Modalità di compilazione del modello di cui all'art. 5 del D.M. n. 59 del 2023

Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)

in attuazione del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 aprile 2023, n. 59

Regolamento recante: «*Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*».

DICEMBRE 2023

Sommario

1	FIR: principi generali	2
1.1	Compilazione del FIR	2
1.2	Campo 2 – identifica il detentore del rifiuto	3
	Campo 3 – identifica il destinatario del rifiuto	3
	Campo 4 – identifica il trasportatore del rifiuto	3
	Campo 5 – identifica l'intermediario o commerciante senza detenzione del rifiuto	3
	Campo 6 – caratteristiche del rifiuto	4
	Campo 7 – firma produttore/detentore	4
	Campo 8 – nome e cognome del conducente	4
	Campo 9 – ora e data inizio trasporto	5
	Campo 10 – microraccolta	5
	Campo 11 – firma conducente	5
	Campo 12 – sezione riservata al destinatario	5
	Campo 16 – Secondo Destinatario	5

Campo 17 – annotazioni.....	6
2 Utilizzo del modello in specifiche situazioni	6
3 Rifiuti di cui all'art. 193, comma 19 del Decreto legislativo n. 152 del 2006	6
Campo 1 – identifica il produttore del rifiuto	6
Campo 3 – identifica il destinatario del rifiuto	6
Campo 4 – identifica il trasportatore del rifiuto.....	6
Campo 6 – caratteristiche del rifiuto	6
4 Rifiuti da attività di costruzione e demolizione conferiti al punto vendita	6
4.1 Rifiuti prodotti da attività di manutenzione alle infrastrutture come definiti all'art. 230,.....	7
4.2 Rifiuti prodotti da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie come definiti all'art. 230, comma 5 del Decreto legislativo n. 152 del 2006	7
4.3 Trasporto intermodale	7
4.4 Microraccolta.....	8
4.5 Trasbordo Parziale.....	8
4.6 Trasbordo totale	9
4.7 Stazionamento dei veicoli in configurazione di trasporto come definito all'art. 193, comma 15 del Decreto legislativo n. 152 del 2006	10
4.8 Rifiuti prodotti dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile in uscita dal deposito temporaneo allestito presso la cooperativa/consorzio agrario.....	10
4.9 Trasporto di rifiuti svolto da un vettore diverso da un vettore terrestre	10
5 Allegati	11
5.1 Tabella 1 – Tipologia autorizzazioni.....	11
5.2 3.2 Tabella 2 – Caratteristiche di pericolo.....	11
5.3 3.3 Tabella 3 – Stato fisico	12
3.4 Tabella 4 - Causali di respingimento	12
3.5 Tabella 5 - Classificazione del rifiuto in relazione all'origine ai sensi dell'art. 184 d.lgs. 152/2006.....	12

ACRONIMI PRINCIPALI

ADR	Accord Dangereuses Route
CCIAA	Camera di Commercio dell'industria dell'Artigianato [in realtà: "Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", NdA]
FIR	Formulario di Identificazione del Rifiuto
RENTRI Rifiuti	Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti
RID	Regolamento sul trasporto ferroviario di merci pericolose
IMDG	Regolamento sul trasporto via mare di merci pericolose

1 FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI: principi generali

Il presente documento fornisce istruzioni per la compilazione del Formulario di identificazione del rifiuto (di seguito “FIR”), di cui all’art.5 del D.M. n. 59 del 2023 e all’allegato II al medesimo decreto.

Il FIR è il documento che garantisce la tracciabilità del flusso dei rifiuti dal produttore/detentore al sito di destinazione, nelle varie fasi del loro trasporto attraverso uno o più trasportatori.

1.1 Compilazione del FIR

Seguono le Istruzioni per la compilazione del FIR.

1.1.1 Intestazione del FIR

Di seguito si riporta l’istruzione per la compilazione dell’intestazione del FIR

Numero progressivo del FIR

Numero univoco che identifica ogni singolo FIR generato a seguito di vidimazione digitale.

Data di emissione

Si intende la data di emissione del FIR. Tale data può essere antecedente o uguale alla data di inizio del trasporto.

La data di emissione non deve essere confusa con la data/ora assegnata automaticamente dal RENTRI, attraverso il servizio di vidimazione digitale messo a disposizione dalla Camera di Commercio (CCIAA).

La data assegnata automaticamente dal RENTRI, rilasciata nel momento in cui è vidimato digitalmente il FIR, è riportata in calce al modello.

Registro

Il soggetto tenuto alla compilazione del registro cronologico di carico e scarico deve inserire nel campo registro del FIR il numero di annotazione effettuata sul registro cronologico di carico e scarico.

Nel caso di FIR emessi e gestiti in modalità digitale la compilazione del campo registro non è obbligatoria.

Durante la fase di trasporto del rifiuto, la copia del FIR in possesso del trasportatore è priva del numero di annotazione effettuata sul registro cronologico di carico e scarico, in quanto il trasportatore effettua tale annotazione entro dieci giorni dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino, ai sensi dell'art.190, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n.152 del 2006.

I soggetti che non sono obbligati alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico compilano il FIR barrando l'apposita casella con indicato "NO".

1.1.2 Trasporto da produttore a destinatario con trasportatore ed eventuale intermediario

La seguente istruzione si applica sia nel caso in cui il produttore e il trasportatore coincidano sia nel caso in cui il trasporto del rifiuto dal luogo dove è stato prodotto o detenuto verso l'impianto di destinazione venga effettuato attraverso un trasportatore diverso dal produttore.

La seguente istruzione è valida anche nel caso in cui il trasporto sia organizzato da un intermediario/commerciante senza detenzione del rifiuto.

Produttore / detentore del rifiuto

Il campo 1 (Produttore) ed il campo 2 (Detentore) sono alternativi:

- si compila il campo 1 (Produttore) quando il rifiuto esce dalla sede del produttore verso il successivo impianto;
- si compila il campo 2 (Detentore) quando il rifiuto esce dalla sede del detentore, inteso come la persona fisica o giuridica che ne è in possesso, diversa dal produttore iniziale o dal nuovo produttore. In questo contesto rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i gestori autorizzati di impianti che svolgono attività di solo stoccaggio di rifiuti ricevuti da terzi, i gestori di impianti che effettuano operazioni R12 o D14 che non modificano la natura del rifiuto, i gestori dei centri di raccolta.

Campo 1 (produttore) – identifica il produttore del rifiuto

Inserire i dati identificativi del soggetto produttore del rifiuto relativamente a:

- Denominazione o ragione sociale.
- Indirizzo dell'unità locale dove è stato prodotto il rifiuto, ovvero a cui si riferisce la produzione.
- Codice fiscale.
- Indirizzo del luogo di produzione del rifiuto se diverso dall'unità locale del produttore (es. attività di manutenzione).

Inoltre, occorre indicare la tipologia delle autorizzazioni secondo quanto indicato in Tabella 1 (sezione Allegati al presente documento):

- Nel caso di nuovo produttore, riportare il numero di autorizzazione.
- In caso di produttori iniziali per attività di bonifica riportare il numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Campo 2 (Detentore) – identifica il detentore del rifiuto Inserire i dati identificativi del soggetto relativamente a:

- Denominazione o ragione sociale.
- Indirizzo dell'unità locale o del luogo di detenzione diverso dall'unità locale.
- Codice fiscale.
- Numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali o di autorizzazione e tipo di autorizzazione secondo quanto indicato in Tabella 1 (sezione Allegati al presente documento), laddove il detentore ne sia in possesso.

Campo 3 (Destinatario) – identifica il destinatario del rifiuto Inserire i dati identificativi del soggetto relativamente a:

- Denominazione o ragione sociale.
- Indirizzo dell'unità locale dell'impianto di trattamento.
- Codice fiscale.

Tipologia e codice dell'operazione di trattamento (R o D). Indicare la prima operazione alla quale il rifiuto è sottoposto nell'impianto di destino: R (da R1 a R13), D (da D1 a D15); Il numero di autorizzazione/comunicazione e tipo di autorizzazione, secondo quanto indicato in Tabella 1 (sezione Allegati al presente documento). Tale campo è un obbligatorio.

Campo 4 (Trasportatore) – identifica il trasportatore del rifiuto Inserire i dati identificativi del soggetto relativamente a:

- Denominazione o ragione sociale.
- Codice fiscale.
- Numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

Nel caso di trasporto su più tratte compilare la sezione intermodale del FIR.

Campo 5 (Intermediario o commerciante) – identifica l'intermediario o commerciante senza detenzione del rifiuto

Inserire i dati identificativi del soggetto relativamente a:

- Denominazione o ragione sociale.
- Codice fiscale.
- Numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, tale campo non deve essere compilato in caso di Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Nel caso di più intermediari o commercianti senza detenzione del rifiuto, questi dovranno essere aggiunti nella sezione intermodale del FIR.

Campo 6 (Caratteristiche del rifiuto) – identifica le caratteristiche del rifiuto

Inserire i dati di identificazione del rifiuto:

- Codice EER che identifica il rifiuto.
- Descrizione: tale campo va compilato solo nel caso dei codici EER terminanti con le cifre 99 per identificare il rifiuto in modo chiaro e univoco. In tutti gli altri casi non è da compilare.
- Provenienza: urbano o speciale. Il campo deve essere compilato dal produttore che deve classificare il rifiuto secondo la sua origine, sulla base di quanto previsto dagli artt. 183 e 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il cui contenuto è riportato in Tabella 5 (sezione Allegati al presente documento).
- Caratteristiche di pericolo (HP): inserire una o più voci riportate nella Tabella 2 (sezione Allegati al presente documento). Nel caso di FIR in formato cartaceo, le eventuali ulteriori caratteristiche di pericolo, che non trovassero spazio nell'apposito riquadro, vanno indicate nel campo 17 (Annotazioni).
- Quantità: tale campo va compilato dal produttore, il valore può essere stimato ed espresso in una sola delle due unità di misura kg (chilogrammi) o l (litri).
- Verificato in partenza: tale campo va barrato nel caso di quantità verificata in partenza con strumenti di misura nella disponibilità del Produttore/Detentore.
- Stato fisico del rifiuto: tale campo va compilato riportando la codifica della Tabella 3 (sezione Allegati al presente documento).
- Caratteristiche chimico/fisiche: il campo non va compilato.

- Analisi/rapporti di prova: il campo va barrato se si dispone di rapporti di prova a seguito di analisi sul rifiuto. Nel campo “Nr.” va riportato il numero identificativo del documento e nel campo “valida al” la data del documento.
- Classificazione: il campo va barrato per indicare che è stato redatto un giudizio di classificazione dei rifiuti o una relazione tecnica della procedura di classificazione del rifiuto. Nel campo “Nr.” va riportato il numero identificativo del documento e nel campo “valida al” la data del documento.
- Trasporto ADR: il campo va barrato nel caso di trasporto soggetto alla normativa ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose). Vanno inoltre compilati i seguenti campi:
 - “Classe di pericolo”: il campo va compilando riportando le classi di pericolo
 - “N. ONU”: il campo va compilato riportando il Numero ONU.
 - “Note”: il campo va compilato inserendo le annotazioni relative all’ADR.

Il campo “Trasporto ADR” va compilato anche nei casi di *"esenzione parziale"*, ossia *"esenzione relativa alle quantità trasportate per unità di trasporto"*.

Le informazioni relative all’ADR da riportare nel FIR non sostituiscono quelle del modello unico di segnalazione ADR [sic!].

- Aspetto esteriore dei rifiuti: riportare il numero dei colli/contenitori in cui è contenuto il rifiuto, se applicabile, oppure, in alternativa, barrando la casella “Rinfusa”.

Campo 7 (Firma produttore/detentore)

Una volta compilati i campi 8 e 9, apporre la firma in caso di documento cartaceo, o la sottoscrizione, in caso di documento digitale.

Nel caso di FIR digitale la sottoscrizione avviene mediante l’utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica.

Campo 8 (Nome e cognome conducente) – identifica il conducente Inserire i dati del conducente:

- Nome e cognome dell’autista del veicolo che trasporta il rifiuto.
- Targa automezzo.
- Targa del rimorchio.

Nel caso di cambio del conducente, per esigenze di trasporto, le informazioni sul

nuovo conducente andranno inserite al campo 17 (Annotazioni).

Campo 9 (ora e data inizio trasporto)

Inserire i dati relativi all'inizio del trasporto:

- Ora/Data di inizio del trasporto.
- Percorso se diverso dal più breve.

Campo 10 (microraccolta)

La sezione non va compilata in attesa dell'emanazione di ulteriori disposizioni.

Sino all'emanazione di ulteriori disposizioni, deve essere emesso un FIR per ogni produttore/detentore e/o per ogni luogo di produzione o di prelievo servito.

Campo 11 (firma conducente)

Apporre la firma in caso di documento cartaceo, o la sottoscrizione, in caso di documento digitale.

Nel caso di FIR digitale la sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica.

Campo 12 (sezione riservata al destinatario)

È la sezione riservata al destinatario, quando il rifiuto arriva in impianto al fine di gestire le diverse situazioni che si possono riscontrare in fase di accettazione. Il destinatario indica alternativamente se il carico è stato:

1. accettato per intero, barrando l'apposita casella e compilando il campo "*quantità accettata*" in cui riporta la quantità espressa in kg (chilogrammi).

2. accettato parzialmente, barrando l'apposita casella e compilando il campo "*quantità accettata*" espressa in kg (chilogrammi) e la causale del respingimento, così come indicata nella Tabella 4 (sezione Allegati al presente documento), annotando negli appositi spazi la motivazione. La quantità respinta non compilata.

3. respinto, barrando l'apposita casella e indicando la causale del respingimento, così come indicata nella tabella 4 (sezione Allegati al presente documento), annotando negli appositi spazi la motivazione. La quantità respinta non va compilata.

In ogni caso dovranno essere indicate data e ora di arrivo e la firma del destinatario.

In caso di accettazione parziale il destinatario trattiene una riproduzione del FIR cartaceo.

Il successivo trasporto è accompagnato dal medesimo FIR aggiornato e compilato in tutte le sue parti. Nei casi di avvio ad altro impianto viene compilato anche il campo 16 (II destinatario) su richiesta del produttore/detentore.

Qualora il respingimento avvenga nell'ambito di un trasporto intermodale si rimanda alle istruzioni di compilazioni del paragrafo 2.5.

Il campo “In attesa di verifica analitica” va barrato se il destinatario sottopone il rifiuto ad analisi.

L'istruzione per la compilazione dei campi 13, 14 e 15 è dettagliata nei successivi paragrafi 2.7, 2.8 e 2.9

Campo 16 (II Destinatario)

Inserire i dati identificativi del soggetto destinatario del rifiuto parzialmente respinto o non accettato:

- Denominazione o ragione sociale.
- Indirizzo dell'unità locale dell'impianto di gestione del rifiuto. – Codice fiscale.
- Operazione di trattamento (R o D).
- Numero di Autorizzazione/Comunicazione, tipo di autorizzazione (sulla base di quanto indicato in Tabella 1 (sezione Allegati al presente documento)).
- Quantità accettata espressa in kg (chilogrammi).
- Ora e data di arrivo.
- Firma del destinatario. Nel caso di FIR digitale la sottoscrizione avviene

mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica.

Campo 17 (Annotazioni)

Inserire eventuali note a chiarimento e qualsiasi altra informazione utile al tracciamento dei rifiuti da parte di tutti i soggetti (produttore/detentore, trasportatore, destinatario, intermediario/commerciante). L'annotazione può essere utilizzata anche per indicare la presenza di documenti allegati al FIR.

2 Utilizzo del modello in specifiche situazioni

2.1 Rifiuti di cui all'art. 193, comma 19 del Decreto legislativo n. 152 del 2006

La seguente procedura si applica al trasporto del rifiuto derivante da manutenzione e piccoli interventi edili dal luogo dove è svolta l'attività verso l'unità locale, sede o domicilio del produttore con trasporto effettuato dal produttore stesso, laddove venga utilizzato il FIR in alternativa al documento di trasporto. L'intestazione del FIR è compilata nelle stesse modalità descritte al paragrafo 1.1.

Campo 1 (produttore) – identifica il produttore del rifiuto

Dati identificativi del produttore del rifiuto indicando l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel campo *“luogo di produzione se diverso dall'unità locale”* va indicato il luogo di effettiva produzione del rifiuto.

Campo 3 (destinatario) – identifica il destinatario del rifiuto Inserire i dati della destinazione del rifiuto:

- Denominazione o ragione sociale.
- Codice fiscale.
- Indirizzo della sede ove ha allestito il deposito temporaneo.

Non vanno, invece, inseriti: il numero dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, il numero autorizzazione/comunicazione, il tipo e i codici dell'operazione di trattamento (R o D).

Campo 4 (trasportatore) – identifica il trasportatore del rifiuto

Vanno inseriti i dati identificativi del trasportatore che nel caso specifico coincide con il produttore del rifiuto. I dati identificativi sono:

- Denominazione o ragione sociale.
- Codice fiscale.
- Numero di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali.

Campo 6 (caratteristiche del rifiuto)

Per la compilazione del campo 6 valgono le stesse istruzioni riportate al paragrafo 1.1.

Il successivo trasporto verso l’impianto di trattamento è accompagnato da un nuovo FIR compilato secondo le modalità indicate al paragrafo 1.1 delle presenti istruzioni.

Nel caso in cui il rifiuto venga trasportato dal luogo ove è stato prodotto verso la sede dell’impianto di trattamento il FIR verrà compilato secondo le istruzioni riportate al paragrafo 1.1, indicando come luogo di produzione l’indirizzo dove è svolta l’attività di manutenzione dalla quale deriva il rifiuto. 2.2 Rifiuti da attività di costruzione e demolizione conferiti al punto vendita

Se il rifiuto viene trasportato al punto di vendita, di cui all’articolo 185 bis, comma 1 lettera “c” del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il FIR viene compilato secondo le istruzioni riportate al paragrafo 1.1 indicando nel campo 3 (Destinatario) come destinatario il soggetto che gestisce il punto vendita. Non vanno inseriti i codici dell’operazione di trattamento (R o D).

Il successivo trasporto dal punto vendita verso l’impianto di gestione sarà accompagnato da un nuovo FIR compilato secondo le istruzioni riportate al paragrafo 1.1.

I quantitativi saranno cumulativi di quanto conferito al deposito temporaneo. Il gestore del punto vendita compila il FIR in qualità di detentore.

2.3 Rifiuti prodotti da attività di manutenzione alle infrastrutture come definiti all’art. 230, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il trasporto dal luogo di produzione dei rifiuti (ad esclusione del materiale tolto d’opera che viene trasportato per la successiva valutazione tecnica) è accompagnato dal FIR indicando come destinatario la sede del cantiere del soggetto che gestisce l’attività manutentiva o la sede locale del gestore dell’infrastruttura, nella cui

competenza rientra il tratto dell'infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero il luogo di concentramento. Il FIR è compilato secondo le istruzioni indicate al paragrafo 2.1.

Il successivo trasporto verso l'impianto di trattamento del rifiuto è accompagnato da un FIR compilato secondo le istruzioni indicate al punto 1.1.

Nel caso in cui il rifiuto venga trasportato direttamente dal luogo ove è stato prodotto verso la sede dell'impianto di trattamento il FIR verrà compilato secondo le istruzioni indicate al paragrafo 1.1, indicando come luogo di produzione l'indirizzo dove è svolta l'attività di manutenzione dalla quale deriva il rifiuto.

2.4 Rifiuti prodotti da attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie come definiti all'art. 230, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie utilizza il modello dedicato previsto dalla delibera dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 14 del 21/12/2021, fino all'adozione di ulteriori disposizioni.

2.5 Trasporto intermodale

Nella sezione intermodale devono essere riportati il numero del FIR e la data di emissione.

Nel caso di trasporto intermodale i soggetti che intervengono nel trasporto successivamente al primo trasportatore (campo 4 (Trasportatore) del FIR) sono indicati nella Sezione Intermodale.

come di seguito indicato:

- TERMINALISTA* [per la gestione all'interno dei porti, presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci]
- TRATTA FERROVIARIA - GESTORE FERROVARIO [per la tratta ferroviaria]
- TRATTA MARITTIMA - GESTORE MARITTIMO [per la tratta marittima]
- II TRATTA TERRESTRE - VETTORE TERRESTRE [per l'eventuale successiva tratta terrestre].

***La sezione TERMINALISTA non va compilata, fino all'adozione di ulteriori disposizioni.**

Nel campo TRATTA FERROVIARIA – GESTORE FERROVIARIO inserire i dati identificativi del soggetto relativamente a:

- Denominazione: riportare la ragione sociale e l'indicazione del responsabile.
- TRENO: Identificativo del treno, qualora e quando disponibile.
- RID (Regolamento per il trasporto internazionale delle merci pericolose su ferrovia).
- Codice fiscale del gestore ferroviario.
- Numero di iscrizione Albo Gestori ambientali.
- Tratta percorsa.
- Data e ora di presa in carico del rifiuto.

Il responsabile provvede a firmare il riquadro di propria competenza. Nel caso di FIR digitale la sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica. È possibile inserire più soggetti con questo profilo.

Nel campo TRATTA MARITTIMA - GESTORE MARITTIMO inserire i dati identificativi del soggetto relativamente a:

- Denominazione: riportare la ragione sociale e l'indicazione del responsabile.
- NAVE: Identificativo nave.
- IMDG (The International Maritime Dangerous Goods).
- Codice fiscale del gestore marittimo.
- Numero di iscrizione Albo Gestori ambientali, (non va compilato sino all'adozione di ulteriori disposizioni).
- Data e ora di presa in carico del rifiuto.

Il responsabile provvede a firmare il riquadro di propria competenza. Nel caso di FIR digitale la sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica. È possibile inserire più soggetti con questo profilo.

Nel campo II TRATTA TERRESTRE – II VETTORE TERRESTRE inserire i dati identificativi del soggetto relativamente a:

- Denominazione: riportare la ragione sociale.
- Codice fiscale del vettore terrestre.
- Numero di iscrizione all'Albo Gestori ambientali.
- Cognome e nome: inserire cognome e nome del conducente.
- Targa del mezzo.
- Targa del rimorchio (se si è preso in carico il rimorchio precedente barrare la casella corrispondente).
- Data e ora di presa in carico del rifiuto.

Il conducente provvede a firmare il riquadro di propria competenza. Nel caso di FIR digitale la sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica.

È possibile inserire più soggetti con questo profilo.

Il FIR è compilato seguendo le istruzioni riportate al paragrafo 1.1. In aggiunta al campo 4 (trasportatore), si compila la Sezione Intermodale ed il campo 17 (Annotazioni) con l'indicazione della sequenza delle tratte percorse (es. strada – ferrovia – strada).

Nel caso si verifichi il respingimento del rifiuto si procede all'emissione di un nuovo FIR per gestire la riconsegna.

2.6 *Microraccolta*

Questa sezione non va compilata in attesa dell'emanazione di ulteriori disposizioni.

Il FIR, ad esclusione di questa sezione, deve essere compilato per ogni produttore/detentore.

2.7 Trasbordo Parziale

Il campo 13 (Trasbordo parziale) viene compilato in caso di trasbordo parziale del carico.

Per il nuovo trasporto deve essere emesso un nuovo FIR relativo al quantitativo di rifiuti trasbordato sul secondo mezzo di trasporto.

Nel caso in cui la destinazione sia diversa da quella indicata sul FIR compilato alla partenza, deve essere riportata nel campo 17 (Annotazioni) la causale della nuova destinazione.

Se il trasbordo parziale coinvolge trasportatori diversi, il nuovo FIR è emesso dal nuovo trasportatore.

Sul FIR compilato alla partenza, il primo trasportatore compila il campo 13 (Trasbordo parziale), dove indica:

- Denominazione o ragione sociale del nuovo trasportatore.
- Codice fiscale del nuovo trasportatore.
- Numero del nuovo FIR.
- Quantità residua del carico a seguito del trasbordo.
- Motivazione del trasbordo, compilando la causale.
- Numero iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Sul nuovo FIR, il trasportatore compila:

- il campo 4 (Trasportatore), indicando i propri dati - il campo 13 (Trasbordo parziale), indicando:
- Denominazione o ragione sociale del produttore o detentore originario.
- Codice fiscale del produttore o detentore originario.
- Numero del FIR originario.
- Causale del trasbordo (indicare il motivo).

I rimanenti campi 3, 5, 6, 8, 9, 11, 17 sono compilati secondo le istruzioni riportate

al paragrafo 1.1.

La quantità di rifiuto da indicare sul nuovo FIR, da riportare nel campo 6 (caratteristiche del rifiuto), è quella che il nuovo trasportatore prende in carico a seguito del trasbordo.

Una riproduzione del FIR originario (fotocopia o foto) deve accompagnare il nuovo FIR.

Nel caso si renda necessario procedere al trasbordo parziale con trasferimento del carico su più veicoli le informazioni sugli ulteriori trasportatori e/o veicoli dovranno essere riportate al campo 17 (Annotazioni) del FIR compilato alla partenza.

2.8 Trasbordo totale

Nel caso di un trasporto di rifiuti che richieda un trasbordo totale durante il viaggio viene compilato il campo 14 (Trasbordo Totale).

Nel caso in cui il trasportatore sia diverso da quello del FIR, il nuovo trasportatore compila le seguenti informazioni:

- Denominazione o ragione sociale del nuovo trasportatore.
- Targa mezzo e targa rimorchio.
- Codice fiscale del nuovo trasportatore.
- Numero iscrizione Albo Gestori Ambientali del nuovo trasportatore.
- Cognome e nome del conducente.
- Ora e data della presa in carico.
- Firma del conducente.
- Barra la casella "*Presa in carico del rimorchio precedente*" laddove il trasbordo riguardi il solo trasferimento del rimorchio.

Nel caso di FIR digitale la sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica. Nel caso in cui il trasportatore sia lo stesso egli compila le seguenti informazioni:

- Targa mezzo e targa rimorchio.
- Cognome e nome del conducente.
- Ora e data della presa in carico.
- Firma del conducente.

- Barra la casella “*Presa in carico del rimorchio precedente*” laddove il trasbordo riguardi il solo trasferimento del rimorchio.

Nel caso di FIR digitale, la sottoscrizione avviene mediante l'utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica.

Nel caso di trasferimento del rifiuto da più mezzi ad un unico mezzo verso lo stesso impianto di destinazione, i FIR compilati alla partenza verranno gestiti con le modalità previste per il “Trasbordo totale”.

2.9 Stazionamento dei veicoli in configurazione di trasporto come definito all'art. 193, comma 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Il trasportatore che effettua operazioni di stazionamento, come definito dal comma 15 dell'art. 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, compila il campo 15 (Sosta tecnica) inserendo:

- Luogo di stazionamento.
- Ora e data di sospensione del trasporto.
- Ora e data di ripresa dello stesso.

Per gli stazionamenti successivi al primo, il trasportatore compila il campo 17 (Annotazioni).

Nel caso di cambio del conducente, dettato da esigenze di trasporto, le informazioni sul nuovo conducente andranno inserite al campo 17 (Annotazioni) alla ripresa del trasporto.

2.10 Rifiuti prodotti dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile in uscita dal deposito temporaneo allestito presso la cooperativa/consorzio agrario

La cooperativa/consorzio agrario compila il FIR in qualità di detentore ai sensi dell'art. 193 comma 12 secondo capoverso del Decreto Legislativo 152/2006.

Nel caso di rifiuti prodotti dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del Codice civile in uscita dal deposito temporaneo allestito presso la cooperativa/consorzio agrario, il trasporto dal luogo di detenzione del rifiuto verso l'impianto di trattamento sarà accompagnato da un FIR compilato secondo le modalità di cui al paragrafo 1.1.

2.11 Trasporto di rifiuti svolto da un vettore diverso da un vettore terrestre

Nel caso in cui il trasporto avvenga esclusivamente tramite un vettore marittimo o ferroviario, il FIR è compilato con le modalità di cui al paragrafo 1.1. Non deve essere compilato il campo 8 (Nome e cognome conducente). Nel campo 17 (Annotazioni) vanno indicati il numero del treno o dell'imbarcazione.

Le informazioni relative al trasporto ADR nel campo 6 (Caratteristiche del rifiuto) si intendono riferite al RID (Regolamento sul trasporto ferroviario di merci pericolose) o al IMDG (Regolamento sul trasporto via mare di merci pericolose).

3 Allegati

3.1 Tabella 1 – Tipologia autorizzazioni

- Autorizzazione unica per i nuovi impianti di recupero/smaltimento - art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Autorizzazione all'esercizio di operazioni di recupero e/o smaltimento dei rifiuti con impianti mobili - art. 208, comma 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Comunicazione/Autorizzazione al trattamento di rifiuti liquidi in impianti di trattamento di acque reflue urbane – art. 110 comma e art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Autorizzazione alla realizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione - art. 211 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Autorizzazione Integrata Ambientale - artt. 29-ter e 213 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Operazioni di recupero mediante Comunicazione in "Procedura Semplificata" - artt. 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e autorizzazione unica ambientale (AUA) – Decreto Presidente Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013.
- Iscrizione all'Albo in Categoria 1 per la raccolta e trasporto di rifiuti urbani (limitatamente allo svolgimento dell'attività di gestione dei centri di raccolta).
- Iscrizione all'Albo in Categoria 9 per l'attività di bonifica dei siti.
- Iscrizione all'Albo in Categoria 10 per l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto.
- Provvedimenti che autorizzano le operazioni di bonifica, ai sensi del comma 7 dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Autorizzazioni “straordinarie” art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (attività svolte in regime di ordinanza contingibile e urgente).

3.2 Tabella 2 – Caratteristiche di pericolo

- **HP1** Esplosivo
- **HP2** Comburente

- **HP3** Infiammabile
- **HP4** Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari
- **HP5** Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/
Tossicità in caso di respirazione
- **HP6** Tossicità acuta
- **HP7** Cancerogeno
- **HP8** Corrosivo
- **HP9** Infettivo
- **HP10** Tossico per la riproduzione
- **HP11** Mutageno
- **HP12** Liberazione di gas a tossicità acuta
- **HP13** Sensibilizzante
- **HP14** Ecotossico
- **HP15** Rifiuto che non possiede direttamente una delle
caratteristiche di pericolo già menzionate, ma può manifestarla
successivamente.

3.3 Tabella 3 – Stato fisico

- **SP** – In polvere o pulverulento
- **S** – Solido
- **VS** - Vischioso sciropposo
- **FP** – Fangoso
- **L** – Liquido

3.4 Tabella 4 - Causali di respingimento

- **NC** - Non Conformità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta: rifiuti diverso da quello descritto dal FIR o da quanto dichiarato ai fini della pratica di conferimento all'impianto, rifiuto confezionato in modo non conforme da quanto previsto per la specifica destinazione o dalle norme applicabili, di stato fisico diverso da quello previsto)

- **IR** - Irricevibile, (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta: rifiuto non previsto dall'autorizzazione/ iscrizione dell'impianto di destino, mancanza dei requisiti per l'ammissibilità all'impianto quali caratterizzazione di base, analisi di classificazione o di ammissibilità...)
- **ALTRO** – indicare motivazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta: esaurimento volumetria disponibile per conferimento rifiuto, chiusura impianto per manutenzione straordinaria, ecc.

3.5 Tabella 5 - Classificazione del rifiuto in relazione all'origine ai sensi dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Sono rifiuti urbani:

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
7. i rifiuti accidentalmente pescati (nonché quelli) volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;

Sono rifiuti speciali:

8. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;

9. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
10. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
11. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
12. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
13. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
14. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
15. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
16. i veicoli fuori uso.

DECRETO DIRETTORIALE N. 253/2024

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che ha riunito le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri;

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre che stabilisce che il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in:

a) tre dipartimenti e dieci direzioni generali;

b) uffici di diretta collaborazione del Ministro,

e che i Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia (DiE);

VISTO il d.P.C.M. 23 dicembre 2021, n. 243 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il d.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il D.P.R. del 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Ministro della transizione ecologica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e in particolare l'articolo 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.P.R. 14 novembre 2022 con il quale è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;

VISTO il decreto del Ministro del 19 gennaio 2023, n. 23, “Modifiche urgenti al decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica”;

VISTO il D.P.R. 27 dicembre 2023, con il quale è stato conferito all'Ing. Laura D'Aprile l'incarico di Capo Dipartimento del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 60 in data 15 gennaio

2024;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica

del 10 gennaio 2024, n. 7, recante “Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2024 e il triennio 2024-2026”, registrato dalla Corte dei conti il 18 gennaio 2024, n. 68;

VISTA la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'anno 2024, adottata con DM 100 del 14 marzo 2024 (ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 29 marzo 2024 al n. 1055);

VISTO il Decreto Ministeriale n. 17 del 12 gennaio 2024 di “Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica” ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 242 del 30/01/2024, ed in particolare gli artt. 9 e 10, che prevedono che la Direzione Economia Circolare assuma la denominazione di Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) n. 274 del 13 giugno 2024, registrato dal MEF in data 20/06/2024 al n. 10654, con il quale sono individuati e assegnati ai titolari delle direzioni generali del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) gli obiettivi e le correlate risorse finanziarie;

VISTO il D.P.C.M. 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all’Ing. Luca Proietti l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo al «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale»;

VISTA la direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;

VISTO l'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, nel sopprimere il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) ed, in particolare, i commi 3 e 3-quater che stabiliscono i soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRI e gli oneri a carico degli stessi per la copertura dei costi di funzionamento del Registro medesimo;

CONSIDERATO che la Strategia Nazionale per l'economia circolare, approvata con D.M. 259 del 24 giugno 2022, e il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, approvato con D.M. 257 del 24 giugno 2022, prevedono l'adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, anche a supporto degli organi di controllo e delle forze dell'ordine nelle azioni di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'introduzione della modalità digitale per gli adempimenti ambientali connessi alla tracciabilità dei rifiuti consente la trasmissione, l'acquisizione, l'elaborazione e la lettura integrata dei dati ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e la gestione dei relativi flussi, facilitando la razionalizzazione e l'ottimizzazione del sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla tracciabilità dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», con particolare riguardo agli articoli 188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti e l'articolazione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;

VISTO il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-bis del d.lgs. 152/2006;

VISTO l'articolo 21, comma 1, del citato D.M. n. 59 del 2023 che prevede la predisposizione di uno o più decreti direttoriali per definire, tra l'altro, le

modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al predetto Registro elettronico nazionale, i requisiti informatici per garantire l'interoperabilità dello stesso Registro con i sistemi adottati dagli operatori nonché le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per agevolare l'assolvimento degli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei rifiuti;

VISTO l'articolo 16 del D.M. 4 aprile 2023, n.59, prevedente che i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi devono garantire la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato;

VISTO l'articolo 17 del D.M. 4 aprile 2023, n.59, prevedente che la disponibilità di tali tecnologie sia requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere;

CONSIDERATO che tali dispositivi di geolocalizzazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 188-bis del D.lgs. 152/2006, devono essere in grado di trasmettere i dati relativi ai percorsi dei mezzi trasporto;

RITENUTO necessario delineare le caratteristiche generali dei sistemi di geolocalizzazione che attualmente risultano disponibili sul mercato secondo quanto previsto dall'articolo 16 del DM 59/2023;

VISTA la nota prot. 187472 del 15 ottobre 2024, con la quale la direzione Economia circolare e bonifiche ha chiesto all'Albo nazionale gestori ambientali di supportare la stessa, con le specifiche competenze professionali del settore dei trasporti presenti all'interno del Comitato nazionale, per la definizione delle specifiche tecniche relative ai sistemi di geolocalizzazione;

VISTA la nota dell'Albo nazionale gestori ambientali prot. MASE/195498 del 25.10.2024 con la quale sono stati trasmessi alcuni criteri tecnici funzionali da porre alla base della definizione di sistema di geolocalizzazione sulla base di quanto previsto dall'art. 16 del DM 59/2023;

RITENUTO opportuno prevedere con successivo decreto direttoriale la definizione delle modalità di gestione dei dati attinenti i percorsi degli autoveicoli, con particolare riguardo alle modalità di trasmissione che

possano consentire l'associazione tra il percorso e il FIR, nonché al tema dell'archiviazione dei dati dei percorsi con le relative modalità e tempistiche, in funzione di un'approfondita analisi che dovrà essere necessariamente consecutiva alla data di entrata in vigore dell'obbligo di emissione del FIR in formato digitale.

DECRETA

Art. 1

1. I sistemi di geolocalizzazione di cui all'articolo 16 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 devono rilevare il percorso effettuato dall'autoveicolo dal punto di partenza al punto di destinazione, registrando la data in cui è avvenuto il trasporto del rifiuto e garantendo una accuratezza sufficiente per il rilevamento della posizione dell'autoveicolo su cui il sistema di geolocalizzazione è installato.

2. Per garantire la tracciabilità del percorso è necessario che:

a. il sistema di geolocalizzazione debba essere associato alla targa e al telaio dell'autoveicolo in modo che lo stesso possa essere identificabile univocamente;

b. il rilevamento del percorso debba avvenire attraverso la registrazione di una serie di punti di posizione (coordinate geografiche) ad intervalli temporali tali che, messi in sequenza e collegati fra di loro, generino il percorso effettuato dall'autoveicolo nella data del trasporto del rifiuto;

c. i dati relativi ai percorsi degli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi, rilevati dai sistemi di geolocalizzazione, devono poter essere esportati in un formato standard fra quelli comunemente usati;

d. i percorsi compiuti dagli autoveicoli devono poter essere visualizzati attraverso mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore.

Art. 2

1. Con successivo decreto direttoriale sono definite le modalità di gestione dei dati attinenti [a]i percorsi degli autoveicoli, con particolare riguardo alle modalità di trasmissione al RENTRI che possano consentire l'associazione tra il percorso e il FIR, nonché quelle di archiviazione dei dati dei percorsi con le relative tempistiche.

2. Le informazioni afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione devono essere rese disponibili con le modalità indicate nel decreto di cui al comma 1, a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di cui all'articolo 13, comma 1 lettera c) del D.M. 4 aprile 2023, n 59.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it e sul sito web del RENTRI www.rentri.gov.it.

Il Direttore Generale

Luca Proietti

(documento informatico firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

DECRETO DIRETTORIALE N. 254/2024

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che ha riunito le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri;

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre che stabilisce che il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in:
a) tre dipartimenti e dieci direzioni generali;

b) uffici di diretta collaborazione del Ministro,
e che i Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia (DiE);

VISTO il d.P.C.M. 23 dicembre 2021, n. 243 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il d.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il D.P.R. del 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Ministro della transizione ecologica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;

Firmato digitalmente in data 12/12/2024 alle ore 17:292

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e in particolare l’articolo 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.P.R. 14 novembre 2022 con il quale è stato nominato Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica l’On. Gilberto Pichetto Fratin;

VISTO il decreto del Ministro del 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione dell’atto di indirizzo sulle priorità politiche del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto del Ministro del 19 gennaio 2023, n. 23, “Modifiche urgenti al decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica”;

VISTO il D.P.R. 27 dicembre 2023, con il quale è stato conferito all’Ing. Laura D’Aprile l’incarico di Capo Dipartimento del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 60 in data 15 gennaio 2024;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica del 10 gennaio 2024, n. 7, recante "Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2024 e il triennio 2024-2026", registrato dalla Corte dei conti il 18 gennaio 2024, n. 68;

VISTA la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'anno 2024, adottata con DM 100 del 14 marzo 2024 (ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 29 marzo 2024 al n. 1055);

VISTO il Decreto Ministeriale n. 17 del 12 gennaio 2024 di "Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 242 del 30/01/2024, ed in particolare gli artt. 9 e 10, che prevedono che la Direzione Economia Circolare assuma la denominazione di Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) n. 274 del 13 giugno 2024, registrato dal MEF in data 20/06/2024 al n. 10654, con il quale sono individuati e assegnati ai titolari delle direzioni generali del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) gli obiettivi e le correlate risorse finanziarie;

VISTO il D.P.C.M. 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all'Ing. Luca Proietti l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo al «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, recante «Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2013;

VISTA la determinazione AgID n. 406/2020, Adozione della Circolare recante la linea di indirizzo sull'interoperabilità tecnica e la circolare n. 1/2020 del 9 settembre 2020, recante Linea di indirizzo sull'interoperabilità tecnica e relativi allegati;

VISTA la determinazione AgID n. 547/2021, Adozione delle «Linee guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell'interoperabilità tramite API dei sistemi informatici» e delle «Linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni»;

VISTE le «Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici - maggio 2021» in vigore dal 1° gennaio 2022, concernenti le regole tecniche in materia di formazione, protocollazione, gestione e conservazione del documento;

VISTO il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE;

VISTA la direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

CONSIDERATO che la Strategia Nazionale per l'economia circolare, approvata con D.M. 259 del 24 giugno 2022, e il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, approvato con D.M. 257 del 24 giugno 2022, prevedono l'adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, anche a

supporto degli organi di controllo e delle forze dell'ordine nelle azioni di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'introduzione della modalità digitale per gli adempimenti ambientali connessi alla tracciabilità dei rifiuti consente la trasmissione, l'acquisizione, l'elaborazione e la lettura integrata dei dati ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e la gestione dei relativi flussi, facilitando la razionalizzazione e l'ottimizzazione del sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla tracciabilità dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», con particolare riguardo agli articoli 188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti e l'articolazione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;

VISTO il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-bis del d.lgs. 152/2006;

VISTO l'articolo 21, comma 1, del citato D.M. n.59 del 2023 che prevede la predisposizione di uno o più decreti direttoriali per definire, tra l'altro, le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al predetto Registro elettronico nazionale, i requisiti informatici per garantire l'interoperabilità dello stesso Registro con i sistemi adottati dagli operatori nonché le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per agevolare l'assolvimento degli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei rifiuti;

VISTO, in particolare, l'articolo 21, comma 1, lettera f) del citato D.M. n.59 del 2023 che prevede la predisposizione di uno o più decreti direttoriali per definire i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti.

DECRETA

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera f) del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59 si approvano i seguenti documenti, allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- Manuale per la tenuta del registro di carico e scarico con i servizi di supporto;
- Manuale per l'emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto;
- Manuale per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI da parte degli operatori;
- Manuale per l'accesso e l'iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti delegati;
- Manuale per l'accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti ad obbligo di iscrizione.

Articolo 2

1. I manuali elencati nel presente decreto sono pubblicati sul sito del RENTRI www.rentri.gov.it

2. Gli aggiornamenti relativi ai manuali sono pubblicati sul sito del RENTRI e hanno immediata efficacia.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it e sul sito web del RENTRI www.rentri.gov.it.

Il Direttore Generale

Luca Proietti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

DECRETO DIRETTORIALE N. 255/2024

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE E BONIFICHE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., che ha istituito il Ministero dell'Ambiente che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

CONSIDERATO, in particolare, che l'art.5, comma 5, lettera a) e b) del citato decreto legislativo del 30 luglio 1999, n.300:

“a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro;

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che ha riunito le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora

ripartite tra altri dicasteri;

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in G.U. n. 228 del 23 settembre che stabilisce che il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in:

- a) tre dipartimenti e dieci direzioni generali;
- b) b) uffici di diretta collaborazione del Ministro,

e che i Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia (DiE);

VISTO il d.P.C.M. 23 dicembre 2021, n. 243 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

Firmato digitalmente in data 12/12/2024 alle ore 17:302

VISTO il d.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il D.P.R. del 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Ministro della transizione ecologica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n.173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e in particolare l'articolo 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il D.P.R. 14 novembre 2022 con il quale è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;

VISTO il decreto del Ministro del 18 gennaio 2023, n. 21, di adozione dell'atto di indirizzo sulle priorità politiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

VISTO il decreto del Ministro del 19 gennaio 2023, n. 23, “Modifiche

urgenti al decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica”;

VISTO il D.P.R. 27 dicembre 2023, con il quale è stato conferito all’Ing. Laura D’Aprile l’incarico di Capo Dipartimento del Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 60 in data 15 gennaio 2024;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica del 10 gennaio 2024, n. 7, recante “Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l’anno 2024 e il triennio 2024-2026”, registrato dalla Corte dei conti il 18 gennaio 2024, n. 68;

VISTA la Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'anno 2024, adottata con DM 100 del 14 marzo 2024 (ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 29 marzo 2024 al n. 1055);

VISTO il Decreto Ministeriale n. 17 del 12 gennaio 2024 di “Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica” ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 242 del 30/01/2024, ed in particolare gli artt. 9 e 10, che prevedono che la Direzione Economia Circolare assuma la denominazione di Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) n. 274 del 13 giugno 2024, registrato dal MEF in data 20/06/2024 al n. 10654, con il quale sono individuati e assegnati ai titolari delle direzioni generali del Dipartimento Sviluppo Sostenibile (DiSS) gli obiettivi e le correlate risorse finanziarie;

VISTO il D.P.C.M. 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all’Ing. Luca Proietti l’incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo al «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale»;

VISTA la direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e la direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

CONSIDERATO che la Strategia Nazionale per l'economia circolare, approvata con D.M. 259 del 24 giugno 2022, e il Programma Nazionale per la Gestione dei Rifiuti, approvato con D.M. 257 del 24 giugno 2022, prevedono l'adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, anche a supporto degli organi di controllo e delle forze dell'ordine nelle azioni di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che l'introduzione della modalità digitale per gli adempimenti ambientali connessi alla tracciabilità dei rifiuti consente la trasmissione, l'acquisizione, l'elaborazione e la lettura integrata dei dati ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e la gestione dei relativi flussi, facilitando la razionalizzazione e l'ottimizzazione del sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla tracciabilità dei rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», con particolare riguardo agli articoli 188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti e l'articolazione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;

VISTO in particolare, l'articolo 188-bis del decreto legislativo n. 152 del

2006 che prevede l'adozione di uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione della disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;

VISTO il D.M. 4 aprile 2023, n. 59 recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-bis del d.lgs. 152/2006;

VISTO l'articolo 19, comma 4, del citato D.M. n.59 del 2023 che prevede che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende disponibili, in via telematica, le informazioni contenute nel RENTRI ad altri enti, amministrazioni ed organi di controllo preventivamente accreditati presso il RENTRI per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;

VISTO, in particolare, l'articolo 21, comma 1, lettera e) del citato D.M. n.59 del 2023 che prevede la predisposizione di uno o più decreti direttoriali per definire i requisiti di consultazione da parte delle amministrazioni interessate;

DECRETA

Articolo 1

1. È adottata la procedura di accreditamento che gli enti, amministrazioni ed organi di controllo di cui all'articolo 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, devono seguire per accedere alle informazioni contenute nel RENTRI ai fini dello svolgimento delle proprie attività istituzionali, come riportata in allegato al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it e sul sito web del RENTRI www.rentri.gov.it.

Il Direttore Generale

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)5

ALLEGATO – PROCEDURA PER ACCREDITAMENTO ENTI

L'articolo 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, prevede che “Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica rende disponibili, in via telematica, le informazioni contenute nel RENTRI ad altri enti, amministrazioni ed organi di controllo preliminarmente accreditati presso il RENTRI per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.”

Sulla base del disposto normativo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica procede all'accREDITAMENTO degli Enti, Amministrazioni ed Organi di controllo che presentano specifica richiesta attraverso il portale RENTRI www.rentri.gov.it

Si riporta un elenco esemplificativo e non esaustivo degli enti/amministrazioni/organi di controllo che potrebbero essere interessati alla consultazione delle informazioni presenti nel RENTRI:

- a) Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- b) Albo nazionale gestori ambientali e Sezioni Regionali;
- c) Altri ministeri: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero degli Interni;
- d) Organi di controllo: Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato, Agenzia delle Dogane, Guardia Costiera;
- e) Organi di controllo locale: Polizia Municipale;
- f) Regioni, Province e città metropolitane;

g) Ispra e Agenzie regionali e provinciali protezioni ambiente;

h) Camere di commercio.

Procedura di accreditamento

La procedura di accreditamento viene gestita in maniera integralmente telematica attraverso il portale RENTRI www.rentri.gov.it

Il primo accesso viene effettuato da una persona fisica, con il proprio dispositivo di identità digitale.

La persona chiede di accreditare l'Ente o l'Area Organizzativa Omogenea definita all'interno di esso. L'identificazione dell'ente o dell'Area Organizzativa Omogenea avviene mediante interoperabilità con l'indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione.

Il RENTRI invia all'indirizzo PEC dell'ente la richiesta di conferma della domanda di accreditamento effettuata dalla persona.

Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, ricevuta la domanda di accreditamento, procede ad esaminarla e, in caso di accoglimento, ne definisce il profilo di visibilità, oppure procede a richiedere integrazioni, oppure la respinge.

Il RENTRI notifica all'ente, via PEC, l'esito della richiesta di accreditamento.

Una volta accreditato l'ente, la persona sarà abilitata, con profilo di responsabile per l'ente, all'accesso e alla consultazione delle informazioni sulla base della visibilità attribuita dal MASE e pertanto potrà abilitare anche altri utenti.

Accesso

Il responsabile comunica al RENTRI i nominativi di altri utenti che possono consultare le informazioni per conto dell'ente.

Questi utenti potranno accedere in due modi:

i) identificandosi mediante dispositivi di identità digitale

oppure

ii) utilizzando credenziali generate dal RENTRI. In questo secondo caso il responsabile dovrà fornire un indirizzo di posta elettronica a cui verranno trasmesse le credenziali.

Ambiti di consultazione

Il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, nell'ambito della valutazione della richiesta presentata dall'ente, definisce gli ambiti di consultazione in funzione di due parametri:

la tipologia di informazioni alle quali ogni ente è abilitato ad accedere e il territorio.

Tipologia di informazioni

Sezione Anagrafica Informazioni anagrafiche sugli operatori iscritti

Informazioni sui delegati

Sezione Tracciabilità Informazioni amministrative (per singolo operatore/ unità locale)

Informazioni sui registri (per singolo operatore/ unità locale)

Informazioni sui FIR (per singolo operatore/ unità locale)

Sezione statistica Elaborazioni statistiche standard

Territorio

Per quanto riguarda il territorio, l'ente potrà avere accesso a informazioni a livello nazionale oppure regionale, in funzione delle specifiche competenze.

